

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**Nn. 3613 e 3614-A**

**ALLEGATO 3-II  
PARTE VI**

## **RELAZIONE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

SUI

## **DISEGNI DI LEGGE**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale  
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (n. 3613)

---

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006  
e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (n. 3614)

---

### **ALLEGATO 3-II**

---

#### **PARTE VI**

**Dall'articolo 60 all'articolo 63**

#### **EMENDAMENTI**

*al disegno di legge finanziaria esaminati dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente,  
con indicazione del relativo esito procedurale (l'esito degli emendamenti  
indicati come accantonati è pubblicato nell'ultima parte del presente Allegato 3-II)*



**INDICE**

Disegno di legge n. 3613

– articolo 60.....	<i>Pag.</i>	5
– articolo 63.....	»	151



**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale  
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (n. 3613)**

**Art. 60.**

**60.1**

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA,  
DONATI, ZANCAN

**Respinto**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 60. – (*Disposizioni per la tutela dell'ambiente*). – 1. Per il conseguimento degli obiettivi previsti dal Protocollo di Kyoto e l'attuazione delle misure della delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 finalizzate al sostegno delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dell'efficienza energetica, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2006.

2. Le sanzioni amministrative provenienti da illeciti ambientali sono elevate di venti volte nel minimo e di cento volte nel massimo».

---

**60.2**

FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

**Accantonato**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, con riserva del 50 per cento da destinare per le finalità di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267. A tale scopo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con le regioni o gli enti locali interessati, definisce ed attiva programmi di interventi urgenti di difesa del suolo nelle aree a rischio idrogeologico».

---

**60.3**

PEDRAZZINI, FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI

**Respinto**

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'industria e dell'artigianato è istituito un fondo di 50 milioni di euro per l'anno 2006, da ripartire, sotto forma di contributi in conto capitale, tra i distributori collocati sul territorio nazionale, che installano impianti di distribuzione a metano per autotrazione. Con decreto del Ministro dell'industria e dell'artigianato, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di riparto e di assegnazione dei contributi, fino all'esaurimento della capacità finanziaria del fondo».

*Conseguentemente, alla tabella A di cui all'articolo 67, comma 1, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 50.000.

---

**60.4**

DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

**Respinto**

*Al comma 5, dopo la parola: «2002», inserire le seguenti: «nonché per l'attuazione di misure di riduzione dell'inquinamento atmosferico in ambiente urbano».*

---

**60.5**

DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

**Respinto**

*Al comma 5, dopo la parola: «2002», inserire le seguenti: «con particolare riferimento alle misure finalizzate alla promozione dell'efficienza energetica, del risparmio energetico, nonché dell'utilizzo di energia prodotta da fonti rinnovabili».*

---

**60.6**

GIOVANELLI, ROTONDO, GASBARRI, IOVENE, CADDEO

**Respinto**

*Al comma 5, sostituire le parole: «100 milioni di euro» con le seguenti: «200 milioni di euro».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. Per l'anno 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui».

---

**60.7**

IOVENE, GIOVANELLI

**Respinto**

*Al comma 5, aggiungere, alla fine le seguenti parole: «destinate esclusivamente alla realizzazione di misure interne per realizzare programmi relativi alle energie rinnovabili, al risparmio energetico e all'efficienza energetica».*

---

**60.8**

CICCANTI, EUFEMI

**Respinto**

*Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «Il 5% di tale importo sarà destinato all'ENEA per le attività di promozione e sperimentazione a livello locale, delle misure previste dal Protocollo di Kyoto».*

---

**60.9**

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

**Respinto**

*Al comma 5, aggiungere il seguente periodo: «Ai fini del conseguimento degli obiettivi di Kyoto nonché degli obiettivi nazionali assunti in sede comunitaria in materia di energia prodotta da fonti rinnovabili, a decorrere dall'anno 2006 e fino all'anno 2010 la quota di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili che deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale ai sensi dell' articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, è incrementata dell'1,5 per cento ogni anno».*

**60.10 (testo 2)**

GIOVANELLI, ROTONDO, IOVENE, GASBARRI, CADDEO, GIARETTA, DETTORI, RIPAMONTI, MARINO

**Respinto**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Ai fini del conseguimento degli obiettivi nazionali del Protocollo di Kyoto è disposta a favore delle persone fisiche e altresì delle imprese una detrazione dall'imposta sul reddito pari al 40% degli investimenti effettuati negli anni 2006, 2007, 2008 per progetti di risparmio energetico ovvero di produzione di energia da fonti rinnovabili. I progetti rispondono ad almeno uno dei seguenti requisiti:

a) a essere idonei a conseguire una riduzione dei consumi di energia del soggetto richiedente di almeno il 25% rispetto a quelli documentati nell'anno 2004;

b) a conseguire una produzione aggiuntiva di energia da fonti rinnovabili pari almeno al 50% dei consumi accertati del soggetto richiedente nell'anno 2004. Per avere diritto alla detrazione i progetti devono essere documentati e presentati nei tempi e con le modalità previste per le detrazioni fiscali alle ristrutturazioni edilizie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni.

La detrazione è ammessa per ciascun progetto fino all'importo di 1.500.000 euro per le imprese e di 50.000 euro per le persone fisiche. La detrazione è ripartita in parti uguali nei 5 anni successivi. L'idoneità dei progetti a corrispondere ai requisiti richiesti è altresì autocertificata dal richiedente e certificata con dichiarazione firmata dai tecnici responsabili del progetto e della direzione lavori. La falsa dichiarazione, fatte salve le ordinarie sanzioni penali, comporta la decadenza dal diritto alla detrazione e una sanzione pecuniaria pari al valore della detrazione richiesta. Il Ministro delle finanze con proprio decreto, sentiti i Ministri delle attività produttive e dell'ambiente e del territorio dispone con le modalità e le



competenze degli uffici pubblici per la verifica di congruità della dichiarazione di cui al presente articolo».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Ritenuta sui premi e sulle vincite del lotto)*

1. L'articolo 8, quarto comma, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta del 15 per cento"».

**60.10 (v. testo 2)**

GIOVANELLI, ROTONDO, IOVENE, GASBARRI, CADDEO

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«5-bis. Ai fini del conseguimento degli obiettivi nazionali del Protocollo di Kyoto è disposta a favore delle persone fisiche e altresì delle imprese una detrazione dall'imposta sul reddito pari al 40% degli investimenti effettuati negli anni 2006, 2007, 2008 per progetti di risparmio energetico ovvero di produzione di energia da fonti rinnovabili. I progetti rispondono ad almeno uno dei seguenti requisiti:

a) a essere idonei a conseguire una riduzione dei consumi di energia del soggetto richiedente di almeno il 25% rispetto a quelli documentati nell'anno 2004;

b) a conseguire una produzione aggiuntiva di energia da fonti rinnovabili pari almeno al 50% dei consumi accertati del soggetto richiedente nell'anno 2004. Per avere diritto alla detrazione i progetti devono essere documentati e presentati nei tempi e con le modalità previste per le detrazioni fiscali alle ristrutturazioni edilizie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni.

5-ter. La detrazione è ammessa per ciascun progetto fino all'importo di 150.000 euro per le imprese e di 50.000 euro per le persone fisiche. La detrazione è ripartita in parti uguali nei 5 anni successivi. L'idoneità dei progetti a corrispondere ai requisiti richiesti è altresì autocertificata dal richiedente e certificata con dichiarazione firmata dai tecnici responsabili del progetto e della direzione lavori. La falsa dichiarazione, fatte salve le ordinarie sanzioni penali, comporta la decadenza dal diritto alla detrazione e una sanzione pecuniaria pari al valore della detrazione richiesta. Il Ministro delle finanze con proprio decreto, sentiti i Ministri delle attività produttive e dell'ambiente e del territorio dispone con le modalità e le

competenze degli uffici pubblici per la verifica di congruità della dichiarazione di cui al presente articolo».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Ritenuta sui premi e sulle vincite del lotto)*

1. L'articolo 8, quarto comma, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta del 15 per cento"».

---

**60.11**

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

**Respinto**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Per l'attuazione della legge 22 febbraio 2001, n. 36, concernente "legge-quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici", è autorizzata la spesa di dieci milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008"».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 10.000;

2007: - 10.000;

2008: - 10.000.

---

**60.12**

MUGNAI, MAGNALBÒ

**Respinto**

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. All'articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, dopo la lettera *p-terdecies*), è aggiunta la seguente:

"q) Grosseto - Strillaie"».

*Alla tabella D, voce Ambiente e Territorio, Legge n. 426 del 1998: nuovi interventi in campo ambientale, articolo 1, interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, aumentare del seguente importo:*

2006: + 500.

*Conseguentemente alla Tabella B, Ministero dell'Economia e delle Finanze, ridurre del seguente importo:*

2006: - 500.

---

### **60.13**

PICCIONI

#### **Respinto**

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. All'articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, dopo la lettera *p-terdcies*), è aggiunta la seguente:

"q) Grosseto - Strillaie."».

---

### **60.14**

IOVENE, GIOVANELLI, CADDEO

#### **Respinto**

*Sopprimere i commi da 6 a 17.*

---

### **60.15**

TURRONI

#### **Respinto**

*Sopprimere i commi 6, 7, 8, 9 e 10.*

---

### **60.16**

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

#### **Respinto**

*Al comma 6 sopprimere le parole: «, anche in variante allo strumento urbanistico,».*

---

**60.17**

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA,  
DONATI, ZANCAN

**Respinto**

*Al comma 6 sopprimere le parole: «il progetto di valorizzazione dell'area da bonificare».*

---

**60.18**

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA,  
DONATI, ZANCAN

**Respinto**

*Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:*

«9-bis. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio un fondo finalizzato a sostenere gli interventi di bonifica nei siti minori non rientranti nel programma nazionale di Bonifica e Ripristino ambientale, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2006. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive, sentite le regioni e gli enti locali interessati, sono disciplinate le modalità di funzionamento e di accesso al fondo di sicurezza».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 20.000.

---

**60.20**

VERALDI

**Respinto**

*Sopprimere i commi da 11 a 18.*

---

**60.19**

D'IPPOLITO

**Respinto**

*Sopprimere i commi 11 e 18.*

---

**60.21**

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, KOFLER, PETERLINI, PEDRINI, FRAU

**Respinto**

*Sopprimere il comma 11.*

---

**60.23**

IZZO

**Respinto**

*Sopprimere il comma 11.*

*In subordine al comma 11, dopo le parole: «illeciti ambientali» inserire le seguenti: «, purché di natura non formale».*

---

**60.22**

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU

**Respinto**

*Al comma 11, dopo le parole: «illeciti ambientali» inserire le parole: «, purché di natura non formale».*

---

**60.24**

PICCIONI

**Respinto**

*Al comma 11 le parole: «sono elevate di dieci volte nel minimo e di cinquanta volte nel massimo», sono sostituite dalle seguenti: «di una volta nel minimo e di una volta nel massimo».*

---

**60.25**

IZZO

**Respinto**

*Dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:*

*«11-bis. Nel caso di illeciti ambientali di natura amministrativa commessi più volte quali erronee scritture nei registri di carico e scarico di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 22 del 1997 e nei formulari di tra-*

sporto di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 22 del 1997, la sanzione amministrativa può essere irrogata per non più di tre volte».

---

**60.26**

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

**Respinto**

*Sopprimere i commi da 12 a 18.*

---

**60.27**

IZZO

**Respinto**

*Sopprimere i commi 12, 13, 14, 15 e 16.*

---

**60.28**

CICCANTI

**Respinto**

*Sopprimere i commi da 12 a 16.*

---

**60.29**

NOCCO

**Respinto**

*Sopprimere i commi da 12 a 16.*

---

**60.30**

MUGNAI

**Respinto**

*Sopprimere il comma 12.*

---

**60.31**

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

**Respinto**

*Sostituire il comma 12 con il seguente:*

«12. Con ordinanza immediatamente esecutiva il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, accertato in via amministrativa un fatto che abbia provocato un danno ambientale, irroga nei confronti dell'autore le sanzioni amministrative di sua competenza ed ingiunge il ripristino della situazione ambientale antecedente entro un termine fissato. Quando il danno ambientale non risulti integralmente eliminabile mediante ripristino dello stato dei luoghi, con la medesima o con successiva ordinanza è ingiunto altresì il pagamento entro il termine di 10 giorni di una somma pari a dieci volte il valore economico del danno accertato. L'ordinanza è emessa nei confronti dell'autore materiale del fatto dannoso nonché, in solido, del soggetto nel cui effettivo interesse il fatto è stato commesso o che ne abbia obiettivamente tratto vantaggio».

**60.32**

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

**Respinto**

*Al comma 12 premettere le seguenti parole:* «Ferma restando le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 22 del 1997 nonché le procedure previste per le bonifiche dalla legge 9 dicembre 1998 n. 426 e dal decreto ministeriale 23 ottobre 1999 n. 471,».

**60.33**

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

**Respinto**

*Al comma 12 dopo le parole:* «forma specifica» *aggiungere le seguenti:* «anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2058 del codice civile».

**60.34**

VERALDI

**Respinto**

*Al comma 12, dopo le parole: «pari al» aggiunge le seguenti: «quindici per cento del».*

---

**60.35**

NOCCO

**Respinto**

*Sostituire il comma 13 con il seguente:*

«13. La quantificazione del danno deve essere effettuata in contraddittorio con il soggetto destinatario dell'ordinanza di cui al comma precedente. Nell'ipotesi in cui non si raggiunga l'accordo sulla quantificazione del danno il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio adotta un'ordinanza con cui ingiunge il pagamento del danno ambientale ai sensi dell'articolo 633 e seguenti del codice di procedura civile».

*Conseguentemente sopprimere i commi 14 e 15.*

---

**60.36**

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

**Respinto**

*Al comma 13 aggiungere il seguente periodo: «Al risarcimento di cui al comma 12 non si applica la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 2058 del codice civile».*

---

**60.37**

GIARETTA, DANIELI Franco, BATTISTI, ZANDA

**Respinto**

*Dopo il comma 18 inserire i seguenti:*

«18-bis. Allo scopo di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche che determinino un ridotto impatto ambientale, a decorrere dal 30 giugno 2006 è fatto obbligo ai produttori di carburante di accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili in misura compresa fra il 5% e il 20% in volume, mediante l'utilizzo, in miscela, dei prodotti di cui all'articolo 21, comma 6-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, così come modificato dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.



18-ter. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro per le attività produttive, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, sono emanate le disposizioni relative alle caratteristiche carburanti e dei combustibili di cui al comma 18-bis».

---

### 60.38

MONTAGNINO

#### Respinto

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-bis. In coerenza con la natura tributaria della tariffa di igiene ambientale sostitutiva della tassa per l'asporto dei rifiuti solidi urbani (TARSU), soppressa ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come riconosciuta dalla sentenza 6 dicembre 2004, n. 101, della Commissione tributaria provinciale di Treviso, sezione V, e al fine di evitare la duplicazione d'imposta, gli importi della suddetta tariffa non sono assoggettabili all'imposta sul valore aggiunto (IVA)».

*Conseguentemente all'articolo 66, dopo il comma 29, inserire il seguente:*

«29-bis. A decorrere dal 10 gennaio 2006 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 10 per cento».

---

### 60.39

RIGONI

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo il comma 18 inserire il seguente comma:*

«18-bis. A partire dal 1° gennaio 2006 al fine di compensare l'aumento del prezzo del gasolio per riscaldamento, l'ammontare della riduzione minima di costo prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, è aumentato di euro 0,0823 per litro di gasolio usato come combustibile per riscaldamento».

---

**60.40**

D'IPPOLITO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-bis. Alla tabella A allegata alla Parte III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il Punto 122) aggiungere il seguente: 122-bis) fornitura di calore e/o energia derivanti totalmente da fonti rinnovabili;».

**60.41**

D'IPPOLITO

**Respinto**

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18- bis. All'articolo 21 del decreto legislativo n. 133 del 2005, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Per gli impianti la cui funzione principale consiste nella produzione di energia e che utilizzano come combustibile accessorio prodotti trasformati di categoria 1, 2 e 3 ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 di cui Regolamento Europeo (CE) n. 1774/2002, il termine di cui al comma 1 è fissato al 28 dicembre 2007».

**60.42**

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

**Respinto**

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-bis. La dotazione del Fondo per il risparmio idrico ed energetico di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, convertito, con modificazioni, con legge 24 settembre 2003, n. 268, è incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 20.000;  
2007: - 20.000;  
2008: - 20.000.

**60.43**

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

**Respinto**

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-bis. Al fine di incentivare mediante agevolazioni fiscali, la trasformazione o l'acquisto di autoveicoli elettrici, a gas metano o gas di petrolio liquefatto, motocicli e ciclomotori elettrici, biciclette a pedalata assistita, la spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 145, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n.388, è incrementata di 7.500.000 milioni di euro per l'anno 2006 ed è fissata in 15.000.000 di euro per ciascun anno del biennio 2007-2008. Le somme sono ripartite secondo le modalità e in proporzione identica a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 5 aprile 2001 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 7.500;  
2007: - 15.000;  
2008: - 15.000.

---

**60.44**

RIGONI

**Respinto**

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-bis. I sovracanonici idroelettrici previsti ai sensi della legge n. 959 del 1953 e seguenti modificazioni sono estesi a tutti gli impianti di produzione di energia idroelettrica le cui opere di presa ricadano, in tutto o in parte, nei territori dei Comuni compresi in un Bacino Imbrifero Montano.

Restano, pertanto, confermate le attuali delimitazioni dei Consorzi BIM, anche in presenza di nuove Province, oltre alla specifica competenza dello Stato in materia di sovracanonone».

---

**60.45**

ZANDA

**Dichiarato inammissibile**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«18-bis. Al fine di promuovere lo studio, la progettazione e la sperimentazione di dispositivi e impianti di illuminazione pubblica o privata

esterna orientati a ridurre l'inquinamento luminoso, a favorire il risparmio energetico, a valorizzare i centri storici e ad aumentare la sicurezza dei cittadini nelle ore notturne, è riconosciuto alla Regione Lazio un contributo straordinario pari a 5 milioni di euro per l'anno 2006, per la realizzazione di un progetto-pilota nel territorio dei Castelli Romani, quale sperimentazione per l'individuazione di specifiche politiche dell'illuminazione pubblica su scala nazionale. A tal fine, i Comuni dei Castelli Romani interessati alla sperimentazione stipulano apposite intese con la Regione Lazio, finalizzate ai seguenti interventi:

a) valutazione dell'impatto dell'inquinamento luminoso per l'uomo e per l'ambiente;

b) pianificazione e controllo sull'illuminazione pubblica e privata esterna, sulla base di una valutazione congiunta delle esigenze di valorizzazione dei centri storici, di sicurezza pubblica e di risparmio e ottimizzazione del consumo energetico;

c) installazione di dispositivi e impianti sperimentali di illuminazione, a basso consumo energetico e limitato impatto ambientale ed antropico, nonché aventi l'obiettivo 40 soddisfare le esigenze di cui alle lettere a) e b)».

*Conseguentemente all'articolo 67, comma 1, alla Tabella A ivi richiamata, rubrica Ministero dell'interno, apportare le seguenti modificazioni:*

2006: - 5.000.

## **60.46**

ZANDA

### **Dichiarato inammissibile**

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«18-bis. Al fine di promuovere studi e ricerche diretti a completare gli accertare degli effetti della riduzione negli ultimi decenni delle precipitazioni atmosferiche e del continuo aumento degli emungimenti antropici ad uso civile, agricolo e industriale sull'equilibrio idrogeologico delle falde acquifere profonde sotto stanti i territori dell'Agro Romano e dell'Agro Pontino, è riconosciuto alla Regione Lazio un contributo straordinario pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2006, per i seguenti interventi:

a) installazione di piezometri dedicati al monitoraggio delle acque sotterranee;

b) realizzazione di una rete di stazioni per il rilevamento dei dati climatici (precipitazioni, umidità relativa, temperatura, ventosità) ed idrogeologici (portata delle sorgenti, livelli idrometrici dei laghi).

18-ter. Per le finalità di cui al comma 9-bis, sono prioritariamente considerati gli interventi nelle aree dei laghi Albano e di Nemi (Colli Albani), nella Pianura Pontina presso le sorgenti Ninfa e Lardellane, e nella Piana di Tivoli presso le sorgenti Acque Albule».

*Conseguentemente all'articolo 67, comma 1, alla Tabella A ivi richiamata, rubrica Ministero dell'interno, apportare le seguenti modificazioni:*

2006: - 1.500.

---

#### **60.47**

ZANDA

#### **Dichiarato inammissibile**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«18-bis. Al fine di procedere alla riqualificazione ambientale e alla valorizzazione storico-paesaggistica e archeologica della località Monte Cavo del Comune di Rocca di Papa a seguito della delocalizzazione degli impianti delle emittenti radio-televisive prevista dal Piano territoriale di coordinamento della Regione Lazio approvato il 4 aprile 2001, è riconosciuto alla stessa un contributo straordinario pari a 5 milioni di euro per l'anno 2006».

*Conseguentemente all'articolo 67, comma 1, alla Tabella A, ivi richiamata, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:*

2006: - 5.000.

---

#### **60.48**

ZANDA

#### **Dichiarato inammissibile**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«18-bis. Al fine di procedere alla riqualificazione ambientale e alla valorizzazione storico-paesaggistica e archeologica della località Monte Cavo del Comune di Rocca di Papa a seguito della delocalizzazione degli impianti delle emittenti radio-televisive prevista dal Piano territoriale di coordinamento della Regione Lazio approvato il 4 aprile 2001, è riconosciuto alla stessa un contributo straordinario pari a 5 milioni di euro per l'anno 2006».

*Conseguentemente all'articolo 67, comma 1, alla Tabella A ivi richiamata, rubrica Ministero dell'interno, apportare le seguenti modificazioni:*

2006: - 5.000.

---

#### **60.49**

MANUNZA, DELOGU, FEDERICI

#### **Respinto**

*Dopo il comma 18, inserire il seguente:*

«18-bis. Sono abrogati l'articolo 34, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, ed il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 1998, recante istituzione dell'Ente parco nazionale del golfo di Orosei e del Gennargentu».

---

#### **60.50**

RIPAMONTI

#### **Respinto**

*Dopo il comma 18, inserire il seguente comma:*

«18-bis. Al fine della bonifica e del risanamento ambientale dell'area individuata alla lettera p-quater) del comma 4 dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2006-2008».

*Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, modificare gli importi come segue:*

2006: - 3.000;

2007: - 3.000;

2008: - 3.000.

---

#### **60.51**

BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

#### **Respinto**

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-bis. In attuazione del Programma europeo relativo alla realizzazione dei collegamenti transeuropei cosiddetti "vie del cammino" che uni-

scono le direttrici da Santiago de Compostela a Brindisi e da Canterbury a Roma, al fine di assicurare la valorizzazione del territorio e lo sviluppo del turismo sostenibile, è autorizzata la spesa di euro 10 milioni per ciascun anno del triennio 2006-2008, per la realizzazione di interventi di ripristino e di recupero della Via Francigena, che costituisce l'asse centrale delle due direttrici europee».

*Conseguentemente, alla tabella A, Ministero degli affari esteri, modificare gli importi come segue:*

2006: - 10.000;

2007: - 10.000;

2008: - 10.000.

### **60.0.1**

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

#### **«Art.60-bis.**

*(Istituzione dell'Authority per i trasporti)*

1. Al fine di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di trasporto pubblico locale nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, ed al fine di istituire un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti nonché in grado di armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso sufficiente delle risorse, è istituita l'Autorità di regolazione per i servizi di trasporto pubblico.

2. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. Essa è preposta alla regolazione e al controllo del settore del trasporto pubblico con particolare riguardo alla vigilanza sul rispetto delle regole di concorrenza e di trasparenza ed alla determinazione dei criteri e dei parametri per la determinazione delle tariffe e dei loro adeguamenti con il metodo del *pricecap*.

3. Con successivo regolamento del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, da emanarsi entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, verranno definite le modalità per la costituzione dell'Autorità di cui al presente articolo, assicurando nella composizione la presenza di rappresentanti dei governi regionali e locali, individuate le specifiche competenze e determinati i relativi poteri».

*Conseguentemente, all'articolo 67, tabella A, voce: Ministero degli affari esteri apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 20.000;

2007: - 20.000;

2008: - 20.000.

---

## **60.0.2**

FABRIS

### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 60-bis.**

*(Istituzione Authority trasporti)*

1. Al fine di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di trasporto pubblico locale nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, ed al fine di istituire un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti nonché in grado di armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso sufficiente delle risorse, è istituita l'Autorità di regolazione per i servizi di trasporto pubblico.

2. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. Essa è preposta alla regolazione e al controllo del settore del trasporto pubblico con particolare riguardo alla vigilanza sul rispetto delle regole di concorrenza e di trasparenza ed alla determinazione dei criteri e dei parametri per la determinazione delle tariffe e dei loro adeguamenti con il metodo del *pricecap*.

3. Con successivo regolamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, verranno definite le modalità per la costituzione dell'Autorità di cui al presente articolo, assicurando nella composizione la presenza di rappresentanti dei governi regionali e locali, individuate le specifiche competenze e determinati i relativi poteri».

---



**60.0.3**

CHIRILLI, IZZO

**Dichiarato inammissibile***Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:***«Art. 60-bis.***(Istituzione Authority trasporti)*

1. Al fine di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di trasporto pubblico locale nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, ed al fine di istituire un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti nonché in grado di armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso sufficiente delle risorse, è istituita l'Autorità di regolazione per i servizi di trasporto pubblico.

2. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. Essa è preposta alla regolazione e al controllo del settore del trasporto pubblico con particolare riguardo alla vigilanza sul rispetto delle regole di concorrenza e di trasparenza ed alla determinazione dei criteri e dei parametri per la determinazione delle tariffe e dei loro adeguamenti con il metodo del *pricecap*.

3. Con successivo regolamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, verranno definite le modalità per la costituzione dell'Autorità di cui al presente articolo, assicurando nella composizione la presenza di rappresentanti dei governi regionali e locali, individuate le specifiche competenze e determinati i relativi poteri».

**60.0.4**

CHIRILLI, IZZO

**Respinto***Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:***«Art. 60-bis.***(Interventi per il rilancio e lo sviluppo del trasporto pubblico locale)*

1. Al fine di rilanciare il sistema del trasporto collettivo è istituito il fondo per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale. Il

fondo, al cui onere si provvede con le maggiori entrate derivanti dal comma 3, è così ripartito: un terzo alle regioni, da destinarsi all'indicizzazione dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale, ad esclusione di quelli inerenti i servizi ferroviari; un terzo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di costituire apposito fondo da destinarsi all'abbassamento dell'età media del parco autobus e del materiale rotabile su ferro, anche utilizzando procedure di finanziamento innovative, ed un terzo agli enti locali, da destinarsi allo sviluppo del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile e per l'indicizzazione dei corrispettivi per i servizi aggiuntivi dagli stessi erogati.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro tre mesi dalla data eli entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma precedente, tenuto conto anche di criteri di premialità che incentivino il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi e della qualità eli servizio.

3. L'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono aumentate, rispettivamente, a euro 579 ed a euro 428 per mille litri.

4. Le disposizioni eli cui ai commi precedenti si applicano alle regioni a statuto ordinario, alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano».

### 60.0.5

CICOLANI

#### Respinto

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 60-bis.

*(Interventi per il rilancio e lo sviluppo del trasporto pubblico locale)*

1. Al fine di rilanciare il sistema del trasporto collettivo è istituito il fondo per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale. Il fondo, al cui onere si provvede con le maggiori entrate derivanti dal comma 3, è così ripartito: un terzo alle regioni, da destinarsi all'indicizzazione dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale, ad esclusione di quelli inerenti i servizi ferroviari; un terzo al Ministero delle Infrastrut-

ture e dei Trasporti, al fine di costituire apposito fondo da destinarsi all'abbassamento dell'età media del parco autobus e del materiale rotabile su ferro, anche utilizzando procedure di finanziamento innovative, ed un terzo agli enti locali, da destinarsi allo sviluppo del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile e per l'indicizzazione dei corrispettivi per i servizi aggiuntivi dagli stessi erogati.

2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma precedente, tenuto conto anche di criteri di premialità che incentivino il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi e della qualità di servizio.

3. L'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono aumentate, rispettivamente, a euro 579 ed a euro 428 per mille litri.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano alle regioni a statuto ordinario, alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano».

#### **60.0.6**

ZANDA, VERALDI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

#### **«Art.60-bis.**

*(Interventi per il rilancio e lo sviluppo del trasporto pubblico locale)*

1. Al fine di rilanciare il sistema del trasporto collettivo è istituito il fondo per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale. Il fondo, al cui onere si provvede con le maggiori entrate derivanti dal comma 3, è così ripartito: un terzo alle regioni, da destinarsi all'indicizzazione dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale, ad esclusione di quelli inerenti i servizi ferroviari; un terzo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di costituire apposito fondo da destinarsi all'abbassamento dell'età media del parco autobus e del materiale rotabile su ferro, anche utilizzando procedure di finanziamento innovative, ed un terzo agli enti locali, da destinarsi allo sviluppo del trasporto pubblico lo-

cale e della mobilità sostenibile e per l'indicizzazione dei corrispettivi per i servizi aggiuntivi dagli stessi erogati.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma precedente, tenuto conto anche di criteri di premialità che incentivino il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi e della qualità di servizio.

3. L'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono aumentate, rispettivamente, a euro 579 ed a euro 428 per mille litri.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano alle regioni a statuto ordinario, alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano».

#### **60.0.7**

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 60-bis.**

*(Interventi per il rilancio e lo sviluppo del trasporto pubblico locale)*

1. Al fine di rilanciare il sistema del trasporto collettivo è istituito il fondo per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale. Il fondo, al cui onere si provvede con le maggiori entrate derivanti dal comma 3, è così ripartito: un terzo alle regioni, da destinarsi all'indicizzazione dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale, ad esclusione di quelli inerenti i servizi ferroviari; un terzo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di costituire apposito fondo da destinarsi all'abbassamento dell'età media del parco autobus e del materiale rotabile su ferro, anche utilizzando procedure di finanziamento innovative, ed un terzo agli enti locali, da destinarsi allo sviluppo del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile e per l'indicizzazione dei corrispettivi per i servizi aggiuntivi dagli stessi erogati.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Con-

ferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma precedente, tenuto conto anche di criteri di premialità che incentivino il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi e della qualità di servizio.

3. L'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono aumentate, rispettivamente, a euro 579 ed a euro 428 per mille litri.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano alle regioni a statuto ordinario, alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano».

## 60.0.8

CREMA

### Respinto

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

#### «Art.60-bis.

*(Interventi per il rilancio e lo sviluppo del trasporto pubblico locale)*

1. Al fine di rilanciare il sistema del trasporto collettivo è istituito il fondo per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale. Il fondo, al cui onere si provvede con le maggiori entrate derivanti dal comma 3, è così ripartito: un terzo alle regioni, da destinarsi all'indicizzazione dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale, ad esclusione di quelli inerenti i servizi ferroviari; un terzo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di costituire apposito fondo da destinarsi all'abbassamento dell'età media del parco autobus e del materiale rotabile su ferro, anche utilizzando procedure di finanziamento innovative, ed un terzo agli enti locali, da destinarsi allo sviluppo del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile e per l'indicizzazione dei corrispettivi per i servizi aggiuntivi dagli stessi erogati.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma precedente, tenuto conto anche di criteri di

premieria che incentivino il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi e della qualità di servizio.

3. L'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono aumentate, rispettivamente, a euro 579 ed a euro 428 per mille litri.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano alle regioni a statuto ordinario, alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano».

### **60.0.9**

FABRIS

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 60-bis.**

*(Interventi per il rilancio e lo sviluppo del trasporto pubblico locale)*

1. Al fine di rilanciare il sistema del trasporto collettivo è istituito il fondo per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale. Il fondo, al cui onere si provvede con le maggiori entrate derivanti dal comma 3, è così ripartito: un terzo alle regioni, da destinarsi all'indicizzazione dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale, ad esclusione di quelli inerenti i servizi ferroviari; un terzo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di costituire apposito fondo da destinarsi all'abbassamento dell'età media del parco autobus e del materiale rotabile su ferro, anche utilizzando procedure di finanziamento innovative, ed un terzo agli enti locali, da destinarsi allo sviluppo del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile e per l'indicizzazione dei corrispettivi per i servizi aggiuntivi dagli stessi erogati.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma precedente, tenuto conto anche di criteri di premialità che incentivino il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi e della qualità di servizio.

3. L'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui al-

l'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono aumentate, rispettivamente, a euro 579 ed a euro 428 per mille litri.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano alle regioni a statuto ordinario, alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano».

---

#### **60.0.10**

CHIRILLI, IZZO

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 60-bis.**

*(Sviluppo trasporto pubblico locale)*

1. Nelle more del provvedimento del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, le eventuali somme residue derivanti dagli importi non utilizzati di cui al comma 1 del medesimo articolo 23, sono destinate al risanamento e allo sviluppo del trasporto pubblico locale».

---

#### **60.0.11**

VERALDI, ZANDA

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 60-bis.**

*(Sviluppo trasporto pubblico locale)*

1. Nelle more del provvedimento del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, le eventuali somme residue derivanti dagli importi non utilizzati di cui al comma 1 del medesimo articolo 23, sono destinate al risanamento e allo sviluppo del trasporto pubblico locale».

---

**60.0.12**

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Sviluppo trasporto pubblico locale)*

1. Nelle more del provvedimento del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, le eventuali somme residue derivanti dagli importi non utilizzati di cui al comma 1 del medesimo articolo 23, sono destinate al risanamento e allo sviluppo del trasporto pubblico locale».

---

**60.0.13**

CREMA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Sviluppo trasporto pubblico locale)*

1. Nelle more del provvedimento del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, le eventuali somme residue derivanti dagli importi non utilizzati di cui al comma 1 del medesimo articolo 23, sono destinate al risanamento e allo sviluppo del trasporto pubblico locale».

---



**60.0.14**

FABRIS

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Sviluppo trasporto pubblico locale)*

1. Nelle more del provvedimento del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, le eventuali somme residue derivanti dagli importi non utilizzati di cui al comma 1 del medesimo articolo 23, sono destinate al risanamento e allo sviluppo del trasporto pubblico locale».

**60.0.15**

CHIRILLI, IZZO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Ticket trasporto e incentivi fiscali)*

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 così come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, sono apportate le seguenti modifiche:

All'articolo 51, al comma 1, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

"*d)* Le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti comprese quelle rese attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici".

2. Le somme corrisposte dai datori di lavoro per i servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti comprese quelle rese attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici sono detraibili dall'imponibile complessivo determinato per l'IRE, l'IRES e l'IRAP».

**60.0.16**

VERALDI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Ticket trasporto e incentivi fiscali)*

1. All'articolo 51, al comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

"*d*) Le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti comprese quelle rese attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici".

2. Le somme corrisposte dai datori di lavoro per i servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti comprese quelle rese attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici sono detraibili dall'imponibile complessivo determinato per l'IRE, l'IRES e l'IRAP».

*Conseguentemente all'articolo 67, comma 1, Tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.*

**60.0.17**

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Ticket trasporto e incentivi fiscali)*

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 così come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, la lettera *d*) del comma 1 dell'art. 51 è sostituita dalla seguente:

"*d*) Le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti comprese quelle rese attraverso titoli di legitti-

mazione allo scopo destinati anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici".

2. Le somme corrisposte dai datori di lavoro per i servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti comprese quelle rese attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici sono detraibili dall'imponibile complessivo determinato per l'IRE, l'IRES e l'IRAP».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

---

**60.0.18**

CREMA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Ticket trasporto e incentivi fiscali)*

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 così come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, la lettera *d*) del comma 1 dell'art. 51 è sostituita dalla seguente:

"*d*) Le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti comprese quelle rese attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici".

2. Le somme corrisposte dai datati di lavoro per i servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti comprese quelle rese attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici sono detraibili dall'imponibile complessivo determinato per l'IRE, l'IRES e l'IRAP».

---

**60.0.19**

FABRIS

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Ticket trasporto e incentivi fiscali)*

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 così come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, la lettera *d*) del comma 1 dell'art. 51 è sostituita dalla seguente:

"*d*) Le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti comprese quelle rese attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici".

2. Le somme corrisposte dai datori di lavoro per i servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti comprese quelle rese attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici sono detraibili dall'imponibile complessivo determinato per l'IRE, l'IRES e l'IRAP».

**60.0.20**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Trasporto pubblico locale)*

1. Per il quinquennio 2006-2010 tutti i veicoli a motore soggetti ad imposta di bollo verranno assoggettati ad un contributo di scopo, pari allo per cento dell'importo pagato, finalizzato a finanziare gli investimenti comunali diretti a migliorare la mobilità urbana. Per i veicoli più inquinanti (Euro 0 e Euro 1) il contributo sarà pari al 20 per cento. L'importo minimo del contributo non dovrà essere inferiore a 10 euro.

2. Il relativo gettito è versato in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'interno. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'Interno definisce con proprio decreto, d'intesa con l'Anci, i criteri di ripartizione del fondo».

**60.0.21**

CHIRILLI, IZZO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Equiparazione del trattamento fiscale delle aziende operanti nel trasporto pubblico locale)*

1. In applicazione di quanto disposto dall'articolo 113, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non costituiscono ricavi, ai fini IRES sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, gli importi corrisposti dagli enti regolatori ai soggetti che operano, nel settore del trasporto pubblico locale, anche con procedure ad evidenza pubblica.

2. I contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18 ed i corrispettivi dei contratti di servizio costituiscono, comunque, componenti esclusi ai fini della determinazione della base imponibile IRES ed ad essi non si applicano le limitazioni di cui agli articoli 63, 102 e 75, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche ed integrazioni.

3. All'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole: "lettera A) dell'articolo 2425 del codice civile" è aggiunto il seguente periodo: "con esclusione dei contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18 e dei corrispettivi per lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale conseguiti in ragione di contratti di servizio stipulati ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e successive modifiche ed integrazioni".

4. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno valore di interpretazione autentica».

**60.0.22**

VERALDI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Equiparazione del trattamento fiscale delle aziende operanti nel trasporto pubblico locale)*

1. In applicazione di quanto disposto dall'articolo 113, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non costituiscono ricavi, ai fini IRES sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, gli importi corrisposti dagli enti regolatori ai soggetti che operano, nel settore del trasporto pubblico locale, anche con procedure ad evidenza pubblica.

2. I contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18 ed i corrispettivi dei contratti di servizio costituiscono, comunque, componenti esclusi ai fini della determinazione della base imponibile IRES ed ad essi non si applicano le limitazioni di cui agli articoli 63, 102 e 75, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche ed integrazioni.

3. All'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole: "lettera A) dell'articolo 2425 del codice civile" è aggiunto il seguente periodo: "con esclusione dei contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18 e dei corrispettivi per lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale conseguiti in ragione di contratti di servizio stipulati ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e successive modifiche ed integrazioni".

4. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno valore di interpretazione autentica.

**60.0.23**

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Equiparazione del trattamento fiscale delle aziende operanti nel trasporto pubblico locale)*

1. In applicazione di quanto disposto dall'articolo 113, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non costituiscono ricavi, ai fini IRES sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, gli importi corrisposti dagli enti regolatori ai soggetti che operano, nel settore del trasporto pubblico locale, anche con procedure ad evidenza pubblica.

2. I contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18 ed i corrispettivi dei contratti di servizio costituiscono, comunque, componenti esclusi ai fini della determinazione della base imponibile IRES ed ad essi non si applicano le limitazioni di cui agli articoli 63, 102 e 75, comma 5; del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche ed integrazioni.

3. All'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole "lettera A) dell'articolo 2425 del codice civile" è aggiunto il seguente periodo: "con esclusione dei contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18 e dei corrispettivi per lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale conseguiti in ragione di contratti di servizio stipulati ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e successive modifiche ed integrazioni".

4. Le disposizioni di cui al presente articolo sono da considerare hanno valore di interpretazione autentica».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di

cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».

---

#### **60.0.24**

FABRIS

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 60-bis.**

*(Equiparazione del trattamento fiscale delle aziende operanti nel trasporto pubblico locale)*

1. In applicazione di quanto disposto dall'articolo 113, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non costituiscono ricavi, ai fini IRES sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, gli importi corrisposti dagli enti regolatori ai soggetti che operano, nel settore del trasporto pubblico locale, anche con procedure ad evidenza pubblica.

2. I contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18 ed i corrispettivi dei contratti di servizio costituiscono, comunque, componenti esclusi ai fini della determinazione della base imponibile IRES ed ad essi non si applicano le limitazioni di cui agli articoli 63, n. 102 e 75, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche ed integrazioni.

3. All'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole "lettera A) dell'articolo 2425 del codice civile" è aggiunto il seguente periodo:

"Con esclusione dei contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18 e dei corrispettivi per lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale conseguiti in ragione di contratti di servizio stipulati ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e successive modifiche ed integrazioni".

4. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno valore di interpretazione autentica».

---



**60.0.25**

CHIRILLI, IZZO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Investimenti per il rinnovo del materiale rotabile adibito ai servizi ferroviari)*

1. Ai sensi degli articoli 8 e 15 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e al fine di provvedere al rinnovo del materiale rotabile relativo ai servizi ferroviari di interesse regionale e locale non in concessione a F.S. S.p.a., le Regioni sono autorizzate a contrarre mutui quindicennali o altre operazioni di finanziamento, cui lo Stato concorre con limiti di impegno quindicennali pari a 50 milioni di Euro a decorrere dall'anno 2006.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma precedente.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

**60.0.26**

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Investimenti per il rinnovo del materiale rotabile adibito ai servizi ferroviari)*

1. Ai sensi degli articoli 8 e 15 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e al fine di provvedere al rinnovo del materiale rotabile re-

lativo ai servizi ferroviari di interesse regionale e locale non in concessione a F.S. S.p.a., è autorizzata la spesa di 50 milioni di Euro a decorrere dall'anno 2006».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro annui».

**60.0.27**

FABRIS

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente*

**«Art. 60-bis.**

*(Investimenti per il rinnovo del materiale rotabile adibito ai servizi ferroviari)*

1. Ai sensi degli articoli 8 e 15 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e al fine di provvedere al rinnovo del materiale rotabile relativo ai servizi ferroviari di interesse regionale e locale non in concessione a F.S. S.p.a., le Regioni sono autorizzate a contrarre mutui quindicennali o altre operazioni di finanziamento, cui lo Stato concorre con limiti di impegno quindicennali pari a 50 milioni di Euro a decorrere dall'anno 2006.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma precedente.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di

parte capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti».

---

**60.0.28**

CREMA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Investimenti per il rinnovo del materiale rotabile adibito ai servizi ferroviari)*

1. Ai sensi degli articoli 8 e 15 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e al fine di provvedere al rinnovo del materiale rotabile relativo ai servizi ferroviari di interesse regionale e locale non in concessione a F.S. S.p.a., le Regioni sono autorizzate a contrarre mutui quindicennali o altre operazioni di finanziamento, cui lo Stato concorre con limiti di impegno quindicennali pari a 50 milioni di Euro a decorrere dall'anno 2006.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma precedente.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti».

---

**60.0.29**

CHIRILLI, IZZO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Disponibilità del materiale rotabile)*

1. L'affidamento mediante gara dei servizi ferroviari viene attuato da parte delle Regioni con l'individuazione di lotti che assicurino reali condizioni di equità e non discriminazione dei concorrenti relativamente alla disponibilità del materiale rotabile. Tali condizioni si realizzano nei seguenti modi:

- a) il materiale rotabile è reso disponibile dalla Regione;
- b) il materiale rotabile è reso disponibile dal gestore uscente;
- c) il materiale rotabile è acquistato nuovo da tutti i concorrenti».

**60.0.30**

VERALDI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art.60-bis.**

*(Disponibilità del materiale rotabile)*

1. L'affidamento mediante gara dei servizi ferroviari viene attuato da parte delle Regioni con l'individuazione di lotti che assicurino reali condizioni di equità e non discriminazione dei concorrenti relativamente alla disponibilità del materiale rotabile. Tali condizioni si realizzano nei seguenti modi:

- a) il materiale rotabile è reso disponibile dalla Regione;
- b) il materiale rotabile è reso disponibile dal gestore uscente;
- c) il materiale rotabile è acquistato nuovo da tutti i concorrenti».

**60.0.31**

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

**Accantonato**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Disponibilità del materiale rotabile)*

1. L'affidamento mediante gara dei servizi ferroviari viene attuato da parte delle Regioni con l'individuazione di lotti che assicurino reali condizioni di equità e non discriminazione dei concorrenti relativamente alla disponibilità del materiale rotabile. Tali condizioni si realizzano nei seguenti modi:

- a) il materiale rotabile è reso disponibile dalla Regione;
  - b) il materiale rotabile è reso disponibile dal gestore uscente;
  - c) il materiale rotabile è acquistato nuovo da tutti i concorrenti».
- 

**60.0.32**

CREMA

**Accantonato**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Disponibilità del materiale rotabile)*

1. L'affidamento mediante gara dei servizi ferroviari viene attuato da parte delle Regioni con l'individuazione di lotti che assicurino reali condizioni di equità e non discriminazione dei concorrenti relativamente alla disponibilità del materiale rotabile. Tali condizioni si realizzano nei seguenti modi:

- a) il materiale rotabile è reso disponibile dalla Regione;
  - b) il materiale rotabile è reso disponibile dal gestore uscente;
  - c) il materiale rotabile è acquistato nuovo da tutti i concorrenti».
-

**60.0.33**

FABRIS

**Accantonato**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Disponibilità del materiale rotabile)*

1. L'affidamento mediante gara dei servizi ferroviari viene attuato da parte delle Regioni con l'individuazione di lotti che assicurino reali condizioni di equità e non discriminazione dei concorrenti relativamente alla disponibilità del materiale rotabile. Tali condizioni si realizzano nei seguenti modi:

- a) il materiale rotabile è reso disponibile dalla Regione;
- b) il materiale rotabile è reso disponibile dal gestore uscente;
- c) il materiale rotabile è acquistato nuovo da tutti i concorrenti».

**60.0.34**

CHIRILLI, IZZO

**Accantonato**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Periodo transitorio trasporto pubblico locale)*

1. Il comma 3-bis dell'articolo 18, del decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422 è sostituito dal seguente:

"3-bis. Le regioni prevedono un periodo transitorio, da concludersi comunque entro il 31 dicembre 2006, nel corso del quale vi è la facoltà di mantenere tutti gli affidamenti agli attuali concessionari ed affidatari di servizi di trasporto pubblico locale con qualsiasi modalità effettuati ed in qualsiasi forma affidati, previa revisione dei contratti di servizio in essere se necessaria; le regioni procedono altresì all'affidamento della gestione dei relativi servizi alle società costituite allo scopo dalle ex gestioni governative, fermo restando quanto previsto dalle norme in materia di programmazione e di contratti di servizio di cui al capo II. Trascorso il periodo transitorio, tutti i servizi vengono affidati esclusivamente tramite le procedure concorsuali di cui al comma 2, lettera a)"».

**60.0.35**

CICOLANI

**Accantonato**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Periodo transitorio trasporto pubblico locale)*

1. Il comma 3-*bis* dell'articolo 18, del decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422 è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. Le regioni prevedono un periodo transitorio, da concludersi comunque entro il 31 dicembre 2006, nel corso del quale vi è la facoltà di mantenere tutti gli affidamenti agli attuali concessionari ed affidatari di servizi di trasporto pubblico locale con qualsiasi modalità effettuati ed in qualsiasi forma affidati, previa revisione dei contratti di servizio in essere se necessaria; le regioni procedono altresì all'affidamento della gestione dei relativi servizi alle società costituite allo scopo dalle ex gestioni governative, fermo restando quanto previsto dalle norme in materia di programmazione e di contratti di servizio di cui al capo II. Trascorso il periodo transitorio, tutti i servizi vengono affidati esclusivamente tramite le procedure concorsuali di cui al comma 2, lettera a)".

**60.0.36**

ZANDA, VERALDI

**Accantonato**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Disciplina transitoria degli affidamenti in materia di trasporto pubblico locale)*

1. Il comma 3-*bis* dell'articolo 18, del decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422 è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. Le regioni prevedono un periodo transitorio, da concludersi comunque entro il 31 dicembre 2006, nel corso del quale vi è la facoltà di mantenere tutti gli affidamenti agli attuali concessionari ed affidatari di servizi di trasporto pubblico locale con qualsiasi modalità effettuati ed in qualsiasi forma affidati, previa revisione dei contratti di servizio in essere se necessaria; le regioni procedono altresì all'affidamento della gestione dei relativi servizi alle società costituite allo scopo dalle ex gestioni governative, fermo restando quanto previsto dalle norme in materia di program-

mazione e di contratti di servizio di cui al capo II. Trascorso il periodo transitorio, tutti i servizi vengono affidati esclusivamente tramite le procedure concorsuali di cui al comma 2, lettera a)».

---

**60.0.37**

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

**Accantonato**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Periodo transitorio trasporto pubblico locale)*

1. Il comma 3-bis dell'articolo 18, del decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422 è sostituito dal seguente:

"3-bis. Le regioni prevedono un periodo transitorio, da concludersi comunque entro il 31 dicembre 2006, nel corso del quale vi è la facoltà di mantenere tutti gli affidamenti agli attuali concessionari ed affidatari di servizi di trasporto pubblico locale con qualsiasi modalità effettuati ed in qualsiasi forma affidati, previa revisione dei contratti di servizio in essere se necessaria; le regioni procedono altresì all'affidamento della gestione dei relativi servizi alle società costituite allo scopo dalle ex gestioni governative, fermo restando quanto previsto dalle norme in materia di programmazione e di contratti di servizio di cui al capo II. Trascorso il periodo transitorio, tutti i servizi vengono affidati esclusivamente tramite le procedure concorsuali di cui al comma 2, lettera a)».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Ritenuta sui premi e sulle vincite del Lotto)*

1. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1 gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento».

---



**60.0.38**

CREMA

**Accantonato**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Periodo transitorio trasporto pubblico locale)*

1. Il comma 3-*bis* dell'articolo 18, del decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422 è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. Le regioni prevedono un periodo transitorio, da concludersi comunque entro il 31 dicembre 2006, nel corso del quale vi è la facoltà di mantenere tutti gli affidamenti agli attuali concessionari ed affidatari di servizi di trasporto pubblico locale con qualsiasi modalità effettuati ed in qualsiasi forma affidati, previa revisione dei contratti di servizio in essere se necessaria; le regioni procedono altresì all'affidamento della gestione dei relativi servizi alle società costituite allo scopo dalle ex gestioni governative, fermo restando quanto previsto dalle norme in materia di programmazione e di contratti di servizio di cui al capo II. Trascorso il periodo transitorio, tutti i servizi vengono affidati esclusivamente tramite le procedure concorsuali di cui al comma 2, lettera a)"».

**60.0.39**

FABRIS

**Accantonato**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Periodo transitorio trasporto pubblico locale)*

1. Il comma 3-*bis* dell'articolo 18, del decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422 è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. Le regioni prevedono un periodo transitorio, da concludersi comunque entro il 31 dicembre 2006, nel corso del quale vi è la facoltà di mantenere tutti gli affidamenti agli attuali concessionari ed affidatari di servizi di trasporto pubblico locale con qualsiasi modalità effettuati ed in qualsiasi forma affidati, previa revisione dei contratti di servizio in essere se necessaria; le regioni procedono altresì all'affidamento della gestione dei relativi servizi alle società costituite allo scopo dalle ex gestioni governative, fermo restando quanto previsto dalle norme in materia di pro-

grammazione e di contratti. di servizio di cui al capo II. Trascorso il periodo transitorio, tutti i servizi vengono affidati esclusivamente tramite le procedure concorsuali di cui al comma 2, lettera a)"».

---

**60.0.40**

CHIRILLI, IZZO

**Accantonato**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Proroghe affidamento ferrovie locali)*

1. Per il settore ferroviario le Regioni possono prevedere proroghe di affidamento fino ad un massimo di 4 anni anche senza che si siano verificate le condizioni di cui al presente articolo».

---

**60.0.41**

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

**Accantonato**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Proroghe affidamento ferrovie locali)*

1. Per il settore ferroviario le Regioni possono prevedere proroghe di affidamento fino ad un massimo di 4 anni anche senza che si siano verificate le condizioni di cui al presente articolo».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dallo gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui».

---

**60.0.42**

CREMA

**Accantonato**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Proroghe affidamento ferrovie locali)*

1. Per il settore ferroviario le Regioni possono prevedere proroghe di affidamento fino ad un massimo di 4 anni anche senza che si siano verificate le condizioni di cui al presente articolo».

---

**60.0.43**

FABRIS

**Accantonato**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Proroghe affidamento ferrovie locali)*

1. Per il settore ferroviario le Regioni possono prevedere proroghe di affidamento fino ad un massimo di 4 anni anche senza che si siano verificate le condizioni di cui al presente articolo».

---

**60.0.44**

CHIRILLI, IZZO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Indicizzazione contratti di servizio nel settore del trasporto pubblico locale)*

1. All'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422 introdurre la seguente lettera: *i)* la previsione di meccanismi di indicizzazione delle compensazioni economiche in misura non inferiore all'incremento della componente prezzi nella variazione del Prodotto Interno Lordo ai prezzi al consumo verificato si nell'anno precedente e ri-

sultante nella Relazione Generale sulla Situazione Economica del Paese. Tale previsione opera anche per i contratti di servizio sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge e si inserisce automaticamente nei bandi di gara per l'affidamento dei servizi in corso alla medesima data.

2. Il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 è sostituito dal seguente: "I suddetti importi possono essere incrementati secondo quanto disposto dall'articolo 18, comma 2, lettera *i*), del presente decreto legislativo".

3. L'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 è sostituito dal seguente:

"Ogni regione, in relazione ai servizi minimi definiti ai sensi dell'articolo 16, ai piani regionali di trasporto e secondo l'incremento della componente prezzi nella variazione del Prodotto Interno Lordo ai prezzi al consumo di cui all'articolo 18, comma 2, lettera *i*), della presente legge, costituisce annualmente un Fondo destinato ai trasporti, alimentato sia dalle risorse proprie sia da quelle trasferite ai sensi del presente decreto"».

#### **60.0.45**

VERALDI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 60-bis.**

*(Indicizzazione contratti di servizio nel settore del trasporto pubblico locale)*

1. All'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422, dopo la lettera *h*), inserire la seguente lettera:

"*h*-bis) la previsione di meccanismi di indicizzazione delle compensazioni economiche in misura non inferiore all'incremento della componente prezzi nella variazione del prodotto interno lordo ai prezzi al consumo verificatosi nell'anno precedente e risultante nella Relazione generale sulla situazione economica del Paese. Tale previsione opera anche per i contratti di servizio sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge e si inserisce automaticamente nei bandi di gara per l'affidamento dei servizi in corso alla medesima data".

2. Il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, è sostituito dal seguente: «I suddetti importi possono essere incrementati secondo quanto disposto dall'articolo 18, comma 2, lettera *h*-bis), del presente decreto legislativo".

3. Il comma 1 dell'articolo 20, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 è sostituito dal seguente:

"1. Ogni regione, in relazione ai servizi minimi definiti ai sensi dell'articolo 16, ai piani regionali di trasporto e secondo l'incremento della componente prezzi nella variazione del prodotto interno lordo ai prezzi al consumo di cui all'articolo 18, comma 2, lettera *i*), della presente legge, costituisce annualmente un Fondo destinato ai trasporti, alimentato sia dalle risorse proprie sia da quelle trasferite ai sensi del presente decreto"».

#### **60.0.46**

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 60-bis.**

*(Indicizzazione contratti di servizio nel settore del trasporto pubblico locale)*

1. All'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422 introdurre la seguente lettera: *i*) la previsione di meccanismi di indicizzazione delle compensazioni economiche in misura non inferiore all'incremento della componente prezzi nella variazione del prodotto interno lordo ai prezzi al consumo verificato si nell'anno precedente e risultante nella Relazione generale sulla situazione economica del Paese. Tale previsione opera anche per i contratti di servizio sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge e si inserisce automaticamente nei bandi di gara per l'affidamento dei servizi in corso alla medesima data.

2. Il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 è sostituito dal seguente:

"I suddetti importi possono essere incrementati secondo quanto disposto dall'articolo 18, comma 2, lettera *i*), del presente decreto legislativo".

3. L'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 è sostituito dal seguente:

"Ogni regione, in relazione ai servizi minimi definiti ai sensi dell'articolo 16, ai piani regionali di trasporto e secondo l'incremento della componente prezzi nella variazione del Prodotto Interno Lordo ai prezzi al consumo di cui all'articolo 18, comma 2, lettera *i*), della presente legge, costituisce annualmente un Fondo destinato ai trasporti, alimentato sia dalle risorse proprie sia da quelle trasferite ai sensi del presente decreto"».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Ritenuta sui premi e sulle vincite del Lotto)*

1. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: « A decorrere dal 1 gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento ».

**60.0.47**

FABRIS

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Indicizzazione contratti di servizio nel settore del trasporto pubblico locale)*

1. All'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422 introdurre la seguente lettera: *i)* la previsione di meccanismi di indicizzazione delle compensazioni economiche in misura non inferiore all'incremento della componente prezzi nella variazione del prodotto interno lordo ai prezzi al consumo verificatosi nell'anno precedente e risultante nella Relazione generale sulla situazione economica del Paese. Tale previsione opera anche per i contratti di servizio sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge e si inserisce automaticamente nei bandi di gara per l'affidamento dei servizi in corso alla medesima data.

2. Il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 è sostituito con il seguente:

"I suddetti importi possono essere incrementati secondo quanto disposto dall'articolo 18, comma 2, lettera *i)*, del presente decreto legislativo".

3. L'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 è sostituito dal seguente:

"Ogni regione, in relazione ai servizi minimi definiti ai sensi dell'articolo 16, ai piani regionali di trasporto e secondo l'incremento della componente prezzi nella variazione del Prodotto Interno Lordo ai prezzi al consumo di cui all'articolo 18, comma 2, lettera *i)*, della presente legge,

costituisce annualmente un Fondo destinato ai trasporti, alimentato sia dalle risorse proprie sia da quelle trasferite ai sensi del presente decreto"».

---

**60.0.48**

CHIRILLI, IZZO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Disposizioni per le ferrovie locali)*

1. Al comma 3, secondo periodo dell'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito in legge con la legge 22 aprile 2005, n. 58, dopo le parole: "presso le aziende di trasporto pubblico locale" aggiungere le seguenti: "e presso le aziende ferroviarie limitatamente a quelle che applicano il contratto auto-ferrotranveri alla data del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355 convertito dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47"».

---

**60.0.49**

VERALDI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Disposizioni per le ferrovie locali)*

1. Al comma 3, secondo periodo dell'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito in legge con la legge 22 aprile 2005, n. 58, dopo le parole: "presso le aziende di trasporto pubblico locale" aggiungere le seguenti: "e presso le aziende ferroviarie limitatamente a quelle che applicano il contratto auto-ferrotranvieri alla data del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355 convertito nella legge 27 febbraio 2004, n. 47"».

---

**60.0.50**

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Disposizioni per le ferrovie locali)*

1. Al comma 3, secondo periodo dell'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito in legge con la legge 22 aprile 2005, n.58, dopo le parole: "presso le aziende di trasporto pubblico locale" aggiungere le seguenti: "e presso le aziende ferroviarie limitatamente a quelle che applicano il contratto auto-ferrotranvieri alla data del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355 convertito nella legge 27 febbraio 2004, n. 47"».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal 10 gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui.»

**60.0.51**

CREMA

**Respinto**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art 60-bis.**

*(Disposizioni per le ferrovie locali)*

1. Al comma 3, secondo periodo dell'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito in legge con la legge 22 aprile 2005, n. 58, dopo le parole: "presso le aziende di trasporto pubblico locale" aggiungere le seguenti: "e presso le aziende ferroviarie limitatamente a



quelle che applicano il contratto auto-ferrotranvieri alla data del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355 convertito nella legge 27 febbraio 2004, n. 47"».

---

**60.0.52**

FABRIS

**Respinto**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Disposizioni per le ferrovie locali)*

1. Al comma 3, secondo periodo dell'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito in legge con la legge 22 aprile 2005, n. 58, dopo le parole: "presso le aziende di trasporto pubblico locale" aggiungere le seguenti: "e presso le aziende ferroviarie limitatamente a quelle che applicano il contratto auto-ferrotranvieri alla data del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355 convertito nella legge 27 febbraio 2004, n. 47"».

---

**60.0.53**

CHIRILLI, IZZO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Price cap nel trasporto pubblico locale)*

1. La lettera g) del comma 2 dell'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422 è sostituita dalla seguente:

"g) la determinazione delle tariffe del servizio secondo il metodo del price cap in analogia a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481"».

---

**60.0.54**

VERALDI, ZANDA

**Respinto**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art 60-bis.**

*(Price cap nel trasporto pubblico locale)*

1. La lettera g) del comma 2 dell'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422 è sostituita dalla seguente:

"g) la determinazione delle tariffe del servizio secondo il metodo del price cap in analogia a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481"».

**60.0.55**

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art 60-bis.**

*(Price cap nel trasporto pubblico locale)*

1. La lettera g) del comma 2 dell'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422 è sostituita dalla seguente:

"g) la determinazione delle tariffe del servizio secondo il metodo del price cap in analogia a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481"».

*Conseguentemente dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art 66-bis.**

*(Ritenuta sui premi e sulle vincite del Lotto)*

1. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento"».

**60.0.56**

CREMA

**Respinto**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Price cap nel trasporto pubblico locale)*

1. La lettera g) del comma 2 dell'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422 è sostituita dalla seguente:

"g) la determinazione delle tariffe del servizio secondo il metodo del price cap in analogia a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481"».

**60.0.57**

FABRIS

**Respinto**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art 60-bis.**

*(Price cap nel trasporto pubblico locale)*

1. La lettera g) del comma 2 dell'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422 è sostituita dalla seguente:

"g) la determinazione delle tariffe del servizio secondo il metodo del price cap In analogia a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481"».

**60.0.58**

CHIRILLI, IZZO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art 60-bis.**

*(Defiscalizzazione abbonamenti)*

1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, così come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, al comma 1, dopo la lettera *c)* aggiungere la seguente:

"*c-bis)* le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale"».

**60.0.59**

VERALDI, ZANDA

**Respinto**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art 60-bis.**

*(Defiscalizzazione abbonamenti)*

1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, così come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, al comma 1, dopo la lettera *c)* è inserita la seguente:

"*c-bis)* le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale"».

*Conseguentemente all'articolo 67, comma 1, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.*

**60.0.60**

FABRIS

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art 60-bis.**

*(Defiscalizzazione abbonamenti)*

1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, così come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

"c-bis) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale"».

**60.0.61**

CHIRILLI, IZZO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art 60-bis.**

*(Finanziamento integrazione al trattamento economico di malattia autoferrotranvieri)*

1. Al fine di assicurare il finanziamento dell'integrazione al trattamento economico di malattia di cui al comma 148 della legge 30 dicembre 2004 n. 311, per la parte non più erogata dall'INPS ma posta a carico delle aziende di trasporto pubblico locale, è autorizzata la spesa annua di Euro di 70 milioni.

2. Al conseguente onere si provvede:

a) quanto a euro 50 milioni, con le somme residue derivanti dagli importi non utilizzati di cui al comma 1 dell'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47 e, ove non sufficienti, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unico previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

b) quanto a euro 20 milioni, con l'incremento a euro 80 milioni dell'importo di euro 60 milioni di cui all'articolo 1 del decreto legge 21 febbraio 2005, n. 16 convertito nella legge 22 aprile 2005 n. 58».

---

**60.0.62**

VERALDI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art 60-bis.**

*(Finanziamento integrazione al trattamento economico di malattia autoferrotranvieri)*

1. Al fine di assicurare il finanziamento dell'integrazione al trattamento economico di malattia di cui al comma 148 della legge 30 dicembre 2004 n. 311, per la parte non più erogata dall'INPS ma posta a carico delle aziende di trasporto pubblico locale, è autorizzata la spesa annua di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006».

*Conseguentemente all'articolo 67, Tabella A ridurre gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.*

---

**60.0.63**

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art 60-bis.**

*(Finanziamento integrazione al trattamento economico di malattia autoferrotranvieri)*

1. Al fine di assicurare il finanziamento dell'integrazione al trattamento economico di malattia di cui al comma 148 della legge 30 dicembre 2004 n. 311, per la parte non più erogata dall'INPS ma posta a carico delle aziende di trasporto pubblico locale, è autorizzata la spesa annua di Euro di 70 milioni».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 70 milioni di euro annui».

**60.0.64**

FABRIS

**Respinto**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art 60-bis.**

*(Finanziamento integrazione al trattamento economico di malattia autoferrotranvieri)*

1. Al fine di assicurare il finanziamento dell'integrazione al trattamento economico di malattia di cui al comma 148 della legge 30 dicembre 2004 n. 311, per la parte non più erogata dall'INPS ma posta a carico delle aziende di trasporto pubblico locale, è autorizzata la spesa annua di Euro di 70 milioni.

2. Al conseguente onere si provvede:

a) quanto a euro 50 milioni, con le somme residue derivanti dagli importi non utilizzati di cui al comma 1 dell' articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47 e, ove non sufficienti, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

b) quanto a euro 20 milioni, con l'incremento a euro 80 milioni dell'importo di euro 60 milioni di cui all'articolo 1 del decreto legge 21 febbraio 2005, n. 16 convertito nella legge 22 aprile 2005 n. 58».

**60.0.65**

CREMA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art 60-bis.**

*(Investimenti per il rinnovo del parco autobus adibito al trasporto pubblico locale)*

1. Al fine di permettere la prosecuzione degli investimenti nel settore dei trasporti di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 18 giugno 1998, n. 194, favorendo la riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dalla circolazione di mezzi adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali pari a 50 milioni di Euro per l'anno 2006, e ulteriori 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

**60.0.66**

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art 60-bis.**

*(Investimenti per il rinnovo del parco autobus adibito al trasporto pubblico locale)*

1. Al fine di permettere la prosecuzione degli investimenti nel settore dei trasporti di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 18 giugno 1998, n. 194, favorendo la riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dalla circolazione di mezzi adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2006, e di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008».



*Conseguentemente dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2006 e di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007».

---

**60.0.67**

CICOLANI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art 60-bis.**

*(Investimenti per il rinnovo del parco autobus adibito al trasporto pubblico locale)*

1. Al fine di permettere la prosecuzione degli investimenti nel settore dei trasporti di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 18 giugno 1998, n. 194, favorendo la riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dalla circolazione di mezzi adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali pari a 50 milioni di euro per l'anno 2006, e ulteriori 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006 2008, nell'ambito dell'unità revisionale di base di parte capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

**60.0.68**

CHIRILLI, IZZO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Investimenti per il rinnovo del parco autobus  
adibito al trasporto pubblico locale)*

1. Al fine di permettere la prosecuzione degli investimenti nel settore dei trasporti di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 18 giugno 1998, n. 194, favorendo la riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dalla circolazione di mezzi adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali pari a 50 milioni di Euro per l'anno 2006, e ulteriori 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

**60.0.69**

FABRIS

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art.60-bis.**

*(Investimenti per il rinnovo del parco autobus  
adibito al trasporto pubblico locale)*

1. Al fine di permettere la prosecuzione degli investimenti nel settore dei trasporti di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 18 giugno 1998, n. 194, favorendo la riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dalla circolazione di mezzi adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali pari a 50 milioni di Euro per l'anno 2006, e ulteriori 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

---

### **60.0.70**

CREMA

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 60-bis.**

*(Contributi per rinnovo parco autobus  
adibiti al trasporto pubblico locale)*

1. Al punto 11 della tabella F sotto la voce 5.2.3.8 Trasporti pubblici locali - Cap. 8151/P sostituire l'importo di Euro 60.509.000 per ciascun anno 2006, 2007 e 2008 con l'importo di 100.709.000.

*Conseguentemente la tabella E sotto la voce 5.2.3.8 Trasporti pubblici locali - Cap. 8151 è modificata come segue:*

L'importo di Euro -40.200.000 per ciascun anno 2006, 2007 e 2008 è sostituito con l'importo di Euro 0.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

---

**60.0.71**

CHIRILLI, IZZO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Contributi per rinnovo parco autobus adibiti al trasporto pubblico locale)*

1. Al punto 11 della tabella F sotto la voce 5.2.3.8 Trasporti pubblici locali - Cap. 8151/P sostituire l'importo di Euro 60.509.000 per ciascun anno 2006, 2007 e 2008 con l'importo di 100.709.000.

*Conseguentemente la tabella E sotto la voce 5.2.3.8 Trasporti pubblici locali - Cap. 8151 è modificata come segue:*

L'importo di Euro - 40.200.000 per ciascun anno 2006, 2007 e 2008 è sostituito con l'importo di Euro 0.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

**60.0.72**

FABRIS

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Contributi per rinnovo parco autobus adibiti al trasporto pubblico locale)*

1. Al punto II della tabella F sotto la voce 5.2.3.8 Trasporti pubblici locali - Cap. 8151/P sostituire l'importo di Euro 60.509.000 per ciascun anno 2006, 2007 e 2008 con l'importo di 100.709.000.

*Conseguentemente la tabella E sotto la voce 5.2.3.8 Trasporti pubblici locali - Cap. 8151 è modificata come segue:*

L'importo di Euro - 40.200.000 per ciascun anno 2006, 2007 e 2008 è sostituito con l'importo di Euro 0.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

---

### **60.0.73**

ZANDA

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 60-bis.**

*(Misure per favorire il rinnovo del parco dei veicoli adibiti a trasporto pubblico nelle aree urbane)*

1. Al fine di contribuire alla spesa dei comuni per interventi destinati alla conversione dei veicoli adibiti a trasporto pubblico in veicoli a trazione elettrica o a metano è riconosciuto al Ministero delle infrastrutture e trasporti uno stanziamento aggiuntivo di 200 milioni di euro per gli anni 2006 e 2007.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono stabiliti i requisiti dei progetti da ammettere al finanziamento e le modalità di assegnazione dei contributi ai comuni interessati.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante aumento delle aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui».

---

**60.0.74**

CHIRILLI, IZZO

**Accantonato**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Disponibilità dei beni essenziali alla gestione dei servizi)*

1. L'articolo 18, comma 2 lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422 è modificato dal seguente:

"Il bando di gara deve garantire che la disponibilità a qualunque titolo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali per l'effettuazione del servizio non costituisca, in alcun modo, elemento discriminante per la valutazione delle offerte dei concorrenti.

il bando di gara deve altresì assicurare che i beni di cui al capoverso precedente ed il cui acquisto sia stato reso possibile dall'erogazione, a qualunque titolo, di fondi pubblici, siano, indipendentemente da chi ne abbia, a qualunque titolo, la disponibilità, messi a disposizione del gestore risultato aggiudicatario a seguito di procedura ad evidenza pubblica. Ove ciò non sia possibile il bando di gara deve assicurare che, prima dell'inizio delle attività oggetto della gara, il gestore risultato aggiudicatario disponga di un tempo ritenuto adeguato sulla base di un'idonea analisi di mercato, per dotarsi dei beni necessari per l'espletamento del servizio"».

**60.0.75**

CICOLANI

**Accantonato**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Disponibilità dei beni essenziali alla gestione dei servizi)*

1. L'articolo 18, comma 3-bis, del decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422 è modificato dal seguente:

"Il bando di gara deve garantire che la disponibilità a qualunque titolo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali per l'effettuazione del servizio non costituisca, in alcun modo, elemento discriminante per la valutazione delle offerte dei concorrenti.

Il bando di gara deve altresì assicurare che i beni di cui al capoverso precedente ed il cui acquisto sia stato reso possibile dall'erogazione, a qualunque titolo, di fondi pubblici, siano, indipendentemente da chi ne abbia, a qualunque titolo, la disponibilità, messi a disposizione del gestore risultato aggiudicatario a seguito di procedura ad evidenza pubblica. Ove ciò non sia possibile il bando di gara deve assicurare che, prima dell'inizio delle attività oggetto della gara, il gestore risultato aggiudicatario disponga di un tempo ritenuto adeguato sulla base di un'idonea analisi di mercato, per dotarsi dei beni necessari per l'espletamento del servizio"».

---

**60.0.76**

VERALDI, ZANDA

**Accantonato**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Disponibilità dei beni essenziali alla gestione dei servizi)*

1. L'articolo 18, comma 2 secondo periodo, del decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422 è sostituito dai seguenti:

"Il bando di gara deve garantire che la disponibilità a qualunque titolo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali per l'effettuazione del servizio non costituisca, in alcun modo, elemento discriminante per la valutazione delle offerte dei concorrenti. Il bando di gara deve altresì assicurare che i beni di cui al capoverso precedente ed il cui acquisto sia stato reso possibile dall'erogazione, a qualunque titolo, di fondi pubblici, siano, indipendentemente da chi ne abbia, a qualunque titolo, la disponibilità, messi a disposizione del gestore risultato aggiudicatario a seguito di procedura ad evidenza pubblica. Ove ciò non sia possibile il bando di gara deve assicurare che, prima dell'inizio delle attività oggetto della gara, il gestore risultato aggiudicatario disponga di un tempo ritenuto adeguato sulla base di un'idonea analisi di mercato, per dotarsi dei beni necessari per l'espletamento del servizio"».

---

**60.0.77**

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

**Accantonato**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Disponibilità dei beni essenziali alla gestione dei servizi)*

1. L'articolo 18, comma 2 lettera *a*), del decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422 è sostituito dal seguente:

"Il bando di gara deve garantire che la disponibilità a qualunque titolo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali per l'effettuazione del servizio non costituisca, in alcun modo, elemento discriminante per la valutazione delle offerte dei concorrenti.

Il bando di gara deve altresì assicurare che i beni di cui al capoverso precedente ed il cui acquisto sia stato reso possibile dall'erogazione, a qualunque titolo, di fondi pubblici, siano, indipendentemente da chi ne abbia, a qualunque titolo, la disponibilità, messi a disposizione del gestore risultato aggiudicatario a seguito di procedura ad evidenza pubblica. Ove ciò non sia possibile il bando di gara deve assicurare che, prima dell'inizio delle attività oggetto della gara, il gestore risultato aggiudicatario disponga di un tempo ritenuto adeguato sulla base di un'idonea analisi di mercato, per dotarsi dei beni necessari per l'espletamento del servizio"».

**60.0.78**

FABRIS

**Accantonato**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Disponibilità dei beni essenziali alla gestione dei servizi)*

1. L'articolo 18, comma 2 lettera *a*), del decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422 è sostituito dal seguente:

"Il bando di gara deve garantire che la disponibilità a qualunque titolo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali per l'effettuazione del servizio non costituisca, in alcun modo, elemento discriminante per la valutazione delle offerte dei concorrenti.



Il bando di gara deve altresì assicurare che i beni di cui al capoverso precedente ed il cui acquisto sia stato reso possibile dall'erogazione, a qualunque titolo, di fondi pubblici, siano, indipendentemente da chi ne abbia, a qualunque titolo, la disponibilità, messi a disposizione del gestore risultato aggiudicatario a seguito di procedura ad evidenza pubblica. Ove ciò non sia possibile il bando di gara deve assicurare che, prima dell'inizio delle attività oggetto della gara, il gestore risultato aggiudicatario disponga di un tempo ritenuto adeguato sulla base di un'idonea analisi di mercato, per dotarsi dei beni necessari per l'espletamento del servizio».

---

**60.0.79**

FABRIS, RIGHETTI, FILIPPELLI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Programma di incentivi alla ricerca per la sicurezza stradale)*

1. A partire dall'anno 2006 sono istituite alcune aree di ricerca nazionale straordinarie nei settori finalizzati alla ricerca per la sicurezza stradale, individuate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dell'interno, previo parere obbligatorio e vincolante delle competenti commissioni parlamentari.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono stanziati 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:*

**Art. 67-bis.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

---

**60.0.80**

FABRIS, FILIPPELLI, RIGHETTI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Interventi in materia di sicurezza stradale)*

1. All'articolo 2, comma 1, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, modificato dall'articolo 32, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, le parole "15 per cento" sono sostituite dalle seguenti "25 per cento".
2. Il Ministro dell'interno individua, con propri decreti, le modalità per l'assunzione di 12.000 unità da adibire alla Polizia Stradale.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, autorizza l'utilizzo di parte delle maggiori entrate previste dal comma 1, per i fini previsti dal comma 2.
4. All'articolo 208, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive integrazioni e modificazioni, le parole "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti "90 per cento".

*Conseguentemente dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:*

**Art. 67-bis.**

*(Incremento dell'accisa sull'alcole etilico)*

1. A decorrere dallo gennaio 2006, l'aliquota di accisa sull'alcole etilico e l'aliquota di accisa sui prodotti intermedi, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e delle relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono determinate, rispettivamente, in euro 1.036,30 per ettolitro anidro e in euro 78,63 per ettolitro».

**60.0.81**

DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

**Respinto**

*Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Interventi per il risanamento e lo sviluppo del Trasporto Pubblico Locale nonché per il potenziamento del trasporto rapido di massa)*

1. Al fine di potenziare il trasporto rapido di massa è istituito il fondo per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale. Il fondo è così ripartito: un terzo alle regioni da destinarsi al contributo per l'indicizzazione dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale, ad esclusione di quelli inerenti i servizi ferroviari; un terzo al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti al fine di costituire apposito fondo da destinarsi all'abbassamento dell'età media del parco autobus e del materiale rotabile urbano su ferro, anche utilizzando procedure di finanziamento innovative e un terzo agli Enti Locali da destinarsi allo sviluppo del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile e per l'indicizzazione dei corrispettivi per i servizi aggiuntivi dagli stessi erogati.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma precedente, tenuto conto anche di criteri di premialità che incentivino il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi e della qualità di servizio.

3. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante l'incremento dell'accisa sui carburanti pari ad euro 0,03 per litro ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni.

4. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle Regioni. a statuto ordinario, alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano».

**60.0.82**

DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

**Respinto**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Interventi per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale, nonché per il potenziamento del trasporto rapido di massa)*

1. Al fine di contribuire al risanamento ed allo sviluppo del trasporto pubblico locale, al potenziamento del trasporto rapido di massa, alla crescita della mobilità ciclistica e al sostegno dell'innovazione tecnologica nei sistemi di regolazione del traffico, è autorizzata a decorrere dall'anno 2006 la spesa annua di 550 milioni di euro. Le risorse di cui al presente comma sono destinate:

a) per un importo pari a 220 milioni di euro alle Regioni quale contributo per l'indicizzazione dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale, ad esclusione di quelli inerenti i servizi ferroviari;

b) per un importo pari a 330 milioni di euro agli Enti Locali per lo sviluppo del trasporto pubblico locale e per l'indicizzazione dei corrispettivi per i servizi aggiunti vi dagli stessi erogati, nonché per la mobilità ciclistica, la mobilità sostenibile, in attuazione del decreto del Ministro dell'ambiente del 27 Marzo 1998, ed il rinnovamento del parco autobus.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni, Città e Autonomie Locali, provvede con proprio decreto da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla ripartizione delle risorse di cui al comma precedente. Tale ripartizione è effettuata adottando anche criteri di premialità che incentivano il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi e della qualità di servizio.

3. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle Regioni a statuto ordinario, alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 66-bis.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I

del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui.

**Art. 66-ter.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

---

**60.0.83**

CICOLANI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Interventi per il potenziamento del trasporto rapido di massa)*

1. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 9 e 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità revisionale di base di parte capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

---

**60.0.84**

CHIRILLI, IZZO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Interventi per il potenziamento del trasporto rapido di massa)*

1. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 9 e 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

**60.0.85**

CREMA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Interventi per il potenziamento del trasporto rapido di massa)*

1. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 9 e 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

**60.0.86**

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Interventi per il potenziamento del trasporto rapido di massa)*

1. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 9 e 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui».

**60.0.87**

FABRIS

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Interventi per il potenziamento del trasporto rapido di massa)*

1. Per la prosecuzione degli interventi previsti dagli articoli 9 e 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai

fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

---

**60.0.88**

ZANDA

**Respinto**

*Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Interventi urgenti per la realizzazione di parcheggi di scambio nei comuni capoluoghi delle aree metropolitane)*

1. Nel quadro del potenziamento dei nodi di scambio intermodali nelle aree metropolitane, in funzione di decongestionamento e messa in sicurezza della rete stradale, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un "Fondo parcheggi per le aree metropolitane", di seguito denominato "fondo", finalizzato all'erogazione di contributi straordinari in conto capitale in favore dei comuni capoluogo delle aree metropolitane, a titolo di concorso alla realizzazione degli interventi di cui al comma 3.

2. Al fondo è attribuita la dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2006 e 50 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2007 e 2008.

3. I contributi straordinari di cui al presente articolo sono destinati alla realizzazione o all'adeguamento dei nodi di scambio intermodali gomma/ferro in prossimità delle stazioni ferroviarie e all'incremento dell'offerta di stalli di sosta nei parcheggi di scambio».

*Conseguentemente all'articolo 67, comma 1, tabella B ivi richiamata, alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:*

2006: - 100.000;

2007: - 50.000;

2008: - 50.000.

---



**60.0.89 (testo 2)**

ZANDA

**Respinto**

*Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Interventi urgenti per l'adeguamento infrastrutturale e il potenziamento dei servizi di mobilità nell'area metropolitana romana)*

1. Al fine di ammodernare le infrastrutture viarie e potenziare i servizi di mobilità nell'area metropolitana di Roma, con riguardo alle peculiari esigenze di sviluppo della rete ferroviaria, di decongestionamento e messa in sicurezza della rete stradale, nonché di potenziamento dei nodi di scambio intermodali, è autorizzato un contributo straordinario in conto capitale favore della Provincia di Roma e di RFI (Rete Ferroviaria Italiana) pari a 100 milioni di euro per l'anno 2006 e 50 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2007 e 2008, a titolo di concorso alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2.

2. Il contributo straordinario di cui al presente articolo è destinato alla realizzazione, nel territorio dell'area metropolitana di Roma, di interventi orientati a:

a) realizzare o adeguare i nodi di scambio intermodali ferro/gomma e gomma/gomma, a servizio delle stazioni ferroviarie e delle stazioni di sosta per i mezzi del trasporto pubblico su gomma; in particolare, incrementare l'offerta di stalli di sosta nei parcheggi di scambio;

b) potenziare ed estendere all'intero territorio provinciale i servizi di trasporto pubblico a chiamata per le persone diversamente abili.

3. Allo scopo di effettuare la pianificazione e la progettazione delle opere e degli interventi di cui al comma 2, è disposto un contributo straordinario alla regione Lazio e alla provincia di Roma pari a 2 milioni di euro per l'anno 2006, finalizzato alla predisposizione, entro il 31 dicembre 2006, di un apposito "Progetto preliminare e definitivo dell'adeguamento del sistema della mobilità nell'area metropolitana romana", di seguito denominato "Progetto". Il Progetto è orientato prioritariamente ad elaborare a livello preliminare e definitivo:

a) la pianificazione anche temporale e lo sviluppo delle reti ferroviarie e stradali in relazione alla situazione in atto e alle trasformazioni previste dagli strumenti urbanistici dei comuni dell'area metropolitana romana; della provincia di Roma e della regione Lazio;

b) il dimensionamento ottimale, la qualità del servizio e le frequenze temporali dei servizi pubblici di trasporto su ferro e su gomma ai fini di una graduale riduzione del traffico privato;

c) la localizzazione e la funzione strategica dei nodi di corrispondenza e di scambio intermodale, nonché la definizione delle relative attrezzature».

*Conseguentemente, all'articolo 67, comma 1, tabella A ivi richiamata, alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:*

2006: - 2.000.

*Tabella B ivi richiamata, alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze:*

2006: - 100.000;

2007: - 50.000;

2008: - 50.000.

---

#### **60.0.89 (v. testo 2)**

ZANDA

*Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:*

#### **«Art. 60-bis.**

*(Interventi urgenti per l'adeguamento infrastrutturale e il potenziamento dei servizi di mobilità nell'area metropolitana romana)*

1. Al fine di ammodernare le infrastrutture viarie e potenziare i servizi di mobilità nell'area metropolitana di Roma, con riguardo alle peculiari esigenze di sviluppo della rete ferroviaria, di decongestionamento e messa in sicurezza della rete stradale, nonché di potenziamento dei nodi di scambio intermodali, è autorizzato un contributo straordinario in conto capitale favore della Provincia di Roma e di RFI (Rete Ferroviaria Italiana) pari a 100 milioni di euro per l'anno 2006 e 50 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2007 e 2008, a titolo di concorso alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2.

2. Il contributo straordinario di cui al presente articolo è destinato alla realizzazione, nel territorio dell'area metropolitana di Roma, di interventi orientati a:

a) potenziare e sviluppare il trasporto ferroviario regionale sul nodo di Roma, attraverso l'ammodernamento tecnologico delle linee e l'acquisizione di nuove vetture; a tal fine sono prioritariamente considerati gli interventi sulle tratte di collegamento con gli aeroporti internazionali di Fiumicino e Ciampino, nonché sulle tratte di accesso a Roma della Fr1 (Monterotondo), della Fr2 (bacino di Tivoli), della Fr4 (Castelli), della Fr6 (Colonna) e della Fr7 (Pomezia);

b) riqualificare la rete stradale, con riguardo all'esigenza di migliorare le condizioni di accessibilità e sicurezza dei cittadini; a tal fine sono prioritariamente considerati i progetti PRUSST per la realizzazione della nuova tangenziale di Frascati e della bretella di collegamento tra la strada statale Appia e la strada provinciale Divino Amore, nonché gli interventi PRUSST relativi alla Pedemontana dei Castelli;

c) realizzare o adeguare i nodi di scambio intermodali ferro/gomma e gomma/gomma, a servizio delle stazioni ferroviarie e delle stazioni di sosta per i mezzi del trasporto pubblico su gomma; in particolare, incrementare l'offerta di stalli di sosta nei parcheggi di scambio;

d) potenziare ed estendere all'intero territorio provinciale i servizi di trasporto pubblico a chiamata per le persone diversamente abili.

3. Allo scopo di effettuare la pianificazione e la progettazione delle opere e degli interventi di cui al comma 2, è disposto un contributo straordinario alla regione Lazio e alla provincia di Roma pari a 2 milioni di euro per l'anno 2006, finalizzato alla predisposizione, entro il 31 dicembre 2006, di un apposito "Progetto preliminare e definitivo dell'adeguamento del sistema della mobilità nell'area metropolitana romana", di seguito denominato "Progetto". Il Progetto è orientato prioritariamente ad elaborare a livello preliminare e definitivo:

a) la pianificazione anche temporale e lo sviluppo delle reti ferroviarie e stradali in relazione alla situazione in atto e alle trasformazioni previste dagli strumenti urbanistici dei comuni dell'area metropolitana romana; della provincia di Roma e della regione Lazio;

b) il dimensionamento ottimale, la qualità del servizio e le frequenze temporali dei servizi pubblici di trasporto su ferro e su gomma ai fini di una graduale riduzione del traffico privato;

c) la localizzazione e la funzione strategica dei nodi di corrispondenza e di scambio intermodale, nonché la definizione delle relative attrezzature».

*Conseguentemente, all'articolo 67, comma 1, tabella A ivi richiamata, alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:*

2006: - 2.000.

*Tabella B ivi richiamata, alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze:*

2006: - 100.000;

2007: - 50.000;

2008: - 50.000.

**60.0.90**

MALABARBA, SODANO Tommaso, MARTONE, TOGNI

**Respinto***Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:***«Art. 60-bis.**

1. Alla legge n. 8 del 10 gennaio 1983, dopo il periodo "Gli importi dei contributi di cui al primo comma, lettera *d*), sono indicizzati sulla base delle disposizioni del secondo comma dell'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393" è aggiunto il seguente periodo: "I comuni interessati non sono obbligati a ripetere all'ENEL le somme indebitamente percepite ai sensi della lettera *c*) del primo comma"».

---

**60.0.91**

MALABARBA, SODANO Tommaso, MARTONE, TOGNI

**Respinto***Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:***«Art. 60-bis.**

1. Alla legge n. 8 del 10 gennaio 1983, dopo il periodo: "Gli importi dei contributi di cui al primo comma, lettera *d*), sono indicizzati sulla base delle disposizioni del secondo comma dell'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393" è aggiunto il seguente periodo: "Non è dovuta da parte dei comuni interessati la restituzione delle somme agli stessi corrisposte dall'ENEL ai sensi della lettera *c*) del primo comma e per le quali sia stato successivamente accertato in giudizio che il relativo contributo non era dovuto"».

---

**60.0.92**

BRUTTI Paolo, CHIUSOLI, MONTINO, MACONI, MONTALBANO, BARATELLA, VISERTA COSTANTINI, GARRAFFA, CADDEO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Misure per lo sviluppo e l'utilizzo  
dei veicoli a metano nelle aree metropolitane)*

1. Al fine di incentivare l'impiego del metano per auto trazione nelle grandi aree metropolitane, nei comuni contermini e sulla rete stradale, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti, un apposito Fondo per lo sviluppo della rete di distribuzione di gas metano per auto-trazione, con una dotazione pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, finalizzato ad erogare finanziamenti ai comuni per la realizzazione di impianti di distribuzione di metano ed incentivi per l'acquisto di veicoli a metano da parte di imprese commerciali e di operatori pubblici e privati di trasporto pubblico.

2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri di ripartizione e le modalità di concessione dei finanziamenti».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Aliquote relative alle rendite di capitale)*

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

**60.0.93**

ZANDA

**Respinto**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Finanziamenti ai comuni per l'utilizzo del metano per auto trazione)*

1. Al fine di incentivare un maggiore impiego del metano per auto-trazione nelle grandi aree metropolitane indicate dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, nelle ulteriori aree individuate dalle regioni ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e sulla rete autostradale, i finanziamenti ai comuni per la realizzazione di impianti di distribuzione di metano e per l'erogazione di incentivi ai cittadini e agli operatori di cui al decreto del Direttore generale del Servizio inquinamento atmosferico e rischi industriali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 21 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 22 giugno 2002 sono incrementati di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007.

2. I soggetti destinatari degli incentivi di cui al comma 1 sono:

- a) le aziende che gestiscono servizi di trasporto pubblico locale, anche integrativi e complementari;
- b) le aziende che gestiscono, a qualunque titolo, servizi di pubblica utilità;
- c) le aziende o i singoli imprenditori che gestiscono servizi di trasporto pubblico di piazza, servizi di noleggio con conducente, altri servizi di noleggio.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono stabiliti i quantitativi e le modalità di assegnazione dei contributi ai comuni interessati.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante aumento delle aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui».

**60.0.94**

MONTALBANO, BRUTTI PAOLO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Incentivi per l'utilizzo del metano per auto trazione)*

1. Al fine di incentivare l'impiego del metano per autotrazione nelle grandi aree metropolitane, nei comuni contermini e sulla rete stradale, il contributo previsto dall'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 luglio 1998, n. 256, e successive modificazioni, a favore delle persone fisiche che fanno installare un impianto di alimentazione a metano o a GPL su un veicolo di proprietà è elevato a 800 euro esclusivamente per gli impianti di alimentazione a metano».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Ritenuta sui premi e sulle vincite)*

1. L'articolo 8, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, è sostituito dal seguente:

"4. Ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta del 15 per cento"».

**60.0.95**

ZANDA

**Respinto**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Misure per incrementare l'utilizzo del metano e del GPL in autotrazione)*

1. Per le finalità previste dall'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, concernente la concessione di contributi per la rottamazione degli autoveicoli, è autorizzata la spesa, in aggiunta a quella prevista dall'articolo 145, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, di 5 mi-

lioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, da destinare alla concessione di contributi per l'acquisto di autoveicoli alimentati a metano o a GPL, di motocicli e ciclomotori elettrici, di biciclette a pedalata assistita, nonché per l'installazione, sui veicoli a benzina esistenti, di un impianto di alimentazione a metano o a GPL, in conformità delle definizioni adottate con decreto del Ministro dell'ambiente 5 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 22 maggio 2001.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante aumento delle aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 5 milioni di euro annui».

---

### **60.0.96**

ZANDA

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 60-bis.**

*(Interventi infavore dell'utilizzo di GPL e metano per autotrazione)*

1. Per gli interventi finalizzati a promuovere l'utilizzo di GPL e metano per autotrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, come modificato dall'articolo 1, commi 53 e 54, della legge 23 agosto 2004, n. 239, è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per gli anni 2006, 2007 e 2008.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. L'importo delle agevolazioni per l'installazione di impianti di alimentazione a metano o a GPL può essere recuperato, mediante credito d'imposta di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dall'interessato alla filiera di settore, secondo modalità che verranno definite con accordo di programma tra il Ministero delle attività produttive e le associazioni di settore maggiormente rappresentative, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 2 luglio 2003, n. 183.

2-ter. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successiva-



mente alla comunicazione di avvenuto riconoscimento del contributo. Il credito d'imposta non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni".

3. Il Ministero delle attività produttive, raggiunto il limite dell'ottanta per cento degli stanziamenti disponibili, pubblica un avviso nella *Gazzetta Ufficiale* indicando la data di sospensione degli interventi finalizzati a promuovere l'utilizzo di GPL e metano per autotrazione.

4. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo decorre dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle attività produttive, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che stabilisce le modalità di fruizione del credito d'imposta di cui ai commi 2-*bis* e 2-*ter* dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, introdotti dal comma 2 del presente articolo, secondo i contenuti dell'accordo di programma ivi indicato.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante aumento delle aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 70 milioni di euro annui».

---

## 60.0.97

Izzo

### Respinto

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 60-*bis*.

*(Disposizioni in tema di assistenza fiscale ai contribuenti)*

1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettere *a)* e *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni ai sensi del comma 4 dello stesso articolo 3, sono abilitati alla prestazione dell'assistenza fiscale di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2. Per le attività di cui al comma 4 dell'articolo 34 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai soggetti di cui al comma 1 spetta il compenso di cui al comma 1 dell'articolo 38 del medesimo decreto legislativo.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce le disposizioni attuative di quanto previsto nel presente articolo».

---

### **60.0.98**

IZZO

#### **Accantonato**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 60-bis.**

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 546, in materia di assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Sono abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali, gli avvocati, i dottori commercialisti, i ragionieri e periti commerciali, nonché i consulenti del lavoro ed i revisori contabili purchè non dipendenti dall'amministrazione pubblica".

b) al comma 2, secondo periodo, le parole: "i consulenti del lavoro, per le materie concernenti le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati e gli obblighi di sostituto di imposta relativi alle ritenute medesime," sono soppresse».

---

### **60.0.99**

IZZO

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 60-bis.**

1. All'articolo 2 della legge 12 gennaio 1979, n. 12, dopo il primo comma é inserito il seguente: i consulenti del lavoro svolgono l'assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito autonomo e di

impresa, di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

---

**60.0.100**

Izzo

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Competenze degli avvocati)*

1. Al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

"Art. 4-bis. - 1. Gli avvocati iscritti all'albo professionale possono levare il protesto di cambiali e di assegni bancari, purché siano iscritti in un elenco speciale tenuto dal Consiglio dell'ordine.

2. Gli avvocati che aspirano all'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 devono fame domanda al Consiglio dell'ordine e dimostrare di avere esercitato per almeno cinque anni la professione di avvocato davanti alle corti d'appello e ai tribunali.

3. Il Consiglio dell'ordine provvede annualmente alla revisione e alla pubblicazione dell'elenco speciale di cui al comma 1.

4. L'avvocato nel compimento degli atti previsti dal presente articolo acquista a tutti gli effetti la qualifica di pubblico ufficiale"».

---

**60.0.101**

Izzo

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

1. Al decreto legislativo n. 139 del 2005, all'articolo 1, comma 3, dopo la lettera q) aggiungere le seguenti lettere:

*q-bis)* l'assistenza tecnica nell'udienza di discussione delle cause in materia di imposte e tasse di competenza dei giudici ordinari e nell'udienza di discussione davanti alla Corte di Cassazione quando è impugnata una sentenza della Commissione tributaria;

*q-ter*) l'autentica delle firme in materia di trasferimento delle azioni nominative e di trasferimento delle partecipazioni di S.r.l.;

*q-quater*) l'autentica e la redazione con scrittura privata dei contratti di trasferimento della proprietà o del godimento dell'azienda;

*q-quinquies*) la redazione dei verbali degli organi di amministrazione e dei verbali di assemblea ordinaria delle società di capitali ogni qualvolta ne sia richiesta la iscrizione nel registro delle imprese;

*q-sexies*) la redazione dei verbali di assemblea e degli organi di amministrazione di esecuzione di delibere precedenti, anche di natura straordinaria, che non comportino modifiche di statuto».

---

#### 60.0.102

IZZO

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

#### «Art 60-bis.

*(Competenze dei dottori commercialisti)*

1. Dopo l'articolo 1, dell'ordinamento della professione di dottore commercialista ed esperto contabile, approvato con decreto legislativo n. 139 del 28 giugno 2005, è inserito il seguente:

«Art 1-bis. - *(Levata dei protesti)*. – 1. Gli iscritti nella sezione A dell'Albo possono levare protesto di cambiali e di assegni bancari, purché siano iscritti in un elenco speciale tenuto dal Consiglio dell'ordine.

2. Gli iscritti alla sezione A dell'Albo che aspirano all'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 devono fame domanda al Consiglio dell'ordine e dimostrare di avere esercitato la professione per almeno cinque anni.

3. Il Consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili provvede annualmente alla revisione e alla pubblicazione dell'elenco speciale di cui al comma 1.

4. L'iscritto nella Sezione A dell'Albo nel-compimento degli atti previsti dal presente articolo acquista a tutti gli effetti la qualifica di pubblico ufficiale"».

---

**60.0.103**

Izzo

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art 60-bis.**

*(Modifiche agli articoli 68, 69, 71 e 73  
del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669)*

1. Al regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 68:

1) al primo comma, le parole: "notaro o" sono sostituite dalle seguenti: "avvocato o da un dottore commercialista abilitati alla levata del protesto ovvero";

2) al secondo comma, la parola: "notaro" è sostituita dalle seguenti: "avvocato, dottore commercialista";

b) all'articolo 69, primo comma, secondo periodo, le parole: "dal notaro o" sono sostituite dalle seguenti: "dall'avvocato, dal dottore commercialista,";

c) all'articolo 71, primo comma, numero 5), le parole: "del notaro o" sono sostituite dalle seguenti: "dell'avvocato, del dottore commercialista,";

d) all'articolo 73, primo comma, le parole: "I notari" sono sostituite dalle seguenti: "Gli avvocati, i dottori commercialisti"».

**60.0.104**

Izzo

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Modifiche agli articoli 60, 61, 63 e 65  
del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736)*

1. Al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 60:

1) al primo comma, le parole: "da un notaro o" sono sostituite dalle seguenti: "da un avvocato o da un dottore commercialista abilitati alla levata del protesto ovvero";

2) al secondo comma, la parola: "notaro" è sostituita dalle seguenti: "avvocato, dottore commercialista";

b) all'articolo 61, primo comma, secondo periodo, le parole: "dal notaro o" sono sostituite dalle seguenti: "dall'avvocato, dal dottore commercialista,";

c) all'articolo 63, primo comma, numero 5), le parole: "del notaro o" sono sostituite dalle seguenti: "dell'avvocato, del dottore commercialista,";

d) all'articolo 65, primo comma, le parole: "I notari" sono sostituite dalle seguenti: "Gli avvocati, i dottori commercialisti"».

### 60.0.105

IZZO

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 60-bis.

*(Modifiche agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 13 della legge 12 giugno 1973, n. 349)*

1. Alla legge 12 giugno 1973, n. 349, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, primo comma, primo periodo, la parola: "notaio," è sostituita dalle seguenti: "dall'avvocato, dal dottore commercialista abilitati alla levata del protesto ovvero";

b) all'articolo 2:

1) al primo comma, le parole: "il notaio" sono sostituite dalle seguenti: "l'avvocato, il dottore commercialista";

2) al secondo comma, le parole: "del notaio" sono sostituite dalle seguenti: "dell'avvocato, del dottore commercialista";

3) al quarto comma, le parole: "Il presentatore del notaio" sono sostituite dalle seguenti: "Il presentatore dell'avvocato, il presentatore del dottore commercialista";

c) all'articolo 3:

1) al primo comma, le parole: "del notaio" sono sostituite dalle seguenti: "dell'avvocato, del dottore commercialista";

2) al secondo comma, la parola: "notaio" è sostituita dalle seguenti: "avvocato, ciascun dottore commercialista";

3) al terzo comma, la parola: "notaio" è sostituita dalle seguenti: "avvocato, dottore commercialista";

4) al quarto comma, le parole: "del notaio" sono sostituite dalle seguenti: "dell'avvocato, del dottore commercialista";

d) all'articolo 4, primo comma, le parole: "del notaio" sono sostituite dalle seguenti: "dell'avvocato, il presentatore del dottore commercialista" e la parola: "notaio" è sostituita dalle seguenti: "dell'avvocato, del dottore commercialista";

e) all'articolo 6, le parole: "un notaio" sono sostituite dalle seguenti: "un avvocato, dottore commercialista";

f) all'articolo 7:

1) al primo comma, le parole: "Ai notai" sono sostituite dalle seguenti: "Agli avvocati, ai dottori commercialisti";

2) al secondo comma, la parola: "notaio" è sostituita dalle seguenti: "avvocato, dottore commercialista";

3) il quinto comma è sostituito dal seguente: "Per ciascun titolo protestato, l'avvocato o il dottore commercialista sono tenuti a versare alle rispettive Casse nazionali di previdenza e assistenza, il contributo del venti per cento sull'importo del diritto percepito ai sensi del presente articolo"».

#### **60.0.106**

MAGNALBÒ

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 60, è aggiunto il seguente:*

#### **«Art. 60-bis.**

*(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica  
5 giugno 2001, n. 328)*

1. L'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001 n. 328 è sostituito dal seguente:

"1. Sono di spettanza della professione d'ingegnere le attività contemplate dagli articoli 51 e 52 del regio decreto n. 2537 del 1925, nonché da ogni altra vigente disposizione nazionale e comunitaria.

In tal ambito, in via esemplificativa, formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione A, ripartite tra i settori di cui all'articolo 45, comma 1:

a) per il settore "ingegneria civile, edile e ambientale":

1) gli studi, le perizie, le consulenze, la pianificazione, la progettazione, lo studio di fattibilità, la valutazione di impatto ambientale, la direzione lavori, la stima, la contabilità, il collaudo, la sicurezza, per la costruzione, il restauro, il consolidamento, il recupero e la gestione di opere edili e civili, strutture, infrastrutture territoriali e di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, discariche e impianti di trattamento rifiuti, di opere geotecniche, idrauliche e di sistemi

e impianti civili e per l'ambiente e il territorio. Appartengono al medesimo settore le predette attività relative alla parte impiantistica e strutturale di complessi edilizi e singoli beni vincolati da specifiche leggi di tutela e salvaguardia, nonché la parte architettonica dei medesimi complessi e beni per gli ingegneri con laurea, in edile-architettura riconosciuta a livello europeo;

2) gli studi, le perizie, le consulenze, la pianificazione, la progettazione, la gestione di sistemi di pianificazione territoriale, urbanistica, ambientale, paesaggistica, urbana e della mobilità; i rilevamenti topografici e di parametri ambientali;

3) gli studi, le perizie, le consulenze, la pianificazione, la progettazione, la direzione lavori, la stima, la contabilità, il collaudo, la sicurezza, la gestione delle attività di estrazione, trasformazione e trasporto dei materiali e di qualsiasi attività di modificazione dell'ambiente e del territorio, sfruttamento delle risorse naturali; l'analisi, le indagini, lo studio, la redazione di perizie e relazioni geotecniche;

4) gli studi, le perizie, le consulenze, la pianificazione, la progettazione, la direzione lavori, la stima, la contabilità, il collaudo, la sicurezza, la gestione della parte edile di sistemi tecnico-organizzativi ed infrastrutturali per la sicurezza di persone e cose, per la valutazione dei rischi e per le conseguenti attività di prevenzione e protezione in ogni ambito di attività, compresa la protezione da inquinamento acustico;

b) per il settore "ingegneria industriale":

1) gli studi, le perizie, le consulenze, la pianificazione, la progettazione, la valutazione di impatto ambientale, la direzione lavori, la stima, la contabilità, il collaudo, la sicurezza, la gestione di macchine, di apparati, di impianti industriali e 'di impianti di servizio alle opere di ingegneria civile, edile ed ambientali, occorrenti per:

2) produzione, trasformazione, distribuzione ed utilizzazione di energia elettrica, termica, idraulica, solare, nucleare e di qualsiasi altra origine;

3) estrazione, preparazione, trasformazione e lavorazione di materiali e sostanze di qualsiasi tipo e con qualsiasi tecnologia per la produzione di beni; utilizzazione diretta o indiretta di macchine, impianti e apparati di qualsiasi tipo destinati a servizi e infrastrutture per insediamenti ad edifici di qualsiasi tipo destinati a residenza, ad usi di interesse pubblico e privato, a servizi e ad attività produttive e commerciali;

4) sistemi, macchine, apparati e infrastrutture tecnologiche per il trasporto terrestre, marittimo, aereo e spaziale;

5) sistemi, macchine, apparati e infrastrutture tecnologiche per la tutela e per l'utilizzazione delle risorse ambientali;

6) diagnostica, terapia medico-chirurgica e riabilitazione;

7) sistemi di gestione e di organizzazione delle risorse, della produzione, della logistica, della manutenzione e della qualità dei processi produttivi;



8) sistemi tecnico-organizzativi ed infrastrutturali per la sicurezza di persone e cose, per la valutazione dei rischi e per le conseguenti attività di prevenzione e protezione in ogni ambito di attività.

c) per il settore "ingegneria dell'informazione":

1) gli studi, le perizie, le consulenze, la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, la contabilità, il collaudo, la sicurezza, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di apparati ed impianti elettronici, di telecomunicazione, di automazione, di elaborazione e di trasmissione dati occorrenti per:

1.1) produzione, conversione ed utilizzazione di energia elettrica, termica, idraulica, eolica, solare, nucleare e di qualsiasi altra origine;

1.2) automazione di processi industriali di qualsiasi tipo e di impianti tecnologici a servizio di insediamenti ed edifici civili;

1.3) impianti e reti di telecomunicazione, di trasmissione di dati e di immagini via cavo e via etere;

1.4) impianti di telerilevamento e di elaborazione di immagini e di dati ambientali;

1.5) sistemi per la gestione e la diagnostica locale e a distanza di macchine, apparati e infrastrutture tecnologiche per il trasporto terrestre, marittimo, aereo e spaziale;

1.6) diagnostica, terapia medico-chirurgica e riabilitazione di soggetti umani e animali;

1.7) sistemi di gestione e di organizzazione delle risorse, della produzione, della logistica, della manutenzione e della qualità dei processi produttivi;

1.8) sistemi tecnico-organizzativi ed infrastrutturali per la sicurezza di persone e cose, per la valutazione dei rischi e per le conseguenti attività di prevenzione e protezione in ogni ambito di attività.

2. Restando immutate le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2:

a) per il settore "ingegneria civile, edile ed ambientale":

1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività svolte dagli ingegneri iscritti alla sezione A;

2) i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica e i rilievi geometrici di qualunque natura;

b) per il settore "ingegneria industriale":

1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività svolte dagli ingegneri iscritti alla sezione A;

2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti macchine e impianti;

3) le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, la direzione lavori e collaudo di singoli organi o di

singoli componenti di macchine, di impianti e di sistemi, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva;

c) per il settore "ingegneria dell'informazione":

1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività svolte dagli ingegneri iscritti alla sezione A;

2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti impianti e sistemi elettronici;

3) le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o componenti di impianti e di sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva».

---

#### **60.0.107**

Nocco

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 60-bis.**

1. Al comma 34 della legge n. 239 del 2004, dopo le parole "illuminazione pubblica" aggiungere le seguenti "e delle attività finalizzate all'incremento dell'efficienza energetica di cui ai decreti 20 luglio 2004"».

---

#### **60.0.108**

GRILLOTTI, PONTONE, BONATESTA

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:*

#### **Art. 60-bis.**

1. Al comma 34 della legge n. 239 del 2004, dopo le parole: "illuminazione pubblica" aggiungere le seguenti: "e delle attività finalizzate all'incremento dell'efficienza energetica di cui ai decreti 20 luglio 2004"».

---

**60.0.109**

RIPAMONTI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

**Respinto**

*Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:*

**Art. 60-bis.**

*(Incentivi fiscali per la mobilità sostenibile)*

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'articolo 15, dopo la lettera c-ter) aggiungere la seguente:

"c-quater) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero quelle sostenute nell'ambito dei piani degli spostamento casa-lavoro ai sensi dei decreti del Ministero dell'ambiente del 27 marzo 1998 e del 20 dicembre 2000 con l'esclusione di quelle sostenute singolarmente per auto vetture e moto cicli usati personalmente";

b) all'articolo 51, al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti o anche se rese attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati ed i valori dei servizi erogati dal datore di lavoro nell'ambito delle misure attuative del piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente di cui ai decreti del Ministero dell'ambiente del 27 marzo 1998 e del 20 dicembre 2000".

2. Le somme corrisposte dai datori di lavoro per i servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti o anche se rese attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati ed i valori dei servizi erogati nell'ambito delle misure attuative del piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente di cui ai decreti del Ministero dell'ambiente del 27 marzo 1998 e del 20 dicembre 2000 sono detraibili dall'imponibile complessivo determinato per l'IRPEF, l'IRES e l'IRAP.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 150 milioni a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 4.

4. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

#### **60.0.110**

ZANDA

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 60-bis.**

*(Nuove norme in materia di mobilità sostenibile)*

1. Al fine di prevenire e ridurre le emissioni inquinanti nei comuni di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente 27 marzo 1998, le imprese e gli enti pubblici con singole unità locali con più di 300 dipendenti e le imprese con complessivamente più di 800 addetti adottano il piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente, compreso quello dirigenziale, individuando a tal fine un responsabile della mobilità aziendale. Il piano è finalizzato alla riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale e ad una migliore organizzazione degli orari per limitare la congestione del traffico.

2. Il piano viene trasmesso al comune entro il 31 dicembre di ogni anno. Entro i successivi sessanta giorni il comune stipula con l'impresa o l'ente pubblico proponenti eventuali accordi di programma per l'applicazione del piano. Il piano viene aggiornato con un rapporto annuale che deve contenere la descrizione delle misure adottate ed i risultati raggiunti.

3. Nei suddetti comuni viene istituita, presso l'ufficio tecnico del traffico, una struttura di supporto e di coordinamento tra responsabili della mobilità aziendale che mantiene i collegamenti con le amministrazioni comunali e le aziende di trasporto. Le imprese e gli enti con singole unità locali con meno di 300 dipendenti possono individuare i responsabili della

mobilità aziendale ed usufruire della struttura di supporto. Tale struttura può avvalersi di consulenze esterne».

---

**60.0.111**

GIARETTA, TREU, MONTAGNINO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Nuove norme in materia di mobilità sostenibile)*

1. Al fine di prevenire e ridurre le emissioni inquinanti nei comuni di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente 27 marzo 1998, le imprese e gli enti pubblici con singole unità locali con più di 300 dipendenti e le imprese con complessivamente più di 800 addetti adottano il piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente, compreso quello dirigenziale, individuando a tal fine un responsabile della mobilità aziendale. Il piano è finalizzato alla riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale e ad una migliore organizzazione degli orari per limitare la congestione del traffico.

2. Il piano viene trasmesso al comune entro il 31 dicembre di ogni anno. Entro i successivi sessanta giorni il comune stipula con l'impresa o l'ente pubblico proponenti eventuali accordi di programma per l'applicazione del piano. Il piano viene aggiornato con un rapporto annuale che deve contenere la descrizione delle misure adottate ed i risultati raggiunti.

3. Nei suddetti comuni viene istituita, presso l'ufficio tecnico del traffico, una struttura di supporto e di coordinamento tra responsabili della mobilità aziendale che mantiene i collegamenti con le amministrazioni comunali e le aziende di trasporto. Le imprese e gli enti con singole unità locali con meno di 300 dipendenti possono individuare i responsabili della mobilità aziendale ed usufruire della struttura di supporto. Tale struttura può avvalersi di consulenze esterne».

*Conseguentemente all'articolo 67, comma 2, tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, entro il limite del 10 per cento.*

---

**60.0.112**

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, ROTONDO, CADDEO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Interventi in materia di promozione dello sviluppo sostenibile)*

1. Il fondo per incentivare le misure e gli interventi di promozione dello sviluppo sostenibile di cui all'articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementato, per l'anno 2006 di 25 milioni di euro».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare la seguente variazione:*

2006: - 25.000.

---

**60.0.113**

BATTAFARANO, PIZZINATO, FORCIERI, TREU, MUZIO, SODANO Tommaso, RIPAMONTI, FALOMI, MALABARBA, MACONI, PIATTI, MARTONE, TOGNI, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, D'ANDREA

**Respinto**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Agevolazioni tributarie per l'eliminazione dell'amianto dagli edifici privati)*

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 1 della legge 27 febbraio 1997, n. 449, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"6-bis. A decorrere dall'anno 2006, la detrazione di cui al comma 6, compete per una quota pari al 51 per cento delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio volti a eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici privati".

2. I procedimenti di rimozione o inertizzazione degli interventi di cui al comma 1, avvengono secondo le procedure individuate con i decreti del Ministro della sanità 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* 25 ottobre 1996, n. 178, e 20 agosto 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 ottobre 1999, n. 249.

3. L'agevolazione tributaria di cui al comma 1 è riconosciuta per le spese sostenute nei dieci anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono disciplinate le modalità di accertamento e segnalazione, alle competenti aziende sanitarie locali, dello stato di conservazione dei beni contenenti amianto negli immobili. Le aziende sanitarie locali verificano l'attendibilità delle suddette segnalazioni e la congruità degli interventi previsti.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006».

*Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 15.000;  
2007: - 15.000;  
2008: - 15.000.

#### **60.0.114**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 60-bis.**

*(Credito di imposta per le opere di bonifica dall'amianto).*

1. A tutti i soggetti privati che sostengono spese per la rimozione, la sostituzione, lo smaltimento o la bonifica di beni immobili residenziali, esistenti sul territorio nazionale, dai materiali contenenti amianto, in conformità alla legge 27 marzo 1992, n. 257, e alle relative disposizioni di attuazione, è attribuito un credito di imposta pari al 50 per cento della spesa sostenuta e documentata.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicate le modalità per la determinazione e il riconoscimento del credito di imposta di cui al comma 1.

3. Il credito di imposta di cui al comma 1 può valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul

reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto. Tale credito non concorre alla formazione del reddito imponibile. Il credito di imposta per spese sostenute in forma collettiva spetta ad ogni partecipante alla spesa nella misura preventivamente concordata, e che comunque deve essere proporzionale all'importo delle spese rimaste effettivamente a carico di ciascuno.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, inserire il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)*

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

**60.0.115**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

**Respinto**

*Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici dall'amianto)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo, denominato "Fondo nazionale per il risana-



mento degli edifici pubblici", per il finanziamento degli interventi finalizzati, ad eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici pubblici.

2. I procedimenti di rimozione o inertizzazione degli interventi di cui al comma 1, avvengono secondo le procedure individuate con i decreti del Ministro della sanità 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* 25 ottobre 1996, n. 178, e 20 agosto 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 ottobre 1999, n. 249.

3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, è approvato un programma di interventi pluriennali per il risanamento di cui alla presente legge, prevedendo prioritariamente la messa in sicurezza degli edifici scolastici ed universitari, delle strutture ospedaliere, delle caserme, degli uffici aperti al pubblico. Con il medesimo decreto sono ripartite le risorse finanziarie a favore di interventi di competenza dello Stato e per il cofinanziamento degli interventi di competenza delle regioni.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, inserire il seguente articolo:*

**«Art. 66-bis.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, la tassa sui superalcolici è aumentata del 4,5 per cento».

**60.0.116**

PEDRIZZI, SALERNO, KAPPLER, BALBONI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

1. L'aliquota di accisa sul gasolio combustibile usato per riscaldamento, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito in legge 30 novembre 2001, n. 418, è ridotta a euro 273,00 per mille litri.

2. È abrogata la riduzione del costo del gasolio da riscaldamento di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

3. Sono abrogate le agevolazioni, sul gasolio da riscaldamento impiegato nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali, stabilite

dall'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356 convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 2001, n. 418.

4. L'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono aumentate, rispettivamente a euro 570,70 ed a euro 419,70 per mille litri».

---

### 60.0.117

Nocco

#### Respinto

*Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:*

#### «Art. 60-bis.

1. All'articolo 11, comma 2 del decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999, dopo la parola "cogenerazione" aggiungere le seguenti: "abbinata al teleriscaldamento urbano".

2. All'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999, sopprimere le parole da: "sistemi di cogenerazione" a: "Autorità per l'energia elettrica ed il gas", conseguentemente, all'articolo 3, comma 3, ultimo periodo, sopprimere le parole: "e di quella prodotta mediante cogenerazione".

3. All'articolo 1, comma 71, della legge n. 239 del 23 agosto 2004 sopprimere le parole da: "nonché l'energia" fino alla fine del comma.

4. Le verifiche del rispetto delle condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione ai fini dei benefici previsti dagli articoli 3, comma 3, 4, comma 2, e 11, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 79 del 1999 e dell'articolo 22, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 164 del 2000, sono effettuate dalla Autorità per l'energia elettrica ed il gas che si avvale della collaborazione della Guardia di finanza. Tali verifiche saranno svolte, ove necessario, attraverso sopralluoghi al fine di accertare la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi. L'accertamento del mancato rispetto delle condizioni di cui al primo capoverso comporta la decadenza dai relativi benefici».

---

**60.0.118**

GRILLOTTI, PONTONE, BONATESTA

**Respinto**

*Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

1. All'articolo 11, comma 2 del decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999, dopo la parola "cogenerazione" aggiungere le seguenti: "abbinata al teleriscaldamento urbano".

2. All'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999, sopprimere le parole da: "sistemi di cogenerazione" a: "Autorità per l'energia elettrica ed il gas", conseguentemente, all'articolo 3, comma 3, ultimo periodo, sopprimere le parole: "e di quella prodotta mediante cogenerazione".

3. All'articolo 1, comma 71, della legge n. 239 del 23 agosto 2004 sopprimere le parole da: "nonché l'energia" fino alla fine del comma.

4. Le verifiche del rispetto delle condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione ai fini dei benefici previsti dagli articoli 3, comma 3, 4, comma 2, e 11, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 79 del 1999 e dell'articolo 22, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 164 del 2000, sono effettuate dalla Autorità per l'energia elettrica ed il gas che si avvale della collaborazione della Guardia di finanza. Tali verifiche saranno svolte, ove necessario, attraverso sopralluoghi al fine di accertare la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi. L'accertamento del mancato rispetto delle condizioni di cui al primo capoverso comporta la decadenza dai relativi benefici».

**60.0.119**

CREMA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Riordino delle norme in materia di impiantistica e sicurezza degli impianti)*

1. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, recante Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia, il comma 44 è sostituito dai seguenti:

"44. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro

delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;

b) definizione di un reale sistema di verifiche degli impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza;

c) determinazione delle competenze dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali secondo i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione, anche tramite lo strumento degli accordi in sede di Conferenza Unificata di cui al D.Lgs n. 281 del 1997;

d) previsione di sanzioni in caso di violazione degli obblighi stabiliti dai provvedimenti d'attuazione previsti dalle lettere a) e b).

44-bis. Le disposizioni del capo V della parte seconda del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, hanno effetto, se compatibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma precedente.

44-ter. Le disposizioni in materia di efficienza energetica in riferimento alla progettazione, alla manutenzione, all'installazione, al controllo ed alle ispezioni degli impianti termici, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e relativi allegati, hanno effetto, se compatibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 44"».

---

## 60.0.120

MUGNAI

### Dichiarato inammissibile

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 60-bis.

*(Riordino delle norme in materia di impiantistica e sicurezza degli impianti)*

1. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, recante Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia, il comma 44 è sostituito dai seguenti:

"44. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della

tutela del territorio, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;

b) definizione di un reale sistema di verifiche degli impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza,

c) determinazione delle competenze dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali secondo i princìpi di sussidiarietà e di leale collaborazione, anche tramite lo strumento degli accordi in sede di Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997;

d) previsione di sanzioni in caso di violazione degli obblighi Stabiliti dai provvedimenti d'attuazione previsti dalle lettere a) e b).

44-bis. Le disposizioni del capo V della parte seconda del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, hanno effetto, se compatibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma precedente.

44-ter. Le disposizioni in materia di efficienza energetica in riferimento alla progettazione, alla manutenzione, all'installazione, al controllo ed alle ispezioni degli impianti termici, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192, e relativi allegati, hanno effetto, se compatibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 44"».

---

### 60.0.121

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 60-bis.

*(Guardie giurate)*

1. All'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Al personale dipendente espressamente incaricato delle attività di prevenzione ed accertamento sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro è attribuito il potere di adottare tutti i provvedimenti necessari all'identificazione degli autori delle violazioni.

I gestori dei servizi di trasporto locale possono affidare le attività di prevenzione ed accertamento sull'osservanza delle disposizioni per la cui

violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro anche a guardie particolari giurate, nominate con le modalità di cui all'articolo 133 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, o a personale con la stessa qualifica appartenente ad istituti di vigilanza privata"».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».

**60.0.122**

VERALDI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Guardie giurate)*

1. All'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Al personale dipendente espressamente incaricato delle attività di prevenzione ed accertamento sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro è attribuito il potere di adottare tutti i provvedimenti necessari all'identificazione degli autori delle violazioni.

I gestori dei servizi di trasporto locale possono affidare le attività di prevenzione ed accertamento sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro anche a guardie particolari giurate, nominate con le modalità di cui all'articolo 133 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, o a personale con la stessa qualifica appartenente ad istituti di vigilanza privata"».

**60.0.123**

CHIRILLI, IZZO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Guardie giurate)*

1. All'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Al personale dipendente espressamente incaricato delle attività di prevenzione ed accertamento sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro è attribuito il potere di adottare tutti i provvedimenti necessari all'identificazione degli autori delle violazioni.

I gestori dei servizi di trasporto locale possono affidare le attività di prevenzione ed accertamento sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro anche a guardie particolari giurate, nominate con le modalità di cui all'articolo 133 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, o a personale con la stessa qualifica appartenente ad istituti di vigilanza privata"».

**60.0.124**

FABRIS

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Guardie giurate)*

1. All'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Al personale dipendente espressamente incaricato delle attività di prevenzione ed accertamento sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro è attribuito il potere di adottare tutti i provvedimenti necessari all'identificazione degli autori delle violazioni.

I gestori dei servizi di trasporto locale possono affidare le attività di prevenzione ed accertamento sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una

somma di denaro anche a guardie particolari giurate, nominate con le modalità di cui all'articolo 133 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, o a personale con la stessa qualifica appartenente ad istituti di vigilanza privata"».

---

**60.0.125**

EUFEMI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Fondazione La Bottega dei Mestieri del Cinema)*

1. A decorrere dall'anno 2006, all'Associazione culturale denominata «Fondazione La Bottega dei Mestieri del Cinema» di Roma è assegnato un contributo di 1.000.000 di euro per la realizzazione di interventi di promozione, diffusione e gestione di attività culturali relative al settore audiovisivo, con particolare riferimento a finalità di stimolo e sviluppo dell'interesse dei giovani verso i mestieri tradizionali del cinema e di promozione e gestione di studi e ricerche nel campo del doppiaggio.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

---

**60.0.126**

EUFEMI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

1. L'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione nonché la Discoteca di Stato e l'annesso Museo dell'audiovisivo, attualmente afferenti, rispettivamente, al Dipartimento per la ricerca, l'organizzazione e l'innovazione ed al Dipartimento per i beni archivistici e librari, sono incardinati, a far data dall'entrata in vigore della presente disposizione, presso il Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici.



2. Ai relativi oneri si provvede con i fondi assegnati, all'atto del trasferimento, ai capitoli di spesa relativi al Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici».

---

**60.0.127**

EUFEMI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

1. È istituito il Comitato nazionale per le celebrazioni del centocinquantenario dell'Unità d'Italia, che cade nell'anno 2011.

2. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri oppure, su delega, dal Ministro per i beni e le attività culturali, e ne fanno parte rappresentanti delle istituzioni nazionali, regionali e locali. Le Istituzioni rappresentate ed ogni altro aspetto concernente la composizione del Comitato sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi, previa intesa con la Conferenza unificata, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Il Comitato promuove, sostiene e coordina le iniziative finalizzate alla celebrazione del cento cinquantenario dell'Unità d'Italia.

4. Il Ministero per i beni e le attività culturali, d'intesa con la regione Piemonte e con il concorso dei soggetti proprietari o detentori di Residenze Sabaude e degli altri soggetti pubblici e privati interessati, costituisce un sistema integrato di valorizzazione del patrimonio culturale sabaudo, costituito dagli immobili, dalle raccolte artistiche, dai documenti, dai libri e da ogni altra testimonianza riferibile alle vicende della dinastia sabauda, attribuendo ad esso apposita soggettività giuridica ed adeguata autonomia organizzativa e finanziaria.

5. Ai fini dell'attuazione dei commi 1, 2 e 3, per l'anno 2006, è autorizzata la spesa di euro 500.000».

*Conseguentemente, alla tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 500.000;

2007: - ;

2008: - .

---

**60.0.128**

EUFEMI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Recupero e riutilizzo risorse)*

1. La disposizione di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240 si applica anche nei confronti della Soprintendenza archeologica di Pompei. Per l'anno 2006, ai fini della realizzazione di interventi di conservazione e valorizzazione dei beni culturali, il Ministro per i beni e le attività culturali, può destinare, nel limite massimo di 30 milioni di euro, gli introiti derivanti dai biglietti d'ingresso ai complessi archeologici, riscossi dalla Soprintendenza nei precedenti esercizi, previo accertamento della non sussistenza di impegni contabili o contrattuali sui predetti fondi, all'attuazione di un programma di interventi sui beni culturali immediatamente cantierabili.

2. Gli stanziamenti destinati alle spese per investimenti, iscritti nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, non impegnati contrattualmente alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere destinati, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, all'attuazione di interventi sul patrimonio culturale immediatamente cantierabili, nonché ad interventi di sviluppo della gestione dei complessi monumentali o museali.

3. Per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, cinque milioni di euro dell'autorizzazione di spesa prevista dal comma 5 dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1997 n. 352, sono destinati a interventi urgenti sui beni culturali immediatamente cantierabili».

**60.0.129**

EUFEMI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Regime fiscale delle attività di valorizzazione dei beni culturali)*

1. Ai soggetti costituiti ai sensi dell'articolo 115, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si applicano le disposizioni tributarie previste dall'articolo 150 del TUIR 22 dicembre 1986, n. 917, e

successive modificazioni ed integrazioni, e dagli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle iniziative di valorizzazione previste dall'articolo 113 del decreto legislativo n. 42 del 2004, nelle quali la gestione dell'attività di valorizzazione sia organizzata, anche contabilmente, in modo separato da eventuali altre attività del soggetto proponente e sempre che siano rispettati gli *standard* di qualità della valorizzazione appositamente stabiliti dai competenti direttori regionali sulla base dei livelli fissati a norma dell'articolo 114 del predetto decreto.

3. Non si considera esercizio di attività commerciale, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, la prestazione di attività di pubblicità commerciale verso corrispettivo, anche sotto forma di sponsorizzazione di marchi o nomi commerciali di imprese o società, da parte dei soggetti di cui al primo ed al secondo comma del presente articolo.

4. Gli atti di trasferimento di beni culturali a favore dei soggetti di cui al primo comma e gli atti diretti a realizzare la separazione delle attività di cui al secondo comma del presente articolo sono soggetti ad imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.

5. Le cessioni di beni culturali e le prestazioni servizi necessarie alle operazioni di conservazione di beni culturali a favore dei soggetti di cui al primo ed al secondo comma, sono assoggettate ad un regime agevolato di imposta sul valore aggiunto, il cui ammontare non può essere superiore al 10 per cento».

---

### 60.0.130

EUFEMI

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 60-bis.

1. Dopo l'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 187 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

"4-bis. A decorrere dallo gennaio 2006 per i tetricorei e ballerini dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche l'età pensionabile è fissata, per gli uomini e per le donne, al raggiungimento del quarantaduesimo anno di età anagrafica".

2. Per gli anni 2006 e 2007 alle fondazioni lirico-sinfoniche è fatto divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato. Fino al mede-

simo termine, il personale a tempo determinato non può superare il 20 per cento dell'organico funzionale approvato.

3. All'articolo 3-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo le parole: "delle fondazioni lirico-sinfoniche" sono aggiunte le seguenti parole: ", dei teatri di tradizione e delle istituzioni concertistico orchestrali";

b) al comma 5, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Fino alla stipulazione dei nuovi contratti integrativi aziendali con le modalità di cui al presente comma, a decorrere dal gennaio 2006 sono comunque disapplicati le clausole e gli istituti dei contratti integrativi aziendali, nonché dei preaccordi o delle intese anche non formalmente qualificabili come contratti integrativi aziendali, in contrasto con i principi di cui al comma 4 ovvero se ritenuti dalle fondazioni medesime particolarmente onerosi.».

### **60.0.131**

EUFEMI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 60-bis.**

1. All'articolo 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito indicato come "Codice dei beni culturali e del paesaggio", sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, secondo periodo dopo le parole: "esame finale", sono aggiunte le seguenti: "abilitante alle attività di cui al comma 6, avente valore di esame di Stato", e dopo le parole: "un rappresentante del Ministero,", sono aggiunte le seguenti: "il titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di detto esame, che è equiparato al diploma di laurea specialistica o magistrale,";

b) al comma 11, primo periodo, dopo le parole: "le regioni" sono inserite le parole: "e le università". Inoltre, al medesimo periodo, dopo le parole: "anche con il concorso" sono soppresse le parole: "delle università e". Al secondo periodo del medesimo comma dopo le parole: "possono essere altresì istituite", sono inserite le parole: "ove accreditate,".

2. I commi 1 e 2 dell'articolo 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio sono abrogati.

3. Dalla data di entrata in vigore dei decreti previsti dall'articolo 29, commi 7, 8 e 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, agli effetti dell'esecuzione degli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, nonché agli effetti del possesso dei requisiti di qualificazione da parte dei soggetti esecutori di detti lavori, la qualifica di restauratore conservatore di beni culturali è acquisita esclusivamente in applicazione delle predette disposizioni.

4. In via transitoria, fino alla data ed agli effetti indicati al comma 3, acquisisce la qualifica di restauratore di beni culturali:

a) colui che consegue un diploma presso una scuola di restauro statale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, ovvero presso una scuola di restauro regionale di durata non inferiore a quattro anni, ovvero consegue un diploma di laurea specialistica in conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico che preveda ore di insegnamento di restauro operativo manuale in laboratori presso la struttura formativa del corso o in cantieri-scuola in consegna al soggetto formatore in misura non inferiore al cinquanta per cento del totale, previo accordo con la soprintendenza preposta alla tutela dei beni all'uopo utilizzati, in tutti e tre i casi purché risulti iscritto ai relativi corsi alla data del 1° maggio 2004;

b) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del ministro per i beni e le attività culturali 24 ottobre 2001, n. 420, ha conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni e ha svolto, per un periodo di tempo almeno doppio rispetto a quello scolare mancante per raggiungere un quadriennio e comunque non inferiore a due anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata da parte dell'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;

c) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del ministro per i beni e le attività culturali 24 ottobre 2001, n. 420, ha svolto, per un periodo di almeno otto anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;

d) colui che ha conseguito a seguito di corso triennale un diploma presso la Scuola Europea in Formazione Specialistica dei Beni librari di Spoleto.

5. Può altresì acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati al comma 3, previo superamento di una prova di idoneità, secondo modalità stabilite con decreto del ministro per i beni e le attività culturali da emanarsi di concerto con il Ministro dell'istruzione,

dell'università e della ricerca, previo parere della Conferenza Unificata, entro il 30 ottobre 2005:

a) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del ministro per i beni e le attività culturali 24 ottobre 2001, n. 420, ha svolto, per un periodo almeno pari a quattro anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata da parte dell'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;

b) colui che abbia conseguito o consegua entro il 2005 un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni.

6. Ai fini dell'applicazione dei commi 4, lettere b) e c), e 5, lettera a):

a) la durata dell'attività di restauro è documentata dai termini di consegna e di completamento dei lavori, con possibilità di cumulare la durata di più lavori eseguiti nello stesso periodo;

b) il requisito della responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento deve risultare esclusivamente da atti di data certa anteriore all'entrata in vigore del presente decreto emanati, ricevuti o comunque custoditi dall'autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368; le autorità preposte alla tutela del bene rilasciano agli interessati le necessarie atteste entro trenta giorni dalla richiesta.

7. La qualifica di restauratore di beni culturali è attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti ovvero previo superamento della prova di idoneità, secondo quanto disposto ai commi precedenti, con provvedimenti del Ministero per i beni e le attività culturali che danno luogo all'inserimento in un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati. Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero per i beni e le attività culturali, sentita una rappresentanza degli iscritti. L'elenco viene tempestivamente aggiornato, anche mediante inserimento dei nominativi di coloro i quali conseguono la qualifica ai sensi dell'articolo 29, commi 7, 8 e 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

8. In via transitoria, nelle more dell'attuazione dell'articolo 29, comma 10, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai medesimi effetti di cui al comma 3, acquisisce la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali - operatore qualificato sui beni culturali:

a) colui che ha conseguito un diploma di laurea universitaria triennale in tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali, ovvero un diploma di Accademia di Belle Arti con insegnamento almeno triennale in restauro;

b) colui che ha conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a tre anni;

c) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del ministro per i beni e le attività culturali 24 ottobre 2001, n. 420, ha svolto lavori di restauro dei beni di cui al comma 1, anche in proprio, per non meno di quattro anni. L'attività svolta è dimostrata mediante dichiarazione del dato re di lavoro, ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dal visto di buon esito degli interventi rilasciato dall'autorità preposta alla tutela dei beni;

d) il candidato che, essendo ammesso in via definitiva a sostenere la prova di idoneità di cui al comma 5 ed essendo poi risultato non idoneo ad acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, venga nella stessa sede giudicato idoneo ad acquisire la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali - operatore qualificato sui beni culturali.

9. In deroga a quanto previsto dall'articolo 29 comma 11, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ed in attesa della emanazione dei decreti di cui ai commi 8 e 9 del predetto articolo, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali la Fondazione "Centro per la conservazione ed il restauro dei beni culturali La Venaria Reale" è autorizzata ad istituire ed attivare, in via sperimentale, per un ciclo formativo, in convenzione con l'università di Torino e il Politecnico di Torino, un corso di laurea magistrale a ciclo unico per la formazione di restauratori dei beni culturali ai sensi del comma 6 e seguenti dello stesso articolo 29, Il decreto predetto definisce l'ordinamento didattico del corso, sulla base dello specifico progetto approvato dai competenti organi della Fondazione e delle università».

---

### **60.0.132**

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 60-bis.**

*(Norme sulla commercializzazione e sul consumo di legname e di prodotti forestali provenienti da foreste temperate, boreali e tropicali e sulla promozione di legno legale e sostenibile)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, su tutto il territorio nazionale sono istituiti un sistema di etichettatura obbligatoria ed un contributo ambientale pari al 20 per cento del rispettivo valore commerciale, su legname grezzo, semilavorato o finito e prodotti derivati, quali cellulosa, pasta di cellulosa e carta, provenienti da foreste temperate, boreali e tropicali, nonché nazionali.

2. Sono esentati dall'applicazione del contributo ambientale solo quei prodotti che rispettino i criteri di compatibilità sociale ed ambientale, definiti da una commissione appositamente istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, provvede, con decreto, a stabilire i termini e le modalità per l'applicazione e la riscossione del contributo ambientali e, nonché per l'assegnazione delle relative quote per le finalità di cui all'articolo 7.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli importatori e i commercianti in legname grezzo, semilavorato, lavorato o finito, e prodotti derivati, dichiarano la provenienza e la specie del prodotto in questione, in maniera chiara ed inequivocabile, specificando:

a) il Paese e la regione di provenienza del legno, della cellulosa o della carta;

b) il nome scientifico della specie o delle specie vegetali utilizzate;

c) il nome commerciale della specie o delle specie vegetali utilizzate.

5. Il legname ed i prodotti derivati che soddisfino i criteri di cui al presente articolo devono essere identificati con un'etichetta indelebile, definita dalla Commissione di cui al comma 6. Tale etichetta sarà apposta secondo criteri fissati dalla Commissione, analizzando l'intero ciclo produttivo.

6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita la Commissione di valutazione e controllo, composta da: un esperto designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio; un esperto designato dal Ministro delle politiche agricole e forestali; un esperto designato dal Ministro delle attività produttive; un esperto in materia di cooperazione designato dal Ministro degli affari esteri; un esperto laureato in botanica ed uno in antropologia rispettivamente designati dai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali; un esperto in legnami e foreste, designato dalle associazioni ambientaliste; un esperto di gestione del territorio e sviluppo compatibile designato dai coordinamenti delle organizzazioni non governative di sviluppo; un antropologo esperto in questioni indigene designato dalle associazioni ambientaliste e dai coordinamenti delle organizzazioni di sviluppo e da un rappresentante del settore industriale. La Commissione di valutazione e controllo:

a) identifica e fissa, entro il 31 ottobre 2006, criteri vincolanti di accettabilità di legname grezzo, semilavorato o finito e prodotti derivati, quali cellulosa, pasta di cellulosa e carta, provenienti da foreste temperate, boreali e tropicali, nonché nazionali, che devono essere basati sulla necessità di garantire l'equilibrio degli eco sistemi forestali, di tutelarne la diversità biologica, di garantire il rispetto e la promozione dei diritti inalie-



nabili dei popoli indigeni e delle comunità locali e la equa distribuzione dei profitti derivanti dall'estrazione e trasformazione delle risorse forestali legnose, nonché identifica le misure atte a garantirne l'effettiva applicazione;

b) collabora, a decorrere dalla sua istituzione, con le autorità competenti e le associazioni di tutela dei diritti dei consumatori per verificare l'effettiva applicazione delle misure di cui alla lettera a).

7. Il 30 per cento dei proventi derivanti dall'applicazione del contributo ambientale e di cui al comma 1 è utilizzato per assistere le imprese italiane operanti nei settori del legno e della carta, per agevolarne la transizione verso fonti sostenibili di approvvigionamento e per favorirne la diversificazione della produzione.

8. È istituito un programma di informazione dei consumatori, a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al fine di permettere l'identificazione di alternative ecologicamente compatibili al consumo di legname e di prodotti derivati.

9. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 6 e 8, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dal 2006 si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 66-bis.»

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 20 milioni di euro annui».

---

**60.0.133**

GIARETTA, DANIELI FRANCO, BATTISTI, ZANDA

**Respinto**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

1. Allo scopo di promuovere l'utilizzazione di biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili in sostituzione di carburante diesel o di benzina nei

trasporti, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di sicurezza dell'approvvigionamento di fonti di energia rispettando l'ambiente, e di promozione delle fonti di energia rinnovabili, è fatto obbligo ai produttori di carburante di immettere in consumo biocarburanti e altri carburanti rinnovabili, espressi come percentuale del totale del carburante diesel e di benzina nei trasporti immessi al consumo nel mercato nazionale:

- a) entro il 31 dicembre 2006: 5 per cento;
- b) entro il 31 dicembre 2007: 10 per cento».

---

**60.0.134**

VERALDI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

1. All'articolo 21 del decreto legislativo Il maggio 2005, n. 133, dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

"10-bis. Per gli impianti la cui funzione principale consiste nella produzione di energia e che utilizzano come combustibile accessorio prodotti trasformati di categoria 1, 2 e 3 ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 di cui al Regolamento europeo (CE) n. 1774/2002, il termine di cui al comma 1 è fissato al 28 dicembre 2007" ».

---

**60.0.135**

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, ROTONDO, CADDEO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Investimenti ambientali)*

1. Alle Piccole e Medie Imprese di cui alla disciplina comunitaria vigente in materia, fatte salve le limitazioni settoriali della Commissione Europea, che nel periodo compreso tra il 10 gennaio 2004 e il 31 dicembre 2007 abbiano ottenuto o ottengano l'iscrizione presso il registro EMAS, di cui al regolamento CE n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001, è concesso un credito di imposta.

Sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto alle imprese di cui al comma 1 nella misura pari alla spesa sostenuta per l'ottenimento della registrazione EMAS e per un massimo di 5.000 euro ed è utilizzabile a decorrere dal 10 gennaio 2006, esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive né ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che:

a) la domanda di iscrizione presso il registro EMAS sia stata presentata dopo il 10 gennaio 2004;

b) le spese sostenute per ottenere l'iscrizione presso il Registro EMAS siano documentate ai sensi della vigente normativa fiscale;

5. Entro il 31 dicembre 2007 il Governo provvede ad effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, identificando il numero delle Piccole e Medie Imprese che, nel corso di tale periodo, hanno ottenuto l'iscrizione nel Registro EMAS.

6. Al credito d'imposta di cui al presente comma si applica la regola "de minimis" di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità Europee C68 del 6 marzo 1996, e ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purchè non venga superato il limite massimo di 90.000 euro nel triennio.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 66-bis.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal 10 gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui».

**«Art. 66-ter.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

---

**60.0.136**

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

**Respinto**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Incentivi al risparmio energetico)*

1. Agli interventi di installazione di impianti solari per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari e per il riscaldamento si applica la detrazione fiscale di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2007, per un ammontare complessivo sino a cinquantamila euro, per una quota pari al 51 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente. Gli impianti nonchè i beni, esclusi le materie prime e i semilavorati, forniti per la costruzione delle opere e degli impianti medesimi e le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere e degli impianti di cui al presente articolo, sono assoggettati all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 4 per cento. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti e delle attività produttive, sono emanate le norme per l'attuazione del presente articolo».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato».

---

**60.0.137**

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, ROTONDO, CADDEO

**Respinto***Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:***«Art. 60-bis.***(Finanziamento del Fondo per la riduzione delle emissioni in atmosfera e per la promozione dell'efficienza energetica e delle fonti sostenibili di energia)*

1. Al fondo di cui all'articolo 110 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono attribuiti stanziamenti pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:***«Art. 66-bis.***(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal 10 gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 40 milioni di euro annui».

**60.0.138**

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, ROTONDO, CADDEO

**Respinto***Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:***«Art. 60-bis.***(Agevolazioni fiscali per l'acquisto di autoveicoli elettrici)*

1. Al fine di incentivare mediante agevolazioni fiscali la trasformazione o l'acquisto di autoveicoli elettrici, a gas metano o gas di petrolio liquefatto, motocicli e ciclomotori elettrici, biciclette a pedalata assistita, la spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 145, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementata di 7.500.000 di euro per l'anno 2006

ed è fissata in 15.000.000 di euro per ciascuno dei successivi anni 2007 e 2008. Le somme sono ripartite secondo le modalità e in proporzione identica a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 5 aprile 2001 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti modificazioni:*

2006: - 7.500;

2007: - 15.000;

2008: - 15.000.

### **60.0.139**

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 60-bis.**

*(Agevolazioni per l'installazione di impianti per il risparmio energetico)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. Per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, la quota di detrazione per interventi finalizzati al risparmio energetico, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, è elevata al 50 per cento" ».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 66-bis.**

*(Aliquote relative alle rendite di capitale)*

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;  
f) articolo 2 del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239;  
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
- 

**60.0.140**

GIOVANELLI, ROTONDO, GASBARRI, IOVENE, CADDEO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Interventi a favore dell'ambiente)*

1. Per l'attuazione della legge 22 febbraio 2001, n. 36, concernente "legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettronici", in aggiunta agli ordinari stanziamenti previsti dalla legislazione vigente, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008».

*Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 5.000;  
2007: - 5.000;  
2008: - 5.000.

---

**60.0.141**

BRUTTI PAOLO, CADDEO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Finanziamento dei programmi di riabilitazione urbana)*

1. Per il finanziamento dei programmi di riabilitazione urbana di cui all'articolo 27 della legge 10 agosto 2002, n. 166, sono stanziato nuove risorse, dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, per un ammontare pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

---

**60.0.142**

BARATELLA, CADDEO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

1. Per ciascuna delle annualità 2006, 2007 e 2008 è assegnata all'Arpo una risorsa pari a 40 milioni di euro per far fronte agli interventi strutturali sulla rete idrografica di competenza, nonché 20 milioni di euro per le medesime annualità per far fronte ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Ritenuta sui premi e sulle vincite)*

1. L'articolo 8, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, è sostituito dal seguente: «Ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta del 15 per cento».

---



**60.0.143**

BATTAFFARANO, PIZZINATO, FORCIERI, TREU, MUZIO, MALABARBA, RIPAMONTI, SODANO TOMMASO, MACONI, PIATTI, MARTONE, TOGNI, FALOMI, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, D'ANDREA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

1. All'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 6-*quinquies* aggiungere il seguente:

"6-*sexies*. Il Governo esercita il potere sostitutivo nei confronti delle regioni nell'adozione dei provvedimenti necessari in caso di inadempienza nella predisposizione dei piani di bonifica delle aree interessate dall'inquinamento da amianto"».

**60.0.144**

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

**Respinto**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

1. Al fine di assicurare i necessari interventi volti alla bonifica dei siti inquinati di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e all'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, nei quali la contaminazione sia la risultante di accumulo di sostanze inquinanti determinato in epoche nelle quali mancavano norme idonee a contrastare fenomeni di inquinamento o per i quali non risulta possibile individuare uno o più soggetti responsabili dell'inquinamento o, ancora, non vi siano soggetti interessati alla bonifica, è istituito un apposito fondo di sicurezza presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, nel quale confluiscono gli importi derivanti dall'applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2006, di una imposta a carico dei proprietari di impianti inquinanti e dei fabbricanti di prodotti inquinanti.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono determinati l'importo dovuto dai proprietari degli impianti e dai fabbricanti dei prodotti di cui al comma 1, commisurato anche all'estensione degli impianti e alla pericolosità ambientale

delle attività che vi sono svolte, le modalità di versamento e le altre disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente articolo. È vietata la rivalsa e la traslazione sugli utenti dei servizi o dei beni prodotti dalle attività inquinanti di cui al comma 1 degli oneri derivanti dall'applicazione dell'imposta».

---

**60.0.145**

PIZZINATO, DEL PENNINO, PIATTI, MACONI, RIPAMONTI, MARINO, D'ANDREA  
**Accantonato**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, le parole da: ", a seguito dell'approvazione" fino a: "delle aree" sono soppresse e dopo le parole: "gli interventi della bonifica" sono inserite le seguenti: "di interesse pubblico". Dopo il comma 1-ter del medesimo articolo 2 è aggiunto il seguente:

"1-quater. Per l'attuazione della bonifica di cui al primo comma si applica la procedura di cui all'articolo 15 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, del Ministro dell'ambiente, e al regolamento di cui al decreto e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468"».

---

**60.0.146**

BATTAFARANO, PIZZINATO FORCIERI, TREU, MUZIO, MALABARBA, RIPAMONTI, SODANO TOMMASO, MACONI, PIATTI, MARTONE, TOGNI, DI SIENA, GRUOSSO, FALOMI, PILONI, VIVIANI, D'ANDREA

**Respinto**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici)*

1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo, denominato «Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici», per il finanziamento degli interventi finalizzati ad eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici pubblici.

2. I procedimenti di rimozione o inertizzazione degli interventi di cui al comma 1, avvengono secondo le procedure individuate con i decreti del Ministro della sanità 14 maggio 1996 pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* 25 ottobre 1996, n. 178, e 20 agosto 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 ottobre 1999, n. 249.

3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, è approvato un programma decennale per il risanamento di cui al presente articolo, prevedendo prioritariamente la messa in sicurezza degli edifici scolastici ed universitari, delle strutture ospedaliere, delle caserme, degli uffici aperti al pubblico. Con il medesimo decreto sono ripartite le risorse finanziarie a favore di interventi di competenza dello Stato e per il cofinanziamento degli interventi di competenza delle regioni in relazione ai programmi delle regioni.

4. Ai fini del presente articolo, il fondo di cui al comma 1 è dotato di risorse finanziarie pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2006-2008».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Ritenuta sui premi e sulle vincite)*

1. L'articolo 8, quarto comma, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "Ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta del 15 per cento."».

**60.0.147**

DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

**Respinto**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Istituzione dell'imposta sul traffico pesante)*

1. A partire da 1° luglio 2006 è istituita un'imposta sul trasporto delle merci su strada attraverso i confini nazionali. All'imposta sono assoggettati tutti i veicoli, autotreni ed autoarticolati aventi massa massima supe-

riore a 3,5 tonnellate, ogni qualvolta attraversino, su sede stradale, i confini nazionali.

2. L'imposta è commisurata alla massa complessiva del veicolo ed è finalizzata a trasferire una quota del trasporto merci dalla strada alla ferrovia, con l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale del sistema di trasporto e di migliorare la sicurezza stradale.

3. Il Ministro delle finanze, di concerto con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il ministro dell'ambiente, emana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento per definire le modalità di esazione dell'imposta, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) determinazione dell'ammontare dell'imposta sulla base dell'impatto del traffico veicolare pesante lungo l'asse attraversato, tenendo in particolare considerazione le caratteristiche ambientali dell'area e il livello di sicurezza intrinseca dell'asse viario;

b) individuazione delle metodiche e degli strumenti più idonei per la riscossione dell'imposta, attraverso l'eventuale adozione di rilevatori elettronici di transito;

c) riscossione semestrale dell'imposta per coloro i quali si dotano di dispositivi per la rilevazione automatica di transito e ad ogni attraversamento della zona di confine per coloro i quali siano sprovvisti dei dispositivi suddetti.

4. Il gettito dell'imposta istituita ai sensi del comma 1 è così ripartito:

a) una quota pari al 70 per cento del gettito complessivo è destinata al Fondo per il riequilibrio modale di cui al comma 5.

b) una quota pari al 30 per cento del gettito complessivo è destinata al Piano nazionale per la sicurezza stradale e viene utilizzata prioritariamente per il miglioramento della sicurezza stradale dei valichi e dei trafori dell'arco alpino.

5. Al fine di favorire un più ampio ricorso alla ferrovia e, anche, al cabotaggio costiero per il trasporto delle merci è istituito il Fondo per il riequilibrio modale, da iscriverne in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

6. Le disponibilità del Fondo di cui alla lettera a) del comma 4 sono utilizzate come segue:

a) riduzione dei costi del trasporto delle merci su ferrovia;

b) miglioramento ed innovazione tecnologica delle infrastrutture ferroviarie destinate al trasporto delle merci;

c) adozione di un programma per il miglioramento del servizio di trasporto merci su ferrovia, per l'abbattimento dei tempi di percorrenza e per l'estensione dell'utilizzo del sistema di trasporto combinato.

7. La dotazione iniziale del fondo è fissata in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008».

*Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, modificare gli importi come segue:*

2006: - 10.000;  
2007: - 10.000;  
2008: - 10.000.

---

**60.0.149 (testo 2)**

GIARETTA, DANIELI Franco, BATTISTI, ZANDA

**Respinto**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

1. All'articolo 22, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: "dallo gennaio 2003" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1<sup>a</sup> gennaio 2006». Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 21, comma 6-ter, le parole: "lire 30 miliardi annui" sono sostituite dalle seguenti: "80 milioni di euro annui"».

*Conseguentemente all'articolo 67, comma 1, tabella A ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.*

---

**60.0.149 (v. testo 2)**

GIARETTA, DANIELI Franco, BATTISTI, ZANDA

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

1. All'articolo 22, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: «dal 10 gennaio 2003» sono sostituite dalle seguenti: «dal 10 gennaio 2006». Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 21, comma 6-ter, le parole: "lire 30 miliardi annui" sono sostituite dalle seguenti: "80 milioni di euro annui"».

*Conseguentemente, all'articolo 66, dopo il comma 29, inserire il seguente:*

«29-bis. All'articolo 87, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, 917, nell'alinea, sostituire le parole "95 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'85 per cento"».

---

**60.0.150**

Izzo

**Accantonato**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Funzionamento dell'Indice nazionale delle anagrafi (INA), del Sistema di accesso ed interscambio anagrafico (SALA) e dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE). Potenziamento del Centro nazionale per i servizi demografici (CNSD))*

1. In linea con i programmi di digitalizzazione della pubblica amministrazione ed in relazione al progetto «indice nazionale delle anagrafi» e «sistema di accesso ed interscambio anagrafico», ai fini della gestione delle reti e dei sistemi relativi alle infrastrutture tecnologiche e logistiche del Centro nazionale per i servizi demografici, nonché dell'avvio a regime dell'attività di vigilanza anagrafica informatizzata e di formazione del personale addetto, a livello centrale e periferico, è autorizzata, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno, la spesa di 6.500.000 di euro per l'anno 2006.

2. Per la prosecuzione dei progetti di cui al comma 1 e per l'ampliamento delle infrastrutture tecnologiche, di rete e logistiche del Centro nazionale per i servizi demografici, nonché per le attività relative alle attività di vigilanza anagrafica, è autorizzata la spesa di 3.500.000 di euro per l'anno 2006.

3. Per il perfezionamento e la razionalizzazione delle procedure informatizzate dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero è autorizzata, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno la spesa di 7.000.000 di euro per l'anno 2006».

*Conseguentemente alla tabella A, voce: «Ministero dell'interno», apportare la seguente variazione:*

2006: - 17.000.

---

**60.0.151**

Izzo

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Disposizioni per il funzionamento delle nuove province)*

1. Gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2005 da destinare all'attuazione dell'articolo 4 della legge 11 giugno 2004, n. 146 "Istituzione della provincia di Monza e della Brianza", dell'articolo 5 della legge 11 giugno 2004, n. 147 "Istituzione della provincia di Fermo" e dell'articolo 4 della legge 11 giugno 2004, n. 148 "Istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani", non utilizzati alla chiusura dell'esercizio sono conservati nel conto dei residui per essere utilizzati nell'anno successivo».

**60.0.152**

Izzo

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

1. Nell'articolo 2355 del codice civile, al terzo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il trasferimento delle azioni nominative si opera mediante girata".

2. Nell'articolo 2470 del codice civile, al secondo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: "l'atto di trasferimento deve essere depositato entro trenta giorni, a cura degli amministratori, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale".

3. Nell'articolo 2556 del codice civile, il secondo comma, è sostituito dal seguente: «i contratti di cui al primo comma devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura dell'alienante e dell'acquirente, ovvero dal notaio qualora redatti in forma pubblica o per scrittura privata autenticata».

**60.0.153**

IZZO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Disposizioni in tema di trasferimento di partecipazioni sociali)*

1. Nell'articolo 2355 del codice civile, al terzo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il trasferimento delle azioni nominative si opera mediante girata autenticata da un notaio, da un avvocato, da un dottore commercialista, da un ragioniere commercialista ovvero da altro soggetto secondo quanto previsto da legge speciali".

2. Nell'articolo 2470 del codice civile, al secondo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: "l'atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni, a cura del notaio, dell'avvocato, del dottore commercialista o del ragioniere commercialista autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale".

3. Nell'articolo 2556 del codice civile, il secondo comma, è sostituito dal seguente: «i contratti di cui al primo comma, redatti in forma pubblica dal notaio, ovvero per scrittura privata autenticata dal notaio, dall'avvocato, dal dottore commercialista o dal ragioniere commercialista autenticante, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante, dell'avvocato o del dottore commercialista autenticante.

4. Sia l'avvocato che il dottore commercialista nel compimento degli atti di cui al presente articolo acquista a tutti gli effetti la qualifica di pubblico ufficiale».

**60.0.154**

IZZO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

1. Nell'articolo 2470 del codice civile, al secondo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: "l'atto di trasferimento deve essere depositato entro trenta giorni, a cura degli amministratori, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale".

2. Nell'articolo 2556 del codice civile, il secondo comma, è sostituito dal seguente: «i contratti di cui al primo comma devono essere depositati



per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura dell'alienante e dell'acquirente, ovvero dal notaio qualora redatti in forma pubblica o per scrittura privata autenticata».

---

**60.0.155**

Izzo

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Disposizioni in tema di trasferimento di partecipazioni sociali)*

1. Nell'articolo 2470 del codice civile, al secondo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: "l'atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni, a cura del notaio, dell'avvocato, del dottore commercialista o del ragioniere commercialista autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale".

2. Nell'articolo 2556 del codice civile, il secondo comma, è sostituito dal seguente: «i contratti di cui al primo comma, redatti in forma pubblica dal notaio, ovvero per scrittura privata autenticata dal notaio, dall'avvocato, dal dottore commercialista o dal ragioniere commercialista autenticante, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante, dell'avvocato o del dottore commercialista autenticante.

3. Sia l'avvocato che il dottore commercialista che il ragioniere commercialista nel compimento degli atti di cui al presente articolo acquista a tutti gli effetti la qualifica di pubblico ufficiale».

---

**60.0.156**

Nocco

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

1. Al comma 3 dell'articolo 33 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 eliminare la parola "particolareggiati" dopo "piani urbanistici"».

---

**60.0.157**

FABRIS

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Alienazione immobili abitativi dello Stato non di pregio di valore non superiore ai 200.000 euro)*

1. Al fine di pervenire a una rapida definizione degli adempimenti connessi con l'alienazione degli immobili abitativi dello Stato, e loro strumentali pertinenze o connessioni (garage, depositi e simili), non di pregio, di valore complessivo non superiore a 200.000 euro, è ammesso l'esercizio del diritto di prelazione da parte dei soggetti utilisti da oltre quindici anni. Tale diritto si esplica ancorché l'immobile sia stato forzosamente rilasciato dagli utilisti in virtù di giudizio, tuttora pendente, da non oltre 36 mesi.

2. Il prezzo di vendita, è ridotto del 20 per cento nel caso di utilisti con reddito annuo inferiore ai 25.00 euro.

3. Per gli immobili realizzati prima del 1945, presentanti segni di vetustà e non rispondenza alle norme edilizie o abitative, sui quali l'utilista abbia eseguito lavori adeguativi e conservativi, il prezzo di vendita è ridotto del 25 per cento, così come i canoni o indennizzi eventualmente inerenti.

4. Il pagamento del corrispettivo potrà avvenire a mezzo mutuo ipotecario in 10 anni con anticipo del 20 per cento.

5. Gli uffici competenti provvedono alle transazioni su eventuali questioni, insorgenti o pendenti, aventi controparte nei soggetti legittimati alla prelazione ai sensi della presente norma».

**60.0.157a**

BASTIANONI, BEDIN, CAVALLARO, BATTISTI, D'ANDREA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Proposta di modifiche alla disciplina riguardante la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani)*

1. Il comma 1 dell'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è sostituito dal seguente:

"1. La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è soppressa dalla

data del 1° gennaio 2007. Restano in vigore gli articoli 62, commi 2 e 3, 70, 71 e 73 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, in riferimento alla tariffa di cui al comma 2 del presente articolo".

2. All'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo la parola: "tariffa" sono aggiunte le seguenti: "avente natura tributaria";

b) i commi 1-*bis* e 9 sono abrogati;

c) il comma 13 è sostituito dal seguente:

"13. I comuni devono provvedere all'integrale copertura dei costi del servizio di cui al comma 2.»;

d) il comma 15 è sostituito dal seguente:

"15. La tariffa è disciplinata dal comune con apposito regolamento ed è applicata, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dal soggetto che gestisce il servizio, ove deliberato dal comune, ovvero dal comune stesso; il comune può utilizzare per la riscossione spontanea anche il modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La riscossione coattiva può, su richiesta del comune o dell'ente gestore, essere effettuata per il tramite dei concessionari mediante iscrizione a ruolo o direttamente mediante ingiunzione fiscale ai sensi del regio decreto n. 639 del 1910. Per la riscossione spontanea il soggetto che gestisce il servizio, ovvero il comune, ha l'obbligo di inviare al contribuente una comunicazione contenente gli elementi necessari per la determinazione ed il versamento della tariffa.";

e) il comma 16 è sostituito dal seguente:

"16. nella determinazione della tariffa è facoltà del comune non ricomprendervi, in tutto o in parte, il costo relativo alla gestione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche e quello di remunerazione del capitale investito. È altresì facoltà del comune applicare alle utenze domestiche, in luogo del metodo normalizzato, il parametro della superficie occupata, eventualmente combinato con il numero dei componenti del nucleo familiare.»;

f) dopo il comma 17 aggiungere il seguente:

"17-bis. Per la disciplina delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, ed all'articolo 12, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473. Per il contenzioso si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.".

3. Le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo entrano in vigore il 1° gennaio 2007».

**60.0.158**

FILIPPELLI, FABRIS, RIGHETTI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Istituzione della Commissione per l'avvio di un Programma nazionale di produzione di energia da fonti rinnovabili)*

1. Al fine di valutare gli effetti e i benefici derivanti dall'utilizzo di fonti rinnovabili di produzione di energia, con particolare riferimento al settore fotovoltaico ed eolico, il Governo è autorizzato ad istituire una apposita Commissione.

2. La Commissione composta da membri scelti fra esperti e docenti universitari nei campi delle fonti rinnovabili di energia, della fisica, dell'economia e dell'imprenditoria ha il compito di elaborare studi, progetti e valutazioni circa l'effettiva economicità e convenienza dell'avvio di un "Programma nazionale di produzione di energia da fonti rinnovabili" da installare lungo le reti nazionali delle autostrade e delle ferrovie, e relative pertinenze e strutture, quali stazioni ferroviarie, caselli autostradali, aree di servizio.

3. La Commissione termina i suoi lavori entro un anno dalla sua effettiva costituzione e presenta una relazione finale trasmessa anche al Parlamento».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:*

**«Art. 67-bis.**

*(Aumento tassa superalcolici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, la tassa sui superalcolici è aumentata dell'1 per cento».

---

**60.0.159**

FILIPPELLI, FABRIS, RIGHETTI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Programma tetti fotovoltaici 2006)*

1. Al fine di favorire l'impegno pubblico per lo sviluppo della tecnologia fotovoltaica e allo scopo di promuovere fonti rinnovabili di energia, con particolare riferimento al settore fotovoltaico, Il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio è autorizzato ad avviare il programma "Tetti fotovoltaici 2006" con le stesse caratteristiche e modalità del precedente programma.

2. Le risorse destinate al finanziamento del programma "Tetti fotovoltaici 2006" sono quantificate in 45 milioni di euro.

3. Il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio è tenuto a impegnare e a ripartire, fra le regioni e le province autonome che hanno aderito al nuovo programma, le risorse di cui al comma 2, con proprio decreto da emanarsi entro il 31 giugno 2006».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:*

**«Art. 67-bis.**

*(Incremento aliquote tabacchi)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dello 0,6 per cento».

**60.0.160**

BARATELLA, CADDEO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

1. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 267 del 1998, il Ministero dell'economia e delle finanze, assegna, alle regioni Veneto ed Emilia-Romagna, la

somma di 300 milioni euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 per la dislocazione di attività produttive, infrastrutture ed insediamenti abitativi al di fuori delle aree classificate a rischio idrogeologico dei comuni del bacino del Po».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

---

**60.0.161**

BARATELLA, CADDEO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

1. Al fine di consentire la salvaguardia delle popolazioni e del territorio del delta del Po, il Ministero dell'economia e delle finanze, assegna alle regioni Veneto ed Emilia-Romagna, la somma di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, per la manutenzione, il rinnovo e la sostituzione degli impianti di sollevamento acque».

*Conseguentemente, alla tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 10.000;  
2007: - 10.000;  
2008: - 10.000.

---

**60.0.162**

BARATELLA, CADDEO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

1. Al fine di consentire la prosecuzione del programma di interventi di cui all'articolo 7, comma 5, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, il Ministero dell'economia e delle finanze, assegna, alle regioni Veneto ed Emilia-Romagna, la somma di 70 milioni euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Ritenuta sui premi e sulle vincite)*

1. Il comma 4 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, è sostituito dal seguente:

"4. Ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta del 15 per cento."».

**60.0.163**

DI SIENA, PIZZINATO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

1. Ai soggetti danneggiati per effetto degli eventi sismici verificatesi nel 1981 nelle regioni Campania e Basilicata, che nel periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1999 hanno provveduto a ricostruire o a ristrutturare gli immobili di proprietà, si applicano, previa esibizione della documentazione richiesta dagli uffici competenti, i benefici di cui all'articolo 1 e all'articolo 12 della legge 27 dicembre 1997, n. 499».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

---

**60.0.164**

ZANDA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Istituzione del Parco archeologico del Tuscolo)*

1. Ai fini della fruizione, della valorizzazione e della gestione dell'area archeologica di Tusculum è istituito il "Parco archeologico di Tuscolo", ai sensi e per gli effetti delle disposizioni dell'articolo 101, lettera f), del codice dei beni culturali, approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. La Comunità montana dei castelli romani e prenestini (XI zona del Lazio), proprietaria dell'area, promuove ed attua tutte le azioni previste dal citato decreto legislativo, articoli da 102 a 121 per la parte relativa ai beni culturali di proprietà pubblica.

3. Lo Stato concorre alla realizzazione del "Parco archeologico di Tuscolo" mediante cofinanziamento delle spese per interventi materiali ed immateriali relative alla fase di strutturazione e di avvio della gestione. Per lo scopo è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per il 2006, e un milione di euro in ragione d'anno per gli anni 2007 e 2008».

*Conseguentemente all'articolo 67, comma 1, alla tabella A ivi richiamata, rubrica Ministero dell'interno, apportare le seguenti modificazioni:*

2006: - 3.000;  
2007: - 1.000;  
2008: - 1.000.

---



**60.0.165**

ZANDA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Norme per la valorizzazione e il recupero dell'antico tracciato della «via Prenestina»)*

1. Lo Stato, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nell'ambito delle finalità di tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio archeologico, storico-culturale, ambientale, artistico e paesaggistico, riconosce l'antico tracciato della "via Prenestina" da Roma a Palestrina e da Palestrina a Genazzano quale omogenea risorsa storico-culturale, ambientale e del paesaggio di notevole interesse pubblico.

2. In coerenza con le finalità di cui al comma 1, lo Stato, in accordo con la regione Lazio, promuove la tutela, la valorizzazione e il recupero dell'antico tracciato della "via Prenestina", quale fattore utile allo sviluppo economico sostenibile del territorio e per il miglioramento sociale, economico e culturale delle popolazioni residenti e dell'area omogenea dei monti Prenestini comprendente i comuni di Roma, Montecompatri, Galliano nel Lazio, Zagarolo, Palestrina, Cave, Genazzano, Rocca di Cave, Castel San Pietro Romano, Capranica Prenestina.

3. Ai sensi di quanto previsto al comma 2, è promossa la realizzazione di interventi di studio, di ricerca, di recupero, di restauro e di riuso del patrimonio culturale costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici.

4. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo, con la dotazione di 5 milioni di euro in ragione d'anno per gli anni 2006, 2007 e 2008, da destinare alla regione Lazio.

5. Le risorse di cui al comma 4 sono attribuite per il cofinanziamento dei programmi di recupero e di valorizzazione individuati nell'accordo di programma quadro di cui all'articolo 4, in misura non superiore al 50 per cento del costo delle opere».

*Conseguentemente all'articolo 67, comma 1, alla tabella A ivi richiamata, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:*

2006: - 5.000;  
2007: - 5.000;  
2008: - 5.000.

---

**60.0.166**

TOFANI, BONATESTA

**Accantonato**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

1. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n.426, dopo la lettera *p-terdecies*), aggiungere la seguente:

*"p-quaterdecies) bacino del Fiume Sacco;"*».

*Conseguentemente, alla tabella D, voce Ambiente e territorio, legge 426 del 1998: Nuovi interventi in campo ambientale, articolo 1, interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinanti, aumentare del seguente importo:*

2006: + 300;  
2007: + 300;  
2008: + 300.

*Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre del seguente importo:*

2006: - 300;  
2007: - 300;  
2008: - 300.

**60.0.167**

FERRARA, PIANETTA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Comitato per il riordino e l'accorpamento degli uffici e delle sedi dell'ONU presenti in Italia)*

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato, un apposito Comitato per il riordino e l'accorpamento degli uffici e delle sedi della Organizzazione delle nazioni unite (ONU) presenti in Italia.

2. Il Comitato, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è composto per tre quinti da esperti, scelti tra professori universitari, magistrati amministrativi, contabili e ordinari, avvocati dello Stato,

funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici anni di iscrizione all'albo professionale, dirigenti delle amministrazioni pubbliche ed esperti di elevata professionalità. Il Comitato si avvale del supporto tecnico del dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Il Comitato di cui al comma 1, previa individuazione dei criteri cui attenersi nella valutazione dei progetti e dell'individuazione delle modalità con cui procedere alle operazioni necessarie, provvede all'istruttoria dei progetti presentati finalizzati a realizzare l'accorpamento in un'unica sede, sita nell'area della provincia di Roma, degli uffici e delle sedi dell'ONU presenti in Italia».

---

## 60.0.168

BERGAMO

### Dichiarato inammissibile

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 60-bis.

*(Disposizioni in materia di ICI)*

1. L'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativo all'imposta comunale sugli immobili, si interpreta nel senso che sono esclusi da tale imposta, con effetto dall'entrata in vigore della medesima, i fabbricati rurali, come definiti dall'articolo 9, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

2. Si devono intendere esclusi da tale imposta, con effetto dall'entrata in vigore della medesima, anche i fabbricati appartenenti a cooperative agricole e loro consorzi, strumentali all'esercizio di attività agricole di cui all'articolo 31, secondo comma, lettera c) del testo unico sulle imposte sui redditi (decreto del Presidente della Repubblica n.917 del 1986), aventi ad oggetto prodotti conferiti prevalentemente dai soci e provenienti dai terreni dei medesimi».

---

**60.0.169**

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

**Respinto**

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Disposizioni per la partecipazione italiana all'Anno polare internazionale)*

1. È autorizzata la partecipazione italiana all'Anno polare internazionale 2007-2008 promosso dall'*International council of scientific union* (ICSU) e dalla *World meteorological organization* (WMO) ed alle connesse attività di ricerca scientifica multidisciplinare coordinate a livello internazionale.

2. È istituito, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Comitato nazionale per l'Anno polare internazionale, di seguito denominato "Comitato" con i compiti di:

a) elaborare un programma per la partecipazione italiana alle attività di cui al comma 1, su base quadriennale, e i relativi programmi esecutivi annuali indicando il necessario fabbisogno umano e finanziario e garantendo un adeguato livello di internazionalizzazione delle attività di ricerca;

b) assicurare il collegamento con gli organi scientifici dell'Anno polare internazionale anche proponendo le nomine di rappresentanti italiani;

c) assicurare il coordinamento tra il programma di cui alla lettera a) e le eventuali iniziative di ricerca nazionali che vengono intraprese al di fuori del programma stesso;

d) determinare l'incidenza percentuale massima rispetto al finanziamento disponibile dei costi di gestione per l'attuazione del programma di cui alla lettera a);

e) presentare una relazione annuale al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Parlamento sull'attività svolta e predisporre gli atti per la stesura della relazione annuale sui risultati scientifici ottenuti;

f) acquisire i risultati delle attività scientifiche e tecnologiche svolte nell'ambito del programma di attività di cui all'articolo 1 e predisporre i relativi elementi valutativi.

3. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca o, in sua assenza, da un suo rappresentante ed è composto da:

a) un rappresentante italiano della WMO;

b) un rappresentante italiano dell'ICSU;

c) tre esperti scientifici designati dalla Commissione scientifica nazionale per l'Antartide (CSNA) di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 febbraio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 marzo 2002, n. 54;

d) due esperti scientifici di ricerche in area artica nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

e) un esperto di logistica polare designato dal consorzio di cui all'articolo 3;

f) un esperto designato dal Museo nazionale per l'Antartide di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 2 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 agosto 1996, n. 198.

4. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Comitato conclude i propri lavori entro il 31 dicembre 2009. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati esperti delle amministrazioni dello Stato e di altri enti di volta in volta interessati.

5. Le funzioni ed i compiti per lo svolgimento delle attività di ricerca scientifica di cui al comma 1 sono svolte dal consorzio per l'attuazione del programma di cui all'articolo 4 del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 febbraio 2002.

6. Il consorzio di cui al comma 6 valuta la fattibilità tecnico-logistica dei programmi esecutivi annuali di cui al comma 2, con riferimento al fabbisogno umano e finanziario finalizzato all'attuazione.

7. Per esprimere pareri sul programma di ricerca di cui al comma 1 nonché per esprimere il proprio parere ai fini dell'autorizzazione e del controllo di tutte le iniziative nazionali che vengono intraprese al di fuori del programma e formulare proposte ed esprimere pareri ai fini del coordinamento del programma di cui al comma 1 con i programmi di ricerca degli altri Paesi che operano in Antartide, è competente il comitato interministeriale per l'Antartide di cui al comma 2 del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 febbraio 2002.

8. Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono affidati i compiti di:

a) approvare il programma di cui al comma 2, proposto dal Comitato;

b) vigilare sull'attuazione del programma, affidata al consorzio di cui al comma 6;

c) emanare, sentito il Comitato, direttive per specifiche modalità operative per la migliore attuazione del programma;

d) determinare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e degli affari esteri, il trattamento di missione per il personale impegnato nelle ricerche connesse all'Anno polare internazionale.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: – 10.000;

2007: – 10.000;

2008: – 10.000.

---

**Art. 63.****63.1**

D'ANDREA, ZANDA

**Dichiarato inammissibile***Sopprimere l'articolo.***63.2**

SCARABOSIO

**Dichiarato inammissibile***Sopprimere il comma 1.**Al comma 4 sostituire dopo la parola «successivo al 31 dicembre» la parola «2004» con la parola «2005».**Il comma 5, è sostituito dal seguente testo:*

«A decorrere dal 1° gennaio 2006, per l'accesso alle provvidenze di cui all'articolo 3, commi 2 e 2-*quater* della legge n. 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, le cooperative giornalistiche editrici, con esclusione di quelle costituite ai sensi e per gli effetti dell'articolo 153, comma 4, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, devono essere composte esclusivamente da giornalisti professionisti, pubblicisti, praticanti, poligrafici o grafici editoriali.

*Il comma 6 è sostituito dal seguente testo:*

Le disposizioni di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, si applicano soltanto alle imprese editrici che alla data del 31 dicembre 2004 abbiano già maturato il diritto ai predetti contributi o la cui maggioranza del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni ed enti morali alla data del 31 dicembre 2004 ed a tale data editino un quotidiano.

*Sopprimere la lettera a) del comma 7.**Dopo la lettera b) aggiungere il seguente testo:*

"I costi relativi a forniture di beni e servizi, forniti o prestati da imprese controllanti, controllate, collegate o che siano in posizione di influenza dominante nei confronti dell'impresa editrice ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge 416 n. 81, che eccedano il 10 per cento dei costi complessivi dell'impresa stessa, ivi compresi eventuali corrispettivi per l'affitto della testata, del ramo di azienda avente ad oggetto la testata e di eventuali marchi editoriali, sono escluse dal computo dei costi sostenuti

dalle imprese editoriali ai fini dei commi 8 e 10 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni".

*alla lettera b) del comma 7 sostituire il primo capoverso con il seguente:*

"che i soci della società che richiede i contributi non partecipino ad altre imprese editrici che abbiano chiesto di ottenere i medesimi contributi".

Aggiungere dopo il comma 7 i seguenti commi:

*7-bis.* A far data dal 1 gennaio 2006, i contributi di cui ai commi 2, 8 e 10 dell'art. 3 della legge n. 250 del 1990, fermo rimanendo quanto disposto dal comma 11 del medesimo articolo, non possono eccedere l'importo di 150.000 euro per dipendente assunto. Ai fini del calcolo del limite del contributo il riferimento è la media annuale dei dipendenti assunti a tempo pieno nel rispetto dei contratti nazionali di lavoro per l'esercizio di riferimento.

*7-ter.* Il comma *2-ter* dell'articolo 3 della legge n. 250 del 1990 è così modificato, dopo le parole: "dopo i quotidiani italiani editi e diffusi all'estero" inserire le parole "e pubblicati esclusivamente in lingua italiana comma 2 del presente articolo" introdurre ed "editino la testata da almeno tre anni con periodicità quotidiana. Ad eccezione del requisito della lingua italiana sono fatti salvi i diritti per le imprese che hanno presentato domanda di contributi per l'esercizio 2003".

*7-quater.* Il comma 4 dell'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che possono accedere ai contributi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, le società cooperative costituite entro il 1° dicembre 2001 ai sensi del medesimo comma 4 dell'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e che editino giornali quotidiani o periodici organi di movimenti politici già in possesso dei requisiti previsti dal medesimo articolo 3, comma 10, della legge n. 250 del 1990 e successive modificazioni.

*7-quinquies.* A decorrere dallo gennaio 2002, all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 2, lettera *c*), le parole "precedente a quello sono soppresse";

al comma 2, la lettera *h*) è abrogata;

il comma 7 è abrogato;

al comma 8, lettera *a*), le parole: "della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi" sono sostituite dalle seguenti: "dei costi risultanti dal bilancio";

al comma 9 le parole: "della media" sono soppresse;

al comma 10, lettera *a*), le parole: "della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi" sono sostituite dalle seguenti: "dei costi risultanti dal bilancio"».



**63.3**

SEMERARO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*Sopprimere il comma 1.*

*Al comma 4 sostituire dopo la parola «successivo al 31 dicembre» la parola "2004" con la parola "2005"».*

*Il comma 5 è sostituito dal seguente testo:*

«A decorrere dallo gennaio 2006, per l'accesso alle provvidenze di cui all'articolo 3, commi 2 e 2-*quater* della legge n. 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, le cooperative giornalistiche editrici, con esclusione di quelle costituite ai sensi e per gli effetti dell'articolo 153, comma 4, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, devono essere composte esclusivamente da giornalisti professionisti, pubblicisti, praticanti, poligrafici o grafici editoriali.

*Il comma 6 è sostituito dal seguente testo:*

Le disposizioni di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, si applicano soltanto alle imprese editrici che alla data del 31 dicembre 2004 abbiano già maturato il diritto ai predetti contributi o la cui maggioranza del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni ed enti morali alla data del 31 dicembre 2004 ed a tale data editino un quotidiano.

*Sopprimere la lettera a) del comma 7.*

*Dopo la lettera b) aggiungere il seguente testo:*

"I costi relativi a forniture di beni e servizi, forniti o prestati da imprese controllanti, controllate, collegate o che siano in posizione di influenza dominante nei confronti dell'impresa editrice ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge 416 n. 81, che eccedano il 10 per cento dei costi complessivi dell'impresa stessa, ivi compresi eventuali corrispettivi per l'affitto della testata, del ramo di azienda avente ad oggetto la testata e di eventuali marchi editoriali, sono escluse dal computo dei costi sostenuti dalle imprese editoriali ai fini dei commi 8 e 10 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni".

*alla lettera b) del comma 7 sostituire il primo capoverso con il seguente:*

"che i soci della società che richiede i contributi non partecipino ad altre imprese editrici che abbiano chiesto di ottenere i medesimi contributi".

Aggiungere dopo il comma 7 i seguenti commi:

*7-bis.* A far data dal 1 gennaio 2006, i contributi di cui ai commi 2, 8 e 10 dell'art. 3 della legge n. 250 del 1990, fermo rimanendo quanto disposto dal comma 11 del medesimo articolo, non possono eccedere l'importo di 150.000 euro per dipendente assunto. Ai fini del calcolo del limite del contributo il riferimento è la media annuale dei dipendenti assunti a tempo pieno nel rispetto dei contratti nazionali di lavoro per l'esercizio di riferimento.

*7-ter.* Il comma *2-ter* dell'articolo 3 della legge n. 250 del 1990 è così modificato, dopo le parole: "dopo i quotidiani italiani editi e diffusi all'estero" inserire le parole "e pubblicati esclusivamente in lingua italiana comma 2 del presente articolo" introdurre ed "editino la testata da almeno tre anni con periodicità quotidiana. Ad eccezione del requisito della lingua italiana sono fatti salvi i diritti per le imprese che hanno presentato domanda di contributi per l'esercizio 2003".

*7-quater.* Il comma 4 dell'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che possono accedere ai contributi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, le società cooperative costituite entro il 1° dicembre 2001 ai sensi del medesimo comma 4 dell'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e che editino giornali quotidiani o periodici organi di movimenti politici già in possesso dei requisiti previsti dal medesimo articolo 3, comma 10, della legge n. 250 del 1990 e successive modificazioni.

*7-quinquies.* A decorrere dallo gennaio 2002, all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 2, lettera *c*), le parole "precedente a quello sono soppresse";

al comma 2, la lettera *h*) è abrogata;

il comma 7 è abrogato;

al comma 8, lettera *a*), le parole: "della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi" sono sostituite dalle seguenti: "dei costi risultanti dal bilancio";

al comma 9 le parole: "della media" sono soppresse;

al comma 10, lettera *a*), le parole: "della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi" sono sostituite dalle seguenti: "dei costi risultanti dal bilancio"».

**63.4 (testo 2)**

CICCANTI

**Ritirato**

*Al comma 4, sostituire ovunque ricorra la parola: «2004» con la parola: «2005».*

*Conseguentemente alla tabella C, voce: Ministero degli affari esteri, ridurre conseguentemente lo stanziamento relativo alla legge n. 7 del 1981 (U.P.B. 9.1.1.0).*

**63.4 (v. testo 2)**

CICCANTI

*Sopprimere il comma 1.*

*Al comma 4 sostituire dopo la parola «successivo al 31 dicembre» la parola «2004» con la parola «2005».*

*Il comma 5 è soppresso.*

*Il comma 6 è sostituito dal seguente:*

«6. Le disposizioni di cui al comma 2-bis dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, si applicano soltanto alle imprese editrici che alla data del 31 dicembre 2004 abbiano già maturato il diritto ai predetti contributi o la cui maggioranza del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni ed enti morali alla data del 31 dicembre 2004 ed a tale data editino un quotidiano».

*Sopprimere la lettera a) del comma 7.*

*Alla lettera b) del comma 7 sostituire il primo capoverso con il seguente:*

«che i soci della società che richiede i contributi non partecipino ad altre imprese editrici che abbiano chiesto di ottenere i medesimi contributi».

*Dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«b-bis) I costi relativi a forniture di beni e servizi, forniti o prestati da imprese controllanti, controllate, collegate o che siano in posizione di influenza dominante nei confronti dell'impresa editrice ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge n. 416 del 1981, che eccedano il 10 per cento dei costi complessivi dell'impresa stessa, ivi compresi eventuali corrispettivi per l'affitto della testata, del ramo di azienda avente ad oggetto la testata e di eventuali marchi editoriali, sono escluse dal computo dei costi sostenuti dalle imprese editoriali ai fini dei commi 8 e 10 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni».

*Aggiungere dopo il comma 7 i seguenti commi:*

«7-bis. A far data dal 1 gennaio 2006, i contributi di cui ai commi 2, 8 e 10 dell'articolo 3 della legge n. 250 del 1990, fermo rimanendo

quanto disposto dal comma 11 del medesimo articolo, non possono eccedere l'importo di 150.000 per dipendente assunto. Ai fini del calcolo del limite del contributo il riferimento è la media annuale dei dipendenti assunti a tempo pieno nel rispetto dei contratti nazionali di lavoro per l'esercizio di riferimento.

*7-ter.* Il comma *2-ter* dell'articolo 3 della legge n. 250 del 1990 è così modificato, dopo le parole: "dopo i quotidiani italiani editi e diffusi all'estero" inserire le parole "e pubblicati esclusivamente in lingua italiana" comma 2 del presente articolo introdurre ed "editino la testata da almeno tre anni con periodicità quotidiana". Ad eccezione del requisito della lingua italiana sono fatti salvi i diritti per le imprese che hanno presentato domanda di contributi per l'esercizio 2003.

*7-quater.* Il comma 4 dell'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che possono accedere ai contributi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, le società cooperative costituite entro il 10 dicembre 2001 ai sensi del medesimo comma 4 dell'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e che editino giornali quotidiani o periodici organi di movimenti politici già in possesso dei requisiti previsti dal medesimo articolo 3, comma 10, della legge n. 250 del 1990 e successive modificazioni.

*7-quinquies.* A decorrere dal 1° gennaio 2002, all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 2, lettera *c*), le parole "precedente a quello" sono soppresse;

al comma 2, la lettera *h*) è soppressa;

il comma 7 è soppresso;

al comma 8, lettera *a*), le parole: «della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi sono sostituite dalle seguenti: "dei costi risultanti dal bilancio";

al comma 9 le parole: "della media" sono soppresse;

al comma 10, lettera *a*), le parole: "della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi" sono sostituite dalle seguenti: "dei costi risultanti dal bilancio"».

*Conseguentemente alla tabella C, voce: Ministero degli affari esteri, ridurre conseguentemente lo stanziamento relativo alla legge n. 7 del 1981 (U.P.B. 9.1.1.0).*

**63.5**

CICCANTI

**Accantonato**

*Il comma 1, è soppresso.*

*Al comma 4 sostituire dopo la parola «successivo al 31 dicembre» la parola «2004» con la parola «2005».*

*Il comma 5 è sostituito dal seguente:*

«5. A decorrere dal 1° gennaio 2006, per l'accesso alle provvidenze di cui all'articolo 3, commi 2 e 2-*quater* della legge n. 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, le cooperative giornalistiche editrici, con esclusione di quelle costituite ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 4, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, devono essere composte esclusivamente da giornalisti professionisti, pubblicisti, praticanti, poligrafici o grafici editoriali».

*Il comma 6 è sostituito dal seguente:*

«6. Le disposizioni di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, si applicano soltanto alle imprese editrici che alla data del 31 dicembre 2004 abbiano già maturato il diritto ai predetti contributi o la cui maggioranza del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni ed enti morali alla data del 31 dicembre 2004 ed a tale data editino un quotidiano».

*Sopprimere la lettera a) del comma 7.*

*Alla lettera b) del comma 7 sostituire il primo capoverso con il seguente:*

«che i soci della società che richiede i contributi non partecipino ad altre imprese editrici che abbiano chiesto di ottenere i medesimi contributi».

*Dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) I costi relativi a forniture di beni e servizi, forniti o prestati da imprese controllanti, controllate, collegate o che siano in posizione di influenza dominante nei confronti dell'impresa editrice ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge n. 416 del 1981, che eccedano il 10 per cento dei costi complessivi dell'impresa stessa, ivi compresi eventuali corrispettivi per l'affitto della testata, del ramo di azienda avente ad oggetto la testata e di eventuali marchi editoriali, sono escluse dal computo dei costi sostenuti dalle imprese editoriali ai fini dei commi 8 e 10 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni».

*Aggiungere dopo il comma 7 i seguenti commi:*

«*7-bis*. A far data dal 1° gennaio 2006, i contributi di cui ai commi 2, 8 e 10 dell'articolo 3 della legge n. 250 del 1990, fermo rimanendo quanto disposto dal comma 11 del medesimo articolo, non possono eccedere l'importo di 150.000 euro per dipendente assunto. Ai fini del calcolo del limite del contributo il riferimento è la media annuale dei dipendenti

assunti a tempo pieno nel rispetto dei contratti nazionali di lavoro per l'esercizio di riferimento.

*7-ter.* Il comma *2-ter* dell'articolo 3 della legge n. 250 del 1990 è così modificato, dopo le parole: "dopo i quotidiani italiani editi e diffusi all'estero" inserire le parole "e pubblicati esclusivamente in lingua italiana «comma 2 del presente articolo» introdurre ed "editino la testata da almeno tre anni con periodicità quotidiana. Ad eccezione del requisito della lingua italiana sono fatti salvi i diritti per le imprese che hanno presentato domanda di contributi per l'esercizio 2003".

*7-quater.* Il comma 4 dell'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che possono accedere ai contributi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, le società cooperative costituite entro il 10 dicembre 2001 ai sensi del medesimo comma 4 dell'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e che editino giornali quotidiani o periodici organi di movimenti politici già in possesso dei requisiti previsti dal medesimo articolo 3, comma 10, della legge n. 250 del 1990 e successive modificazioni.

*7-quinquies.* A decorrere dal 1° gennaio 2002, all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 2, lettera *c*), le parole "precedente a quello" sono soppresse;

al comma 2, la lettera *h*) è soppressa;

il comma 7 è soppresso;

al comma 8, lettera *a*), le parole: "della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi" sono sostituite dalle seguenti: "dei costi risultanti dal bilancio»;

al comma 9 le parole: "della media" sono soppresse;

al comma 10, lettera *a*), le parole: "della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi" sono sostituite dalle seguenti: "dei costi risultanti dal bilancio"».

*Conseguentemente, alla tabella C, voce: «Ministero degli affari esteri», ridurre conseguentemente lo stanziamento relativo alla legge n. 7 del 1981 (U.P.B. 9.1.1.0).*

**63.6**

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, FILIPPELLI, MARINO, SODANO Tommaso, FALOMI, FORMISANO, MORANDO, GIARETTA, RIPAMONTI, TONINI, CASTELLANI, CADDEO, DE PETRIS, DI SIENA, BRUTTI Paolo, PIZZINATO, FASSONE, VITALI, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI, FABRIS, DONATI, CREMA, SCALERA, VERALDI

**Accantonato**

*Sopprimere il comma 1.*

*Conseguentemente:*

a) al comma 7 sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il soggetto proprietario della testata non abbia la proprietà di altre testate ammesse agli stessi contributi;

b) dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

"7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2005 ai fini del calcolo dei contributi previsti dal comma 8, 10 e 11 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, non sono ammessi i costi sostenuti per l'affitto della testata.";

c) all'articolo 67, tabella C, ridurre le dotazioni di parte corrente relative alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, per il triennio, in misura pari all'1 per cento».

**63.7 (testo 2)**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

**Accantonato**

*Sopprimere il comma 1.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

3. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

---

**63.7 (v. testo 2)**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

*Sopprimere il comma 1.**Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:***«Art. 66-bis.***(Norme di carattere antielusivo)*

1. All'articolo 37-*bis*, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

"f-*bis*) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 10 gennaio 2006».

---

**63.8**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

**Respinto***Sopprimere il comma 1.**Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:***«Art. 66-bis.**

1. Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

---



**63.9**

FALOMI

**Respinto**

*Sopprimere il comma 1.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:*

**«Art. 67-bis.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

**63.10**

BRIGNONE, FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

**Accantonato**

*Sopprimere il comma 1.*

*Conseguentemente, alla tabella A di cui all'articolo 67, comma 1, alla voce: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 70.000;

2007: - 75.000;

2008: - 80.000.

**63.11**

RIPAMONTI, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

**Accantonato**

*Sopprimere il comma 1.*

*Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 1.000;

2007: - 1.000;

2008: - 1.000.

**63.12**

PESSINA

**Dichiarato inammissibile***Sopprimere il comma 1.*

\_\_\_\_\_

**63.13**

GRILLO, PESSINA, MENARDI, CICOLANI

**Dichiarato inammissibile***Sopprimere il comma 1.*

\_\_\_\_\_

**63.14**

TAROLLI, CICCANTI

**Dichiarato inammissibile***Sopprimere il comma 1.*

\_\_\_\_\_

**63.15**

ZANDA, D'ANDREA

**Dichiarato inammissibile***Sopprimere il comma 1.*

\_\_\_\_\_

**63.16 (testo 2)**

MANZIONE

**Respinto***Sopprimere il comma 1.*

*Conseguentemente all'articolo 67, comma 1, Tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.*

\_\_\_\_\_

**63.16 (v. testo 2)**

MANZIONE

*Sopprimere il comma 1.*

\_\_\_\_\_

**63.17**

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

**Accantonato**

*Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: «In considerazione della loro specificità, le risorse disponibili, sono erogate in via prioritaria alle testate storiche femminili sono escluse da quanto previsto nella presente normativa. Per testate storiche femminili si intendono quelle testate pubblicate da almeno 50 anni».*

---

**63.18**

PESSINA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 4, comma 181 lettera c) della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole "superiore al 50 per cento" sono sostituite con le seguenti: "superiore all'80 per cento"».

---

**63.19**

PESSINA

**Respinto**

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 4, comma 182 della legge 24 dicembre 2003, n.350, dopo le parole: "bilancio certificato" sono aggiunte le seguenti: "almeno nella parte riguardante le spese per l'acquisto della carta"».

---

**63.20 (testo 2)**

MANZIONE

**Respinto**

*Al comma 2, sostituire la parola: «2005» con la seguente: «2006» e le parole: «10 per cento» con le seguenti: «20 per cento».*

*Conseguentemente all'articolo 67, comma 1, Tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.*

---

**63.20 (v. testo 2)**

MANZIONE

*Al comma 2, sostituire la parola: «2005» con la seguente: «2006» e le parole: «10 per cento» con le seguenti: «20 per cento».*

**63.21 (testo 2)**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

**Accantonato**

*Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:*

sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 2-ter, primo periodo, dopo le parole: "I contributi previsti dalla presente legge", sono inserite le seguenti: ", con esclusione di quelli previsti dal comma 11,". Al comma 2-ter, secondo periodo, le parole: "Gli stessi contributi" sono sostituite dalle seguenti: "I contributi di cui ai commi 8 e 11"»;

aggiungere le seguenti lettere:

«b-bis al comma 2, lettera c), le parole: "precedente a quello" sono soppresse;

b-ter al comma 2, lettera e), le parole: "«almeno l'80 per cento della diffusione complessiva" sono sostituite dalle seguenti: "più del 50 per cento della diffusione complessiva";

b-quater al comma 8, lettera a), le parole: "della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi" sono sostituite dalle seguenti: "dei costi risultanti dal bilancio";

b-quinques al comma 9 le parole: "della media" sono soppresse;

b-sexies al comma 10, lettera a), le parole: "della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi" sono sostituite dalle seguenti: "dei costi risultanti dal bilancio"».

*Conseguentemente dopo l'articolo 66, inserire il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

3. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

### **63.21 (v. testo 2)**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

*Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:*

sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 2-ter, primo periodo, dopo le parole: «I contributi previsti dalla presente legge «sono inserite le seguenti: «, con esclusione di quelli previsti dal comma 11,». «Al comma 2-ter, secondo periodo, le parole: «Gli stessi contributi» sono sostituite dalle seguenti: «I contributi di cui ai commi 8 e 11»;

aggiungere le seguenti lettere:

c) al comma 2, lettera c), le parole: «precedente a quello» sono soppresse;

d) al comma 2, lettera e), le parole: «almeno l'80 per cento della diffusione complessiva» sono sostituite dalle seguenti: «più del 50 per cento della diffusione complessiva»;

e) al comma 8, lettera a), le parole: «della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi» sono sostituite dalle seguenti: «dei costi risultanti dal bilancio»;

f) al comma 9 le parole: «della media» sono soppresse;

g) al comma 10, lettera a), le parole: «della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi» sono sostituite dalle seguenti: «dei costi risultanti dal bilancio».

*Consequentemente dopo l'articolo 66, inserire il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Norme di carattere antielusivo)*

"1. All'articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

*f-bis)* pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data dello gennaio 2006».

**63.22 (testo 2)**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

**Accantonato**

*Al comma 3 sopprimere la lettera b).*

*Consequentemente dopo l'articolo 66, inserire il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

3. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

*a)* articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

*b)* articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

*c)* articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

*d)* articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

*e)* articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;  
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
- 

**63.22 (v. testo 2)**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

*Al comma 3 sopprimere la lettera b).*

*Conseguentemente dopo l'articolo 66, inserire il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Norme di carattere antielusivo)*

"1. All'articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera j) è aggiunta la seguente:

*f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale.*

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 10 gennaio 2006».

---

**63.23 (testo 2)**

MANZIONE

**Respinto**

*Sostituire il comma 4, con il seguente:*

«4. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2006, il requisito temporale previsto dall'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), della legge 7 agosto 1990, n. 250, è elevato a cinque anni per le imprese editrici, costituite dopo il 31 dicembre 2004».

*Conseguentemente all'articolo 67, comma 1, Tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.*

---

**63.23 (v. testo 2)**

MANZIONE

*Sostituire il comma 4, con il seguente:*

«4. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2006, il requisito temporale previsto dall'articolo 3, comma 2, lettere *a)* e *b)*, della legge 7 agosto 1990, n. 250, è elevato a cinque anni per le imprese editrici, costituite dopo il 31 dicembre 2004».

**63.24 (testo 2)**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

**Respinto**

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «della periodicità della testata» con le parole: «della periodicità in quotidiano della testata».*

*Conseguentemente dopo l'articolo 66, inserire il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

3. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

*a)* articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

*b)* articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

*c)* articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

*d)* articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

*e)* articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

*f)* articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

*g)* articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».



**63.24 (v. testo 2)**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «della periodicità della testata» con le parole: «della periodicità in quotidiano della testata».*

---

**63.25**

PIANETTA

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «della periodicità della testata» con le parole: «della periodicità in quotidiano della testata».*

---

**63.26**

CICCANTI, TAROLLI, SALERNO

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 2004» con le seguenti: «31 dicembre 2005».*

---

**63.27**

CICCANTI, MONTI

**Respinto**

*Al comma 4 sostituire dopo la parola: «successivo al 31 dicembre» la parola: «2004» con la parola: «2005».*

*Conseguentemente alla tabella A alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:*

2006: - 4.000;

2007: - 4.000;

2008: - 4.000.

**63.28**

CICCANTI, MONTI

**Respinto**

*Al comma 4 sostituire dopo la parola: «successivo al 31 dicembre» la parola: «2004» con la parola: «2005».*

*Conseguentemente alla tabella C, voce Ministero degli affari esteri, ridurre conseguentemente lo stanziamento relativo alla legge n. 7 del 1981 (U.P.B. 9.1.1.0).*

---

**63.29**

CICCANTI, TAROLLI, EUFEMI, RONCONI

**Dichiarato inammissibile**

*Sopprimere il comma 5.*

---

**63.30**

BRIGNONE, FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

**Accantonato**

*Al comma 5, sostituire la parola: «esclusivamente» con le seguenti: «in maggioranza».*

*Conseguentemente, alla tabella A di cui all'articolo 67, comma 1, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 1.000;  
2007: - 1.000;  
2008: - 1.000.

---

**63.31 (testo 2)**

MANZIONE

**Respinto**

*Al comma 5, sostituire la parola: «esclusivamente» con la seguente: «prevalentemente».*

*Conseguentemente all'articolo 67, comma 1, Tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.*

---

**63.31 (v. testo 2)**

MANZIONE

*Al comma 5, sostituire la parola: «esclusivamente» con la seguente: «prevalentemente».*

---

**63.32**

IL RELATORE

**Accolto**

*Al comma 6, sostituire le parole: «predetti contributi» con le seguenti: «contributi di cui al medesimo comma 2-bis».*

---

**63.33 (testo 2)**

GRILLOTTI

**Respinto**

*Al comma 6, aggiungere le parole: «Al comma 2, lettera c), dell'articolo 3, della legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni, sono soppresse le seguenti: "precedenti a quello"».*

*Al comma 2-bis all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni dopo le parole: «sia detenuta» aggiungere le seguenti: «entro il 31 dicembre 2005»..*

---

**63.33 (v. testo 2)**

GRILLOTTI

*Al comma 6, aggiungere: «al comma 2 lettera c) dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni», sono soppresse le parole: «precedenti a quello».*

---

**63.34**

RIPAMONTI, CORTIANA, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

**Accantonato**

*Sopprimere il comma 7.*

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 3.000;

2007: - 3.000;

2008: - 3.000.

---

**63.35 (testo 2)**

MANZIONE

**Respinto**

*Sopprimere il comma 7.*

*Conseguentemente all'articolo 67, comma 1, Tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.*

---

**63.35 (v. testo 2)**

MANZIONE

*Sopprimere il comma 7.*

---

**63.100**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

**Respinto**

*Sopprimere il comma 7.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

1. Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

---

**63.36**

FALOMI

**Respinto**

*Al comma 7 sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) il soggetto proprietario della testata non abbia la proprietà di altre testate ammesse agli stessi contributi».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:*

**«Art. 67-bis.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

---

**63.37**

MALABARBA, SODANO Tommaso, MARTONE, TOGNI

**Respinto**

*Al comma 7, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) il soggetto proprietario della testata non abbia la proprietà di altre testate ammesse agli stessi contributi».

*Conseguentemente, all'articolo 67, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 10.000;

2007: - 10.000;

2008: - 10.000.

---

**63.38**

PESSINA

**Respinto**

*Al comma 7 sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) il soggetto proprietario della testata non abbia la proprietà di altre testate ammesse agli stessi contributi».

---

**63.39 (testo 2)**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

**Accantonato**

*Al comma 7 sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) il soggetto proprietario della testata non abbia la proprietà di altre testate ammesse agli stessi contributi».

*Conseguentemente dopo l'articolo 66, inserire il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

3. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

**63.39 (v. testo 2)**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

*Al comma 7 sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) il soggetto proprietario della testata non abbia la proprietà di altre testate ammesse agli stessi contributi».

**63.40**

GRILLO, PESSINA, MENARDI, CICOLANI

**Respinto**

*Al comma 7 sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) il soggetto proprietario della testata non abbia la proprietà di altre testate ammesse agli stessi contributi».

---

**63.41**

TAROLLI, CICCANTI

**Respinto**

*Al comma 7 sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) il soggetto proprietario della testata non abbia la proprietà di altre testate ammesse agli stessi contributi».

---

**63.42**

ZANDA, D'ANDREA

**Respinto**

*Al comma 7, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) il soggetto proprietario della testata non abbia la proprietà di altre testate ammesse agli stessi contributi».

---

**63.43**

BRIGNONE, FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

**Accantonato**

*Al comma 7, sopprimere la lettera b).*

*Conseguentemente, alla tabella A di cui all'articolo 67, comma 1, voce: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 3.000;

2007: - 3.000;

2008: - 3.000.

---

**63.44**

IL RELATORE

**Accolto**

*Al comma 7, lettera b), sostituire le parole: «In tal caso» con le seguenti: «In caso contrario».*

---

**63.45**

MALABARBA, SODANO Tommaso, MARTONE, TOGNI

**Respinto**

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*«7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2005 ai fini del calcolo dei contributi previsti dai commi 8, 10 e 11 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, non sono ammessi i costi sostenuti per l'affitto della testata».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Ritenuta sui premi e sulle vincite del Lotto)*

1. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 12,5 per cento"».

---

**63.46**

FALOMI

**Respinto**

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

*«7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2005 ai fini del calcolo dei contributi previsti dai commi 8, 10 e 11 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, i costi sostenuti per l'affitto della testata non sono ammessi».*



*Conseguentemente, dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:*

**«Art. 67-bis.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

---

**63.47**

TAROLLI, CICCANTI

**Respinto**

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2005 ai fini del calcolo dei contributi previsti dai commi 8 10 e 11 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, i costi sostenuti per l'affitto della testata non sono ammessi».

---

**63.48**

PESSINA

**Respinto**

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2005 ai fini del calcolo dei contributi previsti dai commi 8 10 e 11 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, i costi sostenuti per l'affitto della testata non sono ammessi».

---

**63.49**

ZANDA, D'ANDREA

**Respinto**

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai fini del calcolo dei contributi previsti dai commi 8, 10 e 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250, i costi sostenuti per l'affitto della testata non sono considerati».

---

**63.50 (testo 2)**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

**Accantonato**

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2006 ai fini del calcolo dei contributi previsti dai commi 8, 10 e 11 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, i costi sostenuti per l'affitto della testata non sono ammessi».

*Conseguentemente dopo l'articolo 66, inserire il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

3. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

**63.50 (v. testo 2)**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2006 ai fini del calcolo dei contributi previsti dai commi 8, 10 e 11 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, i costi sostenuti per l'affitto della testata non sono ammessi».

**63.51**

GRILLO, PESSINA, MENARDI, CICOLANI

**Respinto**

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2006 ai fini del calcolo dei contributi previsti dai commi 8, 10 e 11 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, i costi sostenuti per l'affitto della testata non sono ammessi».

**63.52**

MANZIONE

**Dichiarato inammissibile**

*Al comma 8, dopo le parole: «entro un anno dalla richiesta» inserire le seguenti: «da parte dell'amministrazione competente».*

**63.53**

GRILLO, PESSINA, PEDRAZZINI

**Dichiarato inammissibile**

*Sostituire il comma 10 con il seguente:*

«10. Per le finalità di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono destinati 40 milioni di euro per l'anno 2006, 20 milioni di euro per l'anno 2007 e 10 milioni di euro per l'anno 2008».

*Conseguentemente ridurre alla tabella C voce: Ministero degli affari esteri legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987 gli importi per gli anni 2006, 2007 e 2008 rispettivamente di 20.000, 10.000 e 5.000*

**63.54**

GRILLO, PESSINA, PEDRAZZINI

**Respinto**

*Sostituire il comma 11 con il seguente:*

«11. Il limite degli oneri finanziari previsto per gli anni 2003, 2004 e 2005, ai fini del riconoscimento del credito di imposta di cui all'articolo 8 della citata legge n. 62 del 2001, per investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2004, è aumentato di 20 milioni di euro.

All'articolo 8, comma 1, della legge 7 marzo 2001, n. 62, le parole: "31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006".

Per le finalità di cui all'articolo 8, della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono destinati 28 milioni di euro per l'anno 2006».

*Conseguentemente, ridurre alla tabella C voce: Ministero degli affari esteri - legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987 l'importo per l'anno 2006 di 28.000.*

---

**63.55**

PEDRAZZINI

**Respinto**

*Sopprimere il comma 12.*

---

**63.56**

SOLIANI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. I benefici di cui all'articolo 4, comma 181, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, con le modalità di cui al relativo decreto attuativo e nelle forme previste dai commi 182, 183, 184, 185, 186 e 189 della medesima legge n. 350 del 2003, sono prorogati all'anno 2006».

*Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 95.000.

---

**63.57**

GRILLO, PESSINA, PEDRAZZINI

**Respinto**

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 181, 182, 183, 184, 185 e 186, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono estese alle spese sostenute nell'anno 2006. Il relativo limite di spesa per l'anno 2006 è fissato in 95 milioni di euro».

*Conseguentemente, alla tabella C, voce: Ministero degli affari esteri legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987, ridurre l'importo per l'anno 2006 di 95.000.*

---

**63.58 (testo 2)**

FABRIS

**Respinto***Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. Al comma 3 dell'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: "automaticamente annullata." è aggiunto il seguente periodo: "Qualora cessi il legame tra la testata ed il movimento politico o anche tra la società editrice della testata ed il movimento politico la richiesta del contributo non può essere accolta"».

---

**63.58 (v. testo 2)**

FABRIS

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. Al comma 3 dell'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, dopo le parole: "automaticamente annullata". è aggiunto il seguente periodo: "Qualora cessi il legame tra la testata ed il movimento politico o anche tra la società editrice della testata ed il movimento politico la richiesta del contributo non può essere accolta"».

---

**63.59**

TAROLLI, CICCANTI

**Dichiarato inammissibile***Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. Il comma 187 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è sostituito con il seguente:

"187. Il comma 30, secondo periodo, dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si interpreta nel senso che, a decorrere dal 1° gennaio 2002, le cooperative di giornalisti costituite entro il 31 dicembre 1998 e che da tale data editano una testata registrata alla cancelleria del tribunale come agenzia di stampa quotidiana, percepiscono i contributi previsti dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, qualunque siano le modalità di trasmissione"».

---

**63.60 (testo 2)**

ZANDA

**Respinto**

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. Per la vendita di spazi pubblicitari, comprese la pubblicità commerciale e istituzionale, su giornali quotidiani, periodici e libri, ad esclusione di quelli pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione sui prodotti editoriali, effettuata nei confronti dei soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e nei confronti di privati, enti *no-profit* ed enti pubblici, a decorrere dall'anno 2006 l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è applicata in misura pari al 4 per cento. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le conseguenti modificazioni al numero 18) della Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

*Conseguentemente all'articolo 6, comma 1, tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.*

**63.60 (v. testo 2)**

ZANDA

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. Per la vendita di spazi pubblicitari, comprese la pubblicità commerciale e istituzionale, su giornali quotidiani, periodici e libri, ad esclusione di quelli pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione sui prodotti editoriali, effettuata nei confronti dei soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e nei confronti di privati, enti *no-profit* ed enti pubblici, a decorrere dall'anno 2006 l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è applicata in misura pari al 4 per cento. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le conseguenti modificazioni al numero 18) della Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

*Conseguentemente all'articolo 66, dopo il comma 29, inserire il seguente:*

«29-bis. All'articolo 87, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nell'alinea, le parole: "95 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 50 per cento"».

**63.61**

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, KOFLER, PETERLINI, PEDRINI, FRAU

**Respinto**

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

«12-bis. All'allegato 25 dell'articolo 32 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. In considerazione dell'obbligo del trasporto degli infortunati di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 363, i contributi per l'esercizio dei collegamenti radioelettrici autorizzati a favore degli impianti di risalita sono dovuti nella stessa misura percentuale prevista dal precedente comma 7".

12-ter. Il disposto dell'articolo 18, comma 1, lettera d), secondo periodo, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, si applica all'uso dell'acqua prelevata per l'innevamento programmato nelle zone montane».

*Conseguentemente, qualora necessario, il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre con propri decreti, entro il 31 luglio 2006, l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo l'aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, dell'articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'eventuale onere.*

**63.62**

PEDRAZZINI, FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI

**Accantonato**

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

«12-bis. All'articolo 7, comma 10, della legge 3 maggio 2003, n. 112, sono aggiunte, in fine, le parole: "Le imprese radiofoniche nazionali di informazione sono equiparate, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 250, alle imprese di giornali quotidiani."».

**63.63**

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU

**Respinto**

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. In coerenza con i principi di tutela della specificità delle zone montane, anche al fine di contrastare i fenomeni di delocalizzazione

economica e sociale, il Ministero delle comunicazioni promuove la disponibilità di reti di comunicazione elettronica, comprese le reti satellitari, riservate alle aree di montagna e accessibili, oltre che alle strutture pubbliche ivi localizzate nonché ai rispettivi insediamenti produttivi, alle imprese turistiche e loro consorzi come definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002».

*Conseguentemente, qualora necessario, il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre con propri decreti, entro il 31 luglio 2006, l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo l'aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.,427, fino a totale copertura dell'eventuale onere.*

---

### **63.0.1**

CURTO, SPECCHIA

#### **Accantonato**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 63-bis.**

1. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, è autorizzata l'ulteriore spesa di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006 e 2007, per interventi in campo industriale - settore aeronautico - al fine di sostenere il comparto manutenzione motori delle linee di volo Tornado, AMX, HH3F».

*Conseguentemente, alla tabella B, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 50.000;

2007: - 50.000.

---



**63.0.2**

CURTO, SPECCHIA

**Respinto**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, è autorizzata l'ulteriore spesa di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, per interventi in campo industriale – settore aeronautico – al fine di sostenere il comparto manutenzione motori delle linee di volo Tornado, AMX, HH3F».

*Conseguentemente, alla tabella B, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: – 30.000;  
2007: – 30.000;  
2008: – 30.000.

---

**63.0.3**

CURTO, SPECCHIA

**Respinto**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, è autorizzata l'ulteriore spesa di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 per interventi in campo industriale – settore aeronautico – al fine di sostenere il comparto manutenzione motori delle linee di volo Tornado, AMX, HH3F».

*Conseguentemente, alla tabella B, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: – 20.000;  
2007: – 20.000;  
2008: – 20.000.

---

**63.0.4**

CURTO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. Per consentire uno studio sulla presenza in puglia di ozono troposferico e metalli pesanti, e quindi al fine di conoscere e stimare, mediante attività di biomonitoraggio, i danni procurati alla vegetazione dalla diffusione di tali inquinanti, vengono assegnati all'Apat le seguenti risorse:

2006: + 2.000;

2007: + 500;

2008: + 500.

2. Le risorse di cui al presente articolo saranno oggetto per Apat di apposita variazione di bilancio. La suddetta variazione dovrà essere autorizzata dalle amministrazioni competenti in deroga all'articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n.311 (legge finanziaria).

3. L'inizio delle attività da parte di Apat è subordinato all'apertura di apposita contabilità speciale intestata all'oggetto della presente convenzione o ad apposito atto delle amministrazioni competenti per il quale la disciplina dei finanziamenti di cui al presente articolo deroga da quanto previsto dal decreto del ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 1998 di attuazione dell'articolo 47, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

*Conseguentemente, alla tabella C, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n.300 del 1999: ordinamento della presidenza del consiglio dei ministri. a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997. n. 59 (3.1.5.2. - Presidenza del Consiglio dei ministri cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 2.000;

2007: - 500;

2008: - 500.

**63.0.5**

COLLINO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. Al fine di accelerare il processo di riqualificazione della *ex* centrale nucleare di Foce Verde, il comune di Latina, direttamente o tramite apposita società, potrà procedere alla realizzazione di interventi di riqualificazione mediante opere a vantaggio della portualità della costa laziale, anche d'intesa, ove occorra, con le altre amministrazioni locali dell'area interessata.

2. A tal fine, il comune di Latina è autorizzato a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti anche in deroga ai limiti attualmente vigenti.

3. Per le finalità dell'avvio e completamento della progettazione degli interventi a favore della portualità in tempi rapidi e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2007, il comune di Latina potrà svolgere, nel rispetto della normativa comunitaria, apposito concorso di idee internazionale finanziato attraverso risorse proprie ed il fondo della progettualità istituito ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 549 del 1995, e successive modificazioni e integrazioni».

**63.0.6**

CARUSO Antonino, GRILLOTTI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Modifica all'articolo 1, comma 275 della legge 30 dicembre 2004, n. 311)*

1. All'articolo 1, al comma 275 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 dopo le parole: "in favore di fondazioni" è aggiunta la seguente: ", associazioni" ».

*Conseguentemente all'articolo 67, alla Tabella A ivi richiamata, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre gli importi come segue:*

2006: - 5.000;

2007: - 5.000;

2008: - 5.000.

**63.0.7**

BALBONI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. All'articolo 1 della legge 11 ottobre 1995, n. 423, al comma 2, dopo la parola: "pagamento", sono aggiunte le seguenti: "anche rateale"».

---

**63.0.8**

BALBONI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. All'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al comma 15, dopo le parole: "sanzioni civili", sono aggiunte le seguenti: "e degli interessi moratori"».

---

**63.0.9**

BALBONI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. All'articolo 1 della legge 11 ottobre 1995, n. 423 "Norme in materia di soprattasse e di pene pecuniarie per omesso, ritardato o insufficiente versamento delle imposte", sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola "soprattasse", sono aggiunte le seguenti: ", degli interessi moratori";

b) al comma 3, al secondo e terzo periodo, dopo la parola: "soprattasse", sono aggiunte le seguenti: ", interessi moratori"; al primo periodo, dopo la parola: "sanzioni", sono aggiunte le seguenti: "e gli interessi moratori maturati";

c) al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: "sanzioni" sono aggiunte le seguenti: "e interessi moratori";

d) al comma 6, dopo la parola: "sanzioni", sono aggiunte le seguenti: "e degli interessi moratori maturati"».

---

### 63.0.10

BALBONI

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 63-bis.

1. All'articolo 1 della legge 11 ottobre 1995, n. 423 "Norme in materia di soprattasse e di pene pecuniarie per omesso, ritardato o insufficiente versamento delle imposte", sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola "soprattasse", sono aggiunte le seguenti: ", degli interessi moratori";

b) al comma 3, al secondo e terzo periodo, dopo la parola: "soprattasse", sono aggiunte le seguenti: ", interessi moratori"; al primo periodo, dopo la parola: "sanzioni", sono aggiunte le seguenti: "e gli interessi moratori maturati";

c) al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: "sanzioni" sono aggiunte le seguenti: "e interessi moratori";

d) al comma 6, dopo la parola: "sanzioni", sono aggiunte le seguenti: "e degli interessi moratori maturati"».

---

### 63.0.11

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, MICHELINI, BETTA, KOFLER, PETERLINI, PEDRINI, FRAU

#### Respinto

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 63-bis.

1. All'articolo 3 della legge 21 marzo 2001, n. 74, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Il CNSAS, in caso di particolare necessità e al fine di ottemperare alle proprie finalità d'istituto e agli obblighi di legge, può assumere

lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche ricorrendo ai propri associati.

1-ter. Il CNSAS può usufruire di quanto disposto dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché delle sole agevolazioni di natura fiscali previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460».

*Conseguentemente, qualora necessario, alla Tabella C, del decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 - Art. 70 comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia del Demanio), apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 15.000;

2007: - 15.000;

2008: - 15.000.

---

### **63.0.12**

PEDRIZZI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 63-bis.**

1. È autorizzata la spesa di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, da destinarsi all'Università Europea di Roma per la biblioteca e i servizi agli studenti».

*Conseguentemente, alla Tabella C, legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute (4.1.2.10 - Università ed istituti non statali - cap. 1692), apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 500;

2007: - 500;

2008: - 500.

---

**63.0.13**

MAGNALBÒ, TATÒ

**Respinto**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Autorizzazione di spesa a favore dell'istituzione delle nuove Province di cui alle leggi 11 giugno 2004, n. 146, 147 e 148)*

1. Per l'attuazione dell'articolo 2, comma 2, della legge 11 giugno 2004, n. 146, e della legge 11 giugno 2004, n. 148, nonché dell'articolo 3, comma 2, della legge 11 giugno 2004, n. 147, è autorizzata, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Interno, la spesa complessiva di euro 750 mila per l'anno 2006, da destinare nella misura di 250 mila per ciascuna nuova Provincia».

*Conseguentemente alla Tabella A, fondo speciale di parte corrente, alla voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti modifiche:*

2006: - 750.

---

**63.0.14**

TOFANI, BONATESTA

**Respinto**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. All'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo le parole: "e successive modificazioni" sono aggiunte le seguenti: "Ai fini dell'elaborazione dei predetti studi di settore ed al fine di prevenire ad una più aderente determinazione dei coefficienti presuntivi sono introdotti, per tutti i settori di attività, ulteriori due parametri economici che tengono conto del tasso medio di disoccupazione e del numero di abitanti presenti nel comune"».

*Conseguentemente, alla Tabella A, rubrica Ministero economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 5.000;

2007: - 5.000;

2008: - 5.000.

---

**63.0.15**

TOFANI, BONATESTA

**Respinto**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 9 gennaio 1951, n. 204, è sostituito dal seguente:

"2. Le salme definitivamente sistemate a cura del Commissario generale possono essere concesse ai congiunti su richiesta degli interessati. Tutte le spese riguardanti l'esumazione, la sistemazione dei resti mortali in cassetta-ossario ed il rimpatrio della salma sono a totale carico dello Stato che provvede, tramite il Commissario generale coadiuvato dai consolati generali d'Italia all'estero, a fare rimpatriare le salme dei caduti sepolti nei cimiteri o nei sacrari monumentali" ».

*Conseguentemente, alla Tabella A, rubrica Ministero economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 500;  
2007: - 500;  
2008: - 500.

---

**63.0.16**

TOFANI, BONATESTA

**Respinto**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. All'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *a*), aggiungere la seguente:

"*a*-bis). i canoni di locazione pagati dagli inquilini di case o di camere;" ».

*Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - Legge 328 del 2000: apportare le seguenti variazioni: Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali - art. 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche*



sociali (7.1.5.2 - Fondo per le politiche sociali - cap-3671), *apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 20.000;  
2007: - 20.000;  
2008: - 20.000.

---

### **63.0.17**

TATÒ

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 63-bis.**

1. L'articolo 19 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è sostituito dal seguente: "Art. 19. - L'anno accademico comincia il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo" ».

---

### **63.0.18**

PEDRIZZI, SALERNO, KAPPLER, BALBONI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 63-bis.**

*(Convenzioni per la gestione di interventi  
a favore delle imprese artigiane)*

1. Le convenzioni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 26 novembre 1993, n. 489 e all'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, possono essere prorogate, con atti integrativi delle convenzioni stesse, per una sola volta e per un periodo di tempo non superiore alla metà dell'originaria durata, con una riduzione di almeno il 5 per cento delle relative commissioni».

---

**63.0.19**

SEMERARO, MAGNALBÒ, ULIVI

**Dichiarato inammissibile***Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:***«Art. 63-bis.**

1. Gli articoli 149 e 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono abrogati».

---

**63.0.20**

TOFANI, BONATESTA

**Dichiarato inammissibile***Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:***«Art. 63-bis.**

1. Dopo l'articolo 41-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

"Art. 41-quater. - 1. Nei comuni con popolazione non superiore a 50.000 abitanti le disposizioni di cui agli articoli 32, 1° comma, n. 7), 38, 40 e 41-bis, non si applicano con riferimento ai redditi di fabbricati derivanti da locazione dichiarati in misura non inferiore ad un importo corrispondente al maggiore tra il canone di locazione risultante dal contratto ridotto del 15 per cento e il 4 per cento del valore dell'immobile"».

---

**63.0.21**

ULIVI, DEMASI

**Dichiarato inammissibile***Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:***«Art. 63-bis.**

1. Per fronteggiare gli effetti e le ricadute sul piano sociale derivanti dall'aggravarsi, in maniera estremamente preoccupante, della situazione di difficoltà che da tempo sta interessando il distretto tessile pratese, è concessa la proroga al 31 dicembre 2006 della CIGS e della indennità di mo-

bilità in deroga per i dipendenti di imprese artigiane e industriali, fino a 15 dipendenti, operanti nello stesso distretto.

2. Per queste finalità si può utilizzare la somma residua delle risorse stanziata, con decreto interministeriale n. 34088 del 25 maggio 2004, il cui utilizzo è stato prorogato fino al 31 dicembre 2005 dall'articolo 7-*duodecies* del decreto-legge n. 7 del 31 gennaio 2005, convertito con modificazioni dalla legge 43 del 31 marzo 2005.

3. Tale fondo è integrato da un nuovo stanziamento di euro 6.000.000 sulla competenza dell'anno 2006.»

---

### 63.0.22

TOFANI, PEDRIZZI, ULIVI, DEMASI, BONATESTA

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 63-bis.

1. Per fronteggiare gli effetti e le ricadute sul piano sociale derivanti dall'aggravarsi, in maniera estremamente preoccupante, della situazione di difficoltà che da tempo sta interessando il settore tessile nazionale, è concessa la proroga al 31 dicembre 2006 della CIGS e della indennità in mobilità in deroga per i dipendenti di imprese artigiane e industriali, fino a 15 dipendenti, operanti nello stesso distretto. Per queste finalità si può utilizzare la somma residua delle risorse stanziata, con decreto interministeriale n. 34088 del 25 maggio 2004, il cui utilizzo è stato prorogato fino al 31 dicembre 2005 dall'articolo 7-*duodecies* del decreto-legge n. 7 del 31 gennaio 2005, convertito con modificazioni dalla legge 43 del 31 marzo 2005. Tale Fondo è integrato dal nuovo stanziamento di euro 20 milioni sulla competenza dell'anno 2006"».

---

### 63.0.23

ULIVI, DEMASI

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 63-bis.

1. Al comma 399 dell'articolo unico della legge del 30 dicembre 2004 n. 311 (Legge Finanziaria 2005), dopo l'ultimo periodo, inserire i seguenti: "Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate

sentito il parere della Commissione degli esperti può inoltre essere disposta la inapplicabilità di uno o più Studi di Settore relativi a settori produttivi che sulla base di dati, informazioni ufficiali, dati di contabilità nazionale siano oggetto di mutamenti tali da non consentire la rappresentatività dello studio rispetto alla realtà cui si riferiscono.

Il provvedimento oltre che per il periodo d'imposta in corso e quelli successivi può essere adottato anche per periodi d'imposta antecedenti a quello di approvazione"».

---

**63.0.24**

ULIVI, DEMASI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. In considerazione delle particolari difficoltà che hanno interessato ed interessano il settore del tessile/abbigliamento/calzaturiero gli studi di settore relativi a tali attività sono inapplicabili ai fini dell'accertamento per il periodo d'imposta 2003 e successivi"».

---

**63.0.25**

ULIVI, DEMASI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. All'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

"12-bis. Gli accertamenti basati sugli studi di settore di cui al comma 1 del presente articolo, non si applicano alle imprese del distretto tessile di Prato identificate nei codici ATECO 2002 dal 17.00.0 al 18.24.3, come individuate nell'Accordo Ministeriale del 16 marzo 2004 e nel decreto dei Ministri del Lavoro e delle Politiche sociali del 25 maggio 2004, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* Serie Generale n. 199 del 25 agosto 2004"».

---

**63.0.26**

ULIVI, DEMASI

**Dichiarato inammissibile***Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:***«Art. 63-bis.**

1. Al fine di salvaguardare l'uso di acque primarie ed incentivare l'utilizzo di acque reflue recuperate così come regolamentato dal decreto n.185 del 12 giugno 2003, è concesso un credito d'imposta pari all'80 per cento del costo sostenuto nell'anno solare per l'acquisto di acque reflue recuperate. Per il riconoscimento del credito d'imposta dovrà essere inoltrata al Ministero dell'Ambiente, con le modalità e i termini stabiliti con apposito provvedimento dello stesso Ministero, una dichiarazione dei consumi di acqua reflua recuperata dell'anno precedente.

2. Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241».

**63.0.27**

VALDITARA, BEVILACQUA, BONATESTA

**Respinto***Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:***«Art. 63-bis.***(Misure per il sostegno ai giovani ricercatori)*

1. Per il potenziamento dei programmi nazionali di ricerca delle Università, a decorrere dall'esercizio finanziario 2006, il "Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti", di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 2003, n.170, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2003, n.105, è incrementato dell'importo di 100 milioni di euro.

2. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 170 del 2003, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

"e-bis) stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato con soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente conseguito in Italia o all'estero o, per le facoltà di medicina e chirurgia, del diploma di scuola di specializzazione, ovvero con possessori di laurea specialistica e magistrale o altri studiosi che abbiano comunque un'elevata qualificazione scientifica, valutata secondo procedure stabilite dalle uni-

versità. I contratti hanno durata massima triennale e possono essere rinnovati per una durata complessiva di sei anni. Il trattamento economico di tali contratti, rapportato a quello degli attuali ricercatori confermati, è determinato da ciascuna università nei limiti delle disponibilità di bilancio e tenuto conto dei criteri generali definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della funzione pubblica".

3. Il possesso del titolo di dottore di ricerca o del diploma di specializzazione, ovvero l'espletamento di un insegnamento universitario mediante contratto stipulato ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, costituisce titolo preferenziale. L'attività svolta dai soggetti di cui alla presente lettera *e-bis*) costituisce titolo preferenziale da valutare obbligatoriamente nei concorsi che prevedano la valutazione dei titoli. I contratti di cui al presente comma non sono cumulabili con gli assegni di ricerca di cui all'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

4. La facoltà di cui al comma 8 dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è prorogata al 30 aprile 2006 e conseguentemente, al comma 9 del medesimo articolo, sostituire le parole: "non inferiore a 435 milioni di euro a decorrere dal 2003" con le parole: "non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dal 2006"».

---

### 63.0.29

FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI, VANZO

#### Accantonato

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 63-bis.

*(Etichettatura di origine dei prodotti e tutela del "made in Italy")*

1. Alla legge 14 maggio 2005, n. 80, dopo l'articolo 1-*quater* aggiungere il seguente:

"1-*quater*.1 - 1. Alla presentazione in dogana i beni introdotti in Italia, destinati ad essere utilizzati sia come materie prime, sia come semilavorati, sia come beni finiti, provenienti, direttamente o indirettamente, da Paesi e territori estranei all'Unione europea devono essere accompagnati

dalla etichettatura di origine, consistente nella: attestazione della provenienza e dell'origine degli stessi, con indicazione specifica per ciascuna fase del processo di produzione, lavorazione, trasformazione o commercializzazione, del luogo e dello stabilimento relativi. Ai fini di cui al primo periodo, si intende per merce fabbricata nell'Unione europea quella con un processo produttivo realizzato nel territorio di un Paese dell'Unione in misura non inferiore al 90 per cento del complesso del ciclo di produzione, lavorazione, trasformazione fino all'introduzione in commercio. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabilite le specifiche tecniche dell'attestazione di cui al primo periodo in maniera tale da assicurare costantemente la tracciabilità della produzione e dell'origine dei beni interessati, nel senso sopra indicato. In caso di beni confezionati separatamente, l'attestazione di cui al primo periodo deve essere riportata distintamente sulla singola unità di prodotto separatamente confezionata per la commercializzazione in Italia, senza possibilità di essere rimossa o alterata in ogni fase successiva di manipolazione del bene fino all'immissione in commercio in Italia".

2. È istituito il marchio "prodotto italiano di qualità" per designare i prodotti ad elevato valore, aggiunto che si distinguono per le caratteristiche di elevata professionalità, e di creatività nel processo produttivo.

3. È istituito il marchio «*full made in Italy*» per designare le produzioni realizzate interamente sul territorio italiano. Ai fini del presente comma, un determinato prodotto si intende interamente realizzato sul territorio italiano quando il disegno, la progettazione, le lavorazioni ed il confezionamento sono compiuti interamente sul territorio italiano.

4. L'utilizzo dei marchi di cui al commi 2 e 3 è condizionato alla piena osservanza della vigente normativa in materia di produzione e, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti interessati, nonché alle disposizioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative alla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. Nei confronti dell'impresa «responsabile di utilizzo abusivo di alcuno dei marchi previsti dal presente articolo, sono revocate le agevolazioni eventualmente godute in base alla legge a partire: dalla data di primo utilizzo del marchio.

5. Le disposizioni di attuazione dei commi 2 e 3 sono adottate con decreto del Ministero delle attività produttive, sentite le organizzazioni di categoria imprenditoriali ed artigiane maggiormente rappresentative. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'approvazione da parte della Commissione europea».

**63.0.30**

PEDRAZZINI, FRANCO Paolo, AGONI, BOLDI, MORO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Equo compenso)*

1. All'articolo 71-*septies*. della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, comma 1, sostituire la frase: "il compenso è costituito da una somma commisurata alla capacità di registrazione resa dai medesimi supporti" con la seguente: "il compenso è costituito da una percentuale sui prezzi di cessione al distributore o rivenditore ovvero da equivalente cifra in valore assoluto".

2. All'articolo 71-*septies*. comma 3, sostituire la frase: "Il compenso è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato, per fini commerciali, gli apparecchi ed i supporti indicati nel comma 1" con la seguente: "Il compenso è dovuto da chi fabbrica o importa, a qualsiasi titolo, nel territorio dello Stato gli apparecchi ed i supporti indicati nel comma 1, anche se destinati ad operatori della P.A. o professionali. Sono esclusi dal compenso gli apparecchi ed i supporti destinati agli operatori della duplicazione qualora certificati dalla SIAE".

3. Sostituire l'articolo 39 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, e successive modificazioni con il seguente: "Il compenso di cui all'art. 71-*septies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, è fissato fino al 31 dicembre 2008 nelle seguenti misure:

a) supporti digitali ed analogici idonei alla registrazione di fonogrammi e video grammi (audiocassette, videocassette, CD, DVD e altri supporti audio e video): 10 per cento dei relativi prezzi di cessione al distributore o rivenditore;

b) memorie digitali non dedicate, idonee per audio o video, fisse o trasferibili, quali *flash memory*, *USB Flash*, e analoghi: 3 per cento dei prezzi di cessione al distributore o rivenditore;

c) apparecchi in grado di effettuare registrazione analogica o digitale, audio o video: 3

per cento dei prezzi di cessione al distributore o rivenditore».



**63.0.31**

CICCANTI, TAROLLI

**Dichiarato inammissibile***Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:***«Art. 63-bis.**

1. Sono iscritte in apposito registro istituito presso il Ministero dell'Economia le associazioni professionali, di natura privata e ad adesione volontaria, costituite da professionisti che esercitano attività non riservate a professioni disciplinate ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile.

2. Il riconoscimento delle associazioni professionali è disposto, su parere obbligatorio del Consiglio Nazionale dell'economia e del lavoro, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze..

3. Le associazioni professionali rilasciano periodicamente, con scadenza non superiore a tre anni, agli iscritti, previe le necessarie verifiche, un attestato di competenza in ordine al possesso di requisiti professionali, tenendo in considerazione: i curriculum formativi, le certificazioni acquisite, le esperienze professionali maturate e l'aggiornamento professionale effettuato e il rispetto di regole di correttezza nello svolgimento dell'attività professionale. L'attestato di competenza rilasciato dall'Associazione non è requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale.

4. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e consultazione delle parti sociali maggiormente rappresentative, uno o più decreti legislativi per precisare i requisiti richiesti alle associazioni per l'iscrizione nel registro, nel rispetto dei principi e criteri direttivi del presente articolo, nonché dei seguenti:

a) l'esistenza di uno Statuto che: garantisca un ordinamento interno a base democratica, escluda ogni fine di lucro, preveda l'adozione obbligatoria di un codice deontologico, determini l'ambito dell'attività professionale e i relativi requisiti associativi;

b) la disponibilità di una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo ed oggettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione;

c) la stipula di forme di assicurazione collettiva o individuale per la responsabilità civile per danni derivanti dall'esercizio dell'attività professionale;

d) l'adozione di un regolamento per: la determinazione dei livelli di qualificazione professionale, la valutazione dei requisiti professionali, la verifica delle professionalità, l'effettiva applicazione in sede disciplinare del codice deontologico.

5. Il Governo è delegato a stabilire, al fine di uniformare i trattamenti dei professionisti, condizioni e limiti per l'istituzione, di uno o più enti

interprofessionali per l'esercizio di attività previdenziali e assistenziali a favore dei professionisti aderenti alle associazioni iscritte al registro.

6. È istituito presso il CNEL, un osservatorio permanente sulle attività professionali non riservate e sulle associazioni riconosciute di cui al comma 1 del presente articolo. L'osservatorio elabora, con cadenza almeno biennale, un rapporto di monitoraggio sul sistema evolutivo del sistema di regolamentazione associativo. La composizione del Consiglio del CNEL, di cui all'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, viene ampliata con la nomina di quattro rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle attività professionali non riservate, di cui almeno due iscritte nel registro di cui al comma 1.

7. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 4, sono emanati su proposta del Ministro dell'Economia, di concerto con il Ministro competente per materia, sentito il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, nonché previo parere delle competenti commissioni parlamentari. Gli avvisi ed i pareri sono resi nel termine di trenta giorni dalla ricezione degli schemi stessi, decorso il quale i decreti legislativi sono comunque emanati. Per l'adozione delle disposizioni di attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 4, nonché delle disposizioni volte a coordinare con tali decreti la normativa già vigente, il Governo è autorizzato ad emanare regolamenti anche ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le modalità di cui al presente comma».

---

### 63.0.32

GABURRO, TAROLLI, CICCANTI

#### Dichiarato inammissibile

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 63-bis.

*(Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico)*

1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge 21 marzo 2001, n. 74, è sostituito dal seguente:

"3. Il CNSAS contribuisce, altresì, alla prevenzione ed alla vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attività speleologiche e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale, ivi comprese le attività professionali svolte in ambiente montano, ipogeo e in ambienti ostili e impervi".

2. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 21 marzo 2001, n. 74, è sostituito dal seguente:

"3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria, stipulano apposite convenzioni con le strutture operative regionali e provinciali del CNSAS, atte a normare i servizi di soccorso ed elisoccorso".

3. All'articolo 3 della legge 21 marzo 2001, n. 74, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Il CNSAS, in caso di particolare necessità e al fine di ottemperare alle proprie finalità d'istituto e agli obblighi di legge, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche ricorrendo ai propri associati, nei soli limiti imposti dalle delibere assunte dalla sede centrale del CNSAS e dai servizi provinciali e regionali del Corpo medesimo.

1-ter. Il CNSAS può usufruire di quanto disposto dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché delle sole agevolazioni di natura fiscale previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460".

4. All'articolo 4 della legge 21 marzo 2001, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, dopo la parola: "propone" è inserita la seguente: ", altresì,";

b) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

"5-bis. Le società concessionarie o esercenti di impianti funicolari aerei in servizio pubblico stipulano apposite convenzioni con il CNSAS per l'evacuazione e la messa in sicurezza dei passeggeri.

5-ter. Il CNSAS propone all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) le proprie osservazioni per la predisposizione delle normative SAR (*Search and Rescue*) e di ogni altra normativa concernente i servizi di elisoccorso che operano in ambiente montano ed in genere negli ambienti ostili ed impervi del territorio nazionale.

5-quater. Per l'attuazione dei principi di cui ai commi 5 e 5-bis è istituita una commissione paritetica ENAC-CNSAS".

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro competente è autorizzato ad apportare le occorrenti modifiche al regolamento di cui al decreto ministeriale 24 marzo 1994, n. 379».

**63.0.33**

TAROLLI, CICCANTI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. All'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi ad alcuni veicoli, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo il numero 2), è aggiunto il seguente:

"2-bis) ai veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio che hanno ottenuto l'iscrizione nell'apposito ruolo istituito presso le Camere di commercio";

b) alla lettera b) il secondo e l'ultimo periodo sono soppressi».

*Conseguentemente, all'articolo 67, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo Il legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 70.000;

2007: - 70.000;

2008: - 70.000.

**63.0.34**

FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI

**Accantonato**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. Al comma 342 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al capoverso Art. 41-ter le parole da "corrispondente" fino alla fine del periodo, con le seguenti: "corrispondente all'importo del canone di locazione su base annua rilevato al valore di mercato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare entro il 31 gennaio di ogni anno, diminuito del 30 per cento"».

**63.0.34a**

MORO, FRANCO PAOLO, AGONI, BOLDI

**Accantonato***Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:***«Art. 63-bis.**

1. Al comma 336 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, gli ultimi due periodi sono sostituiti dal seguente: "Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, previa comunicazione all'interessato, al sopralluogo dell'immobile ai fini di formulare una proposta di classamento e la relativa rendita"».

---

**63.0.35**

MORO, FRANCO PAOLO, AGONI, BOLDI

**Dichiarato inammissibile***Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:***«Art. 63-bis.**

1. Il comma 336 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è soppresso».

---

**63.0.36**

ASCIUTTI

**Respinto***Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:***«Art. 63-bis.***(Personale dei conservatori e delle accademie)*

1. Nei conservatori di musica e nelle accademie di belle arti è istituito un posto di coordinatore e un posto di collaboratore afferente alle biblioteche».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 10.000;  
2007: - 10.000;  
2008: - 10.000.

---

**63.0.37**

ASCIUTTI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Agevolazioni per i disabili)*

1. All'articolo 50, comma 1, capoverso 31, della legge 21 novembre 2000, n. 342, sostituire le parole: "2800 centimetri cubici se con motore diesel" con le seguenti: "3200 centimetri cubici se con motore diesel".

*Conseguentemente, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 20 per cento.*

**63.0.38**

ASCIUTTI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Indennità in favore dei ciechi parziali)*

1. L'indennità speciale istituita dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, è stabilita in euro 181,00 a decorrere dal gennaio 2006 ed in euro 200,00 a decorrere dal 1° gennaio 2007».

*Conseguentemente, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 30 per cento.*

**63.0.39**

MARINI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

In deroga a quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, lettera *a*) del decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80, per le iniziative delle micro, piccole e medie imprese da realizzare in Calabria il contributo in conto capitale può superare il finanziamento con capitale di credito di non oltre il 50 per cento».

---

**63.0.40**

BOLDI, FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, PEDRAZZINI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 63, inserire il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*All'articolo 20 della legge del 29 dicembre 1993, numero 580, al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

*"b-bis) i dirigenti di Aziende Speciali di Camere di Commercio"».*

---

**63.0.41**

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, KOFLER, PETERLINI, PEDRINI, FRAU

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. Nei casi in cui il datore di lavoro abbia provveduto a comunicare ai servizi competenti l'instaurazione del rapporto di lavoro, la mancata comunicazione al lavoratore del numero di matricola costituisce una violazione di carattere formale ai sensi e per gli effetti del comma 12 dell'articolo 116 della legge n. 388 del 2000».

---

**63.0.42**

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, KOFLER, PETERLINI, PEDRINI, FRAU

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. Il secondo comma dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 297 del 2002, è sostituito dal seguente:

"2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche di socio lavoratore di cooperativa, i datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche Amministrazioni sono tenuti a dare comunicazione entro cinque giorni al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, dei dati anagrafici del lavoratore, della data di assunzione, della data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, della tipologia contrattuale, della qualifica professionale e del trattamento economico e normativo. Le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata"».

**63.0.43**

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, KOFLER, PETERLINI, PEDRINI, FRAU

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente nuovo articolo:*

**«Art. 63-bis.**

*(Organismi paritetici)*

1. Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, gli organismi paritetici costituiti in conformità ad accordi collettivi nazionali di lavoro stipulati tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria sono equiparati alle associazioni sindacali».



**63.0.44**

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, KOFLER, PETERLINI,  
PEDRINI, FRAU

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. Al secondo comma dell'articolo 51 del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *a)* è aggiunta la seguente:

"*a-bis)* le somme versate dai datori di lavoro e dai lavoratori agli organismi paritetici costituiti in conformità ad accordi collettivi nazionali di lavoro stipulati tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria"».

**63.0.45**

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, KOFLER, PETERLINI,  
PEDRINI, FRAU

**Respinto**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Credito d'imposta per l'occupazione)*

1. Nel settore turismo, il credito d'imposta di cui all'articolo 63 della legge n. 289 del 2002 è riconosciuto anche in relazione ai lavoratori assunti a tempo determinato, considerati come frazioni di unità di lavoro anno».

**63.0.46**

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, KOFLER, PETERLINI, PEDRINI, FRAU

**Respinto**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Lavoro a tempo determinato)*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 368 del 2001, è aggiunto il seguente:

"2-bis. I datori di lavoro del settore turismo possono specificare le ragioni di cui al comma 1 anche mediante il rinvio alle fattispecie contemplate dalla contrattazione collettiva".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 368 del 2001, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Nel settore turismo, è ammessa la possibilità di prorogare la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato per non più di tre volte, fermo restando che in tale ipotesi la durata massima complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni"».

**63.0.47**

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, KOFLER, PETERLINI, PEDRINI, FRAU

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Esposizione al Radon)*

1. All'articolo 10-ter, del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000 n. 241, dopo il comma 3 aggiungere:

"3-bis. Per le attività lavorative di cui alle lettere a) ed e) del primo comma dell'articolo 10-bis, già esistenti, i termini previsti rispettivamente ai precedenti commi 1 e 3 decorrono ventiquattro mesi dopo l'emanazione delle indicazioni e delle linee guida emanate dalla Commissione di cui all'articolo 10-septies"».

**63.0.48**

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, KOFLER, PETERLINI,  
PEDRIN, FRAU

**Respinto**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Orario di lavoro)*

1. Al termine del comma 4 dell'articolo 18 bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 sono aggiunte le seguenti parole: "Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata nel corso dell'anno solare per più di cinquanta giornate lavorative, è punita con la sanzione amministrativa da 630 a 3.780 euro complessivi"».

**63.0.49**

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, KOFLER, PETERLINI,  
PEDRINI, FRAU

**Respinto**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Applicazione dei contratti collettivi)*

1. L'articolo 10 della legge 14 febbraio 2003, n. 30 si interpreta nel senso che per i datori del lavoro del settore turismo, imprenditori e non imprenditori, il riconoscimento di benefici normativi e contributivi è subordinato all'integrale rispetto dei contratti collettivi nazionali e territoriali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, nonché dei contratti collettivi aziendali, ivi comprese le disposizioni concernenti la contribuzione dovuta agli organismi bilaterali».

**63.0.50**

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, KOFLER, PETERLINI, PEDRINI, FRAU

**Respinto**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Apprendistato in cicli stagionali)*

1. È affidata alla competenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria la disciplina delle modalità di svolgimento dell'apprendistato professionalizzante in cicli stagionali.

2. Gli apprendisti stagionali possono essere assunti con contratto a tempo determinato. Non si applica il limite minimo di durata previsto dal terzo comma dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

3. Restano ferme le competenze attribuite alle Regioni ai sensi del quinto comma dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

4. In attesa della regolamentazione di cui al comma 1, continuano a trovare applicazione le clausole dei contratti collettivi adottate ai sensi del quarto comma dell'articolo 21 della legge n. 56 del 1987"».

**63.0.51**

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, KOFLER, PETERLINI, PEDRINI, FRAU

**Respinto**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Credito d'imposta per gli investimenti)*

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «1° gennaio 1998» sono sostituite dalle parole: «1° gennaio 2006».

2. All'onere derivante dall'approvazione del presente emendamento, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'aumento, sino al 18 per cento, delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica n. 600/73;

- 2) articolo 26-ter, decreto del Presidente della Repubblica n. 600/73;
- 3) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica n. 600/73;
- 4) articolo 5, decreto-legge n. 512/83 convertito dalla legge n. 649/83;
- 5) articolo 2, decreto legislativo n. 239/96;
- 6) articolo 1, decreto legislativo n. 546/81 convertito dalla legge n. 692/81;
- 7) articolo 13, decreto legislativo n. 461/97;
- 8) articolo 9, legge n. 77/83;
- 9) articolo 14, decreto legislativo n. 84/92;
- 10) articolo 11-bis, decreto legislativo n. 512/83 convertito con legge n. 649/83;
- 11) articolo 7, decreto legislativo n. 461/97;
- 12) articolo decreto-legge n. 461/97».

---

### 63.0.52

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, KOFLER, PETERLINI, PEDRINI, FRAU

#### Respinto

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 63-bis.

1. L'articolo 1, comma 523 della legge 30 dicembre 2004 n. 311 è così modificato:

"All'articolo 11 comma 1, lettere a) e b), del regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e successive modificazioni, le parole: "sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "sette anni"».

---

**63.0.53**

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, KOFLER, PETERLINI, PEDRINI, FRAU

**Respinto**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Modifiche al regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773)*

1. L'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, come successivamente modificato, è così sostituito:

"1. In esecuzione dell'Accordo di Schengen, i gestori di strutture ricettive sono tenuti a vigilare affinché gli stranieri alloggiati, compresi i cittadini delle altre Parti contraenti l'Accordo e di altri Stati membri delle Comunità europee, eccettuati i coniugi o i minorenni che li accompagnano o i membri di un gruppo, al momento dell'arrivo compilino e firmino personalmente una scheda di dichiarazione e provino le loro identità esibendo un documento d'identità valido".

2. Nelle schede di dichiarazione, che possono essere compilate a cura del gestore e firmate dallo straniero, sono riportati il nome e cognome, la data ed il luogo di nascita, la nazionalità, gli estremi del documento esibito.

3. Le schede di dichiarazione vengono periodicamente ritirate dagli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza.

4. In caso di mancato ritiro, il gestore ha l'obbligo di conservare le schede per un anno dalla loro compilazione, esibendole o consegnando le a richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

5. I gestori di strutture ricettive che violano le disposizioni del presente articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 1800».

**63.0.54**

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, KOFLER, PETERLINI, PEDRINI, FRAU

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Prescrizioni antincendio)*

1. Il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2004 n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004 n. 306, è prorogato al 31 dicembre 2006.

2. Il termine di cui all'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 9 novembre 2004 n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004 n. 306, è prorogato al 30 giugno 2006».

**63.0.55**

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, KOFLER, PETERLINI, PEDRINI, FRAU

**Respinto**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. All'articolo 2, comma 8 della legge 8 agosto 1995, n.335 concernente "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare" come introdotto con l'articolo 74, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n.388, le parole ", garantendo l'assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica" sono sostituite con le parole "Per far fronte alle minori entrate per l'INPDAP derivanti dall'approvazione della normativa richiamata al quinto periodo di questo comma, è autorizzata la seguente spesa: per l'anno 2006: 5,6 milioni di euro, per l'anno 2007: 1,9 milioni di euro, per l'anno 2008 e seguenti: 19,8 milioni di euro"».

*Conseguentemente, all'articolo 67, comma 2, alla tabella C richiamata alla voce decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 – Art. 70 comma 2: finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del Demanio), apportare le seguenti variazioni:*

2006: – 5.600;  
2007: – 1.900;  
2008: – 19.800.

**63.0.56**

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, KOFLER, PETERLINI, PEDRINI, FRAU

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. Alle imprese di trasporto a fune operanti in montagna per la mobilità turistico-sportiva di persone, che investono nell'adeguamento, l'ammodernamento e l'innovazione degli impianti di risalita, anche per favorire l'eliminazione delle barriere architettoniche, è concesso un credito d'imposta pari al 10 per cento dei costi sostenuti per i nuovi investimenti, da fruire entro i cinque periodi di imposta successivi a quello di realizzazione dell'intervento.

2. Con decreto del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definite le modalità di attuazione dell'incentivo di cui al comma 1».

**63.0.57**

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, KOFLER, PETERLINI, PEDRINI, FRAU

**Respinto**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. Al comma 6 dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 2003 numero 363 le parole: "imprese turistiche" sono sostituite dalle seguenti: "imprese di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva di persone"».



**63.0.58**

FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

**Accantonato***Dopo l'articolo 63, inserire il seguente:***«Art. 63-bis.**

1. A decorrere dal periodo d'imposta 2006, sono soppresse tutte le agevolazioni previste per le società cooperative e loro consorzi a mutualità prevalente di cui al libro V, titolo VI, capo I, sezione I del codice civile, e relative disposizioni di attuazione transitorie, e che sono iscritti all'Albo delle cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 223-*sexiesdecies* delle disposizioni di attuazione del codice civile, con esclusione delle medesime cooperative che hanno un volume di affari non superiore a 5 milioni di euro.

2. Le previsioni di cui al comma precedente non si applicano alle cooperative sociali e loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.

3. Resta, in ogni caso, l'esenzione da imposte e la deducibilità delle somme previste dall'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e successive modificazioni».

**63.0.59**

FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

**Dichiarato inammissibile***Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente articolo:***«Art. 63-bis.***(Gestione del servizio di trasporto scolastico)*

1. Per il contenimento della spesa degli enti locali, il servizio di scuolabus e di miniscuolabus, gestito direttamente dai Comuni, utilizzando, in via continuativa o semplicemente sostitutiva, personale non legato da un rapporto di lavoro subordinato con l'ente che gestisce il servizio, può essere svolto avvalendosi dell'impiego di autisti in possesso di idonea patente di guida D con attestato di abilitazione al trasporto pubblico, senza che sia richiesto loro l'attestato di idoneità professionale, di cui al decreto ministeriale 20 dicembre 1991 n. 448».

**63.0.60**

CREMA

**Respinto**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. L'indennità speciale istituita dall'articolo 3 comma 1, della legge 21 novembre 1988 n. 508, è stabilita in euro 181,00 a decorrere dal 1° gennaio 2006, ed in euro 200,00 a decorrere dal 1° gennaio 2007».

*Conseguentemente l'articolo 13 e il 1° comma dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001 n. 383 sono abrogati.*

**63.0.61**

CREMA

**Respinto**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Misure per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna)*

1. L'autorizzazione di spesa, come limiti di impegno, di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, prevista dalla deliberazione del CIPE del 29 settembre 2004 "Legge 443 del 2001. Primo programma delle opere strategiche. Progetto per la salvaguardia della laguna e della città di Venezia: sistema MOSE" è destinata ai comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino. Tre Porti per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 6, primo comma, lettere a), b), c) e d) della legge 29 novembre 1984, n. 798».

*Conseguentemente, alla tabella A, Ministero degli esteri, ridurre dei seguenti importi:*

2006: - 12.000;  
2007: - 12.000;  
2008: - 12.000.

**63.0.62**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. I proprietari di edifici privati esistenti che decidano di adeguare gli stessi alle disposizioni di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 e successive modificazioni e delle relative norme regionali di riferimento, hanno diritto a beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.

*Conseguentemente al maggior onere si fa fronte con una diminuzione di pari importo a valere sulla voce: Ministero dell'economia e delle finanze della tabella A di cui al comma 1 dell'articolo 67.*

**63.0.63**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 63, inserire il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 10 della legge n. 285 del 2000 aggiungere il seguente:

"3-bis. Per supportare l'attività necessaria ad assicurare alle infrastrutture, finanziate dalla presente legge e dall'articolo 21 della legge n. 166 del 2002, l'utilizzo successivo allo svolgimento dei Giochi Olimpici, è autorizzata la spesa di euro 15 milioni per l'anno 2006 e di euro 15 milioni per l'anno 2007, in favore della regione Piemonte. A tal fine la regione Piemonte, nelle more della costituzione di specifico organismo a prevalente partecipazione pubblica, individua le infrastrutture oggetto del cofinanziamento, anche a seguito dell'intesa da parte del Comitato di Regia in ordine alla destinazione finale dei beni di cui al comma 1-bis dell'articolo 13, finalizzata all'individuazione del destinatario finale. Per le finalità del presente comma, la regione Piemonte è altresì autorizzata a disporre delle eventuali somme derivanti da economie di spesa realizzate a seguito dell'utilizzo degli stanziamenti della presente legge e dell'articolo 21 della legge n. 166 del 2002"».

**63.0.64**

SALINI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. L'indennità speciale istituita dall'articolo 3 comma 1, della legge 21 novembre 1988 n. 508, è stabilita in euro 181,00 a decorrere dal 1° gennaio 2006, ed in euro 200,00 a decorrere dal 1° gennaio 2007».

*Conseguentemente l'articolo 13 e il 1° comma dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001 n. 383 sono abrogati.*

**63.0.65**

PEDRAZZINI, FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 63, inserire il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Contenimento delle spese amministrative)*

1. Le amministrazioni pubbliche non possono richiedere documenti già in loro possesso, ovvero documenti concernenti fatti che siano attestati in atti da loro autorizzati o che comunque esse stesse siano tenute a certificare. In luogo di tali documenti le amministrazioni pubbliche sono tenute ad acquisire d'ufficio le relative informazioni previa indicazione fornita da parte dell'interessato. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai procedimenti concernenti le materie di edilizia e urbanistica».

**63.0.66**

BISCARDINI, MARINI, CASILLO, CREMA, LABELLARTE, MANIERI

**Dichiarato inammissibile***Dopo l'articolo 63, inserire il seguente:***«Art. 63-bis.**

1. Al comma 1 dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 aggiungere la seguente lettera:

*"h-ter)* le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di licenze per l'attività di trasporto con taxi acquistate o rilasciate dagli Enti competenti da non più di cinque anni, con esclusione di quelle acquisite per successione o donazione e di quelle cedute in caso di cessazione dell'attività causata da invalidità totale permanente"».

**63.0.67**

PEDRAZZINI, FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI

**Respinto***Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:***«Art. 63-bis.**

*(Agevolazione imprese radiofoniche nazionali  
per la conversione in tecnica digitale)*

1. Al fine di agevolare il passaggio delle concessionarie radiofoniche nazionali private alla tecnica digitale DAB o ad altre tecnologie digitali, per il triennio 2006-2008 il Ministero delle comunicazioni stanZIA un contributo annuo pari a 250 mila euro per le emittenti commerciali e di 500 mila per le emittenti comunitarie.

2. Per accedere al contributo le concessionarie radiofoniche nazionali private devono assicurare la copertura in tecnica digitale del 50 per cento della popolazione entro il 31 dicembre 2006, ed almeno 35 capoluoghi di provincia, la copertura del 60 per cento della popolazione e almeno 40 capoluoghi di provincia entro il 31 dicembre 2007 e la copertura del 70 per cento della popolazione e almeno 50 capoluoghi di provincia entro il 31 dicembre 2008.

3. Il Ministero delle comunicazioni provvede all'attribuzione dei rimborsi entro 60 giorni dalla presentazione della documentazione che confermi il raggiungimento della copertura prevista nel triennio».

*Conseguentemente, alla tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:*

2006: - 5.000;

2007: - 5.000;

2008: - 5.000.

---

### **63.0.68**

PEDRAZZINI, FRANCO Paolo, MORO, AGONI, BOLDI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere l'articolo:*

#### **«Art. 63-bis.**

*(Contributo per l'acquisto di apparati per la ricezione radiofonica in tecnica digitale)*

1. Per l'anno 2006, a favore delle persone fisiche che acquistino un apparecchio idoneo a consentire la ricezione dei segnali radiofonici in tecnica digitale terrestre (DAB) è riconosciuto un contributo statale pari a 150 euro. La concessione del contributo è disposta entro il limite di spesa di 10 milioni di euro. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione dei contributi statali».

*Conseguentemente alla tabella C alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: articolo art. 70, comma 2, Finanziamento Agenzie fiscali (Agenzia del Demanio) (6.1.2.9. - Agenzia del Demanio - capp. 3901), apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 10.000.

---

**63.0.69**

BISCARDINI, MARINI, LABELLARTE, CASILLO, CREMA, MANIERI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Estensione delle agevolazioni previste in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere)*

1. Il comma 1 dell'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

"1. Al personale di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, ferito nell'adempimento del dovere a causa di azioni criminose, e ai superstiti dello stesso personale, uccisi nelle medesime circostanze, nonché ai destinatari della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, è assicurata, a decorrere dal 1° gennaio 1961, l'applicazione dei benefici prevista dalla citata legge n. 302 del 1990 e successive modificazioni, e dalla legge 23 novembre 1998, n. 407"».

*Conseguentemente alla tabella A (fondo speciale di parte corrente) Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:*

2005: - 2.500;

2006: - 2.500;

2007: - 2.500.

**63.0.70**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 63, inserire il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. Il contributo relativo al Fondo per la Cooperazione allo sviluppo è aumentato fino alla concorrenza dello 0,27 del Pil per il 2006».

*Conseguentemente dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Modifica delle aliquote Irap stabilite per banche, assicurazioni e gli altri enti e società finanziarie)*

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento".

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: "nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45", sono sostituite dalle seguenti: "nonché dal comma 1 dell'articolo 45".

3. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

---

**63.0.71**

Izzo

**Respinto**

*Dopo l'articolo 63, è inserito il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2006, fermo restando l'adeguamento alle variazioni dell'indice ISTAT delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione, di cui all'articolo 18 della legge 10 dicembre 1986, n. 870, è stabilito un incremento delle tariffe applicabili per le operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi in cifra uguale per le operazioni eseguite dagli Uffici della Motorizzazione e per quelle eseguite dai Centri privati concessionari di dette operazioni ai sensi dell'articolo 80 del Codice della Strada, in modo da assicurare, su base annua, maggiori entrate pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006».

---



**63.0.72**

MORO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. All'articolo 26, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili sia ad uso abitativo sia ad uso diverso dall'abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito del locatore a partire dal sedicesimo giorno successivo a quello in cui il locatore abbia intimato al conduttore di adempiere alle sue obbligazioni contrattuali ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile, pena la risoluzione del contratto, ovvero a partire dal giorno successivo a quello in cui il locatore abbia notificato al conduttore l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa contenuta in contratto di cui all'articolo 1456 del codice civile. I redditi predetti, se non percepiti, non concorrono altresì a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare. In tutti i casi predetti la rendita catastale non concorre alla formazione del reddito complessivo dal momento di operatività della risoluzione contrattuale"».

*A totale copertura dell'onere sono proporzionalmente ridotti gli stanziamenti di parte corrente iscritti per il triennio 2006-2008 alla tabella C.*

**63.0.73**

MORO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. La differenza di posizione economica tra Ufficiali giudiziari, prevista dal Contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria, non fa venire meno l'interfungibilità delle loro funzioni né ai fini delle esecuzioni di rilascio né ad alcun altro fine».

*A totale copertura dell'onere sono proporzionalmente indotti gli stanziamenti di parte corrente iscritti per il triennio 2006-2008 alla tabella C.*

---

**63.0.74**

MONTINO, GASBARRI, BRUTTI Paolo, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. Per la prosecuzione del programma di interventi di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396, è destinato un ulteriore importo annuale, a decorrere dall'anno 2006, pari a 300 milioni di euro».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

---

**63.0.75**

LEGNINI, CADDEO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Norma di interpretazione autentica)*

1. Per il rimborso dell'IRPEF, indebitamente pagata, ai sensi del comma 58, dell'articolo 2, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, in base alle dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30 giugno 1997, da ex minatori in Belgio per le pensioni di invalidità dagli stessi percepite, l'Agenzia delle entrate non può eccepire la prescrizione del diritto».

---

**63.0.76**

VITALI, BONFIETTI, CHIUSOLI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Misure per la realizzazione della metrotramvia di Bologna)*

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, la Regione Emilia-Romagna, la provincia e il comune di Bologna, predispone, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano pluriennale di interventi per la realizzazione della Metrotramvia di Bologna, contenente la scansione temporale dei progetti e le risorse finanziarie, pari a 317 milioni di euro nel triennio dal 2006 al 2008, necessarie al completamento delle opere».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 66-bis.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui.

**Art. 66-ter.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

---

**63.0.77**

VITALI, PASQUINI, CHIUSOLI, PIZZINATO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Misure per la realizzazione della metrotramvia di Bologna)*

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, la Regione Emilia-Romagna, la provincia e il comune di Bologna, predispone, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano pluriennale di interventi per la realizzazione della Metrotramvia di Bologna, contenente i progetti e le risorse finanziarie, pari a 317 milioni di euro nel triennio dal 2006 al 2008, necessarie al completamento delle opere».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 66-bis.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui.

**Art. 66-ter.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

---

**63.0.78**

BASSO, PIZZINATO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Interventi straordinari per la mobilità delle persone e merci nell'area Nord-Est del Paese)*

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti modalità e criteri d'incarico all'ANAS spa e a Infrastrutture spa per il:

a) completamento della seconda e della terza fase del Sistema di trasporto metropolitano di superficie (SFMR) del Veneto e relative linee di adduzione con adeguamento delle strutture e delle stazioni; potenziamento del parco del materiale rotabile speciale per pendolari (treni ad alta frequenza - TAF);

b) completamento del Sistema di rete «autostrade viaggianti Nord-Est», sulle grandi direttrici interne e internazionali con particolare riguardo al traffico merci da e per i transiti orientali di Tarvisio e Villa Opicina non ancora serviti, con passaggio al sistema integrato strada-rotaia per autoveicoli merci: il relativo finanziamento è destinato all'acquisto di carri ferroviari di tipo speciale, ultrabassi per carico TIR e per gli interventi di promozione e sostegno del passaggio al sistema integrato».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 66-bis.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.

**Art. 66-ter.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

**63.0.79 (testo 2)**

MORANDO, LEGNINI

**Accantonato**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Equo compenso)*

1. L'articolo 39 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 39. - *1.* Il compenso di cui all'articolo 71-*septies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, è fissato fino al 31 dicembre 2008 nelle seguenti misure:

*a)* supporti digitali ed analogici idonei alla registrazione di fonogrammi e videogrammi (audiocassette, videocassette, CD, DVD e altri supporti audio e video): 10 per cento dei relativi prezzi di cessione al distributore o rivenditore;

*b)* memorie digitali non dedicate, idonee per audio o video, fisse o trasferibili, quali *flash memory*, *USB Flash* e analoghe, ad eccezione di quelle residenti in apparecchi polifunzionali in grado di ricevere e decodificare segnali televisivi criptati: 3 per cento dei prezzi di cessione al distributore o rivenditore;

*c)* apparecchi in grado di effettuare registrazione analogica o digitale, audio o video, ad eccezione di quelli polifunzionali in grado di ricevere e decodificare segnali televisivi criptati: 3 per cento dei prezzi di cessione al distributore o rivenditore"».

**63.0.79 (v. testo 2)**

MORANDO, LEGNINI

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Equo compenso)*

1. L'articolo 39 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

**«Art. 39.**

"1. Il compenso di cui all'articolo 71-*septies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, è fissato fino al 31 dicembre 2008 nelle seguenti misure:

*a)* supporti digitali ed analogici idonei alla registrazione di fonogrammi e videogrammi (audiocassette, videocassette, CD, DVD e altri supporti audio e video): 10 per cento dei relativi prezzi di cessione al distributore o rivenditore;

*b)* memorie digitali non dedicate, idonee per audio o video, fisse o trasferibili, quali *flash memory*, *USB Flash*, e analoghi: 3 per cento dei prezzi di cessione al distributore o rivenditore;

*c)* apparecchi in grado di effettuare registrazione analogica o digitale, audio o video: 3 per cento dei prezzi di cessione al distributore o rivenditore"».

**63.0.360**

DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

**Respinto**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Ammodernamento e riqualificazione infrastrutture portuali)*

1. Per l'attuazione dell'articolo 36, comma 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166, le relative spese di investimento non concorrono, per l'anno 2006, alla determinazione del limite di incremento di cui al comma 57 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Conseguentemente, per la compensazione degli effetti finanziari che ne derivano, per l'anno

2006, la dotazione del Fondo di cui al comma 28 dell'articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004, è ridotta di euro 60.000.000».

---

**63.0.80**

BASSO, MURINEDDU, PIATTI, FLAMMIA, VICINI, CREMA, CADDEO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Disposizioni in materia di contratti di programma del settore pesca ed acquacoltura)*

1. Al comma 19 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: "e successive modificazioni", sono inserite le seguenti: "e comunque non inferiori del 30 per cento delle risorse annualmente disponibili"».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

---

**63.0.81**

BASSO, MURINEDDU, PIATTI, FLAMMIA, VICINI, TREU, CREMA, CADDEO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Centri di assistenza per lo sviluppo della pesca)*

1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e gli altri organismi pagatori, fatte salve le specifiche competenze attribuite ai professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali, possono, con apposita conven-



zione, incaricare "Centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura" (CASP) di cui al comma 2, ad effettuare, per conto dei propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto, attività di assistenza alle imprese di pesca, alle loro cooperative e consorzi, alle associazioni tra imprese di pesca, organizzazioni di produttori e pescatori autonomi o subordinati.

2. I CASP sono istituiti dalle associazioni nazionali della pesca, dalle associazioni nazionali delle organizzazioni dei produttori e dagli enti di patronato promossi dalle associazioni sindacali.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1.

4. Per le attività di cui al comma 1, i CASP sono tenuti al rispetto delle norme che disciplinano la riserva di legge in favore delle professioni, nonché all'osservanza delle norme dettate dal decreto del Ministero delle finanze del 10 febbraio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 1994, e successive modificazioni e integrazioni. L'attività dei CASP è comunque resa senza oneri per l'erario.

5. Ai sensi del presente articolo, nonché delle altre norme vigenti in materia, per associazioni nazionali della pesca si intendono le strutture settoriali delle organizzazioni rappresentate in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), che siano altresì firmatarie di contratti collettivi depositati nell'archivio di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 30 dicembre 1986, n. 936».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

**63.0.82**

MONTALBANO, GARRAFFA, BATTAGLIA Giovanni, ROTONDO, PIZZINATO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Tributo comunale di scopo finalizzato ad investimenti)*

1. In attuazione degli articoli 117 e 119 della Costituzione i comuni possono stabilire un tributo di soggiorno.
2. Il gettito del tributo è destinato alla realizzazione di investimenti comunali diretti al miglioramento dei servizi urbani, alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali ed allo sviluppo delle attività turistiche e ricettive.
3. Soggetto passivo del tributo di cui al comma 4 è la persona fisica che soggiorna presso una struttura ricettiva di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni, situata nel territorio del comune.
4. Il tributo è dovuto al comune dal gestore o dall'esercente della struttura ricettiva, con obbligo di rivalsa nei confronti del soggetto di cui al comma 1 del presente articolo.
5. Il tributo è costituito dal versamento di un corrispettivo del soggiorno nella struttura ricettiva, in misura non superiore ad 1 euro per ogni giorno di soggiorno. Il corrispettivo può essere differenziato per tipologia di struttura ricettiva.
6. Il comune può stabilire agevolazioni a favore dei soggetti che soggiornano presso determinate tipologie di strutture ricettive.
7. Il tributo è deliberato con regolamento comunale che stabilisce, oltre a quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, le disposizioni per l'applicazione, l'accertamento e la riscossione del tributo, nonché le sanzioni, anche accessorie, per il caso di inadempimento. Non possono essere imposti obblighi a carico dei soggetti passivi di cui al comma 1 del presente articolo, salvo l'assoggettamento a rivalsa.
8. Ai fini dell'accertamento del tributo può essere stabilito il ricorso a metodi induttivi e forfetari, compresi quelli previsti per l'accertamento delle imposte sul reddito.
9. Ogni anno, con una delibera di accompagnamento dei bilanci preventivi e consuntivi si definiscono gli obiettivi di utilizzo delle risorse e si rendi conta sullo stato di utilizzo e sui risultati conseguiti».

**63.0.83**

LEGNINI, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

**Accantonato***Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente***«Art. 63-bis.**

1. Al fine di garantire i livelli occupazionali nel Parco nazionale d'Abruzzo-Gran Sasso, sono erogati a favore di ciascuno dell'ente Parco, la somma di euro 1.250.000, a decorrere dall'anno 2006, per consentire la stabilizzazione del personale fuori ruolo operante presso l'Ente. Le relative stabilizzazioni sono effettuate nei limiti delle risorse assegnate con il presente comma e nel rispetto delle normative vigenti in materia di assunzioni, anche in soprannumero. I rapporti di lavoro in essere con il personale che presta attività professionale e collaborazione presso l'Ente Parco sono regolati, sulla base di nuovi contratti che verranno stipulati con l'Ente, a decorrere dal 1° gennaio 2006 fino alla definitiva stabilizzazione del suddetto personale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2007, nonché nei limiti delle risorse di cui al primo periodo».

*Conseguentemente, all'articolo 67, alla tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 1.500;  
2007: - 1.500;  
2008: - 1.500.

**63.0.84**

LEGNINI, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

**Accantonato***Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:***«Art. 63-bis.**

1. Le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima della data di entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n. 243, continuano ad applicarsi ai lavoratori per cui ricorrano insieme tutte le seguenti condizioni:

a) siano stati collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, ovvero siano stati collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4

e 24 della medesima legge, o comunque siano stati già dipendenti da imprese operanti nei settori dell'elettronica e delle telecomunicazioni;

b) fossero impiegati presso imprese che abbiano stipulato, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n. 243, accordi sindacali i quali prevedevano la ricollocazione lavorativa presso altre imprese da costituire ai sensi dei predetti accordi;

c) tale ricollocazione non sia stata realizzata, alla data di entrata in vigore della presente legge, per causa non dipendente dalla volontà del lavoratore;

d) maturino i requisiti per il pensionamento di anzianità entro il 31 dicembre 2012.

2. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 è subordinata all'approvazione della Commissione delle Comunità europee ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato dell'Unione europea».

*Conseguentemente, all'articolo 67, Tabella C, ridurre le dotazioni di parte corrente relative alla rubrica Ministero delle finanze, per il triennio, in misura pari al 10 per cento.*

---

### **63.0.85**

LEGNINI, VISERTA COSTANTINI, PIZZINATO

#### **Accantonato**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 63-bis.**

1. Al fine di garantire i livelli occupazionali nel Parco nazionale della Maiella, sono erogati a favore di ciascuno dell'ente Parco, la somma di euro 1.250.000, a decorrere dall'anno 2006, per consentire la stabilizzazione del personale fuori ruolo operante presso l'Ente. Le relative stabilizzazioni sono effettuate nei limiti delle risorse assegnate con il presente comma e nel rispetto delle normative vigenti in materia di assunzioni, anche in soprannumero. I rapporti di lavoro in essere con il personale che presta attività professionale e collaborazione presso l'Ente Parco sono regolati, sulla base di nuovi contratti che verranno stipulati con l'Ente, a decorrere dall'1° gennaio 2006 fino alla definitiva stabilizzazione del suddetto personale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2007, nonché nei limiti delle risorse di cui al primo periodo».

*Conseguentemente, all'articolo 67, alla tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 2.000;  
2007: - 2.000;  
2008: - 2.000.

---

### **63.0.86**

LEGNINI, VISERTA COSTANTINI, PIZZINATO

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 63-bis.**

1. Al fine di garantire i livelli occupazionali nel Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, sono erogati a favore di ciascuno dell'ente Parco, la somma di euro 2.500.000, a decorrere dall'anno 2006, per consentire la stabilizzazione del personale fuori ruolo operante presso l'Ente. Le relative stabilizzazioni sono effettuate nei limiti delle risorse assegnate con il presente comma e nel rispetto delle normative vigenti in materia di assunzioni, anche in soprannumero. I rapporti di lavoro in essere con il personale che presta attività professionale e collaborazione presso l'Ente Parco sono regolati, sulla base di nuovi contratti che verranno stipulati con l'Ente, a decorrere dal 1° gennaio 2006 fino alla definitiva stabilizzazione del suddetto personale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2007, nonché nei limiti delle risorse di cui al primo periodo».

*Conseguentemente, all'articolo 67, alla tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 2.500;  
2007: - 2.500;  
2008: - 2.500.

---

### **63.0.87**

LEGNINI, PIZZINATO

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 63-bis.**

1. I servizi affidati a terzi, ai sensi dell'articolo 10, lettera b), del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, aventi quale finalità la stabiliz-

zazione degli *ex* lavoratori socialmente utili, il cui termine di durata contrattuale è scaduto o in via di scadenza, potranno essere nuovamente concessi a terzi in appalto, nel rispetto della disciplina in materia di appalto, purché i soggetti affidatari si obblighino a trasformare i rapporti di lavoro dei lavoratori socialmente utili, addetti a servizi, in contratti a tempo indeterminato. Nelle more dell'espletamento delle gare d'appalto, i rapporti in essere sono prorogati dalle amministrazioni interessate per un periodo non superiore a sei mesi».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».

---

**63.0.88**

LEGNINI, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

**Accantonato**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. Gli interventi di reindustrializzazione e di promozione industriale di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, sono estesi al territorio della regione Abruzzo, limitatamente al settore dell'elettronica. A tal fine sono stanziati 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008».

*Conseguentemente, all'articolo 67, Tabella C, ridurre le dotazioni di parte corrente relative alla rubrica Ministero delle finanze, per il triennio, in misura pari al 2 per cento.*

---

**63.0.89**

PIZZINATO, IOVENE

**Dichiarato inammissibile***Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:***«Art. 63-bis.**

1. L'articolo 7 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, è soppresso».

**63.0.90**

BATTAFARANO, PASQUINI, MORANDO

**Accantonato***Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:***«Art. 63-bis.**

1. Al fine di consentire l'emersione e la valorizzazione di nuove attività professionali, nonché l'applicazione alle medesime attività degli studi di settore, le associazioni professionali di natura privata e ad adesione volontaria, costituite da professionisti che esercitano attività non riservate a professioni disciplinate ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, sono iscritte in un apposito registro istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Il riconoscimento delle associazioni professionali è disposto, su parere obbligatorio del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Le associazioni professionali rilasciano periodicamente, con scadenza non superiore a tre anni, agli iscritti, previa le necessarie verifiche, un attestato di competenza in ordine al possesso di requisiti professionali, tenendo in considerazione: i curriculum formativi, le certificazioni acquisite, le esperienze professionali maturate e l'aggiornamento professionale effettuato e il rispetto di regole di correttezza nello svolgimento dell'attività professionale. L'attestato di competenza rilasciato dall'associazione non è requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale.

4. I requisiti minimi richiesti alle associazioni per l'iscrizione nel registro, sono:

a) l'esistenza di uno Statuto che: garantisca un ordinamento interno a base democratica, escluda ogni fine di lucro, preveda l'adozione obbligatoria di un codice deontologico, determini l'ambito dell'attività professionale e i relativi requisiti associativi;

b) la disponibilità di una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo ed oggettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione;

c) la stipula di forme di assicurazione collettiva o individuale per la responsabilità civile per danni derivanti dall'esercizio dell'attività professionale;

d) l'adozione di un regolamento per: la terminazione dei livelli di qualificazione professionale, la valutazione dei requisiti professionali, la verifica delle professionalità, l'effettiva applicazione in sede disciplinare del codice deontologico.

5. È istituito presso il CNEL un osservatorio permanente sulle attività professionali non riservate e sulle associazioni riconosciute di cui al punto 1 del presente articolo. L'osservatorio elabora, con cadenza almeno biennale, un rapporto di monitoraggio sul sistema evolutivo del sistema di regolamentazione associativo. La composizione del Consiglio del CNEL, di cui all'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, viene ampliata con la nomina di quattro rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle attività professionali non riservate, di cui almeno due iscritte nel registro di cui al comma 1».

*Conseguentemente, all'articolo 67, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 5.000;

2007: - 5.000;

2008: - 5.000.

---

### **63.0.91**

RIPAMONTI, TURRONI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, DE ZULUETA, ZANCAN

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 63-bis.**

*(Disposizioni concernenti la quota destinata allo Stato dell'otto per mille IRPEF)*

1. Il comma 69 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è soppresso».

---



**63.0.92**

FRANCO Vittoria, ACCIARINI, CORTIANA, SOLIANI, MODICA, PAGANO, TESSITORE, MONTICONE, D'ANDREA, ZAVOLI, CADDEO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. Presso lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito un fondo per il finanziamento di tutte le spese di funzionamento degli istituti di alta cultura di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508. La dotazione del fondo è determinata in 30 milioni di euro per l'anno 2006 e in 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Ritenuta sui premi e sulle vincite del lotto)*

1. Il quarto comma dell'articolo 8 della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta del 15 per cento"».

**63.0.93**

MORANDO, ACCIARINI, SOLIANI, CORTIANA, MODICA, PAGANO, FRANCO Vittoria, TESSITORE, MONTICONE, D'ANDREA, ZAVOLI, CADDEO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Archivio storico della Presidenza del Consiglio dei ministri)*

1. L'articolo 14-*duodecies* del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, è soppresso».

**63.0.94**

STANISCI, CADDEO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 63, inserire il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Obbligo di esposizione del prezzo di acquisto dei prodotti ortofrutticoli esposti per la vendita al dettaglio)*

1. Al fine di migliorare l'informazione del consumatore e di agevolare il raffronto dei prezzi, i prodotti ortofrutticoli esposti per la vendita al dettaglio ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, devono recare, oltre all'indicazione del prezzo di vendita, l'indicazione del prezzo unitario di origine corrisposto al produttore dal distributore, o direttamente dal venditore, come indicate nelle rispettive fatture d'acquisto.

2. Chiunque omette di indicare, o comunicare, il prezzo di origine dei prodotti di cui al precedente articolo, è soggetto alla sanzione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, aumentata del 50 per cento nella misura minima e massima, da irrogarsi secondo le modalità previste dal comma 7 del medesimo articolo».

**63.0.95**

STANISCI, MARITATI, BATTAFARANO, NIEDDU, PASCARELLA, CADDEO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 63, inserire il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività di manutenzione dei velivoli dell'Aeronautica militare italiana, presso gli stabilimenti della Avio di Brindisi, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I

del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 30 milioni di euro annui».

---

**63.0.96**

STANISCI, MARITATI, BATTAFARANO, NIEDDU, PASCARELLA, CADDEO

**Accantonato**

*Dopo l'articolo 63, inserire il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività di manutenzione dei velivoli dell'Aeronautica militare italiana, presso gli stabilimenti della Avio di Brindisi, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 30 milioni di euro annui».

---

**63.0.97**

GIOVANELLI, BASSANINI, CADDEO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Club Alpino Italiano)*

1. Il contributo previsto dall'articolo 145, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in favore del Club alpino italiano (CAI), per le attività del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS), è incrementato, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, di 1 milione di euro».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 1.000;

2007: - 1.000;

2008: - 1.000.

---

**63.0.98**

BETTONI BRANDANI, MASCIONI, DI GIROLAMO, LONGHI, PILONI, DI SIENA, PIZZINATO, BATTAFARANO, GRUOSSO, VIVIANI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. Per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, è autorizzata la spesa di euro 13 milioni per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 13.000;

2007: - 13.000;

2008: - 13.000.

---

**63.0.99**

MURINEDDU, PIATTI, BASSO, FLAMMIA, VICINI, CADDEO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto)*

1. Dopo l'articolo 34-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere il seguente:

"Art. 34-*ter*. - *(Regime speciale per le imprese di pesca)*. - 1. Per le cessione dei propri prodotti ittici, direttamente effettuate dalle imprese di pesca, comprese le cooperative fra esse costituite e relativi consorzi, la detrazione prevista nell'articolo 19 è forfettizzata in misura pari a quella dell'imposta corrispondente all'ammontare imponibile".

2. Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi della disposizione del comma. In tal caso l'opzione o la revoca per la determinazione dell'imposta nel modo normale si esercitano con le modalità stabilite dal regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.».

---

**63.0.100**

MURINEDDU, PIATTI, BASSO, FLAMMIA, VICINI, DI SIENA, CADDEO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive)*

1. Il comma 1, dell'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è sostituito dal seguente:

"1. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché per gli imprenditori ittici di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, per il periodo d'imposta in corso allo gennaio 1998 e per i sette periodi d'imposta successivi l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Aliquote relative alle rendite di capitale)*

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

**63.0.101**

BASSO, PIATTI, MURINEDDU, FLAMMIA, VICINI, TREU, CREMA, CADDEO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Disposizioni in materia di acquacoltura)*

1. Il comma 1 dell'articolo 3-ter del decreto legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, viene applicato, ai fini di garantire e consolidare i livelli occupazionali, anche alle imprese cooperative di produzione e lavoro che esercitano l'attività di acquacoltura».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Ritenuta sui premi e sulle vincite del Lotto)*

1. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento"».

**63.0.102**

MACONI, CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA, PIZZINATO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla tabella A Parte III, il punto n. 122 è sostituito dal seguente:

"122) fornitura di calore e di energia derivanti totalmente da fonti rinnovabili;"».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.».

**63.0.103**

VITALI, DI GIROLAMO, MASCIONI, BETTONI BRANDANI, LONGHI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e relative norme d'attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V, parte seconda, della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite».

**63.0.104**

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, FILIPPELLI, MARINO, SODANO Tommaso, FALOMI, FORMISANO, MORANDO, GIARETTA, RIPAMONTI, MONTAGNINO, BATTAFARANO, TREU, DATO, PAGLIARULO, VIVIANI, PILONI, GRUOSSO, DI SIENA, CADDEO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Disposizioni in materia di trattamento di fine rapporto)*

1. All'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

"10-bis. Ai fini della determinazione dell'imposta da applicare al trattamento di fine rapporto, ai sensi del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del



Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si assume, se più favorevole, l'aliquota determinata in base alle disposizioni del medesimo testo unico in vigore al 31 dicembre 2002".

2. Le disposizioni di cui al comma 10-*bis* dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano ai trattamenti di fine rapporto liquidati a decorrere dal 1° gennaio 2003.»

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-*bis*.**

*(Aliquote relative alle rendite di capitale)*

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

2. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge».

**63.0.105**

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, FILIPPELLI, MARINO, SODANO Tommaso, FALOMI, FORMISANO, MORANDO, GIARETTA, RIPAMONTI, BATTAGLIA Giovanni, CADDEO, DETTORI, LEGNINI, PIZZINATO, CASTELLANI, BRUNALE, TURCI, LATORRE, BONAVITA, CAMBURSANO, DE PETRIS, PASQUINI, D'AMICO, LABELLARTE, RIGHETTI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Contenimento della pressione fiscale attraverso la neutralizzazione annua del cosiddetto fiscal drag)*

1. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto di ciascun anno, oppure quando cumulativamente il valore medio di tale indice relativo ad un periodo di due o più anni terminanti alla medesima data di ciascun anno, supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno precedente, si provvede a neutralizzare integralmente gli effetti dell'ulteriore pressione fiscale non rispondenti a incrementi reali di reddito. Ai fini della restituzione integrale del drenaggio fiscale si provvede mediante l'adeguamento della deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione, degli scaglioni, delle aliquote, delle deduzioni e dei limiti di reddito previsti negli articoli 11, 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni"».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Aliquote relative alle rendite di capitale)*

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

2. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge».

---

### 63.0.106

BASSO, MURINEDDU, PIATTI, FLAMMIA, VICINI, TREU, CREMA, CADDEO

#### Respinto

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 63-bis.

*(Estensione del regime di tonnage tax alla pesca marittima)*

1. Il regime di cui al Titolo II, Capo VI del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è esteso, in via opzionale, alle imprese che esercitano la pesca marittima, indipendentemente dai limiti imposti per il tonnellaggio e la ragione sociale delle imprese stesse.

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle politiche agricole e forestali sono adottate le disposizioni applicative del comma 1».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 66-bis.

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.».

---

**63.0.107**

MURINEDDU, PIATTI, BASSO, FLAMMIA, VICINI, CADDEO

**Dichiarato inammissibile***Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:***«Art. 63-bis.***(Disposizioni in materia di recupero di aiuti incompatibili con il mercato comune)*

1. Il recupero degli aiuti erogati ai sensi del decreto-legge 30 settembre 1994 n. 561, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994 n. 655, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione della Commissione CE del 28 luglio 1999, è fissato in quattordici rate, ciascuna con cadenza annuale di pari importo, fino alla concorrenza del complessivo ammontare delle somme effettivamente percepite e senza ulteriori interessi, aggravati od oneri accessori.

2. Il recupero degli aiuti erogati ai sensi del decreto legge 29 marzo 1995 n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995 n. 206, nonché ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997 n. 30, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione della Commissione CE del 25 novembre 1999, è fissato in quattordici rate, ciascuna con cadenza annuale e di pari importo, fino alla concorrenza del complessivo ammontare delle somme effettivamente percepite e senza ulteriori interessi, aggravati od oneri accessori.

3. Le amministrazioni preposte al recupero degli aiuti di cui, ai commi 1 e 2, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabiliscono con propri provvedimenti le modalità attuative per la restituzione delle somme».

**63.0.108**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

**Respinto***Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:***«Art. 63-bis.**

1. Il numero 91) della parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e sue successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"91) foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali; alimenti confezionati per animali domestici"».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, modificare gli importi come segue:*

2006: - 20.000;

2007: - 20.000;

2008: - 20.000.

---

### **63.0.109**

DE PETRIS, BOCO, DE ZULUETA, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 63-bis.**

*(Contributi per lo sviluppo del commercio equo e solidale)*

1. Al fine di promuovere uno sviluppo sociale ed economico durevole a beneficio dei piccoli produttori e dei lavoratori dei Paesi in via di sviluppo, è introdotto un regime fiscale agevolato dei prodotti del commercio equo e solidale che rispettano i criteri previsti dalle organizzazioni di certificazione del "fair trade".

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, sono individuate le tipologie e le modalità di attuazione delle agevolazioni di cui al precedente comma».

*Conseguentemente dopo l'articolo 66, è aggiunto il seguente:*

#### **«Art. 66-bis.**

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati».

---

**63.0.110**

PASQUINI, CHIUSOLI, CADDEO, BRUNALE, TURCI, BONAVITA, GARRAFFA

**Respinto**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Modificazioni all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di consorzi di garanzia collettiva dei fidi e modificazioni al codice civile in materia di consorzi)*

1. All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;

b) al comma 10, le parole: "essi non divengono consorziati o soci né fruiscono delle attività sociali" sono sostituite dalle seguenti: "Essi non divengono consorziati o soci cooperatori ma, nei confidi costituiti come società cooperative, lo statuto può prevedere l'ammissione come soci finanziatori ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile; in ogni caso essi non fruiscono delle attività sociali";

c) il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. Salvo che non sia diversamente previsto, le disposizioni del presente articolo riferite ai confidi si applicano anche ai confidi di secondo grado";

d) il comma 21 è sostituito dal seguente:

"21. I fondi di garanzia interconsortile sono gestiti da confidi di secondo grado aventi la forma di società consorti li per azioni o a responsabilità limitata, anche in forma di società cooperative, il cui oggetto sociale preveda in via esclusiva lo svolgimento di tale attività o il cui statuto ne regoli la gestione separata, ovvero dalle società finanziarie costituite ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni. I suddetti confidi di secondo grado e le società finanziarie di cui al richiamato decreto legislativo n. 114 del 1998 possono anche costituire tali fondi. La gestione dei fondi interconsortili si intende esercitata anche indirettamente attraverso il Fondo gestito dalla società indicata al comma 25 qualora partecipino al suo capitale e questa lo consenta. In deroga all'articolo 2602 del codice civile le società consortili possono essere costituite anche dalle associazioni di cui al comma 20»;

e) al comma 22 le parole: "dei finanziamenti complessivamente garantiti" sono sostituite dalle seguenti: "delle garanzie concesse nell'anno a fronte di finanziamenti erogati";

f) al comma 23 le parole: "«dei finanziamenti complessivamente garantiti" sono sostituite dalle seguenti: "delle garanzie concesse nell'anno a fronte di finanziamenti erogati";

g) il comma 28 è sostituito dal seguente:

"28. Per il settore dell'artigianato, in relazione al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le disposizioni di cui ai commi 25, 26 e 27 possono essere applicate su iniziativa delle Regioni con riferimento ai rispettivi ambiti territoriali. Resta salva la facoltà delle Regioni di costituire fondi regionali e multiregionali ovvero di partecipare alla società di cui al comma 25 ai fini dell'applicazione della disciplina dei commi 25, 26 e 27 anche alle imprese artigiane. Per il settore dell'artigianato, al fine di definire le caratteristiche degli interventi del Fondo adeguandole con quanto richiesto in seguito all'approvazione della nuova disciplina di Basilea sui requisiti minime di capitale per le banche, il decreto del Ministro delle attività produttive di cui al comma 27, è emanato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano";

h) al comma 32 il capoverso 4-*quater* è sostituito dal seguente:

"4-*quater*. I confidi iscritti nell'elenco speciale possono svolgere, prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attività:

a) prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie;

b) stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione";

i) al comma 32 dopo il capoverso 4-*quater* è inserito il seguente:

"4-*quater-bis*. I confidi iscritti nell'elenco speciale possono svolgere, esclusivamente nei confronti delle imprese consorziate o soci e, la seguente attività:

a) gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, di fondi pubblici di agevolazione»;

j) al comma 52, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I prelievi di cui ai commi 22 e 23 sono applicabili a partire dall'approvazione dei bilanci dei confidi riferiti agli esercizi dell'anno 2004. Ferme restando le deliberazioni assembleari necessarie per le trasformazioni e le fusioni previste dai commi 38, 39 e 40, le deliberazioni necessarie per l'adeguamento dell'atto costitutivo e dello statuto dei confidi predetti alle disposizioni del presente articolo possono essere adottate dall'assemblea straordinaria, in terza convocazione, a maggioranza semplice dei presenti. Con le medesime modalità e maggioranze può essere attribuita all'organo ammi-

nistrativo la competenza di adottare le modifiche statutarie necessarie all'adeguamento delle disposizioni di cui al presente articolo.";

k) dopo il comma 61-ter è inserito il seguente:

"61-quater. Il riferimento contenuto nell'articolo 2544, comma 1, del codice civile in merito alle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci non si considera relativo alle deliberazioni di concessione, modificazione o revoca delle garanzie prestate nell'esercizio dell'attività collettiva dei fidi."».

### 63.0.111

PASQUINI, CHIUSOLI, CADDEO, BRUNALE, TURCI, BONAVITA, GARRAFFA

#### Respinto

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 63-bis.

*(Modificazioni all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di consorzi di garanzia collettiva dei fidi e modificazioni al codice civile in materia di consorzi)*

1. All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;

b) al comma 10, le parole: "essi non divengono consorziati o soci né fruiscono delle attività sociali" sono sostituite dalle seguenti: "Essi non divengono consorziati o soci operatori ma, nei confidi costituiti come società cooperative, lo statuto può prevedere l'ammissione come soci finanziatori ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile; in ogni caso essi non fruiscono delle attività sociali";

c) il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. Salvo che non sia diversamente previsto, le disposizioni del presente articolo riferite ai confidi si applicano anche ai confidi di secondo grado";

d) il comma 21 è sostituito dal seguente:

"21. I fondi di garanzia interconsortile sono gestiti da confidi di secondo grado aventi la forma di società consorti li per azioni o a responsabilità limitata, anche in forma di società cooperative, il cui oggetto sociale preveda in via esclusiva lo svolgimento di tale attività o il cui statuto ne regoli la gestione separata, ovvero dalle società finanziarie costituite ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni. I suddetti confidi di secondo grado e le società fi-



nanziarie di cui al richiamato decreto legislativo n. 114 del 1998 possono anche costituire tali fondi. La gestione dei fondi interconsortili si intende esercitata anche indirettamente attraverso il Fondo gestito dalla società indicata al comma 25 qualora partecipino al suo capitale e questa lo consenta. In deroga all'articolo 2602 del codice civile le società consortili possono essere costituite anche dalle associazioni di cui al comma 20»;

e) al comma 22 le parole: "dei finanziamenti complessivamente garantiti" sono sostituite dalle seguenti: "delle garanzie concesse nell'anno a fronte di finanziamenti erogati";

f) al comma 23 le parole: "«dei finanziamenti complessivamente garantiti" sono sostituite dalle seguenti: "delle garanzie concesse nell'anno a fronte di finanziamenti erogati";

g) il comma 28 è sostituito dal seguente:

"28. Per il settore dell'artigianato, in relazione al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le disposizioni di cui ai commi 25, 26 e 27 possono essere applicate su iniziativa delle Regioni con riferimento ai rispettivi ambiti territoriali. Resta salva la facoltà delle Regioni di costituire fondi regionali e multiregionali ovvero di partecipare alla società di cui al comma 25 ai fini dell'applicazione della disciplina dei commi 25, 26 e 27 anche alle imprese artigiane. Per il settore dell'artigianato, al fine di definire le caratteristiche degli interventi del Fondo adeguandole con quanto richiesto in seguito all'approvazione della nuova disciplina di Basilea sui requisiti minime di capitale per le banche, il decreto del Ministro delle attività produttive di cui al comma 27, è emanato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano";

h) al comma 32 il capoverso 4-*quater* è sostituito dal seguente:

"4-*quater*. I confidi iscritti nell'elenco speciale possono svolgere, prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attività:

a) prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie;

b) gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, di fondi pubblici di agevolazione»;

c) stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione";

i) al comma 52, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I prelievi di cui ai commi 22 e 23 sono applicabili a partire dall'approvazione dei bilanci dei confidi riferiti agli esercizi dell'anno 2004. Ferme restando le deliberazioni assembleari necessarie per le trasformazioni e le fusioni previste dai commi 38, 39 e 40, le deliberazioni necessarie per l'adeguamento dell'atto costitutivo e dello statuto dei confidi predetti alle disposi-

zioni del presente articolo possono essere adottate dall'assemblea straordinaria, in terza convocazione, a maggioranza semplice dei presenti. Con le medesime modalità e maggioranze può essere attribuita all'organo amministrativo la competenza di adottare le modifiche statutarie necessarie all'adeguamento delle disposizioni di cui al presente articolo.";

j) dopo il comma 61-ter è inserito il seguente:

"61-quater. Il riferimento contenuto nell'articolo 2544, comma 1, del codice civile in merito alle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci non si considera relativo alle deliberazioni di concessione, modificazione o revoca delle garanzie prestate nell'esercizio dell'attività collettiva dei fidi."».

### 63.0.112

PASQUINI, CHIUSOLI, CADDEO, BRUNALE, TURCI, BONAVITA, GARRAFFA

#### Respinto

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 63-bis.

*(Modificazioni all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di consorzi di garanzia collettiva dei fidi e modificazioni al codice civile in materia di consorzi)*

1. All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;

b) al comma 2, sostituire la parola: "strumentali" con le seguenti: "complementari in relazione alla gestione finanziaria delle imprese consorziate o socie";

c) al comma 10, le parole: "essi non divengono consorziati o soci né fruiscono delle attività sociali" sono sostituite dalle seguenti: ". Essi non divengono consorziati o soci operatori ma, nei confidi costituiti come società cooperative, lo statuto può prevederne l'ammissione come soci finanziatori ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile; in ogni caso essi non fruiscono delle attività sociali";

d) il comma II è sostituito dal seguente:

"11. Salvo che non sia diversamente previsto, le disposizioni del presente articolo riferite ai confidi si applicano anche ai confidi di secondo grado";

e) il comma 21 è sostituito dal seguente:

"21. I fondi di garanzia interconsortile sono gestiti da confidi di secondo grado aventi la forma di società consortili per azioni o a responsabilità limitata, anche in forma di società cooperative, il cui oggetto sociale preveda in via esclusiva lo svolgimento di tale attività o il cui statuto ne regoli la gestione separata, ovvero dalle società finanziarie costituite ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni. I suddetti confidi di secondo grado e le società finanziarie di cui al richiamato decreto legislativo n. 114 del 1998 possono anche costituire tali fondi. La gestione dei fondi interconsortili si intende esercitata anche indirettamente attraverso il Fondo gestito dalla società indicata al comma 25 qualora partecipino al suo capitale e questa lo consenta. In deroga all'articolo 2602 del codice civile le società consortili possono essere costituite anche dalle associazioni di cui al comma 20";

f) al comma 22 le parole: "dei finanziamenti complessivamente garantiti" sono sostituite dalle seguenti: "delle garanzie concesse nell'anno a fronte di finanziamenti erogati";

g) al comma 23 le parole: "dei finanziamenti complessivamente garantiti» sono sostituite dalle seguenti: "delle garanzie concesse nell'anno a fronte di finanziamenti erogati";

h) il comma 28 è sostituito dal seguente:

"28. Per il settore dell'artigianato, in relazione al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le disposizioni di cui ai commi 25, 26 e 27 possono essere applicate su iniziativa delle Regioni con riferimento ai rispettivi ambiti territoriali. Resta salva la facoltà delle Regioni di costituire fondi regionali e multiregionali ovvero di partecipare alla società di cui al comma 25 ai fini dell'applicazione della disciplina dei commi 25, 26 e 27 anche alle imprese artigiane. Per il settore dell'artigianato, al fine di definire le caratteristiche degli interventi del Fondo adeguandole con quanto richiesto in seguito all'approvazione della nuova disciplina di Basilea sui requisiti minime di capitale per le banche, il decreto del Ministro delle attività produttive di cui al comma 27, è emanato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano";

i) al comma 32 il capoverso 4-*quater* è sostituito dal seguente:

"4-*quater*. I confidi iscritti nell'elenco speciale possono svolgere, prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attività:

a) prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie;

b) gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, di fondi pubblici di agevolazione;

c) stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione";

d) attività complementari alla prestazione di garanzia collettiva fidi o comunque rivolte al miglioramento della gestione finanziaria dell'impresa consorziata o socia. È escluso in ogni caso l'esercizio del credito";

j) al comma 32 il capoverso 4-*quinquies* è abrogato;

k) al comma 52, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I prelievi di cui ai commi 22 e 23 sono applicabili a partire dall'approvazione dei bilanci dei confidi riferiti agli esercizi dell'anno 2004. Ferme restando le deliberazioni assembleari necessarie per le trasformazioni e le fusioni previste dai commi 38, 39 e 40, le deliberazioni necessarie per l'adeguamento dell'atto costitutivo e dello statuto dei confidi predetti alle disposizioni del presente articolo possono essere adottate dall'assemblea straordinaria, in terza convocazione, a maggioranza semplice dei presenti. Con le medesime modalità e maggioranze può essere attribuita all'organo amministrativo la competenza di adottare le modifiche statutarie necessarie all'adeguamento delle disposizioni di cui al presente articolo.";

l) dopo il comma 61-*ter* è inserito il seguente:

"61-*quater*. Il riferimento contenuto nell'articolo 2544, comma 1, del codice civile in merito alle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci non si considera relativo alle deliberazioni di concessione, modificazione o revoca delle garanzie prestate nell'esercizio dell'attività collettiva dei fidi." ».

---

### 63.0.113

PASQUINI, CHIUSOLI, CADDEO

#### Respinto

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 63-bis.

1. Ai fini del concorso dello Stato alla realizzazione del programma di cui al comma 1, articolo 3 della legge 8 febbraio 2001, n. 21, sono stanziati ulteriori risorse pari ad euro 36 milioni per l'anno 2006 e ad euro 6 milioni per ciascuno degli anni 2007 e 2008».

*Conseguentemente, all'articolo 67, Tabella A, voce: Ministero degli affari esteri apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 36.000;  
2007: - 6.000;  
2008: - 6.000.

---

**63.0.114**

STANISCI, MARITATI, BATTAFARANO, NIEDDU, PASCARELLA, CADDEO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività di manutenzione dei velivoli dell'Aeronautica militare italiana, presso gli stabilimenti della Avio di Brindisi, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 25 milioni di euro annui».

**63.0.115**

CUTRUFO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Disposizioni in materia di usura)*

1. Il comma 2 dell'articolo 17, legge 7 marzo 1996, n. 108 è sostituito dal seguente:

"2. La riabilitazione è accordata con decreto del Presidente del Tribunale del luogo di residenza del debitore protestato, a decorrere dal sessantesimo giorno dalla pubblicazione della presente legge, su istanza dell'interessato corredata dai documenti giustificativi" ».

**63.0.116**

GARRAFFA, CADDEO, BATTAFARANO, DI SIENA, PAGANO, MURINEDDU, ROTONDO, MARITATI, MONTALBANO, IOVENE, BATTAGLIA Giovanni, PASCARELLA, TESSITORE, VILLONE, STANISCI, NIEDDU

**Respinto**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. Ai fini del proseguimento dell'attività di contrasto dell'usura e del racket, l'articolo 15 della legge 108 del 1996 è finanziato con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2005, 5 milioni di euro per l'anno 2006, 50 milioni di euro per l'anno 2007».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**Art. 66-bis.**

*(Ritenuta sui premi e sulle vincite del Lotto)*

1. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 8. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento" ».

**63.0.117**

GARRAFFA, ROTONDO, MONTALBANO, BATTAGLIA Giovanni, CADDEO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2006, ai soggetti titolari di reddito d'impresa, che risultino vittime di estorsioni e danneggiamenti ad attività produttive, locali, magazzini ed esercizi commerciali di proprietà, che denunciano alle autorità di polizia e alla magistratura i propri vessatori, è concessa una riduzione dell'aliquota d'imposta sui redditi, nella misura massima del 40 per cento rispetto a quelle vigenti, secondo i criteri e le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento" ».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

---

**63.0.119**

GARRAFFA, CADDEO, BATTAFARANO, DI SIENA, PAGANO, MURINEDDU, ROTONDO, MARITATI, MONTALBANO, IOVENE, BATTAGLIA Giovanni, PASCARELLA, TESSITORE, VILLONE, STANISCI, NIEDDU

**Respinto**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. Nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, una quota pari al 10 per cento della dotazione della legge 23 dicembre 1999, n. 488, articolo 27, comma 11, di cui all'allegato 1, per il finanziamento dei prestiti d'onore, è riservata alla concessione di prestiti d'onore per un importo *pro capite* non superiore a 25.000, euro, a favore di iniziative ed attività realizzate da donne nelle aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, definisce criteri e modalità per la concessione dei prestiti d'onore di cui al comma 1».

---

**63.0.120**

BATTAGLIA Giovanni, CADDEO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. Al consorzio universitario della provincia di Ragusa è assegnata la somma di euro 2.500 per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, quale

contributo per consentire il funzionamento, il potenziamento e l'espansione del Polo decentrato dell'Università di Catania».

*Conseguentemente, all'articolo 67, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2005: - 2.500;

2006: - 2.500;

2007: - 2.500.

---

### **63.0.121**

TESSITORE, CADDEO

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 63-bis.**

1. All'articolo 74, comma 1, lettera c), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, le parole: "forfezzazione della resa del 70 per cento per i libri e del 80 per cento per i giornali quotidiani e periodici" sono sostituite dalle seguenti: "forfezzazione della resa dell'80 per cento per i libri e per i giornali quotidiani e periodici"».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 66-bis.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

---



**63.0.122**

TESSITORE, ACCIARINI, FRANCO Vittoria, MODICA, PAGANO, CADDEO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. Per finanziare misure adatte a migliorare l'accoglienza degli studenti stranieri e ad aumentare l'attrattività delle università italiane nei confronti dei paesi emergenti, a decorrere dal 2006 è stanziato un apposito fondo di 20 milioni di euro.

2. Il fondo è ripartito annualmente tra gli atenei con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Consiglio nazionale degli studenti universitari (Cnsu), la conferenza dei rettori delle università italiane (Cru) e il Comitato per la valutazione del sistema universitario (Cnvsu)».

*Conseguentemente, alla tabella A, Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 20.000;  
2007: - 20.000;  
2008: - 20.000.

**63.0.123**

VIVIANI, CADDEO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. Dopo il comma 15 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è inserito il seguente:

"15-bis. L'Agenzia del demanio è autorizzata a concedere in uso gratuito, per la durata di 99 anni, al comune di Verona la "Cinta Magistrale" della medesima città, per finalità di recupero, di conservazione, di manutenzione e di valorizzazione da effettuarsi a cura e spese del comune stesso. La concessione fissa anche le modalità e le condizioni d'uso del compendio di immobili di proprietà dello Stato che costituiscono la "Cinta Magistrale". Gli immobili concessi in uso ritornano nella disponibilità del-

l'Agenzia del demanio nel caso di accertato difforme utilizzo rispetto alle finalità di cui al primo periodo"».

### 63.0.124

PASQUINI, CHIUSOLI, CADDEO

#### Respinto

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 63-bis.

1. All'Articolo 113 del testo unico sugli Enti Locali sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), sono aggiunte alla fine del capoverso le parole: "La partecipazione congiunta, sia che determini un controllo totalitario o una partecipazione, maggioritaria o minoritaria, da parte di più Enti locali, è possibile solo nel caso di appartenenza allo stesso bacino oggettivamente configurato da norme o da disposizioni di Amministrazioni Pubbliche sovraordinate";

b) il comma 5, lettera b) è così sostituito:

"a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che:

1) abbiano selezionato soggetti dotati di specifiche referenze operative nello stesso campo di attività della società;

2) abbiano evidenziato che i soggetti selezionati possono essere attributari diretti, senza ulteriore procedura concorsuale, di attività da parte della società mista, in misura proporzionale alle referenze possedute e dimostrate;

3) abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche;

c) al comma 5, lettera c), sono aggiunte, alla fine del capoverso, le parole: "fino e non oltre il 31 dicembre 2006";

d) il comma 5-bis è soppresso;

e) al comma 8, la disposizione "Qualora sia economicamente più vantaggioso, è consentito l'affidamento contestuale con gara di una pluralità di servizi pubblici locali diversi da quelli di trasporto pubblico locale" è così modificata: "Allo scopo di incentivare prestazioni di global service, di norma, salvo che non ne sia dimostrata la non convenienza economica, si provvede all'affidamento contestuale con una unica gara di una pluralità di servizi pubblici locali diversi da quelli di trasporto pubblico locale";

f) al comma 15-*bis* le parole: "... le concessioni cessano comunque allo spirare del termine equivalente a quello della durata media delle concessioni aggiudicate nello stesso settore a seguito di procedure di evidenza pubblica, salva la possibilità di determinare caso per caso la cessazione in una data successiva qualora la stessa risulti proporzionata ai tempi di recupero di particolari investimenti effettuati da parte del gestore", sono sostituite dalle seguenti: "... le concessioni cessano comunque allo spirare del termine del 31 dicembre 2006, salvo il rimborso, in caso di aggiudicazione del servizio a soggetto diverso da quello uscente, da parte del soggetto subentrante degli investimenti effettuati dal gestore uscente e non ammortizzati, come da risultanze contabili";

g) il comma 15-*ter* è soppresso.

2. All'articolo 113-*bis* del testo unico sugli Enti locali sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica", sono aggiunte le seguenti parole: ", da intendersi esclusivamente quelli per i quali non vi siano imprese disponibili ad effettuarli alle stesse condizioni economiche assicurate alla gestione pubblica e/o in *house*";

b) il comma 3 è soppresso».

### 63.0.125

PASQUINI, CHIUSOLI, CADDEO

#### Respinto

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 63-*bis*.

1. All'Articolo 113 del testo unico sugli Enti Locali sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), sono aggiunte alla fine del capoverso le parole: "La partecipazione congiunta, sia che determini un controllo totalitario o una partecipazione, maggioritaria o minoritaria, da parte di più Enti locali, è possibile solo nel caso di appartenenza allo stesso bacino oggettivamente configurato da norme o da disposizioni di Amministrazioni Pubbliche sovraordinate";

b) il comma 5, lettera b) è così sostituito:

"a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che:

1) abbiano selezionato soggetti dotati di specifiche referenze operative nello stesso campo di attività della società;

2) abbiano evidenziato che i soggetti selezionati possono essere attributari diretti, senza ulteriore procedura concorsuale, di attività da parte della società mista, in misura proporzionale alle referenze possedute e dimostrate;

3) abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche;

c) al comma 5, lettera c), sono aggiunte, alla fine del capoverso, le parole: "fino e non oltre il 31 dicembre 2006";

d) il comma 5-bis è soppresso;

e) al comma 8, la disposizione "Qualora sia economicamente più vantaggioso, è consentito l'affidamento contestuale con gara di una pluralità di servizi pubblici locali diversi da quelli di trasporto pubblico locale" è così modificata: "Allo scopo di incentivare prestazioni di global service, di norma, salvo che non ne sia dimostrata la non convenienza economica, si provvede all'affidamento contestuale con una unica gara di una pluralità di servizi pubblici locali diversi da quelli di trasporto pubblico locale";

f) al comma 15-bis le parole: "... le concessioni cessano comunque allo spirare del termine equivalente a quello della durata media delle concessioni aggiudicate nello stesso settore a seguito di procedure di evidenza pubblica, salva la possibilità di determinare caso per caso la cessazione in una data successiva qualora la stessa risulti proporzionata ai tempi di recupero di particolari investimenti effettuati da parte del gestore", sono sostituite dalle seguenti: "... le concessioni cessano comunque allo spirare del termine del 31 dicembre 2006, salvo il rimborso, in caso di aggiudicazione del servizio a soggetto diverso da quello uscente, da parte del soggetto subentrante degli investimenti effettuati dal gestore uscente e non ammortizzati, come da risultanze contabili";

g) il comma 15-ter è soppresso».

### 63.0.126

PASQUINI, CHIUSOLI, CADDEO

#### Respinto

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 63-bis.

1. All'articolo 113 del testo unico sugli Enti locali sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "gli enti interessati provvedono alla scelta dei soci privati e all'eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato con procedure di evidenza pubblica" sono introdotte le seguenti

parole: "Gli enti interessati provvedono a che il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che:

1) abbiano selezionato soggetti dotati di specifiche referenze operative nello stesso campo di attività della società;

2) abbiano evidenziato che i soggetti selezionati possono essere attributari diretti, senza ulteriore procedura concorsuale, di attività da parte della società mista, in misura proporzionale alle referenze possedute e dimostrate;

3) abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche.

2. All'articolo 116 del testo unico sugli Enti locali dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Per l'effettuazione di servizi di importo pari o superiore alla soglia comunitaria si applicano le norme vigenti di recepimento delle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici"».

---

### 63.0.127

PASQUINI, CHIUSOLI, CADDEO

#### Respinto

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 63-bis.

1. All'articolo 113 del testo unico sugli Enti locali sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "gli enti interessati provvedono alla scelta dei soci privati e all'eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato con procedure di evidenza pubblica" sono introdotte le seguenti parole: "Gli enti interessati provvedono a che il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che:

1) abbiano selezionato soggetti dotati di specifiche referenze operative nello stesso campo di attività della società;

2) abbiano evidenziato che i soggetti selezionati possono essere attributari diretti, senza ulteriore procedura concorsuale, di attività da parte della società mista, in misura proporzionale alle referenze possedute e dimostrate;

3) abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche"».

---

**63.0.128**

PASQUINI, CHIUSOLI, CADDEO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. All'articolo 113-*bis* del testo unico sugli Enti locali sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole "... i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica ...", sono aggiunte le seguenti parole: ", da intendersi esclusivamente quelli per i quali non vi siano imprese disponibili ad effettuarli alle stesse condizioni economiche assicurate alla gestione pubblica e/o in *house*";

b) il comma 3 è soppresso».

**63.0.129**

PASQUINI, CHIUSOLI, CADDEO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. All'articolo 116 del testo unico sugli Enti locali è aggiunto il seguente comma:

"3-*bis*. Per l'effettuazione di servizi di importo pari o superiore alla soglia comunitaria si applicano le norme vigenti di recepimento delle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici"».

**63.0.130**

MANFREDI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Disposizioni in materia di Enti locali)*

"63-bis. All'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 4, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

c) roga, su richiesta di parte, tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente"».

**63.0.131**

FIRRARELLO, IZZO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 63, inserire il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. I dipendenti degli enti locali non possono svolgere altra attività retribuita».

**63.0.132**

FIRRARELLO, IZZO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 63, inserire il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. I componenti della rappresentanza delle missioni all'estero dei consigli comunali e provinciali non possono essere superiori a 3 unità.

2. Le missioni di cui al comma precedente non possono superare il numero di uno per ogni anno solare».

**63.0.133**

FIRRARELLO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 63, inserire il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. I contributi versati dalle regioni al Servizio sanitario nazionale devono essere omogenei su tutto il territorio nazionale anche per le regioni a Statuto speciale».

---

**63.0.134**

FIRRARELLO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 63, inserire il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. Il presidente e l'amministratore delegato delle società sotto il controllo dei Comuni e delle province non possono percepire più del 50 per cento delle indennità, di cui all'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 spettanti al Sindaco e al Presidente della Provincia.

2. I consiglieri delle società di cui al comma 1 non possono percepire più del 50 per cento delle indennità spettanti agli assessori comunali o provinciali».

---

**63.0.135**

Nocco

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 63, inserire il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Modifiche alla legge 31 maggio 2005, n. 88, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali)*

1. L'articolo 1-*quinquies* della legge 31 maggio 2005 n. 88 è abrogato».

---



**63.0.136**

BUDIN, BORDON, CADDEO

**Respinto***Dopo l'articolo 63, inserire il seguente:***«Art. 63-bis.***(Finanziamento indennizzi ex Jugoslavia)*

1. La tabella A, di cui agli articoli 1 e 3 della legge 29 marzo 2001, n. 137 è sostituita dalla seguente:

## TABELLA A

Valore del bene al 1938:	Coefficiente di rivalutazione
Fino a lire 100.000	600
da lire 100.001 a 200.000	300
da lire 200.001 a 500.000	100
da lire 500.001 fino a 1.000.000	60
da lire 1.000.001 fino a 5.000.000	40
oltre i 5.000.000	20

*Conseguentemente al comma 2, alla tabella C ivi richiamata, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:*

Legge n. 16 del 1980 e legge n. 137 del 2001 (3.2.3.29 – cap. 7256):

2006: + 150.000;

2007: + 150.000;

2008: + 150.000.

Legge n. 67 del 1987: rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416 recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria:

2006: – 150.000;

2007: – 150.000;

2008: – 150.000.

**63.0.137**

ACCIARINI, DE ZULUETA, MARTONE

**Respinto**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. All'articolo 13 della legge 189 del 2002, al comma 1, la lettera *a*) è soppressa.
2. All'articolo 13 della legge 189 del 2002, al comma 1, alla lettera *b*) sopprimere il comma *5-bis*.
3. All'articolo 13 della legge 189 del 2002, sopprimere il comma 2.
4. Alla legge 189 del 2002, articolo 38, comma 3, sopprimere la parola: "13"».

**63.0.138**

BUDIN, BORDON, CADDEO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 63, inserire il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

«1. Per il concorso italiano al completamento dell'autostrada Mari-bor-Lago Balaton, è autorizzata la spesa di euro 26.000.000, a decorrere dall'anno 2006 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

*Conseguentemente, all'articolo 67, tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 30.000;  
2007: - 30.000;  
2008: - 30.000.

**63.0.139**

BUDIN, BORDON, PIZZINATO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V, parte seconda, della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite».

**63.0.140**

IZZO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Durata crediti agevolati articolo 4-quinquies legge n. 228 del 1997)*

1. All'articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, la parola: "quindici" è sostituita con la parola "venticinque".

2. Rimangono fermi i criteri e le modalità applicati per l'articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257.

3. All'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo si provvede nei limiti delle risorse disponibili di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni.

4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, eventuali esigenze di trasferimento delle risorse disponibili di cui al comma 3, tra mediocredito centrale s.p.a. e artigiancassa s.p.a., saranno preventivamente autorizzate dal dipartimento del tesoro, previa adeguata documentazione trasmessa dai predetti istituti di credito e verificata dallo stesso dipartimento».

**63.0.141**

MONTAGNINO, D'ANDREA

**Respinto**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Regime IVA per materiale didattico-culturale)*

1. Alla parte III della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche ed integrazioni (prodotti con aliquota IVA al dieci per cento) dopo il numero 107 è aggiunto il seguente:

"107-bis) libri e materiale audiovisivo utili a fini didattico-culturali;".

2. Alle minori entrate previste dal comma 1 valutate in 150 milioni di euro in ragione d'anno si provvede mediante aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sulle sigarette prevista dal comma 1, lettera a) dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, tale da assicurare un corrispondente maggiore gettito annuo».

**63.0.142**

LAURO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. L'esercizio delle linee marittime per l'espletamento dei servizi postali e commerciali con le isole Pontine, gestiti dalla società Caremar - Campania Regionale Marittima, sarà affidato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad una apposita società di navigazione a carattere regionale, con sede in Latina, senza ulteriori oneri per lo Stato.

2. La società di navigazione di cui al comma 1 rileverà dalla società Caremar - Campania Regionale Marittima il personale amministrativo e navigante necessario per la gestione dei servizi nonché il naviglio adibito alle linee, ai valori di bilancio. A tale personale saranno riconosciuti, a tutti gli effetti, l'anzianità di servizio, il grado e la qualifica raggiunti alle dipendenze della società Caremar - Campania Regionale Marittima

fino alla data di assunzione da parte della società di navigazione di cui al comma 1.

3. I privati imprenditori potranno sottoscrivere il capitale della società di navigazione di cui al comma 1.

4. Nella partecipazione al capitale azionario di cui al precedente comma della società di navigazione di cui al comma 1 sono preferiti i privati imprenditori che attualmente esercitano di fatto le predette linee.

5. Alla società di navigazione di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, come convertito dalla legge 5 maggio 1989, n. 160.

---

### 63.0.143

BIANCONI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Credito d'imposta alle imprese editrici di quotidiani e periodici e alle imprese editrici)*

1. L'intervento di cui al comma 181 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è prorogato per gli anni 2006, 2007 e 2008.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'unità revisionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

---

### 63.0.144

BIANCONI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Semplificazione degli oneri per le imprese editrici)*

1. Al comma 182 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il primo periodo è sostituito dal seguente: «la spesa per l'acquisto della carta deve risultare dal bilancio certificato delle imprese editrici, ovvero, per imprese editrici prive di certificazione di bilancio, da specifica

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal Presidente del collegio sindacale o, in caso di assenza di quest'ultimo, dal legale rappresentante».

---

**63.0.145**

FALCIER

**Respinto**

*Dopo l'articolo 63, inserire il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. Il comma 3 del decreto legislativo n. 507 del 1993, articolo 3, è sostituito dal seguente:

"3. Il regolamento deve in ogni caso determinare la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari, le modalità per ottenere il provvedimento per l'installazione, nonché i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti e stabilire le modalità di utilizzo delle proprietà appartenenti a privati o a enti e soggetti pubblici diversi dall'amministrazione comunale ai fini della collocazione di impianti pubblicitari. Deve altresì stabilire la ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e quella da destinare alle affissioni di natura commerciale, nonché la superficie degli impianti pubblici da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette in misura non inferiore alla metà della superficie degli impianti pubblici"».

---

**63.0.146**

SAMBIN

**Respinto**

*Dopo l'articolo 63, è aggiunto il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Contributi per il commercio elettronico)*

1. Le somme impegnate per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 103 comma 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni e non erogate per rinuncia o mancata attuazione, anche parziale, dei programmi di investimento, ovvero restituite a seguito di revoca, sono riassegnate al Ministero delle Attività Pro-

duttive per essere destinate a nuovi incentivi a favore di programmi di investimento per lo sviluppo delle attività di commercio elettronico ai sensi del medesimo articolo. Al fine di assicurare la tempestività degli interventi di cui al presente comma, le convenzioni stipulate dal Ministero delle attività produttive per lo svolgimento dei relativi servizi possono essere prorogati, dalla data di scadenza delle convenzioni stesse, per un periodo di tempo non superiore all'originaria durata contrattuale, a condizione che sia convenuta una riduzione del corrispettivo pari ad almeno il 10 per cento».

---

**63.0.147**

CARRARA

**Respinto**

*Dopo l'articolo 63, è aggiunto il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Contributi per il commercio elettronico)*

1. Le somme impegnate per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 103 comma 5 della legge 23 dicembre 2000, n.388 e successive modificazioni ed integrazioni e non erogate per rinuncia o mancata attuazione, anche parziale, dei programmi di investimento, ovvero restituite a seguito di revoca; sono riassegnate al Ministero delle Attività Produttive per essere destinate a nuovi incentivi a favore di programmi di Investimento per lo sviluppo delle attività di commercio elettronico ai sensi del medesimo articolo. Al fine di assicurare la tempestività degli interventi di cui al presente comma, le convenzioni stipulate dal Ministero delle Attività Produttive per lo svolgimento dei relativi servizi possono essere prorogate, dalla data di scadenza delle convenzioni stesse, per un periodo di tempo non superiore all'originaria durata contrattuale, a condizione che sia convenuta una riduzione del corrispettivo pari ad almeno il dieci per cento».

---

**63.0.148**

PASTORE

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 63, inserire il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

«1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera:

"c-bis) presso ogni notaio o studio notarile associato e presso ogni associazione tra notai del distretto, costituita per regolamentare il servizio inerente l'autenticazione di atti relativi ad autoveicoli e simili"».

**63.0.149**

FERRARA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Trasformazione in Fondazione dell'Istituto Luigi Luzzatti -  
Gestione dell' albo delle società cooperative)*

1. L'Istituto italiano di studi cooperativi Luigi Luzzatti, ente morale ai sensi del regio decreto 4 settembre 1925, n. 1764, è trasformato in Fondazione. Lo statuto delle Fondazione concernente anche l'individuazione degli organi dell'istituto, della composizione e dei compiti, è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attività produttive. Il patrimonio della fondazione è costituito ed incrementato da apporti dello Stato e di soggetti pubblici e privati; le attività, oltre che dai mezzi propri, possono essere finanziate da contributi di enti pubblici e privati. In particolare, alla fondazione è assegnata una quota non inferiore al 60 per cento dei fondi di cui all'articolo 29-bis del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, nonché una quota non inferiore al 30 per cento degli importi versati ai fondi cooperativi dalle società non aderenti alle associazioni rappresentative del movimento cooperativo, ai sensi dell'articolo II, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59. Alla fondazione possono essere concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'ente resta nell'incarico fino alla nomina del primo Consiglio di Amministrazione successivamente all'acquisto della personalità



giuridica mediante riconoscimento concesso con decreto del Presidente della Repubblica.

2. Per l'attività di supporto nella gestione dell'Albo delle società cooperative, è istituita presso il Ministero delle attività produttive, una Commissione, i cui oneri di funzionamento fanno carico agli ordinari stanziamenti di bilancio. Le funzioni e la composizione della Commissione sono determinate con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle attività produttive, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze per la determinazione dei relativi oneri».

---

### 63.0.150

FERRARA

#### Respinto

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 63-bis.

*(Modifiche all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, come modificato dall'articolo 10-bis della legge 14 maggio 2005, n. 80, - Disposizioni in materia di enti cooperativi)*

1. All'articolo 17, comma 3, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, come sostituito dall'articolo 10-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* è soppresso il periodo: "Il Ministero esclude dalla ripartizione le società finanziarie che non hanno effettuato erogazioni pari ad almeno l'80 per cento delle risorse conferite decorsi due anni dal conferimento delle stesse.";

*b)* dopo le parole: "le modalità di attuazione del presente comma", sono aggiunte le seguenti: "con riferimento anche all'arco temporale entro il quale debbono essere effettuate le erogazioni del Ministero medesimo".

2. Ai sensi del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, si intende che le disposizioni di cui al titolo I della legge 27 febbraio 1985, n. 49, sono applicabili anche alle cooperative a mutualità diversa dalla prevalente.

3. Le società cooperative che operano nell'ambito dello sport dilettantistico possono inserire nel proprio statuto l'obbligo di devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento sia secondo quanto previsto dall'articolo 90, comma 18, lettera *h*), della legge n. 289 del 2002 sia secondo quanto previsto dalla lettera D dell'articolo 2514 del codice civile, salva l'applicazione della disciplina tributaria in materia di società cooperativa».

---

**63.0.151**

IZZO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Aumento della franchigia IRAP da 8.100 a 15.000 euro)*

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta, il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

"4-*bis*. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da *a*) ad *e*), del decreto legislativo sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:

- a*) euro 15.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
- b*) euro 11.250 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.909,91;
- c*) euro 5.000 se la base imponibile supera euro 180.909,91 ma non euro 181.059,91;
- d*) euro 2.500 se la base imponibile supera euro 181.059,91 ma non euro 181.209,91».

*Conseguentemente alla tabella C del presente disegno di legge finanziaria gli stanziamenti delle Unità Previsionali di Base di parte corrente sono ridotte nella misura del 5,8 per cento.*

**63.0.152**

FERRARA, FALCIER

**Respinto**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Trasmissione all'anagrafe tributaria dei dati contenuti nei processi verbali di conciliazione)*

1. I dati essenziali relativi agli attori ed al contenuto in termini monetari risultanti nel processo verbale di conciliazione sottoscritto a norma degli articoli 409, 410, 410-*bis*, 411, del codice di procedura civile, devono essere inviati, anche in via telematica, entro il mese successivo dalla data di sottoscrizione, all'anagrafe tributaria. In caso di mancato invio si applica, a carico del soggetto obbligato alla comunicazione, una sanzione

pari a 500 euro per processo verbale. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e della giustizia, saranno emanate, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme attuative in coerenza con quanto disposto compresa l'individuazione del soggetto obbligato alla comunicazione. Per gli atti sottoscritti dal 1° gennaio 2005 sino alla data in vigore del decreto ministeriale, i relativi dati dovranno essere trasmessi entro il 30 novembre 2005».

---

**63.0.153**

IZZO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 224 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 non si applicano agli immobili in uso dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, quali sedi centrali e peritèriche, che con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono trasferiti al patrimonio dell'ISPESL».

---

**63.0.154**

FIRRARELLO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. All'articolo 1, comma 455, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "e di 5 milioni di euro per l'anno 2006", sono sostituite dalle seguenti: "di 25 milioni di euro per l'anno 2006 e di 80 milioni di euro per l'anno 2007". Una quota pari a 100 milioni di euro del predetto fondo verrà utilizzata per il completamento delle opere infrastrutturali ed intermodali previste per Catania e Termini Imerese».

*Conseguentemente alla tabella B, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 20.000;  
2007: - 80.000.

---

**63.0.155**

FIRRARELLO

**Dichiarato inammissibile***Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:***«Art. 63-bis.**

1. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, all'articolo 6, comma 1, lettera b-*quater*), la parola "15.000" è sostituita con la seguente: "20.000"».

---

**63.0.156**

FIRRARELLO

**Dichiarato inammissibile***Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:***«Art. 63-bis.**

1. Il personale addetto alle Commissioni tributarie ed al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, e successive modificazioni, fa parte di apposito e specifico ruolo, nell'ambito del dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze».

---

**63.0.157**

DE RIGO

**Respinto***Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:***«Art. 63-bis.**

1. Le convenzioni stipulate dall'Agenzia del Territorio per il riutilizzo commerciale dei documenti, dei dati e delle informazioni catastali ed ipotecari, previste al punto 371 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, potranno consentire, in deroga al punto 370 della legge stessa, l'assolvimento delle somme dovute a qualsiasi titolo all'Agenzia stessa, in forma forfettaria onnicomprensiva».

---

**63.0.158**

GENTILE

**Respinto**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Modifiche alla legge 7 giugno 2000, n. 150)*

1. Il comma 5, dell'articolo 9, è sostituito dal seguente:

"5. Negli uffici stampa l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali e dei relativi trattamenti sono affidate alla contrattazione collettiva nell'ambito di una speciale area di contrattazione, con l'intervento delle organizzazioni sindacali rappresentative della categoria dei giornalisti, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 43 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica" ».

**63.0.159**

IZZO, NESSA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Accelerazione delle procedure di liquidazione degli indennizzi previsti dalla legge n. 137 del 2001)*

1. Le somme attribuite dall'articolo 3, comma 23, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 per accelerare le procedure di liquidazione degli indennizzi previsti dalla legge 29 marzo 2001, n. 137, che residuano al 31 dicembre 2005, possono essere utilizzate per le stesse finalità nell'anno 2006. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro è autorizzato a rinnovare gli accordi allo scopo stipulati».

**63.0.160**

FERRARA, FABBRI

**Accantonato**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Misure sull'emergenza amianto)*

1. Con i mezzi di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 i Comuni provvedono alla gestione, all'accertamento ed alla riscossione del danno ambientale e patrimoniale in conseguenza dell'uso illecito dell'amianto nei luoghi di lavoro e della presenza sul mercato di prodotti contenenti fibra di amianto. La quota parte spettante allo Stato a fronte del recupero del danno di cui alla l. 349 del 1986 è forfettariamente determinata nella misura del 70 per cento di quanto riscosso al netto degli oneri e dei costi.

2. I Comuni sono inoltre legittimati ad agire nei confronti dei responsabili del danno alle persone danneggiate che non siano dipendenti dell'impresa e che risultino aver contratto malattie. L'azione esdebita il responsabile nei confronti di tutti i soggetti che abbiano aderito rinunciando alla domanda di danni.

3. L'INAIL è abilitata a surrogarsi nei diritti dei dipendenti danneggiati in conseguenza dell'esposizione all'amianto nei luoghi di lavoro anche per la quota di danno non assicurato. All'atto della avvenuta riscossione l'INAIL provvederà a distribuire l'importo riscosso a tale titolo. L'INAIL stipula le dovute intese con i dipendenti danneggiati.

4. Avuto riguardo alla differente natura dei fatti illeciti connessi all'uso dell'amianto le azioni di cui sopra sono avviate senza ritardo in relazione ad eventi di cui sia accertata la persistenza degli effetti oppure quando la cessazione dell'attività lavorativa o l'evento dannoso abbiano avuto luogo da non oltre quindici anni. Rimane impregiudicata l'azione nei casi di crimini internazionali».

**63.0.161**

CICOLANI, FERRARA

**Accantonato**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. In applicazione dello Schema Generale di Riferimento per la predisposizione della Carta dei servizi Pubblici del Settore Trasporti, di cui al

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1998, le imprese ferroviarie si impegnano a garantire determinati livelli di performance del servizio, ed a prevedere modalità di compensazione per i passeggeri in caso di mancato raggiungimento degli stessi, tenendo conto dei valori medi applicati in sede internazionale.

2. La commercializzazione dei servizi ferroviari di trasporto passeggeri a media e lunga percorrenza ad elevati *standard* qualitativi, del tipo Eurostar Italia (ES\*) e ad alta velocità, forniti con materiale rotabile di tecnologia avanzata progettato per garantire almeno una velocità massima dell'ordine di 200 Km/h, resi in regime di licenza, a partire dal 30 giugno 2006 è sottoposta alle regole del libero mercato.

3. Le tariffe dei servizi ferroviari di cui al comma precedente sono stabilite dalle imprese esercenti che ne danno comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Per il periodo 2006-2010 il Ministero dell'economia è sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti autorizza annualmente, con proprio decreto, gli adeguamenti tariffari dei servizi a media e lunga percorrenza non inclusi al comma 2.

5. Le variazioni annue delle tariffe dei servizi di cui al comma precedente sono regolate secondo un metodo di *price cap*, con criteri definiti dal CIPE sulla base del tasso di inflazione, dell'aumento della produttività e di un fattore integrativo che consenta una congrua remunerazione del capitale investito nel corso del periodo regolatorio.

6. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente articolo».

---

### **63.0.162**

DEMASI, ULIVI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 63-bis.**

*(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)*

1. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 15 dicembre 1990, n. 85, per le aziende i cui servizi non hanno formato oggetto di delega di funzioni ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, è da intendere estesa anche alle opere di ammodernamento e di potenziamento finanziate dal decreto legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611, e dalle leggi 7 dicembre 1999, n. 472,

23 dicembre 1999, n. 488 e 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni».

---

**63.0.163**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Edilizia scolastica e fondi CIPE)*

1. È stanziata la somma di 30 milioni di euro, per il rifinanziamento della legge n. 23 del 1996, per dotare di risorse il fondo per gli interventi di edilizia scolastica, per l'anno 2006.

2. È fatta riserva del 20 per cento dei fondi per le grandi opere, destinati agli interventi negli edifici scolastici delle zone sismiche, ex articolo 80, comma 21, legge n. 289 del 2000».

*Conseguentemente al testo del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 si apporta la seguente modifica:*

«All'articolo 5, comma 1, lettera b), le parole: "nella misura del 95 per cento" sono sostituite con le parole: "nella misura del 90 per cento"».

---

**63.0.164**

MARINI, BISCARDINI, CASILLO, CREMA, LABELLARTE, MANIERI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. È istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo unico con la dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2006, finalizzato alla copertura degli oneri derivanti dall'istituzione di nuove province.

2. Il funzionamento del fondo è stabilito con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Successivamente all'istituzione di nuove province, le somme relative a tale scopo vengono trasferite ad apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del medesimo Ministero dell'interno.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare con proprio decreto le dovute variazioni di bilancio».



*Conseguentemente alla tabella A, fondo speciale di Conto Corrente, alla voce: Ministero dell'Interno, apportare la seguente variazione:*

2006: - 30.000.

---

**63.0.165**

MANFREDI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Disposizioni in materia di usi civici)*

1. Le controversie relative a compravendite di beni risultati, successivamente al perfezionamento dell'atto, gravati da diritti di uso civico, qualora non siano dimostrati dolo colpa da parte degli acquirenti, sono definite applicando oneri calcolati sulla base del valore dei beni nello stato di fatto antecedente alla compravendita».

---

**63.0.166**

CHIRILLI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Contratti di riallineamento contributivo)*

1. Ai contratti di riallineamento contributivo, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è a tutti gli effetti riconosciuta validità pari a quella dei contratti collettivi nazionali di lavoro; alle imprese che utilizzano o hanno utilizzato tali contratti sono applicabili le normative nazionali e comunitarie in materia di agevolazioni fiscali e contributive, ivi comprese quelle di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

2. I contratti di riallineamento contributivo stipulati a livello provinciale possono essere validamente recepiti anche dalle imprese costituite successivamente alla stipula stessa».

---

**63.0.504**

FERRARA, FIRRARELLO

**Accantonato**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. Per i lavoratori dell'industria mineraria siciliana e degli annessi stabilimenti, ammessi ai benefici di cui alla legge della Regione siciliana 6 giugno 1975, n. 42, e successive modificazioni, la base di calcolo per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti è determinata dall'importo dell'indennità mensile effettivamente liquidata all'interessato, ai sensi della richiamata legge della Regione siciliana n. 42 del 1975, e successive modificazioni, come previsto dalle leggi 26 aprile 1982, n. 214, e 28 marzo 1991, n. 105.

2. La disposizione di cui al comma 1 ha valore di interpretazione autentica quanto ai destinatari del primo comma della legge 26 aprile 1982, n. 214, e del comma 1 della legge 28 marzo 1991, n. 105

*Conseguentemente alla Tabella C, ridurre proporzionalmente fino a concorrenza la voce Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987.*

**63.0.511**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

**Respinto**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Trattamento di disoccupazione per i lavoratori coordinati e continuativi)*

1. Ai lavoratori che svolgono rapporti di collaborazione aventi ad oggetto una prestazione d'opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, svolta senza vincolo di subordinazione, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e privi di copertura da parte di altre forme obbligatorie di previdenza, si applicano le disposizioni della assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

2. La durata del rapporto e l'ammontare del corrispettivo sono determinati nel contratto di lavoro o nella lettera di incarico o in altro documento scritto trasmesso dal committente, anche per il tramite del presta-

tore di lavoro, ai servizi per l'impiego competenti al momento di inizio dell'attività lavorativa.

3. Qualora il compenso previsto, su base mensile, risulti inferiore al minimale del reddito mensile stabilito per la gestione degli esercenti attività commerciali ai fini previdenziali, la durata viene riproporzionata sulla base del rapporto tra il compenso pattuito e l'importo del predetto minimale.

4. Costituisce presupposto per l'erogazione dell'indennità lo stato di disoccupazione di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, causato da recesso del committente, da recesso per giusta causa del prestatore di lavoro, ovvero dalla scadenza del termine apposto alla durata del contratto.

5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, della legge 1° dicembre 1981, n. 962;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n.77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1990, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.».

### **63.0.167**

FIRRARELLO

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 63-bis.**

1. All'articolo 35 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "i funzionari con IX e VIII qualifica funzionale" sono sostituite dalle seguenti: "i funzionari dell'area C, posizione economica C2 e C3";

b) al comma 2, le parole: "Gli impiegati con VII e VI qualifica funzionale" sono sostituite dalle seguenti: "I funzionari dell'area C, posizione economica C 1 e impiegati dell'area B, posizione economica B3";

c) al comma 3, le parole: "Gli impiegati con V e IV qualifica funzionale" sono sostituite dalle seguenti: "Gli impiegati dell'area B, posizione economica B2 e B1 ";

d) al comma 4, le parole: "Il personale ausiliario con III qualifica funzionale" sono sostituite dalle seguenti: "Il personale inquadrato nell'area A1"».

---

**63.0.168**

FIRRARELLO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. In deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720 e 722 del codice penale, la regione Sicilia può autorizzare l'apertura di una casa da gioco nel commune di Taormina.

La regione Sicilia, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta il regolamento per la disciplina e l'esercizio della casa da gioco».

---

**63.0.169**

CICCANTI, TAROLLI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Canoni demaniali marittimi imprese turistico-ricreative)*

1. Per le aree, le pertinenze demaniali nonché gli specchi acquei finalizzati all'uso di cui all'articolo 03, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, i canoni versati sino a tutto il 31 dicembre 2003, si intendono versati a titolo definitivo. A decorrere dall'anno 2004, le regioni nei cui territori ricadono le aree, le pertinenze e gli specchi acquei medesimi disciplinano con loro legge la gestione dei beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale con finalità turistico-ricreative, stabilendo altresì quali, tra le funzioni ed i compiti amministrativi di specie sono esercitati dai comuni ed i criteri di calcolo dei canoni, ivi inclusi quelli percepiti a titolo di sanzioni ed interessi ovvero risarcimento per occupazione senza titolo da parte del concessionario ed

imputabile a concessionari medesimi. I proventi sono introitati dalle regioni, riservata in ogni caso allo Stato una quota complessiva annuale pari a 14.0 milioni di euro; la quota riservata allo Stato è compensata annualmente in suo favore con l'ammontare complessiv.o dei trasferimenti erariali all regioni e prima della loro ripartizione. Le regioni stabiliscono la quota dei proventi dalle stesse effettivamente introitati che resta attribuita ai comuni a fronte delle funzioni e dei compiti amministrativi da essi esercitati ai sensi del primo periodo. La Conferenza unificata Stato-Regioni autonomie locali definisce le modalità di trasferimento alla Agenzia del Demanio dei dati relativi alla gestione dei beni del demanio statale di cui al primo periodo, idonei in ogni caso a rappresentare, tra l'altro, il numero, la tipologia e la realtà strutturale. l'estensione e la destinazione d'uso delle aree oggetto delle concessioni assentite, l'entità dei canoni di concessione praticati nonché la misura ed il titolo di quelli riscossi».

### **63.0.170**

CICCANTI, TAROLLI, EUFEMI, RONCONI

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 63-bis.**

*(Cultura, turismo e sport)*

1. All'articolo 90, comma 18, lettera *a*), n. 6), della legge 28912002 aggiungere in fine: "fatta eccezione per le società sportive in forma cooperativa, per le quali restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2514, comma 1, lettera *d*) del codice civile. Sono comunque ad esse riconosciuti i benefici previsti a favore delle altre società ed associazioni sportive dilettantistiche dall'ordinamento sportivo".

2. Alla tabella F, nella rubrica Ministero delle Attività produttive, prevedere per il seguente riferimento: art. 6, legge n. 135 del 2001:

2006: 75 milioni;

2007: 75 milioni;

2008: 75 milioni.

*Conseguentemente, apportare le corrispondenti riduzioni nella rubrica Ministero degli Affari esteri.*

3. L'articolo 10 della legge 29 marzo 2001, n. 135, con il seguente:

"Allo scopo di incrementare la domanda turistica, con particolare riferimento alle famiglie e ai singoli con reddito al di sotto del limite fissato ogni tre anni con decreto del Ministro delle Attività Produttive secondo i criteri di valutazione individuati nel decreto legislativo 31 marzo 1998

n. 109, è istituito presso il Ministero delle Attività Produttive un fondo per favorire lo sviluppo della domanda turistica, di seguito denominato 'fondo', che permetterà di rafforzare anche il sistema dei 'buoni vacanza', sistema gestito a livello nazionale da associazioni di turismo *non profit* e da associazioni delle imprese turistiche e dalle istituzioni bancarie e finanziarie".

Il Ministro delle Attività Produttive, previa intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, provvede, entro 180 giorni, con proprio decreto a stabilire:

a) i criteri e le modalità di gestione del fondo, anche collegandolo con il sistema di "buoni vacanze" di cui al precedente comma 1, individuando l'eventuale possibilità di utilizzare, per la gestione, adeguate forme di *outsourcing*;

b) la tipologia delle agevolazioni e dei servizi erogati;

c) i soggetti che possono usufruire delle agevolazioni.

Allo stanziamento del fondo si provvede con un incremento della tabella C, rubrica Ministero delle Attività produttive, pari a 3,6 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2006-2008".

*Conseguentemente, alla tabella C, nella rubrica Ministero della difesa apportare le corrispondenti riduzioni di spesa.*

4. All'articolo 12, comma 1, del decreto legge n. 35 del 2005 sostituire la parola "tre" con le seguenti: "quattro, di cui almeno uno in rappresentanza delle imprese turistiche in forma cooperativa".

5. All'articolo 12, comma 7, del decreto legge n. 35 del 2005 dopo le parole: "e delle associazioni di categoria" aggiungere le seguenti: "ivi comprese quelle che esercitano la rappresentanza delle imprese turistiche in forma cooperativa".

6. Alla tabella C, rubrica Ministero delle Attività produttive, prevedere per il seguente riferimento: legge 292 del 1990, Ordinamento dell'Ente Nazionale Italiano del Turismo:

2006: 25 milioni;

2007: 25 milioni;

2008: 25 milioni.

*Conseguentemente, apportare le corrispondenti riduzioni, alla tabella C, nella rubrica Ministero della difesa.*

7. Alla tabella A, Parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 inserire dopo il numero 120), il seguente:

"120-bis) servizi turistici".

8. Al comma 182 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il primo periodo è sostituito dal seguente: "La spesa per l'acquisto della carta deve risultare dal bilancio certificato delle imprese editrici, ovvero, per imprese editrici prive di certificazione di bilancio, da specifica

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal Presidente del collegio sindacale o, in caso di assenza di quest'ultimo, dal legale rappresentante".

9. Il credito d'imposta di cui all'articolo 4, comma 181, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è esteso agli anni 2006, 2007 e 2008.

10. All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'unità revisionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

11. Alla tabella C, rubrica Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai fini del finanziamento del contributo di cui all'articolo 2, comma 7, della legge n. 289 del 2002, prevedere uno stanziamento di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

*Conseguentemente, apportare le corrispondenti riduzioni alla tabella C, nella rubrica Ministero affari esteri.*

12. All'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, sopprimere le seguenti parole: "utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni".

13. All'articolo 17 del decreto legislativo n. 446 del 1997, aggiungere infine il seguente comma: "Il costo del lavoro delle persone occupate nei servizi per la valorizzazione e fruizione dei beni culturali e nei servizi connessi, nelle imprese culturali e dello spettacolo, è deducibile per intero dalla base imponibile".

14. Alla tabella C, nella rubrica Ministero per i Beni e le Attività culturali, alla voce relativa al FUS (legge n. 163 del 1985) prevedere:

2006: 600 milioni;

2007: 600 milioni;

2008: 200 milioni.

*Conseguentemente, apportare le corrispondenti riduzioni nella rubrica Ministero della difesa».*

**63.0.171**

BIANCONI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. Sostituire l'articolo 10 della legge 29 marzo 2001, n. 135, con il seguente:

"Art. 10. - (*Fondo per lo sviluppo della domanda turistica*). - 1. Allo scopo di incrementare la domanda turistica, con particolare riferimento alle famiglie e ai singoli con reddito al di sotto del limite fissato ogni tre anni con decreto del Ministro delle attività produttive secondo i criteri di valutazione individuati nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, è istituito presso il Ministero delle attività produttive un fondo per favorire lo sviluppo della domanda turistica, di seguito denominato "fondo", che permetterà di rafforzare anche il sistema dei "buoni vacanza", sistema gestito a livello nazionale da associazioni di turismo *non profit* e da associazioni delle imprese turistiche e dalle istituzioni bancarie e finanziarie".

2. Il Ministro delle attività produttive, previa intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, provvede, entro 180 giorni, con proprio decreto, a stabilire:

a) i criteri e le modalità di gestione del fondo, anche collegandolo con il sistema di "buoni vacanze" di cui al precedente comma 1, individuando l'eventuale possibilità di utilizzare, per la gestione, adeguate forme di *outsourcing*;

b) la tipologia delle agevolazioni e dei servizi erogati;

c) i soggetti che possono usufruire delle agevolazioni.

3. All'onere del presente articolo valutato in 3,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 si provvede mediante corrispondente riduzione degli importi per il triennio 2006-2008 previsti in tabella B relativi al Ministero dell'economia e delle finanze».



**63.0.172**

TIRELLI, FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

**Accantonato**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Intervento a sostegno dell'attività sportiva giovanile)*

1. All'articolo 1, comma 282, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Una quota parte, non inferiore al 50 per cento, delle risorse a favore del CONI come rideterminate dal presente comma, è riservata ad interventi finalizzati alla promozione ed al sostegno dell'attività sportiva giovanile"».

**63.0.173**

TIRELLI, FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

**Accantonato**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Finanziamento a favore dell'impiantistica sportiva di base)*

1. All'articolo 1, dopo il comma 6, della legge n. 2 del 3 gennaio 1987, è aggiunto, il seguente:

"6-bis. Per le finalità di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo è autorizzata l'ulteriore spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. L'accesso ai contributi è consentito anche ai soggetti che abbiano precedentemente beneficiato dei finanziamenti, a condizione che si tratti di interventi relativi ad opere di completamento, ristrutturazione ed adeguamento degli impianti ai sensi della nuova normativa sulla sicurezza degli stadi"».

*Conseguentemente, a totale copertura dell'onere, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di parte corrente iscritti nella tabella C per il triennio 2006-2008.*

**63.0.174**

ASCIUTTI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Pubblicità per manifestazioni sportive dilettantistiche)*

1. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma 11 è inserito il seguente:

"11-bis. La pubblicità, in qualunque modo realizzata dai soggetti di cui al comma 1, negli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai 3.000 posti, è esente dall'imposta sulla pubblicità di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507".

2. È abrogato il comma 470 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

*Conseguentemente, in tabella C, voce: «Ministero dell'economia – Legge n. 225 del 1992 – Art. 1», apportare le seguenti variazioni:*

2006: – ;  
2007: – ;  
2008: – .

**63.0.175**

BISCARDINI, LABELLARTE, MARINI, CASILLO, CREMA, MANIERI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:

"11-bis. La pubblicità, in qualunque modo realizzata dai soggetti di cui al comma 1, negli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti, è esente dall'imposta sulla pubblicità di cui al Capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

11-ter. È abrogato il comma 470 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311"».

*Conseguentemente alla tabella A (fondo speciale di parte corrente) alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modifiche:*

2006: - 350;  
2007: - 350;  
2008: - 350.

---

**63.0.176**

PEDRIZZI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. È autorizzato un contributo di 3.000.000,00 di euro per il 2006 a favore degli Special Olympics European Youth Games che si svolgeranno a Roma dal 30 settembre al 6 ottobre 2006».

*Conseguentemente, alla tabella B, rubrica Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 3.000.

---

**63.0.177**

MANFREDI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Modifiche alla legge 9 ottobre 2000, n. 285)*

All'articolo 10, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Per supportare l'attività necessaria ad assicurare alle infrastrutture, finanziate dalla presente legge e dall'articolo 21 della legge 1° agosto 2002, n. 166, l'utilizzo successivo allo svolgimento dei giochi olimpici, è autorizzata la spesa di euro 15 milioni per l'anno 2006 e di euro 15 milioni per l'anno 2007, in favore della regione Piemonte. A tal fine la regione Piemonte, nelle more della costituzione di specifico organismo a prevalente partecipazione pubblica, individua le infrastrutture oggetto del co-finanziamento, anche a seguito dell'intesa da parte del Co-

mitato di regia in ordine alla destinazione finale dei beni di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 13, finalizzata all'individuazione del destinatario finale. Per le finalità del presente comma, la regione Piemonte è altresì autorizzata a disporre delle eventuali somme derivanti da economie di spesa realizzate a seguito dell'utilizzo degli stanziamenti della presente legge e dell'articolo 21 della legge n. 166 del 2002"».

---

**63.0.178**

LEGNINI, ANGIUS, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

**Accantonato**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Interventi urgenti per i Giochi del mediterraneo "Pescara 2009")*

1. Le disposizioni e i meccanismi di cui all'articolo 7-*septies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, previsti per i giochi invernali di Torino 2006, si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2006, agli interventi per la realizzazione dei giochi del Mediterraneo del 2009, che si svolgeranno presso la città di Pescara e nella regione Abruzzo. A tal fine, per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei Giochi del mediterraneo del 2009 sono stanziati ulteriori 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui».

---

**63.0.179**

COLLINO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Finanziamento straordinario per il "Parco del Volo")*

1. Al fine di valorizzare la tradizione storica del volo acrobatica italiano attraverso l'utilizzo di strutture ex militari, è concesso alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, Direzione centrale attività produttive, un finanziamento straordinario pari a 700.000,00 euro annui per il triennio 2006-2008, finalizzato alla realizzazione di un percorso espositivo permanente denominato "Parco del Volo" ubicato nell'ex aeroporto militare di Campoformido.

2. I tempi, le modalità di realizzazione dell'iniziativa di cui al comma 1, nonché le modalità di utilizzo del finanziamento straordinario sono definite con apposito Accordo al programma».

*Conseguentemente, alla tabella B, rubrica Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 700;  
2007: - 700;  
2008: - 700.

---

**63.0.180**

PIROVANO, FRANCO PAOLO, MORO, STIFFONI, AGONI, BOLDI, IZZO

**Accantonato**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Disposizioni in favore degli sportivi in disagiate condizioni economiche)*

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 15 aprile 2003, n. 86, le parole: "ad un massimo di cinque sportivi, per ciascun anno" sono sostituite dalle seguenti: "ad un massimo di dieci sportivi, di cui almeno tre provenienti dalla disciplina pugilistica».

*Conseguentemente alla tabella C, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 2.000;  
2007: - 2.000;  
2008: - 2.000.

---

**63.0.181**

PIZZINATO, IOVENE, D'ANDREA

**Accantonato**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. Al fine di consentire agli enti di promozione sportiva di svolgere i propri compiti istituzionali sono destinati 20 milioni di euro per il potenziamento e finanziamento dei programmi relativi allo sport sociale per l'anno 2006».

*Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 20.000;  
2007: - ;  
2008: - .

---

**63.0.182**

PIZZINATO, IOVENE, D'ANDREA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. L'articolo 7 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, è sostituito dal seguente:

"Art. 7. - 1. Le Regioni provvedono a realizzare l'Anagrafe regionale delle società sportive dilettantistiche. Le Federazioni sportive e gli enti di promozione sportiva trasmettono all'assessorato dello sport di ogni Regione i dati necessari ai fini della realizzazione di suddetta Anagrafe"».

*Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 2.000;  
2007: - 2.000;  
2008: - 2.000.

---

**63.0.183**

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, MANZELLA, STANISCI, CADDEO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Fondo di solidarietà sportiva)*

1. Presso l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive di cui all'articolo 1-*octies* del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, e successive modificazioni, è istituito un Fondo di solidarietà sportiva, di seguito denominato «Fondo», avente lo scopo di erogare:

"a) nella misura del 50 per cento delle risorse annualmente disponibili, elargizioni a favore delle vittime di reati commessi con l'uso della violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive e dei soggetti danneggiati dagli stessi reati, nel caso, rispettivamente, di lesioni che abbiano comportato la morte o un'invalidità permanente superiore al 10 per cento, secondo la tabellazione INAIL, o di danno alle cose superiore a 15.000 euro, a condizione che il soggetto danneggiato non abbia concorso alla commissione dei reati medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale, salvo che le lesioni o la morte siano avvenute per cause indipendenti dall'azione o omissione della vittima;

b) nella misura del 40 per cento delle risorse annualmente disponibili, contributi per le finalità di cui articolo 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativamente alle procedure di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, concernenti il personale delle Forze di polizia;

c) nella misura del 10 per cento delle risorse annualmente disponibili, contributi per l'alimentazione dei fondi di assistenza e previdenza per il personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e dei Corpi di polizia municipale, in proporzione alle unità rispettivamente impiegate, nell'anno precedente, per la sicurezza delle manifestazioni sportive".

2. L'elargizione di cui al comma 1, lettera a), comporta la surrogazione del Fondo nei diritti per i risarcimenti dovuti, per la parte corrispondente all'ammontare dell'elargizione. Essa non può essere concessa prima del decreto che dispone il giudizio nel procedimento penale o prima della fissazione dell'udienza per le conclusioni delle parti nel procedimento civile per il risarcimento. Tuttavia, prima di tali atti, possono essere concesse anticipazioni complessivamente non superiori al 50 per cento dell'elargizione.

3. I provvedimenti di elargizione di cui al comma 1, lettera *a*), sono revocati e le somme già erogate, anche come provvisoria, sono recuperate nei casi seguenti:

*a*) se nel corso del procedimento penale o di quello civile per il risarcimento è accertato che il fatto lesivo non sussiste, che questo è indipendente dalle circostanze inerenti a manifestazioni sportive o la parte non ha diritto al risarcimento;

*b*) se risulta che l'interessato abbia concorso alla commissione dei reati di cui al comma 1, lettera *a*), ovvero di reati a questi connessi, salvo che le lesioni o la morte siano avvenute per cause indipendenti dall'azione o omissione della vittima".

4. Il Fondo è alimentato:

*a*) dall'ammontare delle sanzioni pecuniarie percepite per i fatti illeciti previsti dalle vigenti leggi recanti misure per contrastare i fenomeni di violenza in occasione delle competizioni sportive;

*b*) da un contributo di solidarietà a carico delle imprese operanti nel settore della comunicazione di massa, relativamente agli eventi sportivi, nella misura del 2 per cento della spesa sostenuta per acquistare i diritti della singola manifestazione sportiva; e costituite inoltre dalla quota parte delle entrate percepite dallo Stato da concorsi pronostici e scommesse sportive e dal 50 per cento dell'aliquota versata annualmente dal CONI all'Istituto per il credito sportivo per l'alimentazione del fondo previsto dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 2000, n. 453. La determinazione del contributo, che tiene conto in misura non superiore al 50 per cento dell'entità della spesa a carico del bilancio dello Stato per i servizi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica svolti in occasione di manifestazioni sportive, è determinata con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'Osservatorio;

*c*) da donazioni e da lasciti da chiunque effettuati.

5. Il Fondo è amministrato mediante convenzione con la Concessionaria dei servizi assicurativi pubblici (CONSAP) Spa o con un primario istituto assicurativo o di credito. Fermi restando gli ordinari controlli cui è sottoposta la relativa attività, l'Osservatorio assicura la verifica della rispondenza della gestione del Fondo alle finalità previste dal presente articolo.

6. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per beni e le attività culturali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, è adottato il regolamento di attuazione del presente articolo, recante anche le modalità per la gestione del Fondo, i principi cui dovrà uniformarsi il rapporto concessorio tra il Ministero dell'interno e la CONSAP Spa o altro istituto concessionario, le procedure per la concessione e la liquidazione delle elargizioni e dei contributi, secondo criteri idonei ad assicurare l'economicità della gestione e la speditezza dei procedimenti, nonché la tutela della riservatezza dei soggetti interessati.



7. In sede di prima applicazione del presente articolo, il Fondo è alimentato da un contributo di solidarietà costituito da una quota parte delle entrate percepite dallo Stato da concorsi pronostici e scommesse sportive e dal 50 per cento dell'aliquota versata annualmente dal CONI all'Istituto per il credito sportivo per l'alimentazione del fondo previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 2000, n. 453, e pari al 3 per cento degli introiti pubblicitari connessi alla trasmissione o diffusione di eventi sportivi da parte delle imprese operanti nel settore della comunicazione di massa.

8. Per l'attuazione delle finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 500.000 annui».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 66-bis.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurarne un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui».

**«Art. 66-ter.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

---

**63.0.184**

PIZZINATO, IOVENE, D'ANDREA

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. All'articolo 7 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, al comma 1, dopo le parole: "rilasciato dal CONI" sono inserite le seguenti: "attra-

verso le Federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le discipline associate riconosciute"».

---

**63.0.185**

BISCARDINI, MARINI, MANIERI, CASILLO, CREMA, LABELLARTE

**Respinto**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. Nell'ambito della legge 30 aprile 1985, n. 163, (Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo) è istituito un fondo autonomo di euro 36.500.000 per il teatro La Scala di Milano».

---

**63.0.186**

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, KOFLER, PETERLINI, PEDRINI, FRAU

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Alloggi per dipendenti di aziende alberghiere)*

1. Il comma 3 dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, si interpreta nel senso che il valore dell'alloggio fornito dal datore di lavoro al dipendente di aziende alberghiere è determinato in via convenzionale con appositi decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria».

---

**63.0.187**

EUFEMI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Delega al Governo per la modifica del prelievo fiscale finalizzato alla promozione delle attività cinematografiche e di spettacolo)*

1. Al fine di promuovere lo sviluppo delle attività cinematografiche e di spettacolo e di favorirne la diffusione, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a modificare e integrare la disciplina del prelievo, fiscale concernente la promozione delle attività cinematografiche e di spettacolo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione di prelievi fiscali, senza alcun aggravio per l'utenza, operati in relazione a:

- 1) fatturato pubblicitario dell'esercizio cinematografico e dei broadcaster nazionali;
- 2) fatturato derivante dagli abbonamenti alle televisioni a pagamento;
- 3) fatturato del comparto *home video*;
- 4) fatturato degli Internet *provider* derivanti dei canoni di abbonamento per le connessioni a banda larga alla Rete;
- 5) fatturato degli operatori di telefonia mobile, con specifico riferimento allo sfruttamento del prodotto cinematografico ed audiovisivo.

b) attribuzione delle risorse dei prelievi fiscali di cui alla lett. a) del presente comma al Fondo di cui all'articolo 12 comma 3, lett. e), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 2 e successive modificazioni.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 indicano esplicitamente le disposizioni sostituite o abrogate fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, resi nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

3. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui al presente articolo, entro due anni dalla data della loro entrata in vigore».

**63.0.188**

BOBBIO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

Sino al complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria previsto dall'articolo 245 del Decreto Legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e successive modificazioni, sono sospesi i procedimenti di nomina previsti dagli articoli 42-ter e 71-bis dell'ordinamento giudiziario di cui al Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12. La sospensione dei procedimenti di nomina non si applica alle domande di trasferimento e alle domande proposte da coloro che, esercitando da almeno tre anni le funzioni di cui agli articoli 42-ter e 71-bis dell'ordinamento giudiziario di cui al Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12, concorrono per conseguire rispettivamente la nomina ai sensi degli articoli 71-bis e 42-ter dell'ordinamento giudiziario».

**63.0.189**

BOBBIO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere:*

**«Art. 63-bis.**

I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari di cui agli articoli 42-ter e 71 dell'ordinamento giudiziario di cui al R.d. 30 gennaio 1941, n. 12 in servizio alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto legge i quali abbiano già maturato il diritto alla conferma ai sensi dell'art. 42 quinquies dell'ordinamento giudiziario di cui al R.d. 30 gennaio 1941, n. 12, conservano l'incarico a tempo indeterminato, ma comunque non oltre il settantacinquesimo anno di età».

**63.0.190**

BOBBIO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. All'articolo 4 della legge 21 novembre 1991, n. 374 è aggiunto il seguente comma:

"5. Hanno la precedenza nell'ammissione al tirocinio di cui all'articolo 4-*bis* gli interessati che abbiano già svolto per almeno un triennio le funzioni di giudice onorario di tribunale o di vice procuratore onorario presso i tribunali della Repubblica ai sensi degli articoli 42-*ter* e 71 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 194 n. 12 senza demerito e senza essere stati revocati o disciplinarmente sanzionati."

2. Le disposizioni introdotte al precedente comma 1 si applicano anche, alle procedure concorsuali già bandite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

**63.0.191**

BOBBIO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. Sono sospese le nomine di cui agli articoli 42-*ter* e 71-*bis* regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, con esclusione delle domande volte ad ottenere il trasferimento presso altro ufficio. All'articolo 42-*quinquies* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le parole: "alla scadenza, per una sola volta." sono sostituite dalle parole: "ad ogni scadenza fino al settantacinquesimo anno di età".

2. La seconda indennità di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 28 luglio 1989 n. 273 è erogata se la permanenza in servizio superi nello stesso giorno lavorativo la durata di tre ore, anche non consecutive.

3. Alla lettera a) dell'articolo 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e alla lettera a) dell'articolo 50 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, le parole da: "personale" alla fine del periodo, sono abrogate».

**63.0.192**

BOBBIO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

Al primo comma dell'articolo 42-*quinquies* dell'Ordinamento Giudiziario di cui al regio decreto 3C gennaio 1941, n. 12, le parole: "alla scadenza, per una sola volta" sono sostituite dalle parole: "per eguali periodi fino al compimento del settantacinquesimo anno di età"».

---

**63.0.193**

BOBBIO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere:*

**«Art. 63-bis.**

All'articolo 43-*bis* dell'Ordinamento Giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, il secondo comma è soppresso».

---

**63.0.194**

BOBBIO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere:*

**«Art. 63-bis.**

1. Al comma 1 dell'articolo 72 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è aggiunta la seguente lettera:

"f) nella fase delle indagini preliminari, anche per la richiesta di archiviazione e per l'esercizio dell'azione penale, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio che siano stati confermati almeno una volta ai sensi del precedente articolo 42-*quinquies*"»0

---

**63.0.195**

BOBBIO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere:*

**«Art. 63-bis.**

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, sono sostituiti dai seguenti:

"1. Ai giudici onorari di tribunale spetta un'indennità giornaliera di euro 98,13 anche se l'udienza è tenuta in camera di consiglio. Non possono essere corrisposte più di due indennità al giorno. La seconda indennità non è corrisposta se la permanenza in servizio si è protratta per meno di tre ore.

2. Ai vice procuratori onorari spetta un'indennità di Euro 98,13 per le attività in relazione alle quali è conferita la delega a norma dell'articolo 72 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, e dell'articolo 50 del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274 e successive modificazioni. L'indennità è corrisposta per intero anche se la delega è conferita soltanto per uno o per alcuni dei procedimenti trattati. Non possono essere corrisposte più di due indennità al giorno. La seconda indennità non è corrisposta se la permanenza in servizio si è protratta per meno di tre ore"».

**63.0.196**

COLLINO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 63, inserire il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. Viene assegnato al S.I.I.T. del Triveneto - Magistrato delle Acque di Venezia, a carico del relativo capitolo di spesa (ex cap. 9050 del bilancio LL.PP.), il finanziamento di E. 6.000.000,00 per opere pubbliche nel Comune di Gemona del Friuli (UD), a completamento del recupero strutturale di edifici danneggiati dal sisma del 1976».

*Conseguentemente, alla Tab. C, rubrica Ministero economia e finanze: Legge n. 225 del 1992 - Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile - Art.1 Servizio nazionale della protezione civile (3.1.5.15 - Presidenza del Consiglio dei Ministri. Protezione civile cap. 2184, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 1.500;

2007: - 2.000;

2008: - 2.500.

**63.0.197**

BOBBIO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere:*

**«Art. 63-bis.**

1. All'articolo 72, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

"*a)* nell'udienza dibattimentale, da uditori giudiziari e da vice procuratori onorari addetti all'ufficio";

2. All'articolo 50, comma 1, lettera *a)*, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

"*a)* nell'udienza dibattimentale, da uditori giudiziari e da vice procuratori onorari addetti all'ufficio;».

**63.0.198**

COZZOLINO, DEMASI, ULIVI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. E' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il triennio 2006-2008 per la costruzione del Tribunale di Mercato San Severino (SA)».

*Conseguentemente, alla tabella A, rubrica Ministero economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 1.000;

2007: - 2.000;

2008: - 2.000.



**63.0.199**

ULIVI, DEMASI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art.63-bis.**

1. All'articolo 52 del decreto legislativo del 26 ottobre 1995 n. 504, sostituire la lettera o-bis) con il seguente:

"o-bis) utilizzata in opifici industriali aventi un consumo annuale superiore a 1.200.000 kWh. Ai fini della fruizione dell'agevolazione gli autoproduttori dovranno trasmettere all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, entro il 20 di ogni mese, i dati relativi al consumo del mese precedente"».

**63.0.200**

MONTI, FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 63, inserire il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

All'articolo 21 del decreto n. 133 del 2005, dopo il comma 10, aggiungere il seguente comma:

"11. Per gli impianti la cui fruizione principale consiste nella produzione di energia elettrica e che utilizzano come combustibile accessorio prodotti trasformati di categoria 1, 2 e 3 ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 di cui al Regolamento europeo (CE) n. 1774/2002, il termine di cui al comma 1 è fissato al 28 dicembre 2007"».

**63.0.201**

MONTI, FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

**Dichiarato inammissibile***Dopo l'articolo 63, inserire il seguente:***«Art. 63-bis.***(Misure in fiscalità energetica)*

1. Alla tabella A, parte Terza, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 sostituire punto 103 con il seguente:

"energia elettrica per uso domestico; energia elettrica e servizi accessori anche se forniti da altro fornitore, e gas per uso imprese estrattive e manifatturiere comprese le poligrafiche, editoriali e simili; energia elettrica e servizi accessori anche se forniti da altro fornitore forniti ai clienti grossisti di cui all'articolo 2, comma 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati, ovvero destinati ad imprese che li impiegano per la produzione di energia elettrica"».

**63.0.202**

Nocco

**Respinto***Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:***«Art. 63-bis.***(Reti interne d'utenza)*

"L'Autorità per l'energia Elettrica ed il Gas entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge definisce le reti interne d'utenza includendovi le reti elettriche esistenti al 30 settembre 2005 che insistono su un'area caratterizzata dall'esistenza di una rete di servizi tecnologici e/o dall'esistenza di una rete di servizi comuni e/o dalla presenza di servizi generali condivisi. La definizione di reti interne d'utenza dovrà altresì includere le reti elettriche, esistenti alla medesima data, tramite le quali il titolare della rete stessa alimenta, mediante impianti di produzione ad essa connessi, anche i consumi delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante, nonché i consumi relativi agli usi indicati all'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999"».

**63.0.203**

Nocco

**Respinto**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis**

*(Chiarimenti in materia di durata delle concessioni di distribuzione di gas naturale)*

"1. Al fine di un ordinato svolgimento delle gare per l'assegnazione delle concessioni di distribuzione di gas naturale e per favorire il processo di aggregazione delle concessioni di distribuzione tra gli enti locali, il termine del periodo transitorio di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 è così rideterminato:

a) 31 dicembre 2007 per tutte le concessioni e affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

b) con incremento automatico al 31 dicembre 2009 nel caso si verifichi una o più delle condizioni di cui alle lettere a), b) o c) del comma 7 dell'articolo 15 del decreto legislativo sopra citato.

2. I termini di cui al comma 1 possono essere prorogati dall'ente locale affidante o concedente per un anno qualora vengano ravvisate motivazioni di pubblico interesse.

3. La durata delle concessioni e degli affidamenti per la realizzazione delle reti e la gestione della distribuzione di gas naturale ai sensi dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni, e dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come modificato dall'articolo 28 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è stabilita in dodici anni a decorrere dalla seconda nel tempo tra la data di entrata in vigore del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di approvazione delle risultanze finali dell'intervento e la data di entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

4. Gli oneri per l'attività istruttoria connessa agli interventi di cui al comma 3 sono posti a carico dei concessionari.

5. Sono fatte salve le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

6. È fatta salva la facoltà di riscatto anticipato durante il periodo transitorio di cui al comma 1, se stabilita nei relativi atti di affidamento o concessione"».

**63.0.204**

BRIGNONE

**Respinto**

*Dopo l'articolo 63, inserire il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. All'articolo 62, comma 2 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, concernente l'imposizione sui bitumi di petrolio, dopo le parole: "mentre non è applicabile" inserire le seguenti: "ai bitumi di petrolio (codice NC27132000) utilizzati nella produzione di miscele bituminose a base di bitume di petrolio per la costruzione e la manutenzione delle pavimentazioni stradali"».

*Conseguentemente alla tabella A di cui all'articolo 67, comma 1, apportare le seguenti variazioni:*

voce Ministero della salute:

2006: - 50.000;  
2007: - 50.000;  
2008: - 50.000.

**63.0.205**

ULIVI, DEMASI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis**

1. L'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, è così modificato:

"Art. 4. - *(Aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale)*. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 e fino al 31 dicembre 2008, l'accisa sul gas metano prevista nell'allegato 1 al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta del 60 per cento per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori 1.200.000 metri cubi per anno.

2. Ai fini della presente agevolazione i consorzi di imprese che utilizzano ai fini industriali il gas si considerano unico utente, anche se con

punti di fornitura multipla, la riduzione dell'imposta si applica quindi se è lo stesso consorzio ad avere consumi superiori 1.200.000 metri cubi per anno"».

---

**63.0.206**

ULIVI, DEMASI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis**

1. L'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, è così modificato:

"Art. 4. - *(Aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale)*. - 1. A decorrere dal gennaio 2006 e fino al 31 dicembre 2008, l'accisa sul gas metano, prevista nell'allegato 1 al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta del 60 per cento per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori 200.000 metri cubi per anno"».

---

**63.0.207**

PASQUINI, TURCI, BRUNALE, BONAVITA, CADDEO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis**

*(Disposizioni per la stabilizzazione del carico fiscale sui prodotti petroliferi)*

1. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 1999, n. 496, è sostituito dai seguenti:

"2. Al fine di stabilizzare il carico fiscale complessivo gravante sui prodotti petroliferi indipendentemente dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio greggio, le aliquote delle accise su tali prodotti sono

variate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, in aumento o in diminuzione, in misura atta a compensare le variazioni di segno opposto dell'IVA.

2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, invia semestralmente una relazione al Parlamento sull'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2"».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Aliquote relative alle rendite di capitale)*

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

**63.0.208**

MINARDO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Disposizioni in materia di accise)*

1. Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato dell'Unione europea, le accise gravanti sui prodotti petroliferi, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono ridotte al 30 per cento dell'importo vigente per le generalità del territorio nazionale al momento dell'immissione al consumo per l'impiego nel territorio della regione siciliana».

*Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le voci di natura corrente.*

### **63.0.209**

FORLANI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 63-bis**

*(Disposizioni per la prosecuzione della ricostruzione post-terremoto nelle regioni Marche ed Umbria)*

1. Il decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, è modificato ed integrato nei termini di seguito indicati:

a) all'articolo 2, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Alla cessazione dello stato d'emergenza le regioni completano gli interventi di ricostruzione e sviluppo nei rispettivi territori secondo le disposizioni previste dalle leggi e dalle ordinanze di protezione civile adottate dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'interno per la disciplina degli interventi medesimi, con esclusione di quelle recanti deroghe alle normative comunitarie";

b) all'articolo 4, comma 4, è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: "L'alienazione degli immobili non adibiti ad abitazione principale, effettuata dopo la cessazione dello stato d'emergenza, non comporta la decadenza dal contributo, a condizione che sia perfezionata prima dell'inizio dei lavori di ricostruzione o di riparazione";

c) all'articolo 12, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-bis. Alla cessazione dello stato d'emergenza i contributi di cui ai commi 2 e 3 sono determinati annualmente ed erogati agli enti locali dal Ministero dell'interno nell'ambito dei trasferimenti erariali ordinari in favore degli enti stessi e a partire dall'anno 2007 determinati in rapporto al grado di ricostruzione residua da collaudare al 31 dicembre di ogni anno rispetto ai piani iniziali di tutti gli interventi previsti dalla legge n. 61 del 1998".

d) all'articolo 14, comma 14, le parole: "per un periodo massimo di tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "fino al completamento degli interventi e nei limiti delle risorse assegnate"; le parole: "2 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "4 per cento".

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere *a)* e *c)*, trovano applicazione in riferimento anche a tutte le altre situazioni di emergenza oggetto di ordinanze emanate ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *d)*, si applicano nei confronti delle regioni e degli enti locali che si obblighino, prima di procedere alle assunzioni o alla loro proroga, anche a mezzo di convenzioni stipulate tra di loro o con altre pubbliche amministrazioni, a trasformare il rapporto di lavoro del personale assunto a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Le convenzioni o gli atti d'obbligo devono stabilire i tempi di attuazione delle trasformazioni, il personale interessato, le forme di consultazione degli enti contraenti e delle rappresentanze sindacali aziendali o degli organismi rappresentativi del personale, i rapporti finanziari, la revoca dei finanziamenti per la mancata attuazione. La trasformazione del rapporto di lavoro, si svolge con le modalità di cui all'articolo 6-ter del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, e deve essere completata entro e non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La trasformazione non è soggetta ai divieti di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. A partire dalla data di stabilizzazione e per un periodo di cinque anni, gli oneri per il personale interessato sono a carico dei fondi previsti dall'art. 14, comma 14, della legge n. 61 del 1998 e successive modificazioni.

4. Le regioni Marche e Umbria completano gli interventi di ricostruzione con il seguente ordine di priorità:

*a)* edifici utilizzati, al momento del sisma, come prima abitazione e gli edifici dove, al momento degli eventi sismici, venivano svolte effettivamente attività industriali, agroindustriali, artigianali, commerciali, professionali, di servizi, di lavorazione, trasformazione, commercializzazione di prodotti agricoli, tenendo conto degli elementi forniti da: prezzi di acquisto, valore dei costi, spese di produzione. Completamento inoltre dei piani di recupero di cui all'articolo 3 della legge n. 61 del 1998;

*b)* edifici ricompresi nel piano di cui all'articolo 8 della legge n. 61 del 1998 destinati a chiese principali e indispensabili per lo svolgimento delle attività di culto da individuare da parte delle Regioni sentite le autorità religiose competenti;

*c)* edifici ricompresi nel piano di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *e)*, della legge n. 61 del 1998, destinati a pubblici servizi e utilizzati al momento del sisma, di proprietà delle Regioni e degli enti locali;

*d)* edifici privati non ricompresi nell'elenco di cui alla precedente lettera *a)*, e tutti gli altri edifici individuati dai piani di intervento, in misura proporzionale all'entità complessiva degli stessi così come approvati ai sensi degli articoli 4, 8 e 9 della legge n. 61 del 1998.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano ai soggetti delle regioni Marche e Um-



bria colpiti dagli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997, individuati dall'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 22 dicembre 1997, n. 2728, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1997, 1998 e 1999, entro il 31 luglio 2006, ovvero secondo le modalità di rateizzazione previste dal citato comma 17.

6. Per le finalità della prosecuzione degli interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche ed Umbria, le stesse vengono autorizzate a contrarre mutui di durata ventennale nel limite di impegno annuale riportate nell'allegata tabella F.

7. Per gli obiettivi previsti dall'articolo 42, comma 6, della legge n. 166 del 2002 al fine di proseguire i programmati interventi di consolidamento e restauro del patrimonio culturale vengono destinate risorse pari ad euro 5 milioni per ognuno degli anni 2006, 2007 e 2008 come riportato nell'allegata tabella F;

8. Il Dipartimento della protezione civile definisce le modalità di vigilanza sui tempi, sui modi e sull'attuazione degli interventi di riparazione, ricostruzione e sviluppo di cui alla presente legge anche attraverso l'istituzione di apposito nucleo di valutazione e controllo».

*Gli oneri derivanti dal presente articolo sono coperti mediante l'inserimento nella tabella F della seguente modifica:*

	2006	2007	2008	Anno terminale
--	------	------	------	----------------

*(in milioni di euro)*

### 3. INTERVENTI PER CALAMITÀ NATURALI

a) Decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, articolo 15, comma 1: Contributi straordinari alle regioni Marche e Umbria per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici (3.2.10.3 - cap. 7443/p).....	50	50	50	2025
b) Legge n. 166 del 2002 - Art. 42, comma 6 - Ulteriori disposizioni per la ricostruzione nei territori delle Marche e dell'Umbria .....	5	5	5	2010

*Conseguentemente, all'articolo 67, comma 1, tabella B, ridurre per gli anni 2006, 2007 e 2008 tutte le voci fino a compensazione e ridurre altresì tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C.*

### **63.0.210**

FORLANI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 63-bis.**

*(Disposizioni per la prosecuzione della ricostruzione post-terremoto nelle regioni Marche ed Umbria)*

1. Il decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1998, n. 61, è modificato ed integrato nei termini di seguito indicati:

a) all'articolo 2, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Alla cessazione dello stato d'emergenza le regioni completano gli interventi di ricostruzione e sviluppo nei rispettivi territori secondo le disposizioni previste dalle leggi e dalle ordinanze di protezione civile adottate dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'interno per la disciplina degli interventi medesimi, con esclusione di quelle recanti deroghe alle normative comunitarie.";

b) all'articolo 4, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'alienazione degli immobili non adibiti ad abitazione principale, effettuata dopo la cessazione dello stato d'emergenza, non comporta la decadenza dal contributo, a condizione che sia perfezionata prima dell'inizio dei lavori di ricostruzione o di riparazione.";

c) all'articolo 12, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-bis. Alla cessazione dello stato d'emergenza i contributi di cui ai commi 2 e 3 sono determinati annualmente ed erogati agli enti locali dal Ministero dell'interno nell'ambito dei trasferimenti erariali ordinari in favore degli enti stessi e a partire dall'anno 2007 determinati in rapporto al grado di ricostruzione residua da collaudare al 31 dicembre di ogni anno rispetto ai piani iniziali di tutti gli interventi previsti dalla legge n. 61 del 1998.";

d) all'articolo 14, comma 14, le parole: "per un periodo massimo di tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "fino al completamento degli interventi e nei limiti delle risorse assegnate"; le parole: "2 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "4 per cento".

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere *a)* e *c)*, trovano applicazione in riferimento anche a tutte le altre situazioni di emergenza oggetto di ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *d)*, si applicano nei confronti delle regioni e degli enti locali che si obblighino, prima di procedere alle assunzioni o alla loro proroga, anche a mezzo di convenzioni stipulate tra di loro o con altre pubbliche amministrazioni, a trasformare il rapporto di lavoro del personale assunto a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Le convenzioni o gli atti d'obbligo devono stabilire i tempi di attuazione delle trasformazioni, il personale interessato, le forme di consultazione degli enti contraenti e delle rappresentanze sindacali aziendali o degli organismi rappresentativi del personale, i rapporti finanziari, la revoca dei finanziamenti per la mancata attuazione. La trasformazione del rapporto di lavoro, si svolge con le modalità di cui all'articolo 6-ter del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, e deve essere completata entro e non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La trasformazione non è soggetta ai divieti di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. A partire dalla data di stabilizzazione e per un periodo di cinque anni, gli oneri per il personale interessato sono a carico dei fondi previsti dall'articolo 14, comma 14, della legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni.

4. Le regioni Marche e Umbria completano gli interventi di ricostruzione con il seguente ordine di priorità:

*a)* edifici utilizzati, al momento del sisma, come prima abitazione e gli edifici dove, al momento degli eventi sismici, venivano svolte effettivamente attività industriali, agroindustriali, artigianali, commerciali, professionali, di servizi, di lavorazione, trasformazione, commercializzazione di prodotti agricoli, tenendo conto degli elementi forniti da: prezzi di acquisto, valore dei costi, spese di produzione. Completamento inoltre dei piani di recupero di cui all'articolo 3 della legge n. 61 del 1998;

*b)* edifici ricompresi nel piano di cui all'articolo 8 della legge n. 61 del 1998 destinati a chiese principali e indispensabili per lo svolgimento delle attività di culto da individuare da parte delle Regioni sentite le autorità religiose competenti;

*c)* edifici ricompresi nel piano di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *e)*, della legge n. 61 del 1998, destinati a pubblici servizi e utilizzati al momento del sisma, di proprietà delle Regioni e degli enti locali;

*d)* edifici privati non ricompresi nell'elenco di cui alla precedente lettera *a)*, e tutti gli altri edifici individuati dai piani di intervento, in misura proporzionale all'entità complessiva degli stessi così come approvati ai sensi degli articoli 4, 8 e 9 della legge n. 61 del 1998.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano ai soggetti delle regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997, individuati

dall'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 22 dicembre 1997, n. 2728, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, che possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1997, 1998 e 1999, entro il 31 luglio 2006, ovvero secondo le modalità di rateizzazione previste dal citato comma 17.

6. Per le finalità della prosecuzione degli interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche ed Umbria, sono concessi contributi ventennali di 50 milioni di euro a decorrere dal 2006.

7. Per gli obiettivi previsti dall'articolo 42, comma 6, della legge n. 166 del 2002 al fine di proseguire i programmati interventi di consolidamento e restauro del patrimonio culturale vengono destinate risorse pari ad euro 5 milioni per ognuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

8. Il Dipartimento della protezione civile definisce le modalità di vigilanza sui tempi, sui modi e sull'attuazione degli interventi di riparazione, ricostruzione e sviluppo di cui alla presente legge anche attraverso l'istituzione di apposito nucleo di valutazione e controllo».

*Conseguentemente, all'articolo 67, comma 1, tabella B, ridurre per gli anni 2006, 2007 e 2008 tutte le voci fino a compensazione e ridurre altresì tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C.*

### **63.0.211**

MAGNALBÒ

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 63, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 63-bis.**

*(Disposizioni per la ricostruzione post-terremoto nelle regioni Marche e Umbria)*

1. Il decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1998, n. 61, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) all'articolo 2, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Alla cessazione dello stato di emergenza, le regioni completano gli interventi di ricostruzione e di sviluppo nei rispettivi territori secondo le disposizioni previste dalle leggi e dalle ordinanze di protezione civile adottate dal Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno per la disciplina degli interventi medesimi, con esclusione di quelle recanti deroghe alle norme comunitarie.";

b) all'articolo 4, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'alienazione degli immobili non adibiti ad abitazione principale, effet-

tuata dopo la cessazione dello stato di emergenza, non comporta la decadenza del contributo, a condizione che sia perfezionata prima dell'inizio dei lavori di ricostruzione o di riparazione.";

c) all'articolo 12, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-bis. Alla cessazione dello stato di emergenza i contributi di cui ai commi 2 e 3 sono determinati annualmente ed erogati dagli enti locali dal Ministero dell'interno nell'ambito dei trasferimenti erariali ordinari in favore degli enti stessi.";

d) all'articolo 14, comma 14, le parole: "per un periodo massimo di tre anni", sono sostituite dalle seguenti: "fino al completamento degli interventi e nei limiti delle risorse assegnate"; le parole: "2 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "4 per cento".

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e c), trovano applicazione in riferimento anche a tutte le altre situazioni di emergenza oggetto di ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Quelle di cui alla predetta lettera d) trovano applicazione nei limiti delle risorse finanziarie assegnate o comunque disponibili nei rispettivi bilanci.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano ai soggetti delle regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997, individuati dall'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 22 dicembre 1997, n. 2728 e 1999, entro il 31 luglio 2006, ovvero secondo le modalità di rateizzazione previste dal citato comma 17».

### **63.0.212**

FORLANI, RONCONI, CICCANTI, TAROLLI

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 63-bis.**

*(Disposizioni per la prosecuzione della ricostruzione post-terremoto nelle regioni Marche e Umbria)*

1. Il decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1998, n. 61, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) all'articolo 2, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Alla cessazione dello stato di emergenza, le regioni completano gli interventi di ricostruzione e di sviluppo nei rispettivi territori secondo le disposizioni previste dalle leggi e dalle ordinanze di protezione civile

adottate dal Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno per la disciplina degli interventi medesimi, con esclusione di quelle recanti deroghe alle norme comunitarie.";

b) all'articolo 4, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'alienazione degli immobili non adibiti ad abitazione principale, effettuata dopo la cessazione dello stato di emergenza, non comporta la decadenza del contributo, a condizione che sia perfezionata prima dell'inizio dei lavori di ricostruzione o di riparazione.";

c) all'articolo 12, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-bis. Alla cessazione dello stato di emergenza i contributi di cui ai commi 2 e 3 sono determinati annualmente ed erogati dagli enti locali dal Ministero dell'interno nell'ambito dei trasferimenti erariali ordinari in favore degli enti stessi.";

d) all'articolo 14, comma 14, le parole: "per un periodo massimo di tre anni", sono sostituite dalle seguenti: "fino al completamento degli interventi e nei limiti delle risorse assegnate"; le parole: "2 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "4 per cento".

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e c), trovano applicazione in riferimento anche a tutte le altre situazioni di emergenza oggetto di ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Quelle di cui alla predetta lettera d) trovano applicazione nei limiti delle risorse finanziarie assegnate o comunque disponibili nei rispettivi bilanci.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano ai soggetti delle regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997, individuati dall'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 22 dicembre 1997, n. 2728 e 1999, entro il 31 luglio 2006, ovvero secondo le modalità di rateizzazione previste dal citato comma 17».

*Conseguentemente, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente della tabella C fino a compensazione.*

### **63.0.213**

MORRA

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 63-bis.**

1. Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 23 gennaio 1992, n. 32, concernente la ricostruzione nelle

zone colpite dagli eventi sismici del 1980-81, la regione Puglia è autorizzata a contrarre ulteriore mutuo di durata quindicinale per l'importo di euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2006, da destinare al completamento delle opere di ricostruzione dei comuni del subappennino Dauno in provincia di Foggia colpiti dagli eventi sismici».

*Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le voci di natura corrente.*

---

### **63.0.380**

PAPANIA

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 63, inserire il seguente:*

#### **«Art. 63-bis.**

*(Ricostruzione della Valle del Belice)*

1. Per il completamento della ricostruzione delle opere pubbliche e delle opere di urbanizzazione del territorio della Valle del Belice distrutte e danneggiate dal sisma del gennaio 1968, di cui alla legge 27 marzo 1987, n. 120, sono autorizzati contributi di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2006 al 2021».

*Conseguentemente, all'articolo 67, Tabella B, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 20.000;

2007: - 20.000;

2008: - 20.000.

---

**63.0.214**

BONGIORNO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Misure per la verifica dello stato degli interventi di ricostruzione nelle aree colpite da gravi calamità naturali e dell'utilizzo delle risorse finanziarie stanziato dallo Stato ai predetti fini)*

1. È istituita la Commissione parlamentare bicamerale di verifica dello stato degli interventi di ricostruzione nelle aree del Paese colpite da gravi calamità naturali verificatesi dal 1960 in poi.
2. La Commissione entro un anno dalla sua istituzione conduce le azioni di verifica circa lo stato degli interventi e circa l'utilizzo delle risorse finanziarie stanziato dallo Stato e finalizzate agli interventi ricostruttivi e agli interventi connessi di sviluppo economico.
3. La Commissione verifica inoltre lo stato di organizzazione dei servizi di protezione civile nelle aree oggetto della presente normativa.
4. La Commissione riferisce alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica entro tre mesi dalla chiusura della attività di verifica di cui ai commi precedenti.
5. I Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge, nominano rispettivamente i componenti della Commissione nella misura di ventuno componenti, di cui quattordici deputati e sette senatori.
6. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla nomina della Commissione, con proprio provvedimento determina il relativo regolamento.
7. La presente disposizione non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato».



**63.0.215**

RAGNO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

Alla legge 23 novembre 2001, n. 410, all'articolo 3, comma 8, al primo periodo eliminare le parole: «escluse quelle di pregio, ai sensi del comma 13».

**63.0.216**

FABBRI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. Al prezzo di vendita delle unità immobiliare ad uso residenziale considerate "di pregio" dai decreti emanati o emanandi ai sensi della legge 23/11/2001, n. 410, come determinato dall'Agenzia del Territorio, si applica, nei soli casi in cui l'acquirente sia il conduttore a pieno titolo, la riduzione prevista dal primo capoverso del comma 8 dell'articolo 3 della citata legge. Non si applicano le ulteriori riduzioni previste dallo stesso comma».

*Conseguentemente alla tabella A ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le voci di natura corrente.*

**63.0.217**

LAURO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 63, inserire il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. Al prezzo di vendita delle unità immobiliari ad uso residenziale considerate "di pregio" dei decreti emanati o in via di emanazione ai sensi della legge 23 novembre 2001, n. 410, come determinato dall'Agenzia del

territorio, si applica, nei soli casi in cui l'acquirente sia l'inquilino che lo occupa avendone titolo, la riduzione prevista dal primo capoverso del comma 8 dell'articolo 3 della citata legge. Non si applicano le ulteriori riduzioni previste nei periodi successivi dello stesso comma».

*Conseguentemente alla tabella A del Fondo speciale di parte corrente sono apportate le seguenti variazioni:*

2006: - 1.000;

2007: - 1.000;

2008: - 1.000.

---

### **63.0.218**

PEDRINI, RIGHETTI, THALER AUSSERHOFER

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 63-bis.**

*(Disposizioni in materia di imposta di registro)*

1. Le disposizioni degli articoli 52-*bis* del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e 41-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotti, rispettivamente, dai commi 10 e 11, non trovano applicazione nei confronti dei contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati o rinnovati a norma degli articolo 2, comma 3 e dell'articolo 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 nonché nei confronti di quelli soggetti alle norme dell'edilizia residenziale pubblica».

---

**63.0.219**

MANFREDI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Disposizioni in materia di edilizia popolare ed economica)*

1. Al testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 95, il 1° comma è sostituito dal seguente:

"I requisiti per l'attribuzione di case costruite da cooperative, oltre quelli previsti dall'articolo 31, sono:

1) l'appartenenza ad una delle categorie indicate nel secondo comma dell'articolo 90 e nell'articolo 91;

2) la residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune o in uno dei comuni nell'ambito territoriale ove è localizzato l'alloggio; per ambito territoriale si prende a riferimento quello individuato dalle delibere regionali di programmazione.";

*b)* all'articolo 97:

1) alla lettera *b)*, le parole: "gli ufficiali generali e i colonnelli comandanti di corpo o i capi di servizio dell'Esercito, nonché gli Ufficiali di grado e carica corrispondenti delle altre Forze Armate dello Stato" sono soppresse;

2) la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

"*c)* per il personale appartenente alla Forze Armate, al Corpo della Guardia di Finanza e alle Forze di polizia ad ordinamento civile";

*d)* all'articolo 116, il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente:

"Nelle cooperative per la costruzione di case popolari ed economiche, fruenti o non fruenti di contributo erariale, a proprietà indivisa ed inalienabile o a proprietà individuale, al socio che muoia iscritto ad un intervento edilizio si sostituiscono in tutti i suoi diritti gli eredi aventi titolo in base alle norme vigenti. In mancanza degli eredi, uguale diritto è riservato ai conviventi *more uxorio*, purché conviventi alla data del decesso e purché in possesso dei requisiti in vigore per l'assegnazione degli alloggi. La convivenza, alla data del decesso, deve essere instaurata da almeno due anni ed essere documentata da apposita certificazione anagrafica od essere dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà da parte della persona convivente con il socio defunto";

e) gli articoli 114, 115 e 117 sono abrogati.

2. L'articolo 17 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 è abrogato.

3. All'articolo 9 della legge 30 aprile 1999, n. 136 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: "del Ministero dei lavori pubblici" fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: "dei Servizi integrati infrastrutture e trasporti - già Provveditorati regionali alle opere pubbliche - e con delibera adottata dall'assemblea dei soci con le modalità prescritte per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto delle società per azioni. Qualora la cooperativa abbia realizzato più interventi edilizi in varie località, l'autorizzazione deve essere concessa per singolo intervento edilizio a cura del Servizio integrato infrastrutture e trasporti competente per territorio";

b) al comma 2:

1) alla fine della lettera a), è aggiunto il seguente periodo: "In caso di mancata consegna di tutti gli alloggi sociali di ciascun intervento edilizio, essi dovranno comunque essere tutti assegnati, eventualmente anche con riserva di consegna";

dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

"b-bis) ad una richiesta di autorizzazione alla cessione in proprietà individuale che riguardi almeno il 50 per cento degli alloggi effettivamente consegnati facenti parte dell'insediamento oggetto della richiesta di autorizzazione stessa, ovvero, nel caso in cui una cooperativa realizzi con un intervento edilizio più edifici separati ed i soci assegnatari degli alloggi compresi in un medesimo edificio non intendano avvalersi della facoltà prevista nel successivo comma 3, ad una richiesta di autorizzazione alla cessione in proprietà individuale che riguardi almeno il 50 per cento degli alloggi effettivamente consegnati facenti parte del medesimo intervento edilizio. In entrambi i casi, qualora la richiesta di autorizzazione non riguardi la totalità degli alloggi, la cooperativa deve assumere contestualmente l'impegno a provvedere alla diretta gestione degli alloggi che non verranno ceduti in proprietà individuale"».

**63.0.220**

PASTORE

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Disposizioni in materia di imposta di registro)*

1. Al Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell'articolo 51:

1) al comma 2, alla fine, dopo le parole: "in comune commercio", sono inserite le seguenti: "salvo il disposto dei commi successivi.";

2) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi:

"2-bis. Per gli atti aventi ad oggetto beni immobili o diritti reali di godimento sugli stessi, ad esclusione delle servitù, la base imponibile è costituita, indipendentemente dal corrispettivo pattuito, dal valore di tali beni determinato in misura pari alla rendita catastale o al reddito dominicale, rivalutati secondo le disposizioni di legge, moltiplicati per i coefficienti in vigore al momento della formazione dell'atto. Per i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, la base imponibile sarà determinata ai sensi dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo.

2-ter. L'eventuale differenza tra il valore come sopra determinato ed il corrispettivo dichiarato in atto e pattuito in misura superiore al valore stesso è soggetta ad imposta di registro nella misura dello 0,25% ed è esente da imposta ipotecaria e catastale".

3) al comma 3, dopo le parole: "ai fini dell'eventuale rettifica", sono aggiunte le seguenti: "salvo quanto disposto al precedente comma 2-bis";

b) nell'articolo 52:

1) al comma 1, dopo il numero "51" sono inserite le parole: "diversi da quelli per i quali il comma 2-bis dello stesso articolo prevede la determinazione della base imponibile indipendentemente dal corrispettivo pattuito,";

2) nel comma 4, all'inizio, le parole: "Non sono sottoposti a rettifica il valore o il corrispettivo", sono sostituite dalle seguenti: "Non è sottoposto a rettifica il valore"».

**63.0.221**

DE PETRIS, BOCO, DE ZULUETA, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

**Respinto**

*Dopo l'articolo 63 aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Disposizioni relative agli immobili di proprietà degli enti privatizzati e dei fondi immobiliari)*

1. Le condizioni di vendita di cui all'articolo 3 della legge 23 novembre 2001, n. 410 e successive modificazioni, nonché le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n.431, sono estese anche agli immobili di proprietà degli enti privatizzati e dei fondi immobiliari che usufruiscono delle agevolazioni di cui all'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n.431, o di altre analoghe agevolazioni di carattere fiscale».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66 inserire il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

**63.0.222**

DE PETRIS, BOCO, DE ZULUETA, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

**Respinto**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Disposizioni relative al patrimonio immobiliare degli enti previdenziali)*

1. Le disposizioni contenute nel decreto-legge 23 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 e successive modificazioni, nonché ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2004, n. 104, si applicano anche ai beni immobili degli

enti gestori di forme di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 che, ai sensi del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 140 e successive modificazioni, nonché ai sensi della legge 28 maggio 1997, n. 140 e successive modificazioni, abbiano già avviato e non concluso il procedimento di dismissione del patrimonio immobiliare e per i quali, in assenza di offerta in opzione, gli inquilini abbiano manifestato la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 nelle forme previste.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66 inserire il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

**63.0.223**

MURINEDDU, PIATTI, BASSO, FLAMMIA, VICINI, CADDEO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. All'articolo 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n.557, dopo il comma 3-bis, è inserito il seguente:

"3-ter. Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili i fabbricati delle cooperative agricole e dei loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228, devono intendersi rurali".».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 66-bis.**

*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.

**Art. 66-ter.**

*(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

---

**63.0.224**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. I proprietari di edifici privati esistenti che decidano di adeguare gli stessi alle disposizioni di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 e successive modificazioni e delle relative norme regionali di riferimento, hanno diritto a beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni».

*Conseguentemente al maggior onere si fa fronte con una diminuzione di pari importo a valere sulla voce: Ministero dell'economia e delle finanze della tabella A di cui al comma 1 dell'articolo 67.*

---

**63.0.225**

MORO

**Dichiarato inammissibile**

*L'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è sostituito dal seguente:*

«Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà dei beni culturali sia mobili che immobili o la detenzione dei beni culturali mobili, sono denunciati al Ministero».

---



**63.0.226**

MORO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 63 aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. Le controversie relative alla determinazione ed alla revisione delle tariffe d'estimo sono demandate alla giurisdizione anche di merito del giudice amministrativo, il quale può disporre i mezzi di prova di cui all'articolo 27 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642».

---

**63.0.227**

MORO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 63 aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. I Comuni possono, con delibera del Consiglio comunale e decorrenza immediata, esonerare totalmente o stabilire aliquote ridotte dell'imposta comunale sugli immobili per i proprietari di immobili che assumano a proprio carico la gestione di servizi spettanti alle amministrazioni comunali per determinate zone del Comune.

*A totale copertura dell'onere sono proporzionalmente dati gli stanziamenti di parte corrente iscritti per il triennio 2006-2008 alla tabella C.*

---

**63.0.228**

MORO

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 63 aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati alla introduzione graduale, in alternativa a quello ordinario, di un re-

gime fiscale sostitutivo per i redditi di natura fondiaria equiparato a quello previsto per i redditi di natura finanziaria».

*A totale copertura dell'onere sono proporzionalmente dati gli stanziamenti di parte corrente iscritti per il triennio 2006-2008 alla tabella C.*

---

**63.0.229**

MORO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 63 aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è inserito il seguente:

"Art.8-bis. - (*Affrancamento dall'imposta*) – 1. L'imposta può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari ad un numero di annualità del tributo fissato dal consiglio comunale e secondo modalità pure stabilite dal Consiglio comunale medesimo, computandosi per una annualità l'imposta dovuta all'atto del pagamento per l'anno in corso. Con la medesima deliberazione il consiglio comunale prevede che, in caso di soppressione dell'imposta, venga restituita al contribuente una somma pari alla differenza fra quella versata per l'affrancamento e la somma da lui teoricamente dovuta per il pagamento dell'imposta negli anni già trascorsi. Le somme a tale titolo introitate dal comune sono destinate all'eliminazione del debito pregresso e a spese d'investimento"».

*A totale copertura dell'onere sono proporzionalmente dati gli stanziamenti di parte corrente iscritti per il triennio 2006-2008 alla tabella C.*

---

**63.0.330**

MORO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 63 aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. Dopo l'articolo 2, comma, 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunto il seguente comma:

"Art. 2-bis. – Nel caso il comune stabilisca un'aliquota specifica per immobili per i quali siano tenuti al pagamento dell'imposta a qualsiasi ti-

tolo cittadini che li tengano a propria disposizione e siano residenti in altri comuni, la deliberazione dev'essere adottata dal consiglio comunale e motivata sulla base del particolare e rilevante fabbisogno finanziario dell'ente in essere al momento dell'adozione dell'atto. La deliberazione in questione deve essere comunicata annualmente ai contribuenti interessati mediante servizio postale e comunque con modalità idonee a garantire l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del contribuente, con allegati i moduli completi di tutti i dati per il versamento dell'acconto e del saldo dell'imposta. L'obbligo di comunicazione sussiste in ogni caso in cui i cittadini residenti in altri comuni siano comunque tenuti a corrispondere un'imposta differente da quella ordinaria"».

*A totale copertura dell'onere sono proporzionalmente dati gli stanziamenti di parte corrente iscritti per il triennio 2006-2008 alla tabella C.*

---

**63.0.331**

MORO

**Respinto**

*Dopo l'articolo 63 aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. Le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, si applicano per tutta la durata dei contratti di locazione ivi previsti».

*A totale copertura dell'onere sono proporzionalmente dati gli stanziamenti di parte corrente iscritti per il triennio 2006-2008 alla tabella C.*

---

**63.0.332**

GRILLOTTI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Proroga di termini e disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica)*

1. All'articolo 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: "ai sensi dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1999, n. 136"

sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 30 aprile 1999, n.136", e le parole: "da ratificare entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007".

2. La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti rispettivamente dall'articolo 11, comma 2 e dall'articolo 12 comma 2 della legge 30 aprile 1999 n. 136, già differita da ultimo al 31 dicembre 2005 dall'articolo 19-*quinquies* della legge 27 dicembre 2004 n. 306, è ulteriormente differita al 31 dicembre 2007.

3. Gli alloggi da realizzare nell'ambito dei programmi straordinari di edilizia residenziale pubblica di cui al comma 150 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2004 n. 350 potranno essere concessi in locazione o in godimento anche al personale delle Forze Armate.

4. Per i soli programmi straordinari di edilizia residenziale pubblica di cui al comma 150 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003 n. 350 che siano localizzati in aree metropolitane e/o ad alta tensione abitativa, il diniego del Prefetto alla loro attuazione da esprimersi necessariamente nel corso della prevista conferenza dei servizi attribuisce ai Comuni il potere di contestualmente autorizzarlo per il proseguimento dei fini istituzionali di soddisfacimento delle esigenze abitative di edilizia economica e popolare. L'attuazione del programma come innanzi dal Comune autorizzato gli conferisce la titolarità dei realizzandi alloggi di edilizia sovvenzionata e la disponibilità, per il fitto, di quelli di edilizia agevolata e degli altri dalle previsioni del programma vincolati alla locazione».

### **63.0.333**

CUTRUFO

#### **Respinto**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 63-bis.**

*(Disposizioni in materia di edilizia popolare ed economica)*

1. Al testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 95, il 1° comma è sostituito dal seguente:

"I requisiti per l'attribuzione di case costruite da cooperative, oltre quelli previsti dall'articolo 31, sono:

1) l'appartenenza ad una delle categorie indicate nel secondo comma dell'articolo 90 e nell'articolo 91;

2) la residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune o in uno dei comuni nell'ambito territoriale ove è localizzato

l'alloggio; per ambito territoriale si prende a riferimento quello individuato dalle delibere regionali di programmazione".

b) all'articolo 97:

1) alla lettera b), le parole: "gli ufficiali generali e i colonnelli comandanti di corpo o i capi di servizio dell'Esercito, nonché gli Ufficiali di grado e carica corrispondenti delle altre Forze Armate dello Stato sono soppresse;

2) la lettera c) è sostituita dalla seguente: "C) per il personale appartenente alla Forze Armate, al Corpo della Guardia di Finanza e alle Forze di polizia ad ordinamento civile";

c) all'articolo 116, il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente:

"Nelle cooperative per la costruzione di case popolari ed economiche, fmenti o non fruenti di contributo erariale, a proprietà indivisa ed inalienabile o a proprietà individuale, al socio che muoia iscritto ad un intervento edilizio si sostituiscono in tutti i suoi diritti gli eredi aventi titolo in base alle norme vigenti. In mancanza degli eredi, uguale diritto è riservato ai conviventi more uxorio, purché conviventi alla data del decesso e purché in possesso dei requisiti in vigore per l'assegnazione degli alloggi. La convivenza, alla data del decesso, deve essere instaurata da almeno due anni ed essere documentata da apposita certificazione anagrafica od essere dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà da parte della persona convivente con il socio defunto".

d) gli articoli 114, 115 e 117 sono abrogati.

2. L'articolo 17 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 è abrogato.

3. All'articolo 9 della legge 30 aprile 1999, n. 136 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da "del Ministero dei lavori pubblici" fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: "dei Servizi integrati infrastrutture e trasporti - già Provveditorati regionali alle opere pubbliche - e con delibera adottata dall'assemblea dei soci con le modalità prescritte per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto delle società per azioni. Qualora la cooperativa abbia realizzato più interventi edilizi in varie località, l'autorizzazione deve essere concessa per singolo intervento edilizio a cura del Servizio integrato infrastrutture e trasporti competente per territorio";

b) al comma 2:

1) alla fine della lettera a), è aggiunto il seguente periodo:

"In caso di mancata consegna di tutti gli alloggi sociali di ciascun intervento edilizio, essi dovranno comunque essere tutti assegnati, eventualmente anche con riserva di consegna";

2) dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

«b-bis) ad una richiesta di autorizzazione alla cessione in proprietà individuale che riguardi almeno il 50 per cento degli alloggi effettivamente consegnati facenti parte dell'insediamento oggetto della richiesta di autorizzazione stessa, ovvero, nel caso in cui una cooperativa realizzi con un intervento edilizio più edifici separati ed i soci assegnatari de-

gli alloggi compresi in un medesimo edificio non intendano avvalersi della facoltà prevista nel successivo comma 3, ad una richiesta di autorizzazione alla cessione in proprietà individuale che riguardi almeno il 50 per cento degli alloggi effettivamente consegnati facenti parte del medesimo intervento edilizio. In entrambi i casi, qualora la richiesta di autorizzazione non riguardi la totalità degli alloggi, la cooperativa deve assumere contestualmente l'impegno a provvedere alla diretta gestione degli alloggi che non verranno ceduti in proprietà individuale"».

---

**63.0.334**

PEDRINI, RIGHETTI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Modifica in materia di ICI)*

All'articolo 74, comma 1, della Legge 21 novembre 2000, n. 342 dopo la parola "efficaci" inserire: "esclusivamente ai fini di impugnazione nei confronti dell'agenzia del territorio"».

---

**63.0.335**

PEDRINI, RIGHETTI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Modifica in materia di ICI)*

1.All'articolo 2, comma 1, lettera *b*) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 dopo la parola "attuativi" inserire la seguente: "approvati"».

---

**63.0.336**

PEDRINI, THALER AUSSERHOFER, RIGHETTI

**Respinto**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Disposizioni in materia di enti territoriali)*

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. Gli Istituti autonomi case popolari comunque denominati, sono esentati dalla presentazione ai comuni delle dichiarazioni di cui al comma precedente nonché delle eventuali comunicazioni previste dai Comuni. I Comuni hanno la facoltà di richiedere agli Istituti autonomi case popolari comunque denominati prospetti riepilogativi all'atto della verifica dei versamenti"».

**63.0.337**

PEDRINI, THALER AUSSERHOFER, RIGHETTI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Disposizioni in materia di enti territoriali)*

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il comma 4 è sostituito con il seguente:

"4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari. Gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi case popolari sono equiparati alle abitazioni principali dei soggetti passivi persone fisiche. Agli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli Istituti Autonomi per le case popolari comunque denominati si applica l'aliquota deliberata dai comuni ridotta del 50 per cento"».

**63.0.338**

PEDRINI, THALER AUSSERHOFER, RIGHETTI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Disposizioni in materia di enti territoriali)*

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. In deroga a quanto previsto ai precedenti commi, le aree edificabili di proprietà degli Istituti autonomi case popolari comunque denominati, sono soggetti all'imposta con l'aliquota dell'uno per mille. Sono fatte salve le disposizioni di miglior favore previste dai Comuni"».

**63.0.339**

PEDRINI, RIGHETTI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Disposizioni in materia di imposta di bollo)*

1. Alla Tariffa, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 è aggiunto il seguente articolo:

**"Art. 32-bis.**

1. In deroga a quanto previsto nella Tariffa parte prima allegata al presente Decreto, per i contratti di locazione di immobili di edilizia residenziale pubblica assegnati a titolari di redditi di lavoro dipendente o di pensione non superiori al limite previsto per la prima fascia della Delibera CIPE 13 marzo 1995 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 1995, n. 122 concernente - Edilizia residenziale pubblica; criteri generali per l'assegnazione di alloggi e per la determinazione dei canoni- e successive modifiche e integrazioni: per ogni foglio euro 11,00"».



**63.0.340**

PEDRINI, RIGHETTI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Disposizioni in materia di imposta di registro)*

1. Dopo la nota II-bis) dell'articolo 5 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131 sono aggiunti i seguenti:

"II-ter) Per i contratti di locazione di immobili di edilizia residenziale pubblica assegnati a titolari di reddito di lavoro dipendente o di pensione non superiori al limite previsto per la prima fascia dalla Delibera CIPE 13 marzo 1995 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 1995, n. 122 concernente -Edilizia residenziale pubblica; criteri generali per l'assegnazione di alloggi e per la determinazione dei canoni- e successive modifiche e integrazioni, l'imposta è dovuta in misura fissa di euro 51,65 per l'intera durata del rapporto di locazione.

II-quater) In caso di risoluzione di contratto di locazione di immobili di edilizia residenziale pubblica non è dovuta la relativa imposta"».

**63.0.341**

PEDRINI, THALER AUSSERHOFER, RIGHETTI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Disposizioni in materia di case popolari)*

1. All'articolo 10, comma 1, numero 8) del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, in fine è aggiunta la seguente frase: "gli immobili ad uso di civile abitazione locati dagli Istituti autonomi case popolari comunque denominati, sono equiparati a quelli ad uso di civile abitazione locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita;"».

**63.0.342**

PEDRINI, THALER AUSSERHOFER, RIGHETTI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Disposizioni in materia di case popolari)*

1. Alla tabella A, parte seconda, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il punto 21-bis) è aggiunto il seguente:

"21-ter. Case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, ancorchè non ultimate, purchè permanga l'originaria destinazione costruiti dagli Istituti autonomi case popolari comunque denominati"».

**63.0.343**

PEDRINI, RIGHETTI, THALER AUSSERHOFER

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**Art. 63-bis.**

*(Disposizioni in materia di case popolari)*

1. Il numero 127-duodecies) della tabella A, parte terza, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente: "127-duodecies)-bis. prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a) e b) della legge 5 agosto 1978, n. 457, agli edifici di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli Istituti Autonomi case popolari comunque denominati;"».

**63.0.344**

PEDRINI, RIGHETTI, THALER AUSSERHOFER

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti)*

1. All'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Per gli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, le svalutazioni e gli accantonamenti per rischi su crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia, sono deducibili, in ciascun esercizio in deroga a quanto previsto nei precedenti commi"».

**63.0.345**

PEDRINI, RIGHETTI, THALER AUSSERHOFER

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Disposizioni tributarie concernenti interventi di recupero del patrimonio edilizio)*

1. All'articolo 1 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

"11-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli immobili di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione a canone sociale, di proprietà degli Istituti Autonomi Case Popolari comunque denominati o dai nuovi soggetti che ne hanno assunto le funzioni a seguito di provvedimento regionale, relativamente agli interventi finanziati con risorse proprie"».

**63.0.346**

PEDRINI, RIGHETTI, THALER AUSSERHOFER

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Disposizioni in materia di terreni e fabbricati  
soggetti a regimi vincolistici)*

1. All'articolo 185 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Gli Istituti Autonomi per le case popolari comunque denominati possono derogare il disposto dell'articolo 90 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 nella determinazione del reddito degli immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio d'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa"».

**63.0.347**

PEDRINI, THALER AUSSERHOFER, RIGHETTI

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Modificazioni al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446)*

1. Dopo il comma 2, dell'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. Nei confronti degli Istituti Autonomi per le case popolari comunque denominati l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota prevista dal comma 1 ridotta alla metà"».

**63.0.348**

PEDRINI, RIGHETTI, THALER AUSSERHOFER

**Dichiarato inammissibile***Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:***«Art. 63-bis.***(Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica)*

1. I finanziamenti erogati dallo Stato, dalle Regioni, dai Comuni e dalla Province autonome per la costruzione, la ristrutturazione e manutenzione straordinaria e ordinaria di immobili di edilizia residenziale pubblica concessi agli istituti autonomi per le case popolari comunque denominati non si considerano contributi o liberalità ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. La norma ha carattere interpretativo».

**63.0.349**

PEDRINI, THALER AUSSERHOFER, RIGHETTI

**Respinto***Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:***«Art. 63-bis.***(Disposizioni concernenti il recupero edilizio)*

1. All'articolo 1, comma 5, ultimo periodo, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: "e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori", aggiungere le seguenti: "ad eccezione dei comuni montani"».

**63.0.350**

MAGNALBÒ

**Respinto***Dopo l'articolo 63, è inserito il seguente:***«Art. 63-bis.***(Interventi di edilizia agevolata)*

1. Per consentire alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, costituite tra gli appartenenti alle forze armate e/o di polizia, ivi compresi gli

appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di ottenere un contributo, anche di natura integrativa, da destinare alle finalità di cui all'articolo 7, terzo comma, del decreto legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito con modificazioni dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzato, a decorrere dal corrente anno, un limite di impegno di trentacinque anni pari a ventimilioni di euro.

2. L'entità del contributo è determinata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in misura tale che, per ciascun intervento, il contributo complessivo sia pari al quattro per cento della spesa riconosciuta ed approvata, inclusi gli interessi di preammortamento ovvero di prefinanziamento.

3. Le annualità relative al contributo di cui al primo comma sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Alla copertura finanziaria degli oneri del presente articolo si provvede, per gli anni 2006, 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2066/2008, nell'ambito dell'unità revisionale di base di conto capitale "fondo speciale" dello stato di previsione della spesa del Ministro dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, a tal fine utilizzando per un importo di euro pari a cinque milioni annui l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, per un importo di euro pari ad ulteriori cinque milioni annui l'accantonamento relativo al Ministero della difesa e per un importo di euro pari a dieci milioni annui l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

---

### **63.0.351**

MAGNALBÒ

#### **Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 63, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 63-bis.**

*(Modifiche all'articolo 95 del Regio Decreto n. 1165 del 28 aprile 1938, testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica)*

1. L'articolo 95 del Regio Decreto n. 1165 del 28 aprile 1938 è così modificato: "I soci delle cooperative edilizie devono possedere il requisito della residenza nel comune dove sorgono le costruzioni al momento dell'assegnazione in proprietà individuale dell'alloggio. Gli appartenenti delle forze armate e di polizia sono esentati dal possesso del requisito della residenza"».

---

**63.0.352**

GRILLOTTI

**Accantonato**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Proroga di termini e disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica)*

1. All'articolo 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 le parole: "ai sensi dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1999, n. 136" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 30 aprile 1999, n. 136" e le parole: "da ratificare entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "da ratificare entro il 31 dicembre 2007".

2. La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti rispettivamente dall'articolo 11, comma 2, e dall'articolo 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, già differita – da ultimo – al 31 dicembre 2005 dall'articolo 19-*quinquies* della legge 27 dicembre 2004, n. 306, è ulteriormente differita al 31 dicembre 2007.

3. Gli alloggi da realizzare nell'ambito dei programmi straordinari di edilizia residenziale pubblica di cui al comma 150 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 potranno essere concessi in locazione o in godimento anche al personale delle forze armate.

4. Per i soli programmi straordinari di edilizia residenziale pubblica di cui al comma 150 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 che siano localizzati in aree metropolitane e/o ad alta tensione abitativa, il diniego del Prefetto alla loro attuazione – da esprimersi necessariamente nel corso della prevista conferenza di servizi – attribuisce ai comuni il potere di contestualmente autorizzarli per il perseguimento dei fini istituzionali di soddisfacimento delle esigenze abitative di edilizia economica e popolare. L'attuazione del programma come innanzi dal comune autorizzato gli conferisce la titolarità dei realizzandi alloggi di edilizia sovvenzionata e la disponibilità, per il fitto, di quelli di edilizia agevolata e degli eventuali altri dalle previsioni del programma vincolati alla locazione».

**63.0.353**

MAGNALBÒ

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 63, è inserito il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione Generale dell'Edilizia Residenziale e delle Politiche Urbane ed Abitative, è demandata "ratione materiae", in via esclusiva, in base al combinato disposto dell'articolo 51 e dell'articolo 125, secondo comma, del Regio Decreto 28 aprile 1938, n. 1165, al fine di evitare una doppia azione concorrente del Ministero delle attività produttive, la competenza sulla vigilanza da esercitarsi anche mediante ispezioni, sulle società, enti, istituti o sezioni, cooperative edilizie e privati, che fruiscano di contributo erariale e che costruiscano case popolari od economiche anche per l'accertamento dei requisiti mutualistici.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha il potere di nominare i commissari governativi in caso di irregolare funzionamento delle cooperative a contributo erariale in base al combinato disposto dell'articolo 127 e dell'articolo 128, del citato regio decreto.

3. Al Ministero delle attività produttive, direzione generale degli enti cooperativi, che opera anch'esso nel settore della vigilanza delle cooperative, è invece riservata la specifica vigilanza sulle cooperative edilizie senza il contributo erariale».

**63.0.500**

CENTARO

**Accantonato**

*Dopo l'articolo 63, inserire il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi dal'INPS ed affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2005, compresi quelli che hanno formato oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche ed integrazioni, i datori di lavoro ed i lavoratori autonomi agricoli possono estinguere il debito senza corrispondere gli interessi di mora e con il pagamento:

a) di una somma pari al 25 per cento dell'importo iscritto al ruolo;



b) delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso.

2. La definizione di cui al comma 1 comporta la rinuncia a qualunque forma di contestazione in merito alla sussistenza ed entità degli importi iscritti a ruolo, con conseguente estinzione dei procedimenti amministrativi o giurisdizionali pendenti.

3. Nei novanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i concessionari informano i debitori di cui al comma 1 che, entro il 30 giugno 2006 possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal citato comma 1, versando contestualmente almeno il 50 per cento delle somme di cui al medesimo comma 1. Il residuo importo è versato entro il 31 dicembre 2008. Sulle somme riscosse, ai concessionari spetta un aggio pari al 4 per cento.

4. Con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, è approvato il modello dell'atto di cui al comma 3 e sono stabilite le modalità di versamento delle somme pagate dai debitori, di riversamento da parte dei concessionari, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti contabili connessi all'operazione».

---

### 63.0.501

LAURO

#### Respinto

*Dopo l'articolo 63, inserire il seguente:*

#### «Art. 63-bis.

1. Il personale medico-odontoiatrico di cui all'articolo 51, comma 5, del CCNL-UNIVERSITÀ, quadriennio normativo 1998-2001 accordo 9 agosto 2000, è equiparato dal punto di vista normativo ai ricercatori universitari confermati. Agli oneri relativi si provvede nell'ambito del fondo per il finanziamento ordinario delle università statali di cui all'articolo 5 della legge n. 537 del 1993».

---

**63.0.502**

TOFANI, GRILLOTTI, SALZANO, TREDESE, DANIELI Paolo, ULIVI, IZZO, TATÒ  
**Accantonato**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. La limitazione di cui al comma 1 dell'articolo 28 del DDL finanziaria, non si applica al personale impiegato per far fronte alle emergenze sanitarie ed, in particolare, a quello previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429 convertito dalla legge 21 ottobre 1996, n. 532 e all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 2002.

2. Per garantire lo svolgimento dei compiti connessi alla prevenzione e alla lotta contro l'influenza aviaria e le emergenze connesse alle malattie degli animali, il Ministero della salute è autorizzato a convertire in rapporti di lavoro a tempo determinato di durata triennale, gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, conferiti, ai sensi del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429, convertito dalla legge 2 ottobre 1996, n. 532, ai veterinari, chimici e farmacisti attualmente impegnati nei Posti di Ispezione Frontaliera (PIF), negli uffici veterinari adempimenti comunitari (UVAC) e presso gli uffici centrali del Ministero della salute.

3. La limitazione di cui al comma 1 dell'articolo 30 del DDL finanziaria, non si applica al personale medico veterinario e tecnico dei servizi sanitari delle Aziende Sanitarie e delle Regioni per far fronte alle emergenze sanitarie di cui al decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste per l'anno 2006».

*Conseguentemente, alla tabella A, ridurre la rubrica del Ministero della salute.*

**63.0.601**

Nocco

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. Al concorso per esami sono altresì ammessi, i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni non laureati che abbiano maturato complessivamente cinque anni di anzianità nella posizione D5 e D6 del proprio ordinamento professionale e che ricoprono posizioni di responsabilità

e di gestione di particolari materie e programmi operativi complessi riconosciuti e deliberati formalmente dalla pubblica Amministrazione di appartenenza».

---

**63.0.602**

Nocco

**Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, come convertito con legge 11 maggio 2004, n. 126, le seguenti parole: "sono presentate, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione", sono sostituite con le parole: "entro il 31 dicembre 2006"».

---

**63.0.603 (testo 2)**

Nocco

**Respinto**

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Interpretazione autentica di disposizioni attuative di obblighi comunitari in materia di recupero di aiuti di Stato)*

1. L'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, come sostituito dall'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, laddove stabilisce che l'agevolazione di cui all'articolo 101 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applica agli stabilimenti divenuti atti all'uso, si applica nel senso che, per gli stabilimenti completati entro l'anno 1995 è sufficiente che al 31 dicembre 1993 risultino effettuati investimenti minimi, anche non immobiliari, purché idonei a garantire l'effettività e il ragionevole completamento dell'investimento, prescindendo da ogni attività o bene di investimento soggetto a qualsivoglia autorizzazione o licenza.

2. All'onere derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 50.000.000 di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione

dello stanziamento iscritto, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

---

**63.0.603 (v. testo 2)**

Nocco

*Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Interpretazione autentica di disposizioni attuative di obblighi comunitari in materia di recupero di aiuti di Stato)*

1. L'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, come sostituito dall'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, laddove stabilisce che l'agevolazione di cui all'articolo 101 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applica agli stabilimenti divenuti atti all'uso, si applica nel senso che, per gli stabilimenti completati entro l'anno 1995 è sufficiente che al 31 dicembre 1993 risultino effettuati investimenti minimi, anche non immobiliari, purché idonei a garantire l'effettività e il ragionevole completamento dell'investimento, prescindendo da ogni attività o bene di investimento soggetto a qualsivoglia autorizzazione o licenza.

2. All'onere derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 50.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

---

**63.0.521**

BISCARDINI, MARINI, CASILLO, CREMA, LABELLARTE, MANIERI

**Respinto***Dopo l'articolo 63, inserire il seguente:***«Art. 63-bis.**

1. Alla ripartizione dell'8 per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222, a decorrere dall'anno finanziario 2006, concorrono alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, le confessioni per le quali sono state firmate intese e specificatamente l'Unione buddista Italia e la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova nonché le confessioni riconosciute come ente di culto con decreto del Presidente della Repubblica antecedenti alla data del 30 ottobre 2005 e specificatamente: la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, la Sacra Arcidiocesi d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, la Chiesa Apostolica in Italia, l'Istituto buddista italiano Soka Gakkai, l'Unione Induista Italiana, destinando le somme devolute a tale titolo dai contribuenti ad interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero, sia direttamente sia attraverso un ente all'uopo costituito».

---





